



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

***DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
DOTTORATO DI RICERCA IN BUSINESS AND LAW -
ISTITUZIONI E IMPRESA: VALORE, REGOLE E
RESPONSABILITÀ SOCIALE***

Settore scientifico disciplinare: IUS/01 Diritto privato

CICLO XXXVII

***TRUST E DIGITAL ASSETS: REGOLE OPERATIVE PER IL
CONFERIMENTO DI CRIPTOVALUTE E NON FUNGIBLE
TOKENS IN TRUST.***

Candidato: dott. Filippo Rizzi

Supervisore: Ch.mo Prof. Alberto Venturelli

INDICE

NOTE INTRODUTTIVE.....	5
CAPITOLO I.....	8
PROBLEMI IDENTIFICATORI E CLASSIFICATORI DEI DIGITAL ASSETS: COSA SONO E COME POSSONO ESSERE CLASSIFICATI.....	8
I. Introduzione.....	8
II. L'inquadramento dei digital assets all'interno della categoria dei beni giuridici.....	11
<i>II.1 Premessa.....</i>	<i>11</i>
<i>II.2. Esegesi dell'art. 810 c.c.: le differenti (e poco utili) interpretazioni della disposizione.....</i>	<i>15</i>
<i>II.3 I diversi approcci alla definizione delle nozioni di “bene” e “cosa”: l'approccio normativo, sociologico, formalista e teleologico.....</i>	<i>19</i>
<i>II.4. Le nozioni di cosa e bene: dalla definizione metagiuridica di cosa a quella giuridica di bene.....</i>	<i>21</i>
III. Una prima classificazione dei digital assets: assets nativamente patrimoniali e assets non patrimoniali.....	36
IV. Considerazioni conclusive.....	41
CAPITOLO II.....	43
IL TRUST.....	43
I. Considerazioni introduttive.....	43
II. Genesi e origini del trust nel diritto inglese.....	47
<i>II.1. Il trust nel diritto inglese moderno. Brevi cenni.....</i>	<i>55</i>
III. Il trust nell'ordinamento italiano.....	58
<i>III.1. La ratifica della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento.....</i>	<i>58</i>
<i>III.2. Il trust interno: incertezze preliminari sulla natura giuridica della Convenzione de L'Aia.....</i>	<i>59</i>
IV. Trust interno e trust italiano: il concetto di trust delineato dalla Convenzione de L'Aia e il ruolo unificante dell'art. 2645-ter c.c. Considerazioni sulla (errata) qualificazione dell'Italia quale “paese non trust”.....	68
<i>IV.1. Il trust (italiano) e l'asserita (quanto apparente) incompatibilità dello stesso con le norme imperative interne sulla destinazione</i>	

<i>patrimoniale</i>	78
V. La proposta di articolato sul trust formulata dall'Associazione Civilisti Italiani.....	85
VI. Riflessioni conclusive: l'individuazione (preliminare) dei trasferimenti di titolarità dei beni tra i soggetti coinvolti nel trust.....	90
CAPITOLO III	92
TRUST E DIGITAL ASSETS: UNA POSSIBILE CONFIGURAZIONE (CONCRETA) DELLE REGOLE DI TRASFERIMENTO IDONEE A DISCIPLINARE I CONFERIMENTI IN TRUST DI CRIPTOVALUTE E NON FUNGIBLE TOKENS	92
I. Premessa.....	92
II. Glossario: cripto-attività, token e tecnologie a registro distribuito...	93
III. Il conferimento di digital assets in trust.....	99
<i>III.1. Segue: le criptovalute</i>	<i>102</i>
<i>III.2. Segue: Non Fungible Tokens (NFTs)</i>	<i>114</i>
<i>III.3. Una configurazione concreta delle regole comuni di trasferimento idonee a disciplinare i conferimenti in trust di patrimoni di criptovalute e NFTs</i>	<i>124</i>
IV. La conservazione e la gestione in trust dei digital assets. Il necessario sviluppo di nuove competenze in capo al trustee (cenni).....	127
V. Brevi riflessioni conclusive preliminari.....	132
CONCLUSIONI	134
NOTA BIBLIOGRAFICA	136

NOTE INTRODUTTIVE

L'avvento della Rivoluzione Digitale ha determinato un profondo mutamento dei paradigmi giuridici tradizionali, ponendo l'ordinamento giuridico a confronto con nuove categorie di asset patrimoniali e, più in generale, con nuove relazioni sociali, economiche e giuridiche.

Tale mutamento strutturale si inserisce in una più ampia evoluzione del concetto di patrimonializzazione, che - superando progressivamente i confini della materialità - si è trovato sempre più ad includere valori economici immateriali.

In un tale scenario, l'emersione dei *digital assets* - di cui le criptovalute e i *Non Fungible Tokens* (NFTs) costituiscono gli esempi più lampanti - ha avuto un impatto significativo sulle tradizionali categorie giuridiche nonché sulle regole di trasferimento e circolazione dei beni, previste all'interno del Codice Civile.

A fronte di tali circostanze - considerati i molteplici interrogativi che l'espansione dell'immaterialità ha determinato all'interno del nostro ordinamento giuridico - il presente lavoro si propone di affrontare l'articolato problema dell'inquadramento di tali beni digitali e di verificarne la compatibilità con le regole di trasferimento che governano l'istituzione e la gestione del trust.

Obiettivo principale è dimostrare come - mediante una ridefinizione del concetto di bene giuridico e proprietà, nonché una rivisitazione delle tradizionali regole di trasferimento - sia possibile armonizzare i principi che governano il predetto strumento di protezione e pianificazione patrimoniale con le dinamiche operative e tecnologiche della finanza decentralizzata, assicurando la piena validità ed efficacia degli effetti segregativi e separativi tipici del trust.

Nel tentativo di raggiungere tale obiettivo, il presente lavoro si struttura in tre momenti analitici, che riflettono l'articolazione interna dei capitoli:

- A. l'inquadramento dei *digital assets* come beni *ex art. 810 c.c.*: tale capitolo - il primo - è dedicato ad una disamina critica e approfondita del concetto di bene giuridico, al fine di superare le incertezze definitorie che circondano i beni digitali. L'analisi procederà ad una esegesi dell'art. 810 del Codice Civile, al fine di dimostrare l'adeguatezza e l'adattabilità della nozione civilistica di "bene" anche a entità prive del requisito della corporeità e dunque rispetto alle quali non è possibile configurare una forma di appropriazione come tradizionalmente intesa;
- B. il "Trust Italiano": tale capitolo - il secondo - è incentrato sull'analisi della configurazione del trust nell'ordinamento giuridico interno. Partendo dalla ratifica della Convenzione de L'Aia del 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, dopo aver analizzato il funzionamento del trust convenzionale, delineandone le principali caratteristiche e i principali effetti, si dimostrerà che l'ordinamento italiano - pur non annoverando il trust tra i suoi istituti tipici - è in grado di conseguire analoghi effetti segregativi attraverso l'impiego di strumenti giuridici interni. Confermato dunque che nulla osta al riconoscimento del trust all'interno dell'ordinamento italiano e che, dunque, l'Italia può essere definita come un "*trust country*", saranno individuati i trasferimenti di titolarità che si verificano all'interno del trust, al fine di adattare le regole che disciplinano tali trasferimenti con le peculiarità strutturali e funzionali dei *digital assets* analizzati;

C. regole operative per il conferimento in trust di digital assets: tale capitolo - il terzo ed ultimo -, dopo aver analizzato le specificità tecniche dei *digital assets* prescelti (*i.e.*, criptovalute e *Non Fungible Tokens*) nonché il funzionamento delle Tecnologie a Registro Distribuito (c.d. “DLT”), intende fornire precise regole pratiche-operative necessarie per il corretto trasferimento del controllo e della gestione dei suddetti digital assets in trust, al fine di garantire il raggiungimento degli effetti propri di tale strumento.

In sintesi, dunque, il presente lavoro ambisce a fornire un quadro sistematico e coerente che connetta le categorie del diritto patrimoniale classico con le innovazioni tecnologiche, definendo una solida base giuridica per l’applicazione del Trust in un settore nevralgico per il futuro dell’economia e del diritto.

CAPITOLO I

PROBLEMI IDENTIFICATORI E CLASSIFICATORI DEI *DIGITAL ASSETS*: COSA SONO E COME POSSONO ESSERE CLASSIFICATI

I. Introduzione. - II. L'inquadramento dei *digital assets* all'interno della categoria dei beni giuridici. - II.1. Premessa. - II.2. Esegesi dell'art. 810 c.c.: le differenti (e poco utili) interpretazioni della disposizione. - II.3. I diversi approcci alla definizione delle nozioni di "bene" e "cosa": l'approccio normativo, sociologico, formalista e teleologico. - II.4. Le nozioni di cosa e bene: dalla definizione metagiuridica di cosa a quella giuridica di bene. - III. Una prima classificazione dei *digital assets*: *assets* nativamente patrimoniali e *assets* non patrimoniali - IV. Considerazioni conclusive.

*

I. Introduzione.

Il progresso tecnologico ha innescato una vera e propria "Rivoluzione digitale", che - oltre ad aver influito su numerosi aspetti della vita sociale ¹

¹ Che il progressivo sviluppo della tecnologia e il suo crescente impiego abbiano radicalmente modificato lo stile di vita di ciascun individuo è ben espresso da RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004; si veda inoltre, DE CARO, *L'era delle macchine: tre problemi morali e politici*, in PERLINGIERI, GIOVA e PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia. Atti del 14° Convegno Nazionale*, Napoli, 2020, 7 ss. Sull'influenza che tale sviluppo ha avuto sulle modalità attraverso cui può realizzarsi la personalità dell'individuo, ai sensi dell'art. 2 Cost., si veda PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1982; PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, 84 ss.; PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005; LIPARI, *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Roma, 2004.

ed economica ² dell'individuo - ha altresì determinato un'evoluzione del concetto di patrimonio nonché di asset patrimoniale.

Difatti, se precedentemente a tale rivoluzione, le componenti del patrimonio dell'individuo erano per la maggior parte rappresentate da beni materiali, ossia tangibili, successivamente alla stessa, le componenti immateriali del patrimonio del singolo si sono e si stanno sempre più espandendo ³.

In un tale mutevole ed innovativo contesto, si collocano le riflessioni del giurista, che è sollecitato ad interrogarsi sul ruolo svolto dagli strumenti utilizzati nell'economia reale per la conservazione, la gestione e la trasmissione (*inter vivos* e *mortis causa*) del patrimonio, al fine di comprendere se sia possibile adattare tali strumenti anche all'economia virtuale, caratterizzata dall'immaterialità, o se al contrario risulti necessario procedere ad una totale riconfigurazione degli stessi.

Nell'economia reale, tra gli strumenti utilizzati per la gestione e la trasmissione di *assets* materiali, l'istituto giuridico del trust assume primaria importanza: difatti, sebbene lo stesso non sia disciplinato dalla normativa interna ⁴, l'ampia flessibilità nonché l'adattabilità alle esigenze

² Sul c.d. *disruptive effect* che la rivoluzione digitale ha avuto sul diritto privato si vedano tra gli altri nella letteratura nordamericana: CHRISTENSEN, *The innovator's dilemma. When new technology causes great firms to fail*, Boston, 1997; COPPS, *Disruptive technology... Disruptive regulation*, in *Michigan State Law Review*, 2005, 309; KATYAL, *Disruptive Technologies and the law*, in *Georgetown Law Journal*, 2014, 1685. Nella letteratura europea, si veda *inter alia* GRUNDMANN, HACKER, *Digital Technology as a Challenge to European Contract Law. From the Existing to the Future Architecture*, in *European Review of Contract Law*, 2017, 255 ss.; TWIGG-FLESNER, *Disruptive technology – disrupted law? How the digital revolution affects (contract) law*, in DE FRANCESCHI (a cura di), *European Contract Law and the Digital Single Market. The implications of the digital revolution*, Cambridge, 2016, 22.

³ Sul punto, si veda il documento “*Digital Assets - an emerging trend in capital markets*” predisposto da PWC e disponibile su www.pwc.com, il quale evidenzia come solo negli Stati Uniti, la capitalizzazione del mercato dei digital assets è passata da circa 14 miliardi di dollari a novembre 2016 a circa 3.000 miliardi di dollari a novembre 2021, con un tasso di crescita annuale del 193 %. In dottrina, di recente si veda GATT, *Il Trust nel mondo digitale Trust di dati e data trust*, in BOCCHINI (ed.), *Manuale di diritto privato dell'informatica*, Napoli, 2023, 237; Gatt, Caggiano, *Trust e digital asset*, in Cassano, Di Ciommo (a cura di), *Gli atti digitali di “Gli Stati Generali del Diritto di Internet”*, Luiss 16, 17, 18 dicembre 2021, disponibile su www.dirittodiinternet.it.

⁴ A tal proposito, va tuttavia evidenziato che a seguito della presentazione in Senato del disegno di legge n. 1151, contenente una delega al Governo per l'adozione di “*uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] p) disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del trust e degli altri contratti di*

concrete dell'individuo, spesso portano quest'ultimo a preferire tale strumento rispetto a quelli tradizionalmente previsti dalla normativa interna per la gestione e la trasmissione del patrimonio.

Nel quadro descritto - e considerato peraltro l'elevato numero di contributi che hanno già analizzato le problematiche connesse alla trasmissione dei c.d. *digital assets* ⁵ (la maggior parte dei quali facendo riferimento ai trasferimenti *mortis causa*) ⁶ - con il presente studio ci si

affidamento fiduciario, garantendo un'adeguata tutela dei beneficiari", l'Associazione dei Civilisti Italiani ha proposto un progetto di legge volto a disciplinare il trust. Ad oggi, tuttavia, nessun decreto legislativo è stato adottato dal Governo per l'eventuale introduzione di tale proposta normativa. Sul punto, si veda GATT, BIANCA M., CENINI, CAGGIANO, MONTINARO, VALLE, *Trust*, in CUFFARO, GENTILI (a cura di), *Materiali per una revisione del codice civile*, Milano, 2022, 301-311.

⁵ L'espressione è stata poi tradotta dalla dottrina italiana con differenti significati: alcuni utilizzano il termine patrimonio digitale (CINQUE, *La successione nel "patrimonio digitale"*, in NGCC, 2017, 10), altri preferiscono utilizzare l'espressione "successione nei beni e nei rapporti digitali", in modo tale da poter circoscrivere il problema alla trasmissibilità degli account dei social networks (RESTA, *La "morte" digitale*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 2014, 891 ss.; MARINO, *La «successione digitale»*, in *Oss. dir. civ. e comm.*, 2018, 165 ss); altri ancora si esprimono in termini di "eredità digitale" (CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Dir. inf.*, 2018, 65 ss).

⁶ Senza alcuna pretesa di esaustività si richiamano, nel panorama dottrinale italiano, i contributi di MAGNANI, *L'eredità digitale*, in *Not.*, 2014, 519 ss.; GERBO, *Dell'eredità informatica e di altri idola ignaviae*, in *Vita not.*, 2015, 593 ss.; GERBO, *Dell'eredità informatica*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, 303 ss.; CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, cit., 65 ss.; MARINO, *La «successione digitale»*, cit., 169, 177 ss.; CINQUE, *L'«eredità digitale» alla prova delle riforme*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 72 ss., 75; PALAZZO, *La successione nei rapporti digitali*, in *Vit. Not.*, 2019, 1309 ss.; VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online. Note in tema di eredità digitale*, Napoli, 2020, 52 ss.; RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contr. e impr.*, 2019, 85 ss.; NARDI, *"Successione digitale" e successione nel patrimonio digitale*, in *Dir. succ. fam.*, 2020, 955; MOLLO, *Eredità digitale e piattaforme online. Tutela e profili di pianificazione*, Napoli, 2021; ZICCARDI, *Beni digitali e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2022; DE FRANCESCO, *La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull'art. 2 terdecies codice privacy e sull'eredità "digitale"*, in *Contr. impr.*, 2022, 640 ss.; CINQUE, *La successione nel «patrimonio digitale»: prime considerazioni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 645 ss.; DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, in NGGC, 2020, 460 ss.; DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in C. PERLINGIERI, RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, 427 ss.; ZENO-ZENCOVICH, *La successione nei dati personali e nei beni digitali*, in *Riv. giur. sarda*, 2013, 448 ss.; MAGNANI, *Il patrimonio digitale e la sua devoluzione ereditaria*, in *Vita not.*, 2019, 1281 ss.; MOLLO, *Successione "mortis causa" nel patrimonio digitale e diritto alla protezione dei dati personali*, in *Famiglia*, 2020, 181 ss.; MOLLO, *Il diritto alla protezione dei dati personali quale limite alla successione mortis causa nel patrimonio digitale*, in *Juscivile*, 2020, 430 ss.; MASPES, *Morte "digitale" e persistenza dei diritti oltre la persona fisica*, in *Giur. It.*, 2021, 1601 ss.; PUTORTI, *Patrimonio digitale e successione mortis causa*, in *Giust. civ.*, 2021, 163 ss. Nel panorama dottrinale internazionale, tra i più significativi appaiono i contributi di: GILDEN, *The social afterlife*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 2020, 329 ss.; HARBINJA, *Digital Inheritance in the United Kingdom*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, 2017, 253, 256; HARBINJA, *Digital death, digital assets and post-mortem privacy*, Edimburgo, 2023, 52 ss.; CONNER, *Digital Life After Death: The Issue of Planning for a Person's Digital Assets After Death*, in *Texas Tech Estate Planning & Community Property Law Journal*, 2011, 301 ss.; PERRONE, *What Happens When We Die: Estate Planning of Digital Assets*, in *CommLaw Conspectus*, 2012, 185 ss.; PINCH, *Protecting digital assets after*

propone di analizzare l'istituto del trust, quale strumento per la gestione, la conservazione nonché la trasmissione di “*beni e rapporti formalizzati da tecnologie digitali*”⁷, nel tentativo di definire - dopo un corretto inquadramento di tali nuovi beni - le principali sfide per l'attuazione di tale strumento nel nuovo contesto dell'economia virtuale.

II. L'inquadramento dei *digital assets* all'interno della categoria dei beni giuridici.

II.1 Premessa.

Al fine di procedere con l'indagine descritta nel paragrafo che precede, appare anzitutto opportuno affrontare due principali (e preliminari) questioni: la prima di carattere identificatorio, volta cioè a comprendere se i *digital assets* possano essere ricondotti ad una categoria giuridica determinata ossia più in particolare alla categoria dei beni giuridici prevista dall'art. 810 c.c.⁸; la seconda, di carattere ordinatorio, volta a definire e classificare tali nuove entità derivanti dalla Rivoluzione Digitale⁹.

La necessità di porsi tali interrogativi - oltre a derivare dalla richiamata espansione dell'immaterialità, che essendo divenuta vera e

death: issues to consider in planning for your digital estate, in *Wayne Law Review*, 2014, 545 ss.; WATKINS, *Digital Properties and Death: What Will Your Heirs Have Access to after You Die?*, in *Buffalo Law Review*, 2015, 193 ss.; CAHN, *Digital Planning*, in *Probate & Property*, 2014, 22; CAHN, DUDLEY, *Part I: Planning for a Client's Digital Assets*, in *Elder Law Report*, 2013; CAHN, BEYER, *When You Pass On, Don't Leave the Passwords Behind: Planning for Digital Assets*, in *Probate & Property*, 2012, 40.

⁷ L'espressione è di V. CONFORTINI, *Persona e patrimonio nella successione digitale*, Torino, 2023, 26.

⁸ A riguardo, per mera completezza, si precisa che la dottrina propende per l'autonomia di tale qualificazione rispetto a quella di bene in senso economico. Sul punto, si veda FERORELLI, *Acquisto dei frutti*, in IANNARELLI, MACARIO (a cura di), *Della Proprietà*, in GABRIELLI (diretto da) *Commentario al Codice Civile*, Torino, 2012, 88; SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, 29.

⁹ L'espressione “Rivoluzione digitale” è alquanto sfuggente nei suoi contenuti, essendo la stessa suscettibile di una pluralità di significati a seconda dei contesti in cui viene utilizzata. Ci si trova di fronte ad un fenomeno complesso (addirittura camaleontico vista la varietà dei nomi con cui il fenomeno è stato designato), la cui origine - secondo l'opinione prevalente - è da ricondursi all'invenzione del ‘transistor’ all'indomani del secondo dopoguerra, quando si inizia a parlare di rivoluzione cibernetica per designare una nuova scienza interessata all'interazione tra il computer e gli esseri umani e ai fenomeni di autoregolazione dei sistemi di comunicazioni. Per una sintesi sui significati della rivoluzione digitale, cfr. BALBI, *L'ultima ideologia. Breve storia della rivoluzione digitale*, Roma-Bari, 2022, 6 ss. e 25 ss.

propria dimensione del reale, esige un'apposita regolamentazione - appare altresì idonea a scuotere il diritto italiano dei beni *“dallo stato di torpore teoretico in cui pare sprofondato e [di] cavarlo dalla marginalità in cui rischia di restare confinato, nella più ampia prospettiva di un processo culturale di riavvicinamento tra il diritto dei beni di tradizione civilian e la law of property di common law”*¹⁰.

Nel trattare la prima di tali sfide, non si può che partire dalla disposizione prevista dall'art. 810 c.c., assunta quale principale riferimento normativo dell'intera materia¹¹. Nell'evoluzione del diritto italiano, difatti, il tema dei beni giuridici si è sviluppato lungo la duplice direttiva del bene come concetto legislativo e del bene come concetto teorico-sistematico. Più nello specifico, da un lato, il legislatore del codice civile ricorre con una certa frequenza all'utilizzo del termine bene in una pluralità di contesti e significati che ne indicano una forte disomogeneità¹²; dall'altro lato, la

¹⁰ PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, Riv. Crit. Dir. Priv., 2012, 461-462. Alcuni autori evidenziano e lamentano la mancanza di una teoria generale dei beni unanimemente condivisa, che risulti in grado di soddisfare le nuove istanze della società dell'informazione. Sul punto, si veda GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in Tratt. CICU-MESSINEO, Milano, 1995, 129; DE NOVA, *I nuovi beni come categorie giuridiche*, in DE NOVA, INZITARI, TREMONTI, VISENTINI (a cura di), *Dalle res alle new properties*, Milano, 1991, 15.

¹¹ A riguardo, peraltro, va evidenziato che in nessun altro codice civile europeo ai beni è dedicata una disciplina ampia e articolata come quella contenuta nel codice civile italiano, segno che conferma con ampia probabilità che l'intento di voler regolare le situazioni giuridiche soggettive in maniera unitaria dalla prospettiva del loro punto di riferimento oggettivo piuttosto che soltanto sul versante del loro contenuto. Sul punto, v. GAMBARO, *I beni*, cit., 1, il quale evidenzia come tale scelta esprime la preferenza per « *il realismo delle cose che si impone con la sua logica sempiterna rispetto alla mutevolezza delle volontà soggettive e che quindi istituisce i confini entro i quali quest'ultima possa giuridicamente esplicarsi* », riconoscendo tuttavia che « *vuoi per le difettosità di tecnica legislativa vuoi per incomprensioni susseguenti, il disegno si è smarrito. Di ciò fa fede la indeterminatezza con cui si utilizzano nei testi legali e nelle prassi discorsive le parole chiave di cui il diritto dei beni è necessariamente intessuto: beni, cose, utilità* ». In ogni caso, non manca chi reputa deludente la disciplina codicistica dei beni, in quanto « *ignora il dibattito sulla natura dei diritti reali, sulla distinzione tra beni e cose, sulle facoltà del proprietario e così via* »; sul punto, cfr. ALPA, *Le stagioni del contratto*, Bologna, 2012, 19-20, il quale osserva che la Relazione del Ministro Guardasigilli vuole accreditare sul punto una certa continuità, presentando « *le regole nuove come se fossero la naturale trasposizione di principi da tutti condivisi in enunciati normativi fedeli al comune sentire* ».

¹² ZENO ZENCOVICH, *Voce “Cosa”*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 1989, 442, secondo il quale « *il termine bene viene utilizzato più di duecento volte nel Codice Civile e ricorre in tutti i libri che lo compongono, denunciando tuttavia la carenza di una organica teoria unitaria: basti considerare, nell'ambito del diritto di famiglia, l'art. 196 che riferisce il termine bene ai mobili e gli artt. 362 e 364 che, invece, sembrano legittimare una ben più ampia accezione (annoverando fra i beni non soltanto i mobili e gli immobili, ma altresì crediti e debiti)* ».

dottrina si è interrogata a lungo sulla nozione di bene, sulle possibili ipotesi di classificazione e sui rapporti endo sistemici fra le diverse accezioni del termine, come riscontrabili nelle disposizioni codicistiche ¹³.

La formulazione dell'art. 810 c.c. - come si vedrà *infra* - sembra lasciare irrisolto più di un dubbio interpretativo ¹⁴.

Tale circostanza sembra essere imputabile ad una serie di fattori, i quali paiono essere sintetizzabili come segue: in primo luogo, l'incapacità del legislatore di operare, al momento della redazione del Codice civile, una scelta tra il modello tedesco e quello francese ¹⁵, optando per una via mediana che consentiva l'uso di definizioni legislative per le norme di secondo grado ma che, al contrario, riteneva superflue e in ogni caso non vincolanti *“le definizioni che fossero enunciati riassuntivi di un insieme di regole successivamente poste dal legislatore”* ¹⁶. In secondo luogo, il condizionamento della dottrina che si occupava di redigere il codice all'idea che le nozioni giuridiche fondamentali dovessero essere riconducibili a concetti universali e concreti; in terzo luogo, la scelta della dottrina specialistica italiana di privilegiare il canone metodologico di un rigido legalismo, volto a prediligere una concezione formale del bene giuridico che finisce per fornire una nozione di bene prevalentemente descrittiva ¹⁷.

¹³ DE NOVA, *I nuovi beni come categoria giuridica*, in DE NOVA, INZITARI, TREMONTI, VISINTINI (a cura di), *Dalle res alle new properties*, Milano, 1991, 19, il quale rileva come « *la bibliografia sul tema è vastissima, pur se debbono registrarsi le perplessità di quanti lamentano un'attenzione centrata sulle tematiche proprietarie e, solo marginalmente, sulla teoria dei beni in sé individuata* ».

¹⁴ Sul punto, cfr. ALLARA, *Dei beni*, Torino, 1984, 21, secondo cui tale disposizione « *nonostante la sua brevità [...] è, sul piano esegetico, una miniera di rilievi e dubbi* ».

¹⁵ All'epoca della ri-codificazione, due erano le principali tendenze che erano emerse in relazione al tema delle definizioni legislative: quella francese da un lato e quella tedesca dell'altro. Coloro che aderivano alla prima, sostenevano che in un codice di definizioni non vi fosse appunto di bisogno di queste o che le stesse dovessero quanto meno essere ridotti al minimo, essendoci il grave rischio di provocare antinomie mediante definizione inesatte (VERGA, *Osservazioni sul progetto del libro secondo del cod. civ.*, Parma, 1938, 4; ALLARA, *Osservazioni sul progetto preliminare del secondo libro del codice civile*, Torino, 1938, 14). Al contrario, seguendo la tendenza tedesca, si riteneva possibile suddividere il messaggio precettivo in varie parti, permettendovi una definizione, la quale non avrebbe rappresentato altro che una frazione o porzione di norma (GRASSETTI, *Osservazioni e proposte sul progetto del secondo libro del Codice civile*, Milano, 1938, 3 ss.; PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, 124).

¹⁶ GAMBARO, *I beni*, in CICU, MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, cit., 23.

¹⁷ GAMBARO, *I beni*, in CICU, MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, cit., 23.

Fatta tale premessa, passando all'esame della disposizione di cui all'art. 810 c.c., si evidenzia che la stessa stabilisce che *“sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto”*¹⁸.

Come già anticipato, tale disposizione, seppur breve, non è di facile interpretazione: tale articolo *“è, sul piano esegetico, una miniera di rilievi e di dubbi”*¹⁹ ed anzi può essere interpretato, alternativamente, come una norma di chiusura del sistema volta ad individuare una categoria rigidamente tipizzata oppure come una valvola di apertura del sistema nell'ottica di un sostanziale principio di atipicità²⁰.

Oltre alle ragioni riportate nei capoversi precedenti che hanno condotto ad una definizione legislativa del concetto di beni non felice, i dubbi derivanti dalla disposizione di cui all'art. 810 c.c. paiono poter essere altresì riconducibili all'utilizzo promiscuo dei termini cose e beni *“all'insegna della più ampia (e talvolta incoerente) disinvoltura*

¹⁸ Secondo alcuni autori, tale disposizione costituisce l'imprescindibile punto di partenza di ogni trattazione giuridica della nozione di bene. A tal ultimo riguardo, si veda BELLONI PERESSUTTI, in G. CIAN (a cura di), *Commentario breve al Codice civile*, 2002, 795; CAVICCHI, *Dei beni in generale. Art. 810-951*, in CENDON (a cura di), *Commentario al Codice civile*, Milano, 2009, 3; COSTANTINO, *I beni in generale*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 2005, 3 il quale precisa che « [...] La norma del codice civile suppone la nozione di oggetto di diritti. La nozione di oggetto di diritti implica il concetto di cosa in senso giuridico. Come si potrebbe dubitare dell'utilità di capire il perché della scelta del legislatore e delle sue conseguenze pratiche? ».

¹⁹ ALLARA, *Dei beni*, Milano, 1984, 21.

²⁰ BUSACCA, *I beni digitali nella tassonomia dei beni giuridici*, Bari, 2023, 54. Più precisamente, la dottrina tradizionale riteneva che dalla definizione in esame potesse desumersi la nozione di bene giuridico in generale, inteso come *« qualsiasi entità materiale o ideale giuridicamente rilevante »*; secondo altra dottrina, invece, la disposizione in esame risulterebbe priva di valore prescrittivo, non rivestendo la funzione di criterio normativo generale di qualificazione dei beni in senso giuridico, ma rappresentando lo strumento per verificare perché e in che modo le cose sono “beni” secondo l'ordinamento giuridico e, quindi, possono essere oggetto di diritti. A sostegno della prima opinione, si veda BIONDI, *I beni*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1953, 15; a sostegno dell'opinione opposta, si veda SCOZZAFAVA, *Dei beni, sub art. 810 c.c.*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1999, 5; JANNARELLI, *La disciplina dei beni tra proprietà e impresa nel codice del 1942*, in AA.VV., *Lecture di diritto privato*, Bari, 1994, 97 e COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., 3.

polisemica”²¹ nonché all’incapacità degli interpreti di elaborare un’unanime linea di confine tra i due concetti, logica, ancor prima che giuridica ²².

Sotto il primo profilo, sebbene la dottrina prevalente distingua nettamente il concetto di “bene” da quello di “cosa”, vi è dottrina (minoritaria e meno recente) che reputa tali termini intercambiabili, o - per meglio dire - valutazioni della medesima entità giuridica ²³. Sotto il secondo profilo, ci si trova di fronte ad una disparità di vedute nella maggior parte dei casi diametralmente contrapposte “*nelle quali i termini cosa e bene contemplano l’angolo di giro di tutte le soluzioni possibili, sicché a seconda del manuale che gli verrà suggerito, il discente delle nostre università potrà apprendere nozioni radicalmente diverse di “bene” e di “cosa”*” ²⁴.

In un tale contesto, appare quindi opportuno fare chiarezza.

II.2. Esegesi dell’art. 810 c.c.: le differenti (e poco utili) interpretazioni della disposizione.

Il principale punto di riferimento delle teorie dei beni e delle cose è rappresentato dall’art. 810 c.c., secondo il quale - lo si ripete - “*sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti*”.

²¹ GROSSI, *I beni: itinerari tra “moderno” e “post-moderno”*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, 1059; ALLARA, *Dei beni*, cit., 8. A riguardo, risultano esplicative le parole di ZENCovich, *Voce “Cosa”*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile*, Torino, 1989, 442, il quale rileva come « *il termine bene viene utilizzato più di duecento volte nel Codice Civile e ricorre in tutti i libri che lo compongono, denunciando tuttavia la carenza di una organica teoria unitaria* »; GROSSI, *I beni: itinerari tra “moderno” e “pos-moderno”*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, 1059; ALLARA, *Dei beni*, Milano, 1984, 8. In dottrina, peraltro, vi è chi afferma di voler utilizzare i vari vocaboli *promiscuamente* ». Si vedano inoltre, BARASSI, *Diritti reali e possesso*, Milano, 1952, 145; nello stesso senso BUTERA, *Il codice civile commentato. Libro della proprietà*, Torino, 1941, 18; ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Milano, 1958, 274.

²² COSTANTINO, PARDOLESI, BELLANTUOMO, *I beni in generale*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di dir. priv.*, Torino, 2005, 7.

²³ A riguardo, BIONDI, *I beni*, in VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1956, 16, il quale afferma che “*la separazione concettuale tra bene e cosa, irrilevante dal punto di vista giuridico positivo, avrebbe importanza solo teorica*”, ritenendo peraltro che uno dei due termini potrebbe essere eliminato dal linguaggio giuridico. *Contra*, per tutti, v. NATOLI, *La proprietà*, Milano, 1976, 70. Diversa ancora è l’opinione di chi sembra voler sostenere non una coincidenza tra le due nozioni, ma tra le due entità, nel senso che tutti i beni in senso giuridico, in concreto, si identificherebbero con le cose, naturalisticamente intese; a quest’ultimo riguardo, v. SATTA, *Beni e cose nell’esecuzione forzata*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 350.

²⁴ GAMBARO, *I beni*, cit., 16.

Come già anticipato in precedenza, tale disposizione lascia adito alle più diverse interpretazioni, di cui le principali appaiono le seguenti:

- (a) sono beni *solo* le cose che possono formare oggetto di diritti;
- (b) sono beni *anche* le cose che possono formare oggetto di diritti ²⁵.

L'interpretazione proposta *sub* (b), oltre a risultare contrastante con il titolo, il capo e la rubrica dell'art. 810 c.c., ove è palese che oggetto della definizione contenuta in tale disposizione è il bene e non la cosa (al contrario dunque di tale opzione interpretativa), si risolve in “*un'affermazione del tutto pleonastica, [e dunque poco utile ai nostri fini] giacché non pare che si sia mai dubitato che le cose oggetto di diritti costituissero dei beni*” ²⁶.

A fronte di tale circostanza, appare necessario seguire la diversa linea interpretativa proposta *sub* (a), nel tentativo di comprendere quale sia la natura delle cose che possono formare oggetto di diritti: al fine di evitare ricerche del tutto tautologiche ²⁷, è preferibile cercare una risposta a tale interrogativo attribuendo al termine cose significati opposti. Più precisamente:

- (c) sono cose le entità dotate del requisito della corporalità;
- (d) sono cose tutte le entità immaginabili dal soggetto e diverse da lui

²⁸.

Provando ad unificare le ipotesi proposte *sub* (a) e *sub* (c), si giungerebbe ad una lettura dell'art. 810 c.c. secondo cui “*sono beni solo le cose corporali che possono formare oggetto di diritti*”, con la conseguenza dunque che qualsivoglia entità immateriale ossia sprovvista del requisito

²⁵ Questa la sintesi delle interpretazioni proposta da ZENO ZENCOVICH, *Cosa*, cit., 454.

²⁶ ZENO ZENCOVICH, *Cosa*, cit., 454.

²⁷ Così ZENO ZENCOVICH, *Cosa*, 454, 455 il quale correttamente rileva come ricercare un'indicazione circa la natura delle cose che possono formare oggetto di diritti esaminando l'ipotesi proposta *sub* (a) può condurre a risultati tautologici, poiché « *non essendo dato sapere se i diritti (nella concezione del legislatore) abbiano sempre e solo ad oggetto una cosa si ritorna inevitabilmente a dover chiarire che “cosa” essa sia* ».

²⁸ A riguardo, BIONDI, *I beni*, in VASSALLI (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1953, 6, secondo cui « *In senso astratto o filosofico cosa è qualunque entità estranea al soggetto pensante che esiste o è soltanto pensata o pensabile* ».

della corporalità, sebbene oggetto di diritti, non sarebbe qualificabile come bene.

Tale interpretazione, tuttavia, sebbene risulta accettabile ove si consideri unicamente il Libro III del Codice Civile, non appare conforme alla nozione di beni utilizzata all'interno degli altri libri del codice, nei quali tale nozione risulta più ampia e comprende situazioni giuridiche riferite ad entità non corporali (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla nozione di beni che costituiscono l'impresa o formano oggetto della garanzia patrimoniale generica).

Parimenti la medesima interpretazione, proponendo una *“qualificazione in termini di giuridicità alla (mera) dimensione materiale della cosa”*²⁹, non appare nemmeno rispondente alle dinamiche economiche, giuridiche e sociali della contemporaneità, ove - come evidenziato in precedenza - lo spazio digitale si affianca alla realtà fisica e naturale; il *tangi possunt* della tradizione romanistica³⁰ evolve quindi in situazioni differenti, con la conseguenza dunque che *“la dimensione di riferimento non è più quella materiale, ma quella ideale/cognitiva, nella quale i riferimenti oggettivi degli interessi umani hanno dimensione materiale, immateriale, dematerializzata e finanche digitale”*³¹.

Sulla base di queste considerazioni, è preferibile per l'appunto esaminare opinioni che propongono una rilettura interpretativa del termine cosa che consenta di superarne una connotazione prettamente materialistica: più precisamente, è opportuno analizzare quelle interpretazioni che permettono alla cosa di assumere carattere invariante ed acquisire

²⁹ BUSACCA, *I beni digitali nella tassonomia dei beni giuridici*, cit., 60.

³⁰ A riguardo, tuttavia, si precisa come secondo alcuni autori è possibile ipotizzare una affinità, ma non una piena congruenza tra la categoria delle *res incorporales* e i beni immateriali. A riguardo, si veda TURELLI, *Res incorporales e beni immateriali: categorie affini ma non congruenti*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 2012, 25, secondo il quale « il requisito dell'incorporeità torna utile sotto due aspetti diversi: la classificazione dei diritti patrimoniali e quella degli oggetti di diritto; in entrambi i casi si tratta di un uso atecnico, imposto da esigenze linguistico-espressive: prima conseguente alla cosificazione dei diritti; poi in chiave analogica, per assimilare alle cose entità che cose non sono, in quanto prive di corporeità. Solo il primo impiego trova una corrispondenza, e una continuità, col diritto romano ».

³¹ BUSACCA, *I beni digitali nella tassonomia dei beni giuridici*, cit., 62.

(eventuali) specificazioni in relazione alla realtà di riferimento secondo una dialettica che avrebbe i suoi poli nel dualismo materiale/digitale, o - in alternativa - che affiancano alla cosa entità ulteriori che, a seguito di un positivo esame, possono essere qualificate come beni giuridici.

A fronte di ciò, non resta che unificare le ipotesi proposte *sub* (a) e *sub* (d), dalle quali dunque deriva che “*sono beni tutte le entità immaginabili dal soggetto che possono formare oggetto di diritti*”.

Sfortunatamente, anche tale interpretazione convince poco, dal momento che se da un lato la stessa appare più conforme alla nozione sistematica utilizzata dal codice, dall’altro lato una nozione di cosa di tal tipo determina conseguenze applicative di non poco conto, quali anzitutto l’estensione del diritto di proprietà ad ogni entità ³², generando così una confusione fra diritti di credito e diritti reali ³³.

Delle due l’una dunque:

- o si determina un senso compiuto ed efficace all’art. 810 c.c., dando vita ad una serie di scompensi che si ripercuotono sull’intera struttura e lettura del codice; o, in alternativa,
- volendo conservare una coerenza sistematica, si priva l’art. 810 c.c. del suo carattere di postulato e lo si riduce a mera enunciazione di principio, avente portata non prescrittiva.

Anche seguendo (come sembra aver fatto la poca giurisprudenza che si è concentrata sull’analisi di tale disposizione) questa seconda alternativa, tuttavia, l’interprete non giunge ad un risultato esegetico soddisfacente, limitandosi solamente ad evitare conseguenze del tutto farraginose.

³² Rischio che risulta confermando dalla lettura proposta da BIONDI, *I beni*, cit., 13 il quale ritiene che “*onore, libertà, domicilio, nome, sono entità giuridiche, che si devono inquadrare nell’ampia cerchia delle cose*”.

³³ SCOZZAFAVA, *I beni*, in PERLINGIERI (diretto da), *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2007, 94 e 109, secondo il quale « *non è possibile reperire una spiegazione razionale dell’art. 810; esso sembra essere il frutto della deprecabile mania per le definizioni che ha afflitto il nostro legislatore* ».

Manca dunque una teoria generale dei beni e delle cose, a cui il legislatore si è ispirato e uniformato nella redazione della disposizione di cui all'art. 810 c.c.

II.3 I diversi approcci alla definizione delle nozioni di “bene” e “cosa”: l'approccio normativo, sociologico, formalista e teleologico.

Tentando di minimizzare, ma - sfortunatamente - non di sopprimere totalmente, il margine di opinabilità della ricostruzione che si prospetterà in merito al significato da attribuire ai concetti di “beni” e “cose”, risulta opportuno evidenziare l'approccio metodologico sotteso alla ricostruzione prescelta.

A riguardo, appare anzitutto necessario uniformarsi con chi ritiene che un approccio strettamente normativo, ovvero che si basi unicamente sul significato proprio delle parole utilizzate nel testo legislativo considerando anche la loro connessione e il contesto in cui tali parole sono state inserite, *“si rivelerebbe infecondo”* ³⁴.

Da un lato, difatti, il Codice civile non segue una rigorosa terminologia legislativa ³⁵, con ciò costringendo l'interprete ad affannarsi nel ricercare una (inesistente) intenzione del legislatore; dall'altro lato, ove per mera ipotesi tale teoria conducesse ad un qualche risultato utile, tale risultato sarebbe messo in discussione da ogni innovazione legislativa, con la conseguenza dunque che *“la teoria enunciata sarebbe soggetta alle discrezionali (se non arbitrarie) scelte del legislatore”* ³⁶.

Parimenti, pare condivisibile uniformarsi con chi ritiene che nemmeno un approccio “sociologico” o “pedagogico-argomentativo”, ovvero sia rivolto ad individuare le nozioni di “bene” e “cosa” mediante la tipizzazione

³⁴ ZENO ZENCOVICH, *Il futuro dell'Accademia*, Roma, 2024, 138.

³⁵ ALLARA, *Dei beni*, Milano, 1984, 8.

³⁶ ZENO ZENCOVICH, *Cosa*, in *Digesto Disciplin. Priv. Sez. civ.*, Torino, 1989, 463, il quale correttamente rileva altresì come la « *coerenza del disegno [sarebbe] rimessa alle variabili maggioranze parlamentari, alla incisività dei gruppi di pressione, alle mutevoli contingenze economiche e sociali* ».

delle condotte sociali giuridicamente rilevanti ³⁷, possa condurre a risultati soddisfacenti.

Un approccio di tal tipo non solo si fonda su strumenti e criteri di rilevazione non strettamente giuridici e che dunque possono risultare approssimativi, ma non consente nemmeno di comprendere agevolmente - stante l'“*interazione che in una comunità stabilmente organizzata viene a crearsi fra legge e comportamenti*” ³⁸ - in che misura un “bene” è considerato tale per una consolidata *communis opinio* e in che misura tale *opinio iuris* sia determinata dall'esistenza di una norma.

Ancora, appare condivisibile l'assunto di chi ritiene che nemmeno un approccio formalista - un approccio, cioè, che si concentra sull'analisi del testo normativo in sé, cercando di estrarre il significato univoco e letterale di quest'ultimo, senza far riferimento a fattori esterni come intenzioni del legislatore o conseguenze pratiche - possa condurre a risultati esenti da critiche.

Come rilevato in dottrina, tale approccio, difatti, sarebbe volto a costruire una generale teoria dei beni sulla base di una definizione logico-filosofica delle nozioni di “bene” e di “cosa”, con la conseguenza che l'eventuale risultato che ipoteticamente potrebbe raggiungersi sembrerebbe collocarsi nel campo della filosofia del diritto piuttosto che, come necessario, nel campo del diritto positivo ³⁹.

Alla luce di ciò, appare preferibile optare per un approccio metodologico che si potrebbe definire come “teleologico”, ossia rivolto a definire i termini “cose” e “beni”, interrogandosi sulla finalità e sui rilievi

³⁷ MAROI, *Cosa*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, 1938, 357, secondo il quale « *il concetto di cosa si fonda su un criterio essenzialmente sociale ed economico [...] Sono i comuni apprezzamenti e gli usi della vita quotidiana o del commercio che ci suggeriscono quali cose sono suscettibili di utilizzazione* ».

³⁸ ZENO ZENCOVICH, *Cosa*, cit., 463.

³⁹ ZENO ZENCOVICH, *Il futuro dell'Accademia*, cit., 139.

pratico-applicativi che tali definizioni o, per meglio dire, una teoria dei beni può comportare ⁴⁰.

Sebbene tale metodo non sia esente da rischi ⁴¹, lo stesso appare - a parere di chi scrive ⁴² - non solo il metodo logico più coerente per conseguire l'obiettivo che si vuole raggiungere, ma altresì l'unico, ove correttamente applicato, in grado di adeguare la disciplina normativa ai rapidi cambiamenti dei tempi, tutelando così interessi economico-sociali che altrimenti rimarrebbero privi di protezione.

II.4. Le nozioni di cosa e bene: dalla definizione metagiuridica di cosa a quella giuridica di bene.

Fatta tale premessa, tenuto altresì conto dell'approccio metodologico prescelto, appare ora necessario definire i concetti di cosa e bene e, ove tali concetti siano tra loro differenti, comprendere in che modo si realizzi il passaggio da un'entità all'altra.

A tal riguardo, si rileva anzitutto che i termini beni e cose contenuti all'interno dell'art. 810 c.c. - sebbene esistano opinioni dottrinali differenti

⁴⁰ Chiarissimo sul punto ZENO ZENCOVICH, *Cosa*, cit., 463-464 il quale rileva: « In altri termini la domanda che viene posta è: qual è la finalità di una teoria dei beni? Quale è il suo rilievo pratico? Quali sono gli inconvenienti cui può condurre? Alle domande ora formulate si può tentare di fornire una risposta, sia pure sintetica: una teoria dei beni appare essenziale per individuare l'oggetto del diritto; e quindi per poter affermare (o negare) l'esistenza di un diritto; una teoria della cosa è posta alla base della categoria dei diritti reali; e quindi è essenziale per accertare i poteri e le facoltà del titolare del diritto nonché i suoi particolari strumenti di tutela ».

⁴¹ A riguardo, si evidenzia come da un lato definizioni troppo rigide rischiano di privare di tutela situazioni che presentano un indubbio interesse economico-sociale (e quindi giuridico), potendo peraltro risultare incapaci di adeguarsi ai rapidi mutamenti dei tempi; dall'altro lato, definizioni troppo aperte rischiano di attribuire rilevanza giuridica ad un numero indeterminabile di situazioni, rendendo uguali posizioni che potrebbero rivelarsi in realtà profondamente diverse.

⁴² L'opinione è, su tutti, di ZENO ZENCOVICH, *Cosa*, cit., 464.

⁴³ - non sono sinonimi, bensì strutture cariche di polisemia giuridica, che è necessario differenziare.

I termini beni e cose risultano quindi caratterizzati da una corrispondenza biunivoca imperfetta ⁴⁴, designano oggetti del tutto distinti e aventi contenuti diversi.

L'art. 810 c.c. nulla dice sulle cose potenzialmente oggetto di diritti ⁴⁵ né - circostanza più importante - sulle modalità attraverso le quali le cose divengono beni ⁴⁶.

A fronte di un tale silenzio cerca di rispondere la dottrina, che - come già anticipato in precedenza - si presenta decisamente polifonica.

Andiamo con ordine.

⁴³ Non vi è un'identificazione tra i due termini, come sostenuto da BIONDI, *I beni*, in VASSALLI (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1953, 15, secondo il quale bene giuridico è « qualsiasi entità materiale o ideale giuridicamente rilevante »; a favore dell'identificazione dei due termini, si veda *inter alia*, SCUTO, *Istituzioni di diritto privato*, Napoli, 1943, 293, DE RUGGIERO, MAROI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Messina, 1948, 473; BURDESE, *Manuale di diritto privato italiano*, Torino, 1974, 64 ss.. *Contra* ALLARA, *Dei beni*, Torino, 1984, 6; ZENO ZENCOVICH, *Cosa*, cit., 438; SCOZZAFAVA, *Dei beni*, in SCHELENSIGER (diretto da), *Il codice civile-Commentario*, Milano, 1999, 5, per i quali è evidente che non tutte le cose sono beni, ma unicamente quelle idonee a formare oggetto di diritti.

⁴⁴ Sul punto, ZENO ZENCOVICH, *Cosa*, cit., 438, secondo cui non tutte le cose, infatti, possono qualificarsi come beni giuridici, restando escluse quelle che non costituiscono sostrato materiale di interessi giuridicamente rilevanti e che, dunque, potenzialmente non possono formare oggetto di diritti e, parallelamente, il genus delle cose materiali non esaurisce i potenziali campi di emersione di beni che possono qualificarsi in senso giuridico.

⁴⁵ Tale circostanza confermerebbe dunque l'opinione di coloro che riconoscono come la disposizione non sia « dotata di una specifica funzione normativa » che, al contrario, « colpisce subito [per] la sua evidente struttura tautologica ». Sul punto, si veda BUSACCA, *I beni digitali nella tassonomia dei beni giuridici*, cit., 2023, 57.

⁴⁶ Sebbene in passato alcuni interpreti ritenevano che sussistesse un rapporto genere-specie tra i termini beni e cose, ove le cose erano il genere di cui i beni erano una specie e dunque con la conseguenza per cui l'attribuzione di un senso al termine bene era condizionata all'attribuzione di un senso al termine cosa, ad oggi prevale l'opinione secondo la quale tra i due termini non sussiste tale rapporto. Ciò in quanto dal combinato disposto dell'art. 810 c.c. e delle altre disposizioni in cui figura il termine bene si evince che non tutte le cose siano beni e che non tutti i beni siano cose. A sostegno del primo orientamento, si veda GAMBARO, *I beni*, cit., 8, il quale evidenzia peraltro che seguendo tale linea interpretativa e considerato che sia pacifico che il Codice civile non ambisca a fornire una nozione di cosa ma piuttosto di bene, il senso del termine "cosa" dovrebbe dunque essere tratto fuori dal lessico del codice e, sulla base del senso attribuito a tale termine, dovrebbe successivamente essere conferito un senso alla parola beni. Si veda inoltre SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2002, 55. PERLINGIERI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2007, 169, ove si legge che « la nozione di bene fa riferimento alle cose ed ai diritti: i beni non sono tutte le cose, ma soltanto quelle che possono costituire oggetto di diritti [...] ». *Contra*, si veda LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013.

Alcuni autori, seguendo una linea pedagogico-argomentativa, evidenziano come l'espressione "*formare oggetto di diritti*" debba essere intesa come "*su cui sia immaginabile un conflitto di interessi*".

La centralità della sussistenza di un conflitto di interessi conduce ad una concezione molto ampia del termine cosa (ossia non esclusivamente intesa come porzione materiale percepibile con l'uso dei sensi) e, correlativamente, rende possibile definire bene in senso giuridico, qualsiasi entità, materiale o immateriale, suscettibile di generare conflitti di interessi regolabili dal diritto ⁴⁷.

Così facendo, si sposa una concezione antifisicalista della cosa, alla quale peraltro si giunge anche seguendo coloro che, partendo dalla nozione di bene in senso economico (ossia di cosa che presenta valore di scambio o di uso) ritengono che il bene giuridico sia rappresentato non dalla cosa intesa come *res*, quanto piuttosto dal diritto, perché è quest'ultimo che ha un valore in funzione della propria negoziabilità ⁴⁸.

Parimenti, alla medesima concezione si giunge altresì seguendo sia coloro che evidenziano come il bene sia "*l'oggetto di cui tiene conto il diritto, mentre il termine cosa conserva il vastissimo senso di entità materiale o immateriale*" ⁴⁹ sia coloro che, valorizzando il dettato dell'art. 810 c.c., traggono due importanti indicazioni, ossia che (i) la nozione di bene si avvicina di più a quella di bene economico e non coincide dunque con la nozione naturalistica di cosa; e (ii) sebbene dal punto di vista materiale il patrimonio dell'individuo sia formato da beni, dal punto di vista giuridico, tale patrimonio risulta in realtà formato da diritti sui beni ⁵⁰.

Si è pertanto titolari di diritti sui beni; ne consegue dunque che vi sia un collegamento sistematico tra la nozione di bene ed il concetto di appropriazione.

⁴⁷ ROPPO, *Istituzioni di diritto privato*, 2010, 81 ss.

⁴⁸ TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2011, 174 ss.

⁴⁹ A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2009, 535.

⁵⁰ GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009, 197.

Salvo alcune (dovute) precisazioni in merito alla configurazione del concetto di appropriazione dei *digital assets*, stante la natura di questi ultimi, tali concezioni appaiono astrattamente non confliggenti con la peculiare natura (non tangibile) di tali nuove entità.

Al contrario, altri autori - assumendo il termine cosa nel suo significato tradizionale di entità materiale, porzione del mondo esterno percepibile con i sensi, cioè di “*cosa materiale o corporea (res corporales), che occupa uno spazio o agisce sui sensi*”⁵¹ - ritengono che con l’espressione bene il codice avrebbe inteso designare una cosa suscettibile di soddisfare un bisogno del soggetto, ossia un’entità materiale idonea ad essere utilizzata dall’uomo, e per questo tale da funzionare come oggetto di un diritto.

Da ciò conseguirebbe la tendenza a restringere il significato della norma a presupposto concettuale della sola materia dei diritti reali, che, in quanto situazioni giuridiche che presuppongono la relazione immediata con il bene che ne costituisce oggetto, non possono prescindere dalla materialità⁵²; i *digital assets*, dunque, resterebbero esclusi.

La medesima opzione fiscalista, facente però leva non più su un canone storico (come la precedente) quanto piuttosto su un approccio sistematico, risulta altresì accolta da coloro che - identificando il termine cosa come porzione determinata del mondo esterno, comunque percepibile con i sensi, purché utile a soddisfare un bisogno del soggetto, tale da stimolare un particolare interesse da lui positivamente valutato, ovvero sia idonea a funzionare da oggetto di un diritto o di altra situazione soggettiva⁵³ - identificano il bene come una cosa suscettibile di soddisfare il bisogno

⁵¹ Su tutti, v. BESSONE, *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2007, 325.

⁵² Cfr. MESSINETTI, *Oggetto dei diritti* (voce), in *Enc. dir.*, Milano, 1979, 814. V., nuovamente, lo stesso BESSONE, *Istituzioni di diritto privato*, cit., secondo il quale « [...] la categoria dei beni materiali e delle cose corporali delineata dall’art. 810 sembra valere soltanto per delimitare la sfera oggettiva dei diritti reali, ai fini della regolamentazione che il codice presenta nel libro terzo ».

⁵³ BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto Civile 2 - Diritti reali*, Torino, 2007, 3. PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, cit., 164 ss., il quale ha distinto una nozione di bene « in senso stretto » e una nozione di bene « in senso lato », riferendosi alla prima « quale termine oggettivo di

del soggetto, ossia un'entità materiale idonea ad essere utilizzata dall'uomo, e per questo tale da funzionare come oggetto di diritto ⁵⁴.

Il bene, dunque, rappresenta il risultato della qualificazione formale operata dall'ordinamento, il quale tramuta un'entità nell'oggetto di un diritto soggettivo che conferisce un potere di godimento esclusivo; l'entità, dunque, diviene bene quando viene resa dall'ordinamento oggetto di appropriazione ⁵⁵.

Seguendo tale linea interpretativa, il sostrato alla nozione di bene non è rappresentato dalla cosa, quanto piuttosto dagli interessi ⁵⁶ che, ove siano

un diritto soggettivo » e più in particolare quale « *sintesi tra il particolare interesse tutelato e la situazione soggettiva predisposta dall'ordinamento giuridico come strumento di tutela destinato ad un soggetto particolare* », riferendo invece alla seconda la caratteristica di essere « *oggetto di tutela in senso obiettivo* ».

⁵⁴ A riguardo, si veda BIONDI, *I beni*, cit., ove l'Autore evidenzia che « *il punto di partenza è quello di entità percepibile con i nostri sensi* », aggiungendo altresì che « *da prima non esiste neppure la categoria ma solo singole e determinate cose; si parla di corpora anziché di res per indicare appunto la materialità. I termini romani più antichi per indicare non singole cose ma categorie sono familia e pecunia: molte discussioni si sono fatte per identificarle e distinguerle; certo è che siamo nell'ambito delle cose corporali* ». Continua successivamente rilevando come « *appunto perché le cose materiali costituivano il nucleo centrale, allora più importante, della categoria, i romani imperniano la trattazione delle res sulla base del dominio e dei diritti reali, ed ancora oggi, per forza di tradizione, trattazione e codici moderni, che omettano la parte generale, sono portati a trattare delle cose quasi come premesse alla disciplina della proprietà e dei diritti reali concepiti come iura in re* ». Contra GAMBARO, *I beni*, cit., 30, il quale evidenzia come sia la categoria dei diritti reali ad essere assunta come il criterio ordinante che serve a conferire un senso al termine *res*, ma ciò dà vita ad un ragionamento circolare, posto che si pretende che gli *iura in re* si caratterizzino per il fatto di essere direttamente riferibili ad una *res*, non essendosi ancora specificato quale sia il significato che viene attribuito alla *res*.

⁵⁵ GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Padova, 2009, 314, 318; Id., *Diritto privato*, Padova, 2008, 103, secondo cui sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, ciò implica che la nozione giuridica di bene è resa interdipendente con il concetto di proprietà: sono beni le cose che ciascuno ha interesse a fare proprie, con la conseguenza per cui non ogni entità suscettibile di formare oggetto di diritti è un bene, ma solo quelle entità che risultano definibili come cose suscettibili di appropriazione esclusiva e dunque di possesso.

⁵⁶ Consapevole dell'impossibilità di procedere ad una classificazione organica che sia coerente con le disposizioni codicistiche, PUGLIATTI, *Cosa (teoria generale)*, cit., 26 ha impostato l'analisi del termine cosa al « *canone metodologico fondamentale in virtù del quale il contenuto di qualsiasi entità attinente al mondo del diritto - la materia dei concetti giuridici - non va attinto allo stesso ordinamento, inteso come sistema di valori, bensì a quella realtà naturale e sociale che condiziona la vita e l'azione (e quindi la storia) degli uomini* ». A conferma di tale opinione, si veda altresì SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2002, 55-56, secondo il quale « *le cose, per poter formare oggetto di rapporti giuridici, debbono essere beni: ciò vuol dire che debbono essere utili, atte a soddisfare un bisogno umano, senza di che mancherebbe persino l'interesse giuridicamente tutelabile. Per la stessa ragione occorre inoltre che siano beni suscettibili di appropriazione: le cose non appropriabili, ancorché atte a soddisfare un bisogno umano, proprio perché comuni a tutti, come l'aria, l'acqua fluente e simili, non formano oggetto di rapporti giuridici. L'altra proposizione che vi sono beni i quali non sono cose si giustifica quando s'intenda per cosa, in senso proprio, una parte separata della materia circostante* ».

reputati meritevoli di tutela, vengono fatti oggetto dall'ordinamento di situazioni giuridiche soggettive conferite a singoli ⁵⁷.

L'ordinamento traduce la cosa in oggetto di un diritto, quando la stessa si rivela idonea a realizzare un interesse umano, soddisfacendo un bisogno; la qualificazione del bene in termini giuridici può quindi considerarsi la risultante di un procedimento di sintesi che coinvolge e lega oggettivamente un interesse tutelato e la situazione soggettiva predisposta dall'ordinamento come strumento di tutela ⁵⁸.

Tale concezione è stata precisata dalla dottrina più autorevole, la quale ha evidenziato più in particolare come il diritto di proprietà non sia l'unica situazione soggettiva mediante la quale l'ordinamento garantisce la trasformazione di un'entità in un bene, ma vi sono forme giuridiche diverse che pur assicurando tale appropriazione hanno in comune con quest'ultima unicamente il profilo funzionale (peraltro neppure necessariamente in via esclusiva) ma non il profilo strutturale, il quale si presenta comunque eterogeneo.

Secondo tale linea interpretativa, dunque, un'entità diviene bene in senso giuridico quando *“nei suoi confronti l'ordinamento ha apprestato un*

⁵⁷ PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, cit, 28, 174; SCOZZAFAVA, *Oggetto dei diritti* (voce), in *Enc. giur.*, Roma, 1990, 2; ID., *I beni*, cit., 26, ove però il discorso si fa più sfumato specie quando si afferma che « *il bene in senso giuridico rappresenta una relazione tra una determinata entità e gli interessi che su di essa si appuntano, e che l'ordinamento tutela, senza che vengano in considerazione le caratteristiche dell'entità stessa (eccezion fatta per il carattere dell'autonomia)* »; ma qualche passaggio prima l'a. precisa che « *la norma [...] tipizza l'interesse del soggetto, non rilevando le sue valutazioni soggettive, sicché la nozione di interesse risulta di qualche utilità in sede di elaborazione della teoria del bene, solo nella fase precedente a quella in cui avviene la qualificazione normativa del bene in senso giuridico. In altri termini, una entità assume giuridica rilevanza quando sulla stessa si appuntano interessi meritevoli di tutela, e che pertanto vengono dalla norma formalizzati in una situazione soggettiva* ». Si veda inoltre COSTANTINO, PARDOLESI, BELLANTUONO, *I beni in generale*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di dir. priv.*, Torino, 2005, 7, secondo cui la disposizione di cui all'art. 810 c.c. avrebbe l'effetto di escludere che le cose che possono formare oggetto di diritti siano le cose che appaiono identificabili secondo le loro condizioni e qualità materiali, essendo la norma volta unicamente a chiarire che sono beni soltanto quelli a cui l'ordinamento giuridico collega qualche interesse meritevole di tutela, ovvero l'interesse a trarne determinate utilità; secondo tale prospettiva, dunque, il criterio di identificazione che consente alle cose di divenire beni sarebbe rappresentato dalla selezione attuata dall'ordinamento rispetto agli interessi meritevoli di tutela (nozione, quest'ultima che richiama il concetto generale di meritevolezza che trova applicazione in materia di contratti, come espressamente previsto dall'art. 1322 c.c.).

⁵⁸ PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, cit, 174.

*sistema di appropriazione [...], a nulla rilevando, ai fini della qualificazione, le sue caratteristiche naturali, sicché non sono beni, non già quelle entità presenti in misura superiore rispetto ai bisogni dell'uomo, ma quelle di cui ancora non si conoscono tecniche di appropriazione”*⁵⁹.

La qualifica di beni dovrebbe quindi essere rintracciata nelle “*cose che l'ordinamento assume quali termini di riferimento oggettivo di esigenze, interessi e bisogni meritevoli di tutela, in quanto suscettibili di determinate utilità*”⁶⁰.

Secondo tale tesi, pertanto, l'art. 810 c.c. esprimerebbe “*il principio secondo il quale soltanto dopo aver verificato quali esigenze, interessi, e bisogni l'ordinamento consideri meritevoli di tutela è possibile, in questa misura e in questi limiti, riconoscere che determinate “porzioni della realtà materiale” o “utilità economiche” hanno la qualità di beni giuridici, non viceversa*”⁶¹.

È evidente come il punto focale di tale teoria sia rappresentato dagli interessi, tanto che si arriva ad affermare che “*nel mondo del diritto non ci sono cose, ma gli interessi, le esigenze, i bisogni di privati, di comunità o di enti, i rapporti tra di essi e le forme giuridiche della loro tutela. Naturalmente ci sono i criteri di riferimento delle situazioni meritevoli e delle forme di tutela alla realtà. Ma questo non vuol dire che il diritto*

⁵⁹ SCOZZAFAVA, *I beni*, cit., 7-8, 34-35, il quale evidenzia che « *il nesso tradizionalmente istituito tra proprietà e beni non ha alcun riscontro nel nostro diritto positivo. L'accentuazione del ruolo dell'interesse solleva il problema della coincidenza tra il bene giuridico e l'oggetto di diritti, che però va risolto riconoscendo che i due piani sono distinti e soltanto parzialmente destinati ad intersecarsi. La coscienza della diversità di problemi alla base della teoria del bene giuridico e della teoria dell'oggetto del diritto è già presente nella migliore dottrina formatasi sotto il codice civile del 1865 e a sostegno di tale differenza valgano altre due osservazioni: la teoria del bene e quella dell'oggetto del diritto non si sovrappongono perché, se certamente beni sono tutte le cose oggetto di diritti, non è vera la reciproca e, dunque, oggetto del diritto non sono soltanto poteri e facoltà diretti su di una cosa, ben potendo il riconoscimento dell'agere licere in cui il diritto si sostanzia indirizzarsi verso entità diverse dalla cosa* ».

⁶⁰ COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., 32, il quale invita, dunque, a riconoscere che « *in base alle leggi vigenti, sistemate o no nel codice civile, i beni giuridici non sono le cose in quanto porzioni della realtà materiale suscettibili di appropriazione, né le cose che hanno una funzione economica e nemmeno le cose che possono formare oggetto di rapporti di scambio* ».

⁶¹ COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., 32.

*disciplina i beni: l'ordinamento non si interessa delle cose e neppure di ciò che un individuo fa da solo, ma disciplina i rapporti tra gli uomini"*⁶².

Tale concezione funzionalista ha due meriti principali:

- da un lato, rompe la corrispondenza biunivoca tra il bene giuridico e la proprietà⁶³ ovvero le altre situazioni soggettive di appartenenza esclusiva, evidenziando più in particolare come la reificazione di un'entità può essere affidata a dispositivi tecnici diversi dal diritto soggettivo;
- dall'altro lato, smaschera il carattere apodittico dei vari tentativi di costruire il concetto di bene giuridico prima e al di fuori della disciplina giuridica riservata alle entità corporali o incorporali.

Tuttavia, secondo alcuni autori, anche tale opinione non pare condurre ad un risultato totalmente condivisibile, considerato che si giunge ad una concezione di bene che finisce per risultare descrittiva più che prescrittiva,

⁶² COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., 32, nt. 28.

⁶³ Sul punto, si veda BUSACCA, *I beni digitali nella tassonomia dei beni giuridici*, Bari, 2023, 69, secondo cui tale corrispondenza pare altresì superata dalle evoluzioni della seconda metà del XX secolo, le quali - oltre a segnare l'evoluzione verso la società post-industriale - propongono nuovi paradigmi che si traducono nella proposizione di nuovi modelli di attribuzione e di nuovi interventi dotati di forza legittimante. Difatti, come osservato dalla dottrina più attenta, la funzione attributiva sembra transitare nell'ambito dell'autonomia privata contrattuale comportando un decentramento dello stesso processo di avvalorazione e di valutazione: « *decentramento tanto più percettibile ove l'attività negoziale si colloca nell'area dell'iniziativa economica* ». Sulla base di queste considerazioni, la dottrina ha parlato di « *ruolo costitutivo* » assegnato dall'ordinamento al mercato, giacché « *la transizione dall'economico al giuridico [...] è affidata alla misura oggettiva del mercato* », secondo un criterio che viene individuato nella patrimonialità. Il tratto caratterizzante dell'ultimo decennio del secolo XX è rintracciabile proprio nell'affermazione del mercato dei cd nuovi beni o delle c.d. *new properties*, indicate come nuove forme di utilità e ricchezza trasmissibile di creazione prettamente contrattuale ed espressione dell'economia finanziaria. Tali beni hanno segnato il riconoscimento di "mobili confini" anche per la categoria dei beni giuridici, in un processo che è stato espressione di una « *tendenziale proliferazione senza fine del processo creativo di beni affidato all'autonomia privata* » che ha comportato in parallelo un continuo processo di benizzazione/mercificazione rivolta, appunto, al mercato. In base a tali circostanze, dunque « *sembrano perdere validità le tradizionali classificazioni in materia di beni, riferite ed elaborate sulla base di una funzione di attribuzione rimessa al sistema codicistico nonché di un'economia prevalentemente basata sulla dimensione materiale e territoriale degli stati* », con la conseguenza dunque « *la dialettica del mercato deve quindi confrontarsi con i valori della persona che, come soggetto di diritto, agisce nel mercato secondo le diverse modalità correlate al suo status ed orientandosi al perseguimento dei propri interessi; dimensione della realtà materiale e dimensione della realtà immateriale del mercato si sovrappongono, ma entrambe individuano nella centralità della persona/soggetto un elemento invariante* ».

posto che il bene viene identificato come qualunque entità, materiale o immateriale dotata di rilevanza giuridica ⁶⁴.

Così facendo, però, si accomunano i punti oggettivi di riferimento di normative disparate e il bene diviene una categoria generica, priva di qualsiasi idoneità a vagliare ed ordinare la realtà sociale rielaborandola in chiave giuridica ⁶⁵.

Più nello specifico, tale opinione da un lato si concretizzerebbe in un procedimento che si rinnoverebbe di volta in volta, caso per caso ⁶⁶, sicché si potrebbe giungere all'assurdo risultato per cui *“il vaso ritrovato nel fondo Pompeiano divenga bene soltanto nel momento in cui sia specificamente attribuito a Caio e non lo sia in precedenza quando era solo una res nullius, mentre un'entità dovrebbe essere considerata bene giuridico prima di divenire concretamente oggetto di una situazione giuridica”* ⁶⁷.

Dall'altro lato, la stessa concezione - poiché immedesima l'interesse specificamente protetto nel concetto di bene - produce l'ulteriore effetto di configurare più beni qualora su una medesima entità insistano diritti diversi, nonostante la sua permanente unicità.

A fronte di tali criticità vi è chi, dunque, ha tentato di circoscrivere più specificamente tale teoria, rilevando come gli indici di identificazione del bene vadano ricavati dal sistema normativo: in altre parole, la categoria dei beni giuridici viene assoggettata al principio di stretta legalità, con la conseguente strutturazione come un numero chiuso ⁶⁸.

⁶⁴ COSTANTINO, *I beni in generale*, cit., 32, 36 e 37.

⁶⁵ Emblematica di tale rischio è la nozione di bene suggerita da FERORELLI, *La rete dei beni nel sistema dei diritti*, Bari, 2006, 118, la quale identifica il bene giuridico nell'esito del processo di oggettivazione giuridica, il quale si presenta « sganciato dalla situazione soggettiva relativa », attuandosi « quando l'ordinamento ravvisi nella cosa il punto di convergenza oggettivo di esigenze e interessi meritevoli di tutela, in quanto giuridicamente rilevanti ».

⁶⁶ PUGLIATTI, Beni (teoria generale), cit., 174, il quale ben evidenzia come « dal punto di vista giuridico hanno rilevanza le utilità tipiche e le situazioni attuali, che acquistano carattere obiettivo. Una res nullius può essere un bene economico, ma non dà vita ad un bene giuridico, se non quando sia intervenuta l'occupazione ad opera di un determinato soggetto, che ne abbia acquistato il diritto di proprietà ».

⁶⁷ PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, cit., 474.

⁶⁸ Si veda, BELFIORE, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza. A proposito di una recente indagine*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 855 ss; *contra*, si veda PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979, 147, 148.

In tal modo, l'ordinamento fornisce all'interprete i criteri alla cui stregua selezionare le cose in funzione della rilevanza giuridica: applicando tali criteri, cioè, l'interprete è in grado di comprendere se i caratteri concreti della cosa e la fisionomia degli interessi che vi si annodano collimino o meno con le forme generali dell'attribuzione giuridica.

Sebbene quanto descritto confermi l'assoluta incertezza in merito al senso da attribuire ai termini beni e cose ⁶⁹, contemplando al contrario *“l'angolo giro di tutte le soluzioni possibili”* ⁷⁰, appare preferibile - anche alla luce dell'approccio teleologico prescelto - seguire l'impostazione da ultimo suggerita.

Se da un lato, difatti, tale impostazione capovolge l'ottica usuale che si affatica a ricercare le caratteristiche intrinseche in presenza delle quali un'entità può essere annoverata tra i beni, dall'altro lato, la medesima non cede al descrittivismo del criterio dell'interesse meritevole di tutela, con la conseguenza che sebbene non sia possibile definire una volta per tutte i caratteri consustanziali del bene giuridico ⁷¹, è possibile rintracciare anteriormente questi ultimi nelle forme generali dell'attribuzione che fungono da criteri selettivi della realtà sociale percepita come funzionale al soddisfacimento degli interessi umani.

A riguardo, giova precisare che non vi sono ragioni sufficienti per ritenere che tali forme generali di attribuzione debbano essere connotate dallo *ius excludendi alios*, sul modello proprietario liberale, ma dall'altro

⁶⁹ Per completezza, si evidenzia come nella prospettiva di TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, 2011, 87, le cose e le energie sono cose in senso proprio, mentre i beni immateriali hanno una disciplina a sé stante che sarebbe ingannevole porre in parallelo con la disciplina della proprietà. *Contra* PERLINGIERI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2007, 169, il quale rileva come « *la nozione di bene fa riferimento alle cose ed ai diritti: i beni non sono tutte le cose, ma soltanto quelle che possono costituire oggetto di diritti. I beni non si identificano necessariamente con le entità materiali. Il termine cosa è generico ed è usato come sintesi verbale per indicare tutto ciò che, di materiale o di immateriale, può formare oggetto di diritti: tanto una casa o una automobile quanto la paternità di una opera dell'ingegno o l'etere o l'energia elettrica. Sotto questo profilo i beni si distinguono in materiali, cui si riferiscono le cose corporali, e immateriali, cui si ricollegano le cose incorporeali* ».

⁷⁰ GAMBARO, *I beni*, cit., 11.

⁷¹ CHIARINI, *Fattispecie e disciplina dei servizi*, Milano, 2011, 120, il quale ritiene che al fine di non scivolare nell'essenzialismo sia necessario focalizzare l'attenzione sulla meritevolezza dell'interesse suscitato e appagato dall'entità della cui qualificazione come bene si discute.

lato non si può neppure eccedere in senso inverso e ritenere che il criterio selettivo si allarghi fino a coincidere con la meritevolezza dell'interesse alla cui realizzazione è strumentale una particolare entità materiale o immateriale ⁷².

A fronte di tali considerazioni, dunque, è possibile concordare con chi ritiene che il termine “cosa” rinvii ad un'entità pre-giuridica ⁷³, che indica una porzione del mondo esterno, materiale, percepibile con i sensi e idonea all'attuazione di un interesse umano ⁷⁴, individuale o collettivo che esso sia.

Il termine “cosa” è dunque un concetto che appartiene all'ordine dei fatti e designa un elemento della realtà che viene preso in considerazione dal diritto, ove sia in grado di formare oggetto di rapporti giuridici ⁷⁵; la

⁷² COSTANTINO, *I beni in generale*, 26, 32, 42; ma anche FERORELLI, *I beni in generale*, cit., 89; CHIARINI, *Fattispecie e disciplina dei servizi*, cit., 140 ss..

⁷³ Di recente, GAMBARO, *I beni*, cit., 8, il quale però non ne ricava la conseguenza della negazione alla cosa di qualsivoglia carattere giuridico (*ibidem*, 28) come invece sostenuto soprattutto da MAIORCA, *La cosa in senso giuridico*, Napoli, 1937, 19, ma anche da NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936, 78.

⁷⁴ PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1962, 173-174; Id., *Cosa (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1962, 19-20; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto*, Napoli, 2002, 55-56; SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, 29 ss.; Id., *I beni*, in PERLINGIERI (diretto da), *Tratt. dir. civ. del Cons. naz. Not.*, Napoli, 2007, 12; ARE, *Beni immateriali*, in *Enc. dir.*, Milano, 1959, 244 ss.; FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*. 1. *Teoria del diritto*, Bari, 2007, 392; COMPORTI, *Le cose, i beni ed i diritti reali*, in BESSONE (a cura di), *Manuale dir. priv.*, Torino, 2007, 323, secondo cui le cose sono entità dotate di corporeità che occupano uno spazio (come la terra, i frutti, gli animali, le case, gli oggetti prodotti con il lavoro, etc., quale che sia la loro forma: solida, liquida o gassosa) oppure che agiscono sui sensi umani (come i fluidi e le energie, quali l'energia elettrica e nucleare). Resta sostanzialmente fedele alla connotazione fisicalista della cosa GAMBARO, *I beni*, cit., 107.

⁷⁵ Sul punto, ALLARA, *Dei beni*, cit., 4-6, il quale evidenzia come la categoria “cosa o bene” è menzionata dal legislatore come:

- a) *elemento oggettivo del rapporto giuridico*, consistendo quest'ultimo, ora dal lato del soggetto attivo, cioè come diritto in senso soggettivo, ora dal lato del soggetto passivo, cioè come dovere giuridico. Si parla quindi di cosa come oggetto di diritti (art. 810 c.c.) e di cosa come oggetto di doveri. In questa seconda accezione si parla ora di “cosa oggetto della obbligazione” (art. 1182 comma 2; art. 1209, comma 1, c.c.) ora di “cosa oggetto della prestazione dovuta” (art. 1257, comma 1; 1259, 1316 c.c.);
- b) *elemento (soggettivo od oggettivo) del fatto giuridico*. Così si parla di “cosa che viene ad esistenza”, di “cosa che si trasforma”, di “cose che si uniscono, si congiungono, si mescolano”, di “cosa che perisce”, di “cosa che si separa dalla restante”; la cosa è l'elemento soggettivo, la protagonista di certi avvenimenti giuridici rilevanti, indipendentemente dalla loro causa (opera dell'uomo o non).

Si parla anche di “comportamento antiggiuridico che ha per oggetto una cosa”, di consegna effettuata da una parte di cosa agli effetti della conclusione di un contratto (di mutuo, deposito, comodato), di “possesso della cosa”, di “occupazione della cosa”, di “derealizzazione della cosa”, di “invenzione o ritrovamento di cosa”, configurando dunque la cosa non più come elemento soggettivo del fatto giuridico, quanto piuttosto come oggetto di questo fatto.

nozione di cosa si riferisce pertanto ad un'entità pre (e quindi extra) giuridica che indica una porzione del mondo esterno, materiale e percepibile con i sensi ⁷⁶.

In altri termini, si tratta di una nozione che, proprio in quanto pregiuridica, è in grado di darci soltanto *“la rappresentazione di un elemento generico e neutro dal punto di vista giuridico, mentre quella di bene, come oggetto del diritto, ci pone davanti un elemento specifico, in quanto la seconda presuppone e anzi comprende in sé il titolo, che giustifica la signoria del titolare e ne specifica i limiti e le modalità”* ⁷⁷.

Il concetto di cosa fa dunque riferimento ad un elemento della realtà che costituisce una parte - ma non l'unica - delle entità suscettibili di essere qualificate come beni, ove queste ultime siano in grado di formare oggetto di diritti.

Rispetto alle altre entità, le cose si distinguono per il connotato della corporalità ⁷⁸ che, sebbene non conduca ad una certezza assoluta, da un lato

La cosa può quindi essere prospettata sia come soggetto od oggetto di un avvenimento (la cosa è soggetto del ferimento; la cosa è oggetto dell'abbandono), sia come soggetto ad oggetto della situazione, che consegue all'avvenimento (del ferimento, dell'abbandono).

⁷⁶ PUGLIATTI, *Bene immobili e beni mobili*, Milano, 1967, 192, il quale evidenzia come « *la nozione di cosa è pregiuridica, neutra, in quanto costituisce l'elemento materiale del concetto giuridico di bene, attraverso l'interesse che l'ordinamento tende a tutelare, attribuendo al soggetto un determinato diritto* » e come, proprio in quanto nozione pre-giuridica, la stessa è in grado di fornire *“la rappresentazione di un elemento generico e neutro dal punto di vista giuridica”*.

⁷⁷ NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936, 78.

⁷⁸ TOMMASINI, *I servizi come beni*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, 127, secondo cui l'utilizzo di tale criterio derivava dal sistema del codice civile del 1942 « *imperniato sulle cose e sulla fisicità* »; del resto all'epoca del codice la realtà normativa non poteva « *governare fenomeni non immaginati, né presenti (quantomeno ad uno stadio significativo)* ». Secondo PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, cit., 173, il criterio risultava poco rispettoso della situazione concreta già di inizio secolo; più precisamente, l'Autore evidenziava come il termine cose fosse « *restrittivo in duplice senso: a) da un lato limita l'ambito dei beni a quello dei diritti aventi per oggetto cose, mentre – qualunque sia l'ampiezza di questo termine – si deve riconoscere che esistono (diritti soggettivi e) beni che non hanno per oggetto cose, come i diritti aventi per oggetto servizi e i diritti su beni immateriali; b) dall'altro lato fa corrispondere indebitamente il numero dei beni al numero delle cose, riducendo in sostanza i beni alle cose che formano oggetto del diritto di proprietà* ». Che il criterio di distinzione tra cose ed altre entità sia rappresentato dal requisito della corporalità, è stato di recente ribadito da SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, cit., 5; *contra* BIONDI, *Cosa (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1968, 1009 ss., il quale riteneva che proprio per l'utilizzo atecnico del termine cosa, quest'ultimo indicasse entità materiali e immateriali; Id., *I beni*, cit., 5, il quale non condivide il principio, ritenendolo arbitrario « *poiché limita la nozione di cosa all'ambito della proprietà e dei diritti reali, arrivando alla conclusione che gli altri diritti non abbiano come oggetto cose* ». Tale opinione non risulta condivisibile, risultando « *una forzatura della tesi «corporalista», giacché è evidente che gli altri diritti possono avere ad oggetto delle*

rappresenta il criterio discrezionale più sicuro ⁷⁹ nonché, dall'altro, corrisponde ad una evoluzione storica di taluni diritti che proprio da tale corporalità hanno tratto la loro conformazione ⁸⁰.

Nonostante la natura della cosa quale entità pregiuridica e dunque non appartenente al mondo del diritto, in passato non sono comunque mancati i tentativi - peraltro autorevoli - di elaborare una teoria della cosa in senso giuridico, volta a stabilire in presenza di quali condizioni e secondo quali modalità un'entità del mondo fisico diviene entità giuridica.

Secondo tale teoria, il concetto giuridico di "cosa" verrebbe identificato nella nozione di bene che presenti i connotati della corporeità e sia fatto oggetto di un diritto determinato, non necessariamente di natura reale, ma anche di natura obbligatoria ⁸¹.

La dottrina prevalente, tuttavia, ha opposto un netto rifiuto a tale tentativo, dal momento che il concetto di cosa non può essere confinato nello strumentario giuridico per mancanza del dato positivo; mancano dunque i riferimenti normativi sufficienti per costruirne una nozione

*cose, ma non debbano avere ad oggetto entità materiali. D'altronde lo stesso A. pare contraddirsi là dove, successivamente [...] afferma che vi sono entità che formano oggetto di diritto, senza essere menomamente considerate come cose » (su quest'ultimo punto, si veda ZENO ZENCOVICH, *Il futuro dell'Accademia*, cit., 141 nt. 41).*

⁷⁹ ZENO ZENCOVICH, *Il futuro dell'Accademia*, cit., 141, il quale correttamente rileva come l'alternativa a tale impostazione appare quella di intendere per "cosa" ogni entità esterna alla volontà del soggetto. Così facendo, tuttavia, la nozione diviene troppo generica « *da un lato equiparando entità profondamente diverse fra loro; dall'altro costringendo ad operare fra le cose inevitabili sottodistinzioni che finirebbero per escludere qualsiasi utilità e unitarietà alla categoria. Né sembra portare a migliore conclusione una nozione che comprenda fra le cose, oltre a quelle corporali anche alcune entità immateriali; sia perché il criterio discrezionale è più labile, sia perché l'elemento della immaterialità, per la sua connotazione negativa (tutto ciò che non è materiale), necessita di una ulteriore specificazione per individuare le entità cui ci si intende riferire* ».

⁸⁰ A riguardo, si evidenzia come la corporalità della cosa si pone in una relazione biunivoca con la nozione di diritto di proprietà comunemente accolta. Dunque, da un lato, il diritto è incorporato nella cosa, nel senso che è questa a soddisfare l'interesse del soggetto; dall'altro lato, il diritto di proprietà può avere unicamente ad oggetto delle cose, intese quali entità corporali.

⁸¹ NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936, 78 e sulla sua scia PUGLIATTI, *Cosa (teoria generale)*, cit., 25. Secondo tale linea di pensiero, la nozione di cosa è generica e neutra dal punto di vista giuridico e, dunque, ciò giustifica l'elaborazione di una teoria giuridica della cosa volta a stabilire in presenza di quali condizioni e secondo quali modalità un'entità del mondo fisico diviene bene in senso giuridico. A fronte di ciò, una teoria del bene non sarebbe giustificata, in quanto il concetto di bene coincide con quello di oggetto del diritto. Diversa è la prospettiva di MAIORCA, *La cosa in senso giuridico*, cit., 76, secondo il quale la nozione di cosa si identifica con quella di bene.

tecnica. Il concetto giuridico non può che essere quello di “bene”, il quale, grazie al suo carattere formale e statico utile all’individuazione dell’oggetto del diritto, consente la fondazione di una teoria unitaria, la quale si rivela altresì utile all’individuazione dell’oggetto del diritto ⁸².

In secondo luogo, peraltro, in una teoria di tal tipo la cosa viene presentata come un concetto giuridico e non già economico, rispetto al quale il riferimento alla categoria di bene assolve ad una funzione limitativa, ma resta il dubbio in ordine alla specificità giuridica della cosa rispetto al bene, col rischio, dunque, di una sostanziale sovrapposizione delle due figure ⁸³.

Il concetto giuridico è dunque esclusivamente quello di bene e affiancargliene uno diverso rischia di generare soltanto confusione e sovrapposizioni ⁸⁴.

⁸² PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, cit., 470.

⁸³ Del rischio della sovrapposizione di concetti si trae conferma dalle parole di NICOLÒ, *L’adempimento dell’obbligo altrui*, cit., 78, il quale è – com’è noto – favorevole all’idea che la cosa sia nozione giuridica: « *La teoria delle cose si preoccupa [...] di determinare se e quando la cosa in senso fisico possa divenire bene in senso giuridico, ossia oggetto del diritto, e quindi si preoccupa di vedere sotto quali presupposti e in quali condizioni si svolga il processo di qualificazione in forza del quale la cosa, come entità extragiuridica, si trasforma in bene come entità giuridica* ». Viene da chiedersi allora quali siano ruolo e funzione della teoria dei beni. Tale sovrapposizione delle figure si tramuterebbe in bipartizione in quella teoria della cosa in senso giuridico che la identifica con le porzioni della realtà naturale suscettibili di godimento in forma esclusiva: è questa l’impostazione presente in MESSINETTI, *Oggetto* (voce), in *Enc. dir.*, Milano, 1979, 815, 817, secondo il quale « *l’autonomia di una teoria generale della cosa in senso giuridico emerge in relazione alla possibilità di individuare beni giuridici che non siano cose, ossia oggetto di godimento e di appropriazione esclusiva. È in questa prospettiva che si legittima la necessità, dal punto di vista concettuale, di distinguere in maniera specifica la categoria delle cose [...] da quella dei beni, ricomprendendo nella prima i beni che sono cose nell’accezione sopra riferita, e nella seconda quei beni invece che, in quanto oggetto di situazioni soggettive, presentano caratteristiche essenziali diverse* ».

⁸⁴ SCOZZAFAVA, *I beni*, cit., 9 ss. L’idea che il concetto di bene sia puramente formale è legata alla circostanza che il bene rappresenti un dato non già della realtà visibile, ma della realtà giuridica e, pertanto, tale caratteristica rende del tutto irrilevante le caratteristiche strutturali dell’entità al fine dell’iscrizione alla categoria del bene giuridico. Ne consegue che l’etichetta di bene non è frutto di un processo di classificazione, ma di qualificazione. A conferma di tale impostazione, si veda MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporeali*, Milano, 1970, 105. Sulla natura formale del concetto di bene giuridico v. anche BARCELLONA, *Per una teoria dei beni giuridici*, cit., 168, il quale tuttavia precisa che « *Un’entità (nel senso di cosa, bene, interesse, utilità ecc.) non può mai essere oggetto di qualificazione normativa; [...] oggetto di tale qualificazione possono, invece, essere soltanto i comportamenti umani; [...] pertanto tutte le proposizioni dottrinali (e tutti gli eventuali enunciati normativi), che di un’entità asseriscono che sia qualificata, vanno tradotti in proposizioni che individuano i comportamenti ai quali è, invece, effettivamente riferibile la qualificazione giuridica, che impropriamente si predica di tale entità* ».

La nozione di bene è dunque la sola in grado di indicare l'avvenuta assunzione di un'entità ad oggetto di diritto; la nozione di cosa, proprio perché allude a qualcosa di pregiuridico o, se si vuole, ad un elemento materiale che, una volta assunto dal diritto, cessa di essere tale, per divenire bene in senso giuridico, costituisce insomma solo uno, ma non l'unico, dei possibili presupposti di fatto su cui è destinata ad operare la qualificazione giuridica.

“[B]ene e cosa sono indicati come i due poli del processo di avvalorazione giuridica”⁸⁵, ossia la cosa diviene bene attraverso un processo di qualificazione che segna il passaggio dal piano metagiuridico alla dimensione giuridica⁸⁶; l'art. 810 c.c. individua, dunque, solo il momento finale del procedimento di avvalorazione giuridica, ovverosia il bene giuridico.

La nozione di «beni» è dunque una nozione - autonoma da quelle fornite da altre discipline⁸⁷ - di qualificazione (appunto) giuridica di determinate entità le quali assumono rilevanza per il diritto.

Proprio in quanto nozione astratta essa prescinde da aspetti di fisicità e comprende ogni entità che sia oggetto di un interesse⁸⁸. La sua natura intellettuale consente infatti di ricomprendere sia entità materialmente individuate (ad es. un fondo), sia entità idealmente considerate unitariamente (ad es. una universalità), sia ancora entità immateriali (ad es. i *digital assets* per l'appunto).

⁸⁵ GAMBARO, *I beni*, in CICU, MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2012, 30.

⁸⁶ BUSACCA, *I beni digitali nella tassonomia dei beni giuridici*, cit., 56.

⁸⁷ MAIORCA, *L'«oggetto» dei diritti*, Milano, 1939, 79. In senso difforme, ALLARA, *Dei beni*, cit. 33 secondo cui “il termine bene va riferito alla categoria della cosa in senso economico”.

⁸⁸ Pertanto non può condividersi l'impostazione (sopra riportata) di BIONDI, *I beni*, cit., 16 secondo cui il bene va considerato « come interesse, che costituisce il contenuto del diritto soggettivo », perché il bene è diverso dall'interesse il quale costituisce la relazione fra il soggetto e il bene.

Quando si parla di bene è sempre in senso giuridico ⁸⁹, giacché la nozione di bene è il risultato di un processo di selezione, analisi e qualificazione giuridica: si tratta di un elemento della realtà che viene preso in considerazione dal diritto; se al termine dell'esame si riterrà che esso possa costituire oggetto di un interesse giuridicamente rilevante, allora quella cosa verrà qualificata come "bene" ⁹⁰.

L'immaterialità dei *digital assets* non è pertanto ostativa al loro inquadramento nella categoria dei beni giuridici, prevista dall'art. 810 c.c.: a parere di chi scrive, tale inquadramento può essere ostacolato unicamente dall'assenza di interessi giuridicamente rilevanti su tali nuovi beni, la quale tuttavia pare essere esclusa dai mutamenti impressi dalla Rivoluzione Digitale al contesto sociale, economico e giuridico in cui si esplica la vita dell'individuo.

III. Una prima classificazione dei *digital assets*: *assets* nativamente patrimoniali e *assets* non patrimoniali.

Dopo aver chiarito che i *digital assets* possono essere ricondotti all'interno della categoria giuridica dei beni prevista dall'art. 810 c.c. ⁹¹, si

⁸⁹ LEVI, *Teoria generale del diritto*, Padova. 1950, 399, secondo il quale « oggetto del rapporto giuridico non sono né le cose né le persone, bensì i beni giuridici, cioè le qualità delle cose ed contegni delle persone, intesi come termini di umane utilità od interessi, disciplinati dall'ordinamento giuridico ».

⁹⁰ PINO, *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, in *RTPC*, 1948, 833 secondo il quale « La cosa diventa bene in quanto sia oggetto di una particolare considerazione da parte del diritto »; si veda inoltre MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1950, 373, secondo cui « la cosa è per sé entità extragiuridica; è, in certa maniera, un bene allo stato potenziale e tale diventa, quando sia fatta materia di una particolare qualificazione giuridica ».

⁹¹ Esplicative sul punto le parole di GATT, *Dei beni in generale. Commento agli artt. 810-812 c.c.*, in GATT, TROIANO (a cura di), *Commentario del codice civile*, Roma, 2014, 2, ove l'Autrice precisa correttamente che « la qualificazione di bene giuridico viene attribuita dall'ordinamento (in sede legale o giudiziale); tale qualificazione è indipendente dalla realtà naturale e prescinde dalla tangibilità in senso stretto di ciò che si identifica come bene giuridico, potendosi estendere a qualsiasi cosa, intesa nel senso più ampio e astratto possibile, soddisfi un interesse meritevole di tutela di uno o più soggetti, privati e/o pubblici, che ne godono [...] ».

tratta di fornire una prima classificazione degli stessi ⁹², nel tentativo di comprenderne la natura nonché la struttura ⁹³.

Difatti, sebbene la dottrina americana - pioniera in materia - nonché la dottrina italiana che si è occupata del tema abbiano tentato di identificare e classificare i *digital assets*, non si è giunti ad una classificazione unanimemente condivisa ⁹⁴.

Più in particolare, la dottrina americana ⁹⁵ ha elaborato due principali classificazioni.

Una prima classificazione ha proposto di suddividere i beni digitali in *online digital assets* e in *offline digital assets*: nel primo gruppo, vi rientrerebbero gli *account* dei *social network*, di posta elettronica, dei siti di condivisione di foto nonché dei blog e dunque in breve qualsiasi account

⁹² Nel presente paragrafo sarà fornita una classificazione dei *digital assets* in via generale. Nei successivi capitoli, si provvederà ad individuare i *digital assets* oggetto di analisi, delineandone le caratteristiche strutturali principali.

⁹³ Il problema è posto in luce da GATT, CAGGIANO, *Trust e digital asset*, in CASSANO, DI CIOMMO (diretto da), *Gli atti digitali di "Gli Stati Generali del Diritto di Internet"*, Roma, 2021, in www.dirittodiinternet.it, le quali evidenziano come in parole semplici si tratta di comprendere « cosa siano questi beni, quali siano e, soprattutto, come siano »; GATT, intervento al Convegno *Trust, Prospettive di diritto comparato*, Milano, 2022.

⁹⁴ La stessa incertezza si registra altresì nelle normative europee ed internazionali che di recente hanno tentato - seppur in differenti settori - di disciplinare il fenomeno dei *digital assets*. Sul punto, a mero titolo esemplificativo, si vedano: (a) i *Principle on the Use of Digital Assets as security*, redatti dallo *European Law Institute* e disponibili in www.europeanlawinstitute.eu, i quali si limitano a definire i *digital assets*, senza tuttavia fornire una specifica classificazione degli stessi (« *digital asset means any record or representation of value that fulfils the following criteria: (i) it is exclusively stored, displayed and administered electronically, on or through a virtual platform or database, including where it is a record or representation of a real-world, tradeable asset, and whether or not the digital asset itself is held directly or through an account with an intermediary; (ii) it is capable of being subject to a right of control, enjoyment or use, regardless of whether such rights are legally characterised as being of a proprietary, obligational or other nature; and (iii) it is capable of being transferred from one party to another, including by way of voluntary disposition.* »); (b) i *Principles on Digital Assets and Private Law*, redatti dall'*International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT) e disponibili in www.unidroit.org, ove il *digital asset* è definito come « *electronic record which is capable of being subject to control* », senza tuttavia che sia effettuata un'effettiva classificazione degli stessi; nonché (c) il *Digital assets: Final Report*, pubblicato dalla *Law Commission* inglese e disponibile in www.lawcom.gov.uk, il quale, oltre a non contenere una precisa classificazione di tali beni, evidenzia altresì le difficoltà di identificazione di tali beni, rilevando come « *The term digital asset is extremely broad. It captures a huge variety of things including digital files, digital records, email accounts, domain names, in-game digital assets, digital carbon credits, crypto-tokens and NFTs.* ».

⁹⁵ Per un esame più approfondito della dottrina americana, si vedano MOLLO, *Il diritto alla protezione dei dati personali quale limite alla successione mortis causa*, in *Jus Civile*, 2020, 430; TROLLI, *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e i limiti al loro trattamento*, in *Notariato*, 2019, p. 313; MANIACI, D'ARMINIO MONFORTE, *L'eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione*, in *Corriere Giur.*, 2020, p. 1367.

online che contenga contenuti di valore sentimentale o economico di un utente; nel secondo gruppo invece, qualsiasi tipo di file archiviato su supporti fisici (computer o server) ⁹⁶.

Una seconda classificazione ⁹⁷ invece ha proposto di suddividere i *digital assets* in quattro differenti categorie: i *Personal Assets*, ossia dati generati dall'utente per uso personale contenuti in supporti sia fisici che immateriali, tra cui è dunque possibile includere foto, video, e-mail, file di testo, spesso protetti da password; i *Social Media Assets*, in cui si riconducono i dati generati dall'utilizzo di *social networks* o di messaggistica istantanea; i *Financial Assets*, costituiti dagli *account* forniti dalle banche e dagli operatori finanziari per effettuare operazioni online, dagli *wallet online* e dai servizi di pagamento; nonché i *Business Account*, funzionali al compimento di operazioni commerciali *online* ⁹⁸.

In un tale contesto, anche nella dottrina interna non si sono registrate uniformità di vedute.

Difatti, una parte della dottrina - minoritaria - si è limitata a riprendere (con qualche differenza) la bipartizione elaborata dalla dottrina americana, suddividendo i *digital assets* a seconda che gli stessi siano conservati *offline* su supporti fisici (come pc, tablet, chiavette USB), oppure che si trovino *online* ⁹⁹.

⁹⁶ Tra i primi a fornire tale classificazione, DOSCH, BOUCHER, *E-Legacy: Estate Planning for Digital Assets*, in www.wisbar.org.

⁹⁷ CAHN, *Postmortem Life On-Line*, in *Probate&Property*, 2011, p. 36 ss.

⁹⁸ Sul punto, si veda inoltre HAWORTH, *Laying Your Online Self to Reset: Evaluating the Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act*, in 68 *Miami L. Rev.*, 2014, p. 537, 538, la quale suddivide i *digital assets* in quattro differenti categorie: *Access Information*, contenente tutte le credenziali di accesso ad un account come password o altre credenziali di accesso; *Tangible Digital Assets*, corrispondenti ai predetti *Personal Assets*; *Intangible Digital Assets*, in cui rientrano i profili sui social network, i post e i like su Facebook; *Metadata*, ovvero informazioni in relazione ad altri dati, come la cronologia dei siti visitati e tutte le altre informazioni di cui si lasciano tracce durante la navigazione in internet.

⁹⁹ CINQUE, *La successione nel patrimonio digitale. Prime considerazioni*, in *NGCC*, 2012, 646; CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale.*, in *Dir. inf.*, 2018, 73; MARINO, *La «successione digitale»*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2018, 169.

Un'altra parte ¹⁰⁰ - al contrario - rilevando come la predetta distinzione non muti in ogni caso la natura eterogenea del possibile contenuto patrimoniale o non patrimoniale di tali beni, ha proposto di classificarli a seconda del valore patrimoniale o non patrimoniale insito in essi ¹⁰¹.

Seguendo tale classificazione, dunque, rientrerebbero nei beni aventi valore patrimoniale quegli *assets* che sono connaturati da una caratterizzazione economica, come le criptovalute, i *Non Fungible Tokens*, i nomi di dominio, i siti *web* e gli strumenti finanziari, compresi quelli emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Nei beni non patrimoniali, andrebbero invece comprese le credenziali di accesso, i dati personali nonché i dati multimediali (immagini, video e audio) ¹⁰².

Sebbene tale classificazione sia condivisa dalla dottrina maggioritaria, alcuni autori non la ritengono comunque soddisfacente.

Da un lato, difatti, tale classificazione rischia di risultare incapace “*di fotografare il fenomeno nella sua interezza e complessità*” ¹⁰³, dal momento che nel contesto digitale la patrimonialità è una nozione non del tutto netta e

¹⁰⁰ Di recente, GATT, *Il trust nel mondo digitale. Trust di dati e data trust*, in BOCCHINI (a cura di), *Manuale di diritto privato dall'informatica*, Napoli, 2023, 238; MOLLO, *Eredità digitale e piattaforme online*, Napoli, 2021, 25 ss.; MASTROBERNARDINO, *Il patrimonio digitale*, Napoli, 2019, 119 ss.

¹⁰¹ Ma, come rilevato recentemente da GATT, *Il trust nel mondo digitale. Trust di dati e data trust*, cit., 238, un'ulteriore distinzione potrebbe poi essere fatta tra « *beni concettualmente pensati per funzionare sulla tecnologia a registri distribuiti e beni fondati su tecnologie preesistenti ma adattabili alla blockchain* ».

¹⁰² GATT, *Il trust nel mondo digitale. Trust di dati e data trust*, cit., 238.

¹⁰³ MARINO, *La «successione digitale»*, cit., 187. Per una critica a tale classificazione, si veda in particolare GALASSO, *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, Napoli, 1974, 216, secondo cui l'antinomia patrimonialità/extra patrimonialità non è in grado di tracciare una linea di demarcazione tra trasmissibilità e intrasmissibilità dei rapporti e delle singole situazioni soggettive; dello stesso avviso appaiono ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Padova, 1988, 262 ss.; ZOPPINI, *Le «nuove proprietà» nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Riv. dir. civ.*, 237; RESCIGNO, *Disciplina dei beni e situazioni della persona*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1976-1977, 871, il quale evidenzia che la scissione tra momento personale da quello patrimoniale appare artificiosa rispetto a figure complesse (quali gli stessi beni digitali) nelle quali tali momenti appaiono commisti; RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2019, 12.

definita, ma al contrario sfumata, in quanto molto spesso si assiste ad un'ibridazione del patrimoniale nel personale ¹⁰⁴ e viceversa ¹⁰⁵.

Dall'altro lato, tale classificazione può risultare poco soddisfacente nell'ipotesi in cui alcuni beni possono variare la propria classificazione categoriale a seconda del valore che assumono all'interno del contesto in cui sono inseriti: a mero titolo esemplificativo, si pensi al caso delle credenziali di accesso in quanto tali (quindi ID e password), che pur potendo essere qualificate come beni non patrimoniali, potrebbero - in determinati contesti - assumere valore patrimoniale ¹⁰⁶.

Al fine di superare tali criticità - le quali chiaramente confermano come *“classificazioni troppo rigide [...] rischiano di non tenere conto della complessità e disomogeneità del contesto analizzato”* ¹⁰⁷ - appare quindi

¹⁰⁴ MARINO, *La «successione digitale»*, cit., 180, il quale ben mette in luce tale aspetto, evidenziando come « [...] l'ultima Thule di questa traiettoria evolutiva [...] è segnata dalla metamorfosi dei dati personali da oggetto di un diritto fondamentale dell'individuo a fondamentali assets delle attività degli operatori economici digitali, a beni negoziabili sul mercato virtuale, a possibile controprestazione nei contratti di fornitura di contenuti digitali che non prevedano altro corrispettivo da parte dell'utente [...] ». Sull'ibridazione tra patrimoniale e non patrimoniale, si veda MOLLO, *Eredità digitale e piattaforme online*, cit., 29 ss., la quale evidenzia come si assiste a tale ibridazione in alcune fattispecie dove « lo stesso contenitore può presentare entrambi i tipi di contenuto di cui si discorre ». Tali fattispecie sarebbero individuabili negli account di posta elettronica, i quali secondo alcuni interpreti dovrebbero essere fatti rientrare tra i beni aventi valore economico ben definito, mentre secondo altri, le comunicazioni elettroniche in essi contenute avrebbero valore prevalentemente personale e non patrimoniale; negli account dei social networks, rispetto ai quali dovrebbe distinguersi tra il regime del rapporto contrattuale ed il regime dei contenuti di un account social. Rispetto a questi ultimi le comunicazioni e le conversazioni operate all'interno di una piattaforma avrebbero natura prevalentemente personale e non patrimoniale, mentre le foto e i video postati in rete avrebbero una rilevanza economica; nonché da ultimo, nei beni digitali conservati in cloud, rispetto ai quali bisognerebbe distinguere il servizio di archiviazione messo a disposizione (e la relativa posizione contrattuale) ed i beni digitali in esso conservati, i quali - ove non familiari - potrebbero assumere valore economico.

¹⁰⁵ Conferma tale difficoltà, GATT, CAGGIANO, *Trust e digital asset*, cit.; nonché di recente GATT, *Il trust nel mondo digitale. Trust di dati e data trust*, cit., 238, la quale include nei beni digitali non patrimoniali quei beni « non dotati da subito di rilevanza economica, ma che possono acquisirla successivamente ». Tra tali beni, peraltro, pare possibile includere anche i beni familiari, ossia quell'insieme di « carte, documenti, ritratti e ricordi di famiglia che hanno un valore prettamente morale » (MOLLO, *Eredità digitale e piattaforme online*, cit., 28, 29). Se da un lato, sarebbe astrattamente ammissibile ritenere - come fa autorevole dottrina - che tali beni dovrebbero essere esclusi dalla successione in considerazione del loro valore morale (sul punto, si veda SANTORO-PASSARELLI, *Vocazione legale dell'eredità (Lezioni sul diritto civile sul nuovo codice)*, Padova, 1940, 136 ss.), appare tuttavia innegabile che gli stessi potrebbero acquisire rilevanza economica successivamente e dunque essere oggetto di successione. A favore di tale ultima tesi si veda CICU, *Successioni a causa di morte*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1961, p. 71.

¹⁰⁶ Cfr. ancora GATT, CAGGIANO, *Trust e digital asset*, cit.

¹⁰⁷ RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, cit., 12.

opportuno aderire alla tesi di coloro che, di recente, hanno suddiviso i *digital assets* in beni digitali nativamente patrimoniali e beni digitali non patrimoniali, includendo nella prima classificazione “*quegli asset che sono connotati da una caratterizzazione economica, ossia che per principio hanno un valore economicamente rilevabile*”¹⁰⁸ (e cioè dunque criptovalute, *NFTs*, nomi di dominio e siti web nonché gli strumenti finanziari) mentre nei beni digitali non patrimoniali “*i beni non dotati da subito di rilevanza economica ma che possono acquisirla successivamente*”, ossia le credenziali di accesso, i dati personali nonché i dati multimediali¹⁰⁹.

IV. Considerazioni conclusive.

Dalla indagine ricostruttiva sin qui condotta pare possibile trarre alcune prime considerazioni conclusive in merito alla natura dei *digital assets* nonché ad una loro preliminare classificazione.

Con riferimento alla natura dei *digital assets*, appare possibile ricondurre i medesimi alla categoria prevista dall’art. 810 c.c., ove gli stessi possano costituire oggetto di interessi giuridicamente rilevanti (come peraltro sembra risultare dalla realtà dei fatti).

La lettura più coerente¹¹⁰ dell’art. 810 c.c. appare essere difatti quella secondo cui “*sono beni le entità che possono formare oggetto di diritti*”. Le cose dunque sono solo una parte delle entità che possono formare oggetto di diritti, ma non sono le uniche; esse si distinguono dalla restante parte delle entità suscettibili di divenire beni grazie al requisito della corporalità.

La nozione di cosa e la teoria dei beni rilevano pertanto per l’accertamento e la affermazione di diritti di esclusiva sulle diverse entità che possono costituire oggetto di interessi giuridicamente rilevanti.

¹⁰⁸ GATT, *Il trust nel mondo digitale. Trust di dati e data trust*, cit., 238.

¹⁰⁹ GATT, *Il trust nel mondo digitale. Trust di dati e data trust*, cit., 238.

¹¹⁰ Coerente nel senso che tiene altresì conto della relazione biunivoca tra le nozioni di cose e beni e l’ordinamento giuridico cui si riferiscono.

Il diritto di proprietà può avere per oggetto, nel nostro ordinamento, unicamente le cose, cioè le entità corporali, mentre per tutte le entità diverse dalle cose l'attribuzione di diritti di esclusiva è regolato, all'interno del nostro ordinamento, da un sistema sostanzialmente tipico; il contenuto di tali diritti varia a seconda della natura di tali entità e degli interessi che verso di essi si rivolgono.

Quanto alla classificazione di tali *digital assets*, a parere di chi scrive, la distinzione da ultimo proposta tra beni digitali nativamente patrimoniali e beni digitali non patrimoniali, oltre a consentire di superare le criticità sopra riportate, consente altresì di inquadrare tali beni conformemente alle loro caratteristiche e al loro mutevole valore.

CAPITOLO II

IL TRUST

I. Considerazioni introduttive. - II. Genesi e origini del trust nel diritto inglese. - II.1. Il trust nel diritto inglese moderno. Brevi cenni. - III. Il trust nell'ordinamento italiano. - III.1. La ratifica della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento. - III.2. Il trust interno: incertezze preliminari sulla natura giuridica della Convenzione de L'Aia. - IV. Trust interno e trust italiano: il concetto di trust delineato dalla Convenzione de L'Aia e il ruolo unificante dell'art. 2645-ter c.c. Considerazioni sulla (errata) qualificazione dell'Italia come “*paese non trust*”. - IV.1. Il trust (italiano) e l'asserita (quanto apparente) incompatibilità dello stesso con le norme imperative interne sulla destinazione patrimoniale. - V. La proposta di articolato sul trust formulata dall'Associazione Civilisti Italiani. - VI. Riflessioni conclusive: l'individuazione (preliminare) dei trasferimenti di titolarità dei beni tra i soggetti coinvolti nel trust.

*

I. Considerazioni introduttive.

Il presente lavoro è volto *inter alia* a comprendere se e - in caso positivo - in che modo debbano essere configurate le modalità di trasferimento della titolarità dei *digital assets* tra i vari soggetti che sono coinvolti nel trust: di primo acchito, sembrerebbe evidente che le regole che disciplinano i trasferimenti all'interno del trust non possano non considerare le caratteristiche peculiari di tali nuovi beni.

Prima di procedere ad analizzare l'istituto del trust e i trasferimenti in esso presenti, è opportuno effettuare una serie di considerazioni preliminari di carattere metodologico:

- a) non esiste una definizione univoca di trust; la “*neutralità causale*”¹¹¹ e la “*flessibilità strutturale*”¹¹² di tale strumento che lo rendono adattabile alle multiformi esigenze dei privati rendono ancora più complesso il compito degli interpreti di giungere ad una definizione condivisa dell’istituto;
- b) il termine trust può indicare entità di diversa natura¹¹³, ossia più in particolare (a) il “*prototipo costituito dal trust di diritto inglese*” ossia quell’istituto “*sorto in epoca medievale grazie alle giurisdizioni di equity e al dualismo esistente nell’ordinamento*

¹¹¹ La causa del trust è stato oggetto di approfondimenti della dottrina e della giurisprudenza interne, in assenza di una relativa identificazione riscontrabile nel sistema originario dell’istituto (nell’ordinamento inglese, invero, non esiste un concetto simile o solamente paragonabile a quello di causa). Secondo una risalente definizione « *La causa del negozio istitutivo di trust è il programma della segregazione di una o più posizioni soggettive o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerato (beni del trust), delle quali il disponente si spogli, o trasferendole a un terzo (il trustee), o isolandole giuridicamente nel proprio patrimonio, per la tutela di interessi che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust)* », così LUPOI, *Trusts*, Milano, 1997, 481. Più di recente, hanno sottolineato la versatilità della causa del trust RISSO, MURITANO, *Il trust: diritto interno e convenzione de l’Aja. ruolo e responsabilità del notaio*, in BARTOLI, GRAZIADEI, MURITANO, RISSO (a cura di), *I Trust interni e le loro clausole*, Milano, 2007, 62, parlando di negozio « *a causa variabile (liberale, solutoria, di gestione o di garanzia, a titolo oneroso, etc.)* ». In giurisprudenza, si veda Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, in *Trust e att. fid.*, 2014, 416, la quale ha introdotto la distinzione tra causa astratta del trust, ossia « *lo scopo di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato* », e causa concreta del medesimo, consistente nel « *singolo regolamento d’interessi attuato* ». Condividono questa impostazione LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Milano, 2011, 7, 359; DE NOVA, *Trust: negozio istitutivi e negozi dispositivi*, in *Trust e att. fid.*, 2000, 162, il quale dà rilevanza allo “scopo” volta per volta avuto di mira dal disponente: « *la causa è l’effetto tipico, la segregazione. Più che non la causa, rileva lo scopo* ».

¹¹² LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit., 359.

¹¹³ PETRELLI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust. Quindici anni dopo*, in *Not.*, 2020, 1157. In alternativa, si veda BUSANI, *Il Trust*, Milano, 2022, 12 e 13 secondo il quale con il termine trust ci si potrebbe riferire « *in primo luogo all’istituto del trust considerato nel suo concreto divenire e, dunque, all’insieme delle posizioni giuridiche correlate al fatto che un trust è stato istituito, inteso come autonoma entità logico-giuridica, [in secondo luogo] all’atto istitutivo che lo genera ovvero al contenuto del documento materiale che racchiude l’espressione della volontà diretta all’istituzione del trust [o, in terzo luogo] al rapporto che intercorre fra il disponente e il trustee (che, in italiano, è traducibile con l’espressione “affidamento”) ovvero al vincolo di destinazione impresso sul patrimonio destinato all’attuazione del trust, il quale, a sua volta, evoca l’attività che il trustee può/ deve svolgere e l’obiettivo per il cui perseguimento il trust è stato preordinato* ». In merito alla difficoltà di elaborare una definizione del fenomeno, si veda ROTA, BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2017, 3, secondo i quali è difficile fornire una definizione unanime e valida di tale istituto, dal momento che non esiste un unico trust bensì esistono diverse tipologie di trust, non vi uniformità di veduta sulle modalità tramite cui inquadrare la fiducia sottesa a tale istituto, ossia se - nel dare un significato a quest’ultimo concetto - sia opportuno aderire alla dottrina romanistica o a quella germanica nonché, da ultimo, non vi sono riferimenti inequivocabili a funzioni e scopi dell’istituto in oggetto.

inglese tra common law e, appunto, equity”¹¹⁴; (b) quel concetto ricavabile tramite l’indagine comparatistica, confrontando le caratteristiche dei differenti tipi di trust presenti all’interno dei principali ordinamenti giuridici comuni, al fine di desumerne le caratteristiche comuni¹¹⁵; e (c) il concetto ricavabile dalla Convenzione de L’Aia, il quale “abbraccia anche numerose istituzioni sorte in molti paesi di civil law o comunque senza equity”¹¹⁶;

¹¹⁴ PETRELLI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust. Quindici anni dopo*, cit., 1158. Circa lo sviluppo di tale istituto nel diritto inglese, significative appaiono le parole di ZWIGERT, KOTZ, *An Introduction to Comparative Law*, Amsterdam - New York - Oxford, 1977, 278, secondo i quali « [w]hen feudal burdens on land were formally abolished in 1660, one might have thought that this was the moment for uses and trusts to lose their significance [...] [t]he reverse was the case. The idea of having two persons occupying owners-like positions with regard to the same thing in such a way that one of them, as “legal owner”, had powers of disposition “at law” and the other, as “equitable owner”, had rights recognised “in equity”, was a concept which, after receiving institutional form in the trust device, proved itself so fertile that it was applied in many areas of English private law and has had a decisively vitalising and progressive effect on the development of the Common Law until this day ».

¹¹⁵ A riguardo, senza alcuna pretesa di esaustività, si vedano WEISER, *Trusts on the Continent of Europe*, Londra, 1936; DE WULF, *The Trust and Corresponding Institutions in the Civil Law*, Bruxelles, 1965; WILSON, *Trusts e Trust-Like Devices*, Londra, 1981; RABELLO, *Aequitas and Equity: Equity in Civil Law and Mixed Jurisdictions*, Gerusalemme, 1997; HAYTON, KORTMANN, VERHAGEN, *Principles of European Trust Law*, L’Aia, 1999; MILO SMITS, *Trusts in Mixed Legal Systems*, Nijmegen, 2001; SMITH, *Re-imagining the Trust. Trust in Civil Law*, Cambridge, 2012; ID., *The Worlds of the Trust*, Cambridge 2013; EMERICH, *Trusts and fiducia*, in *Conceptualising Property Law. Integrating Common Law and Civil Law Traditions*, Cheltenham-Northampton 2018, 235; DE WAAL, *The Core Elements of the Trust: Aspects of the English, Scottish and South African Trusts Compared*, in *South African Law Journal*, 2000 p. 548; ID., *In Search of a Model for the Introduction of the Trust into a Civilian Context*, cit., 63; GALLARATI, *Fiducie v trust. Spunti per una riflessione sull’adozione di modelli fiduciari in diritto italiano*, in *Trusts att. fid.*, 2010, 238; REALI, *Un modello di trust conforme all’ordinamento italiano: il trust senza l’equity*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 161; NONNE, *La fiducie nel codice civile del Québec come competitore del trust*, in FODDAI, *Il Canada come laboratorio giuridico. Spunti di riflessione per l’Italia*, Napoli, 2013, 169; DU TOIT, *The Fiduciary Office of Trustee and the Protection of Contingent Trust Beneficiaries*, in *Stellenbosch Law Review*, 2007, 469.

¹¹⁶ PETRELLI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust. Quindici anni dopo*, cit., 1158 ss. A conferma di tale circostanza, si veda il Preambolo della Convenzione dell’Aia, ai sensi del quale « il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law adottata da alcuni paesi con alcune modifiche » e si afferma la volontà di « stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento ».

- c) la letteratura scientifica sul trust è vasta e variegata ¹¹⁷ e - per quanto riguarda l'ordinamento interno - si mostra restia all'accoglimento di tale istituto;
- d) sebbene la dottrina ¹¹⁸ abbia elaborato - anche di recente - progetti di legge volti a disciplinare il trust all'interno dell'ordinamento italiano, tali progetti non sono stati approvati, con la conseguenza dunque che alla data odierna l'unico dato normativo da cui muovere è rappresentato dalla Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento ¹¹⁹, ratificata dall'Italia con la legge 16 ottobre 1989 n. 364, la quale si limita ad individuare gli elementi essenziali e caratterizzanti l'istituto del trust.

¹¹⁷ Senza alcuna pretesa di esaustività, nel panorama dottrinale interno si segnalano i seguenti contributi: GAMBARO, *Trust* (voce), in *Dig. disc. priv.*, Torino, 1999; LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001; ID., *I trust nel diritto civile*, Torino, 2004; ID., *L'atto istitutivo di trust*, Milano, 2005; ID., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Milano, 2011; ID., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 2016; ID., *Atti istitutivi di trust*, Milano, 2017; GRAZIADEI, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995; BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001; ID., *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011; ID., *Trust, negozi di destinazione e legge fallimentare*, Milano, 2017; GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010; ID., *GATT, Il trust cd. interno: una questione ancora aperta*, in *Not.*, 2011, 280 ss.; ID., *Il trust italiano*, in M. BIANCA, DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale*, Milano, 2013, 117 ss.; BARTOLI, GRAZIADEI, MURITANO, RISSO, *I trust interni e le loro clausole*, Roma, 2007; BARTOLI, MURITANO, ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, Milano, 2014; SANTORO, *Il trust in Italia*, Milano, 2004; GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, Torino, 2016; PORCELLI, *Successioni e trust*, Napoli, 2005; BANCONE, *Il trust dalla Convenzione de L'Aja al Draft Common Frame of Reference*, Napoli, 2012; VETTORI, *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008. Su trust interno, si vedano *ex multis* i contributi di CASTRONOVO, *Il trust e "sostiene Lupoi"*, in *Eur e dir. priv.*, 1998, 441; ID., *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita not.*, 1998, pag. 448; GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile*, in *Riv. not.*, 2001, 11; LUPOI, *Lettera ad un notaio curioso di trust*, in *Riv. not.*, 2001, 1159; GAZZONI, *In Italia tutto è permesso anche quel che è vietato*, in *Riv. not.*, 2001, 1247; ID., *Il cammello, il leone e il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Riv. not.*, 2002, 1107 e ID., *Il cammello, la cruna dell'ago e la trascrizione del trust*, in *Riv. not.*, 2003, 565.

¹¹⁸ Va tuttavia evidenziato che a seguito della presentazione in Senato del disegno di legge n. 1151 f - contenente una delega al Governo per l'adozione di « uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] p) disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, garantendo un'adeguata tutela dei beneficiari » - l'Associazione dei Civilisti Italiani ha proposto un progetto di legge volto a disciplinare il trust. Ad oggi, tuttavia, nessun decreto legislativo è stato adottato dal Governo per l'eventuale introduzione di tale proposta normativa. Per un esame completo della proposta, si veda GATT, M. BIANCA, CENINI, CAGGIANO, MONTINARO, VALLE, *Trust*, in CUFFARO, GENTILI (a cura di), *Materiali per una revisione del codice civile*, Milano, 2022, 301.

¹¹⁹ Di seguito, anche la Convenzione dell'Aia sui trusts, la Convenzione dell'Aia, la Convenzione.

In un tale contesto di incertezza, dunque, al fine di mettere in luce i principali trasferimenti che caratterizzano la vita del trust nel tentativo di raggiungere lo scopo delineato all'inizio del presente paragrafo, appare opportuno procedere con il seguente *iter* espositivo: dopo aver ripercorso le origini storiche dell'istituto, ci si propone di (i) individuare i caratteri essenziali del trust alla luce della Convenzione de L'Aia ¹²⁰; (ii) dimostrare che l'ordinamento italiano conosce al proprio interno figure aventi le medesime caratteristiche dello schema trust delineato dalla Convenzione e che dunque, non solo non sussistono particolari ostacoli al riconoscimento di trust interni, ma risulta altresì possibile configurare un trust di diritto italiano; e (iii) analizzare - seppur sommariamente - le caratteristiche principali del trust contenute all'interno della proposta di articolato redatta dall'Associazione Civilisti Italiani, nel tentativo di scorgerne (eventuali) tratti comuni con la disciplina convenzionale nonché spunti per una possibile regolamentazione dei trusts (interni e italiani) aventi ad oggetto beni digitali.

Concluso tale *iter* verranno sintetizzati per l'appunto i principali atti di trasferimento presenti all'interno di trust *inter vivos* e *mortis causa*, che saranno analizzati specificamente nel successivo capitolo del presente lavoro.

II. Genesi e origini del trust nel diritto inglese.

In primo luogo, risulta dunque opportuno ripercorrere le origini di tale istituto ¹²¹.

¹²⁰ Il concetto delineato dalla Convenzione de L'Aia è quello a cui è necessario riferirsi. Sul punto, si vedano LUPOI, *Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?*, in *Trusts att. fid.*, 2019, 237 ss.; ID., *Si fa presto a dire «trust»*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, 669 ss.; PERRIELLO, *Lo sham trust nell'ordinamento giuridico italiano. Meritevolezza degli interessi e tecniche di tutela*, Napoli 2017, 246 ss.; GIULIANO, *Trust e dintorni: la necessaria chiarezza*, in *Trusts att. fid.*, 2017, 483; PETRELLI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust. Quindici anni dopo*, cit., 1160.

¹²¹ Sebbene chi scrive il seguente contributo ritiene di aderire all'opinione secondo cui il trust abbia avuto origine nell'ordinamento anglosassone, va evidenziato che non vi è unanimità di vedute in merito all'origine di tale istituto. Da un lato, vi è chi ritiene che l'antenato del trust debba essere individuato nel *Treuhand*, termine con cui si indica genericamente il fenomeno della fiducia nell'ordinamento germanico (sul punto, si veda DYER, VAN LOON, *Report on Trusts and analogous*

Come correttamente rilevato dalla dottrina, difatti, “*non c’è modo di capire l’essenza del trust se non se ne analizzano le origini*”¹²².

Institutions, 1982, p. 64 ss.; *contra* HELMHOLZ, ZIMMERMANN, *Views of Trust and Treuhand: An Introduction*, in HELMHOLZ, ZIMMERMANN (a cura di), *Itinera Fiduciae: Trust and Treuhand in Historical Perspective*, Berlino, 1998, 27 ss.). Dall’altro, vi è chi ritiene che le origini del trust andrebbero rintracciate nella cultura giuridica islamica ed in particolare nell’istituto del waqf (in tal senso, THOMAS, *Note on the Origin of Uses and Trusts – Waqf*, in *Southwestern Law Journal*, 1949, 162 ss.; GAUDIOSI, *The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England*, in *136 U. Pa. L. Rev.*, 1988, 1243; CATTAN, *The Law of Waqf*, in KHADDURI, LIEBESNY (a cura di), *Law in the Middle East, Vol. I: Origin and Development of Islamic Law*, Washington, 1995; Avini, *The Origins of the Modern English Trust Revisited*, in *Tulane Law Review*, 1995-1996, 1149. Per una ricostruzione storica del trust, si vedano *inter alia* AMES BARR, *The origin of uses and trusts*, in *Harvard Law Review*, 1908, 261; BOGERT, BOGERT, *The law of trusts and trustees*, Chicago, 1965; FRATCHER, *Trusts*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, 1973; Caron, *The trust in Quebec*, in *McGill L.J.*, 1980, 421; BAKER-MILSON, *Sources of english legal history. private law to 1750*, Londra, 1986; HAYTON, Matthews, Mitchell, *Underhill and Hayton Law of Trusts and Trustees*, Londra, 2016; WATERS, *The role of the trust treatise in the 1990s*, in *Missouri Law Review* 1994, 121; RIDDAL, *The Law of Trusts*, Londra, Dublino, Edimburgo, 1992; HAYTON, MITCHELL, *The law of trust and equitable remedies*, Londra, 2005; PETTIT, *Equity and the law of trusts*, Londra, 2006. Nella letteratura italiana: CHESHIRE, *Il concetto del “Trust” nel common law inglese*, Torino, 1933; FRANCESCHELLI, *Il trust nel diritto inglese*, Padova, 1935; LUPOLI, *Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese*, Milano, 1971; BARTOLI, *Il trust*, Milano, 200.

¹²² MALAGUTI, *Il trust*, in GALGANO (a cura di), *Atlante di diritto privato comparato*, Bologna, 1992, 196.

Il trust è un istituto di diritto anglosassone ¹²³, sviluppatosi nel diritto

¹²³ Che l'origine del trust possa essere ricercata unicamente nel diritto inglese e non in tradizioni antecedenti e compenetranti la nostra, quali la tradizione romanistica, risulta pacifico anche in dottrina. Sebbene alla data odierna tale circostanza sia pressoché pacifica, non sono stati pochi gli studiosi che - in passato - hanno impiegato nelle loro opere il termine *fideicommissum* per spiegare il concetto di trust. A tal riguardo, si veda BUCKLAND, *Equity in Roman Law*, Londra, 1911, 14, 15: « *Some doctrines which have played a large part in Equity we must not expect to find in Rome [...] we shall not find the trust, as a general institution, in Roman Law: of this conception it is common knowledge that the Roman Law and the systems derived from it possess non parallel* »; LACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England*, Londra, 1857, 327 ove si legge: « *This notion [i.e. notion of use] was transplanted into England from the civil law, about the close of the reign of Edward III, by means of the foreign ecclesiastics; who introduced it to evade the statutes of mortmain, by obtaining grants of lands, not to their religious houses directly, but to the use of the religious houses: which the clerical chancellors of those times held to be fidei-commissa, and binding in conscience [...]* »; CRUISE, *An Essay on Uses*, Londra, 1795, 3, ove si legge « *the idea of a use, and rules by which it was first regulated, are now generally admitted to have been borrowed by the ecclesiastics from the fideicommissum of the civil law* ». Contra MAITLAND, *The Origin of Uses*, in *Harvard Law Review*, 1984, 136 secondo cui « *In the first place, the English use in its earliest stage is seldom, if ever, the outcome of a last will, while the fideicommissum belongs essentially to the law of testaments. In the second place, if the English use were a fideicommissum it would be called so, and we should not see it gradually emerging out of such phrases as ad opus and ad usum* ». A conferma della diversità tra i due concetti si veda PEPPE, *Alcune considerazioni circa la fiducia romana*, in PEPPE (a cura di), *Fides, fiducia, fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica*, Padova, 2008, 173 secondo il quale « [...] le origini del trust non hanno nulla a che fare con la fiducia romanistica: infatti, continua, è solo attraverso la mediazione del diritto moderno che fiducia e trust possono essere accostati »; DEVINE, *The Franciscan friars, the feoffment to uses, and canonical theories of property enjoyment before 1535*, in *The Journal of Legal History*, 1989, 15 secondo il quale « *The friars gained the property's enjoyment without its ownership (indeed, without taking any legally enforceable rights in the freehold). In fact, insofar as it was important to them not to have any rights in the freehold, an usus style arrangement was insufficient since, as classically interpreted, the usus gave the beneficiary an enforceable right in rem with respect to relevant property. [...] the Franciscans may have provided the occasion for the introduction of Roman civil law terminology and concepts into the field later occupied by the feoffment to uses, but that those Roman law concepts had no direct influence on the development of the English use* »; LUISI, *Brevi considerazioni sull'origine romanistica della struttura negoziale*, in BICCARI (a cura di), *Fiducia, Trusts, Affidamenti. Un percorso storico comparatistico*, Urbino, 2015, 127, il quale evidenzia che « *la prospettiva adottata non è, dunque, più quella della ricerca, considerata ormai utopistica, di comuni radici tra fideicommissum e trust* ». Fondamentale sul punto risulta la pronuncia *Abdul Hameed Silti Kadija v. De Saram* [1946] 208, tramite cui il Privy Council individuò i seguenti aspetti distintivi del trust rispetto all'istituto di derivazione romanistica: (i) la distinzione tra *legal* e *equitable estate* è tipica del trust, mentre è del tutto estranea al fedecommissso; (ii) in un trust la legal ownership del trustee e la equitable ownership del beneficiary concorrono e spesso coesistono, mentre nel fedecommissso la proprietà del fedecommissario ha inizio allorquando termina quella del fiduciario; e (iii) nel trust, l'interesse del beneficiary, sebbene sia descritto in termini di equitable ownership, è propriamente “*ius neque in rem neque ad rem*”, ossia rimane paralizzato contro l'acquirente in buona fede (*bona fide purchaser*) mentre nel fedecommissso, il fedecommissario ha un diritto che può essere fatto valere contro qualunque terzo, diritto che il fiduciario non può in alcun modo distruggere o limitare col vendere il bene a terzi. Conferma la diversità tra i due concetti, ma ne ravvisa tratti comuni JOHNSTON, *The Roman Law of Trust*, Oxford, 1988, 1, secondo il quale « *Trusts did not exist in Roman law; nor do they exist in the civil systems which derive from it [...]* “Trust”, however, is the ideal word in English, even in legal English, to translate the Latin *Fideicommissum* which is the subject of this book. The two legal institutions have much in common: both developed in independent jurisdictions, the trust in equity, outside the common law; the *fideicommissum* outside the Roman formulary system in a new official procedure. They have a common fiduciary nature: property is entrusted to one person for the benefit of another [...] They are sufficiently impressive to justify the use of the term “trust” as the English equivalent of *fideicommissum*. Even if we deny

inglese mediante la giurisdizione della corte di *Equity* ¹²⁴.

L'*equity* rappresenta un sistema di regole complementari che - a partire dal XIV sec. - si affiancò al sistema di common law, al fine di sopperire alle crisi di giustizia amministrata nelle Corti di Westminster ¹²⁵.

In sostanza, coloro che non avessero ottenuto giustizia dinanzi alle corti regie si sarebbero potuti rivolgere al Cancelliere del Sovrano (Chancery court) che avrebbe deciso secondo *aequitate*m: il Cancelliere - solitamente di formazione culturale ecclesiastica - convocava dinanzi a sé le parti e, dopo aver rilevato una situazione d'ingiustizia sostanziale, giudicava secondo equità per porvi rimedio, emettendo provvedimenti con i quali ordinava ai destinatari di agire in *good conscience* ¹²⁶.

Proprio in questo corpo di norme va rintracciata l'origine del trust ¹²⁷, il quale altro non rappresenta che il portato finale dei tentativi compiuti dai *conveyancers* ¹²⁸ “*d’ampliare la rosa degli atti di disposizione terriera con*

(as we might well) the direct influence of the fideicommissum on the growth of the trusts in the English equitable jurisdiction, parallels are remarkable; and the translation “trust” serves as a reminder that even if the two institutions, trust and fideicommissum, are diverse in origin they are none the less related in function »; ID, *Trusts and Trusts-like Devices in Roman Law*, in *Itinera Fiducia*e Trust and Treuhand in Historical Perspective, Berlino, 1998, 53.

¹²⁴ UNDERHILL, HAYTON, *Law of trusts and trustees*, Londra, 2007 i quali attribuiscono al *trust* la natura di una *equitable obligation*, ossia di un vincolo giuridico nato in via equitativa e, pertanto, negli uffici della Court of Chancery. Altri autori parlano del *trust* come di un rapporto che vede la luce allorché una persona è obbligata *in equity* alla caratteristica prestazione di « *hold property [...] for the benefit of some persons [...] or for some object permitted by the law* », ossia di amministrare a beneficio di altri designati il bene ricevuto in *trust*; a quest'ultimo riguardo, si veda KEETON, SHERIDAN, *Law of trusts*, Chichester, 1993, 3.

¹²⁵ LUPOI, *Trust e sistema italiano: problemi e prospettive*, in AA.VV., *Fiducia, trust, mandato ed agency*, Milano, 1991, 101 ss. Conferma tale circostanza, si veda MAITLAND, *Equity, also the forms of action - Two courses of lectures*, Cambridge, 1929, 1: « (Equity is) an existing body of rules administered by courts of justice (or previous courts of equity). Equity is a portion of our existing substantive law ». Questa definizione mette chiaramente in luce il nesso inscindibile della giurisdizione di *equity* e dell'intrinseco contenuto delle sue norme rispetto al più generale tessuto del *common law* che, a propria volta, costituisce « *part of the law that is common to the whole land and to all Englishmen* » (così si esprime sempre MAITLAND, *Equity, also the forms of action* cit., 2).

¹²⁶ CERRI, *Trust affidamento fiduciario e fiducie*, Milano, 2015, 2.

¹²⁷ Ma si veda, a riguardo, ROTA, BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2017, 6, i quali rilevano come un ulteriore embrionale impiego del trust viene riscontrato ai tempi delle crociate quando i cavalieri teutonici in partenza per la Terra Santa affidavano il proprio patrimonio, trasferendone la proprietà, ad una persona di fiducia al fine di consentire un'ordinata successione nel loro patrimonio in caso di decesso in terre lontane, prevedendo altresì come recuperarne i beni in caso di ritorno.

¹²⁸ Il termine indica gli operatori giuridici specializzati nelle operazioni di trasferimento della proprietà immobiliare e nella redazione dei relativi atti.

effetti post mortem”¹²⁹ nonché di “evadere i limiti che il sistema feudale poneva nei confronti di determinate categorie di soggetti ovvero nell'utilizzo stesso degli strumenti di circolazione della proprietà immobiliare”¹³⁰.

A tal proposito, difatti, da un lato il vassallo era impossibilitato a trasferire con efficacia successiva alla propria morte la proprietà sul feudo attribuitogli dal proprio Lord¹³¹; dall'altro lato, vigeva un divieto per coloro che appartenevano a determinati ordini religiosi di essere titolari di beni, se non previa concessione di una licenza regia¹³².

Al fine di aggirare tali divieti, dunque, si fece ricorso alla tecnica di mettere la proprietà in *use*¹³³, ossia di attribuire - mediante vendita o

¹²⁹ CERRI, *Trust affidamento fiduciario e fiducie*, cit., 2; PLUCKNETT, *Legislation of Edward I*, Oxford, 1962, 77 ss.; HOLDSWORTH, *A History of English Law*, Londra, 1923, 73 ss.

¹³⁰ LUISI, *Brevi considerazioni sull'origine romanistica della struttura negoziale*, cit., 148.

¹³¹ A riguardo, si precisa che la successione fondiaria avveniva con il passaggio del fondo al figlio maggiore del *tenant* defunto, non prima che questi avesse fatto voto di fedeltà e riconoscimento di vassallaggio al lord (*incident of relief and primer seisin*). Qualora l'erede fosse stato minore età, il diritto sui beni del *tenant*, a seguito della sua morte e fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, spettava al lord (*incident of wardship*). Qualora, invece, mancasse un erede, la terra tornava direttamente al lord concedente.

¹³² A riguardo, si consideri che alienare una parte del feudo ad un ente come la Chiesa generalmente per scopi caritatevoli e per la salvezza dell'anima, avrebbe significato, infatti, per i lords la perdita, relativamente alla porzione di feudo alienata, dei servizi, detti *incidents of tenure*, dovuti dal *tenant* e dai suoi eredi in favore del lord stesso. Già nel 1259, il capitolo 14 delle Provisions of Westminster stabilì che « *it is not lawful for men of religion to enter the fee of any one without the licence of the chief lord of whom it is immediately held* » (STUBBS, *Select Charters*, Oxford, 1913, 393); nel 1279, Edoardo I promulgò lo Statute de Viris Religiosis, noto anche come Statute of Mortmain, ove era definitivamente stabilito che « *no religious person or other, whoever he may be, may buy or sell any lands or tenements, or under the colour of gift or lease, or by reason of any other title, whatever it may be, may receive lands or tenements, or by any other craft or devise may presume to appropriate to himself under pain of forfeiture of the same, whereby such lands or tenements may in any way come into mortmain (ad manum mortuam)* ». A quest'ultimo riguardo, si vedano BEAN, *The Decline of English Feudalism 1215-1540*, New York, 1968, 51 ss.; LITTLE, *The Franciscans and the Statute of Mortmain*, in *English Historical Review*, 1934, 673, 676; HAYES, *A short introduction to conveyancing and the new statutes concerning real property with precedents and practical notes*, Londra, 1834, 3 ss.; MAITLAND, POLLOCK, *The History of English Law before the time of Edward I*, Cambridge 1968, 232 ss.; HARDING, *The Law Courts of Medieval England*, Londra-New York, 1973, 32 ss.; RADCLIFFE, CROSS, *The English Legal System*, Londra, 1971, 20 ss.; MILSOM, *Historical Foundations of the Common Law*, Londra, 1981, 103 ss.; BAKER, *An Introduction to English Legal History*, Oxford, 2019, 223 ss.

¹³³ A riguardo, si veda MAITLAND, *The Origin of Uses*, cit., 127, secondo il quale tale termine deriva dal termine latino “*opus*”, rinvenibile nei *Land Books* anglosassoni a partire dal IX secolo. Ad ulteriore conferma, si veda PLUCKNETT, *A Concise History of the Common Law*, Londra, 1956, 576. Per un resoconto delle ragioni che portarono alla diffusione dello *use* tra il XIII e il XV secolo si veda, ST. GERMAN, *St. German's Doctor and Student*, in PLUCKNETT, BARTON (a cura di), *Doctor and Student*, Londra, 1974, 223, 224 il quale evidenzia quanto segue: « [...] *there hath ben many causes thereof of the whiche some be put away by dyuers statutes/ and some haue put theyr lande*

donazione - beni (solitamente) immobili ad un soggetto che li amministrasse e li trasferisse successivamente ad una o più persone designate dall'iniziale proprietario ¹³⁴.

Il meccanismo era il seguente: il *feoffor* (futuro *settlor*) trasmetteva - mediante l'atto di trasferimento *feoffment with livery of seisin* - i beni al *feoffee to use* (futuro trustee) affinché questi li amministrasse a beneficio (*ad opus, to the use*) del *cestuy que use* (futuro beneficiario).

Il *feoffment* rappresentava dunque un vero e proprio trasferimento della proprietà del bene, il *pactum fiducie* e la designazione del beneficiario rimanevano segreti ¹³⁵; il *feoffment* garantiva al *feoffee* (i.e.,

in feoffment secretly to the intent that they that haue ryghte to the lande sholde not know agaynst whom to brynge theyr accyon /and that is moche what remedyed by dyuers statutes that gyue accyons agaynstt pernours & takers of the profytes. And somtyme such feoffementes of trust haue ben made to haue mayntenaunce and berynge of theyr feoffes. Whiche perduenture were great lordes or rules in the countrey/ and therefore to put away suche mayntenaunce: treble damages be gyuen by statute agaynst them that make suche feoffementes for mayntenaunce/ and somtyme they were made to the vse of mortmayne whyche might than be made without forfeiture though it were prohybyt that the freeholde myght not be gyuen in mortmayn. But that is put away by the statute of Rycharde the second. And somtyme they were made to defraud the lordes of wardes/ relyefs/ haryots/ and of the landes od theyr vylleyns/ but those poyntes be put away by dyuers statutes made in the tyme of kyng Henry the vii. Somtyme they were made to auoyde execucyons vpon statutes staple/ statute marchaunte/ and recognysaunce/ and remedye is prouyded that that a man shall haue execucyon of all suche landes as any persone ys seased of to the vse of hym that is soo bounde at the tyme of execucyon suyd in the .xix. yere of kyng Henry the .vii. And yet remayne feoffementes/ fynes/ and recoueries in vse for many other causes/ in maner as many as there dyd before the sayde estatutes/ and one cause why they be yet used us to put away tenancy by curtesy and tytles of dower. Another cause ys for that landes in vse shall not be put in execucyon vppon a statute staple/ statute marchant/ nor recognysaunce/ but suche as be in the handes of the recognysour tyme of the execucyon sued. And somtyme lands are put in vse that they sholde not be put in execucyon vpon a wrytte of extendi facias ad valenciam. And somtyme suche vses be made that he to whose vse .&c. may declare hys wyll theron/ and somtyme for suretye of dyuers couenantes in indentures/ of maryage/ & other bargeins/ & these two last artycles be the chyef & pryncypall causes why so moche lande is put in vse. Also landes in vse be no asses neyther in a formed one nor in an accyon of debt agaynst the heyre: ne they shal not be put in execucyon by an elegit sued vpon a recouery as some men say and these be the verye chyefe causes ».

¹³⁴ LUPOI, *Origine civilistica dei Trusts: una prima indagine*, in FURGIUELE (diretto da), *Diritto Privato, Del rapporto successorio: aspetti*, Padova, 1999, 77, il quale evidenzia come costituita in use una *tenure*, il beneficiario non era tenuto ad alcuna prestazione verso il Lord del fondo. Si veda altresì EDWARDS, STOCKWELL, *Trusts and Equity*, Edimburgo, 2004, 8, secondo cui « *The progenitor of the trust was the "use". In simple terms we can say that the trust began its life when early mediaeval landowners went abroad on religious crusades and pilgrimages, leaving behind their families and their lands. Before he "took up the cross" the crusader would make a legal transfer of his lands to a trusted friend. The trusted friend, or "trustee", would then be the legal owner of the land, with all the legal rights and powers that entails, but he would be aware that this duty was to re-convey the land to the crusader on his return and in the meantime to hold the land for the benefit of the crusader's family* ».

¹³⁵ ROTA, BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, cit., 3.

legal owner secondo la *common law*) un'azione reale a tutela della *real property*, ma non attribuiva né in capo al *feoffor* né in capo al *cestuy que use* alcun diritto reale sul bene trasferito né obbligatorio nei confronti del *feoffee* ¹³⁶.

Ai sensi della *common law*, pertanto, il *feoffor* e il *cestuy que use* non avevano alcuna tutela nei confronti del *feoffee* in caso di violazione del *pactum fiduciae*: in caso di violazione di tale patto, gli stessi potevano però rivolgersi al Cancelliere, il quale - dopo aver convocato il *feoffee* avanti a sé e aver accertato l'esistenza di un *pactum fiduciae* giudicando in base a ragioni di equità, coscienza e moralità - ne imponeva a quest'ultimo il rispetto, con l'avvertimento che in caso contrario lo avrebbe punito con la prigione.

Venne dunque riconosciuta in capo al beneficiario l'esistenza di una *equitable ownership* prevalente sulla *legal ownership* del *feoffee*.

Tale situazione restò immutata sino al 1509, quando salì al trono Enrico VIII, il quale - nel tentativo di riacquistare gli antichi diritti feudali dovuti al Re - emanò nel 1536 lo *Statute of Uses* che, qualificando lo *use* come esecutivo, riconobbe il *legal title* sui beni direttamente al beneficiario dell'attribuzione, eliminando in tal modo il ruolo del fiduciario.

Per superare i limiti imposti da tale statuto, si ricorse all'escamotage del c.d. "*use upon use*", cioè alla costituzione di uno *use* sopra un altro *use*: il primo *use* sarebbe stato reso inefficace dalle disposizioni dello Statute, mentre il secondo conservava validità ¹³⁷.

A livello pratico, tale espediente funzionava come segue: se A voleva trasferire un bene a B per l'uso di D "*il deed of conveyance creava un*

¹³⁶ Sul punto, si veda JENKS, *Short history of english law from the earliest time to the end of the year 1938*, Londra, 1949, 97; FRANCESCHELLI, *Il trust nel diritto inglese*, Padova, 1935, 60.

¹³⁷ Sul punto, si veda *Sambach v. Dalston, Tothill* 188, in *21 Eng. Rep.*, 1634, 164, la quale sancì il principio per cui il titolare dello *use upon use* meritava tutela. CHESHIRE, *Il concetto del "trust" secondo la common law inglese*, Torino, 1998, 17.

doppio uso, trasmettendo l'estate invece che a B to the use of D a B to the use of C to the use of D"¹³⁸.

Si era quindi tornati al punto di partenza, ovvero alla distinzione tra *legal ownership* ed *equitable ownership*.

Nella prassi, l'espressione "*per lo use di C per lo use di D*" venne sostituita dall'espressione "*in trust per D*" e si statuí che, allorquando un trasferimento veniva effettuato "*per l'uso di C in trust per l'uso di D*" C fosse titolare di una *legal ownership* in conformità allo *Statute of Uses* solamente in qualità di fiduciario, mentre D, ossia il beneficiario, fosse titolare di una *equitable ownership* da considerarsi, di fatto, prevalente.

È sulla base di questi precedenti giurisprudenziali che andò delineandosi la struttura del trust anglosassone moderno¹³⁹.

¹³⁸ ROTA, BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, cit., 5; LA PORTA, *Il negozio di destinazione di beni allo scopo: la risposta italiana al trust*, in *Federnotizie*, 2001, 10.

¹³⁹ Nella letteratura inglese non si registra una definizione univoca del fenomeno. Senza alcuna pretesa di completezza, data la vastità della letteratura, si veda: HUDSON, *Equity & Trusts*, Londra, 2005, 36, secondo il quale « *the essence of a trust is the imposition of an equitable obligation on a person who is the legal owner of property (a trustee) which requires that person to act in good conscience when dealing with that property in favour of any person (the beneficiary) who has a beneficial interest recognised by equity in the property. The trustee is said to "hold the property on trust" for the beneficiary. There are four significant elements to the trust: that it is equitable, that it provides the beneficiary with rights in property, that it also imposes obligations on the trustee, and that those obligations are fiduciary in nature* »; MOWBRAY, TUCKER, LE POIDEVIN, SIMPSON, BRIGHTWELL, *Lewin on Trusts*, Londra, 2008, 3: « *The typical case of a trust is one in which the legal owner of property is constrained by a court of equity so to deal with it as to give effect to the equitable rights of another* », ossia si definisce il trust come istituto che contraddistingue il caso del proprietario formale cui una corte di *equity* imponga di agire allo scopo di rispettare i diritti di un beneficiario determinato: al riguardo viene ricordato il caso *Re Astor's Settlement Trusts* (1952), Ch. 541; HAYTON, MATTHEWS, MITCHELL, *Underhill and Hayton Law of Trusts and Trustees*, Londra, 2010, 2 « *A trust is an equitable obligation, binding a person (called a trustee) to deal with property (called trust property) owned by him as a separate fund, distinct from his own private property, for the benefit of persons (called beneficiaries or, in old cases, cestuis que trust) of whom he may himself be one, and any one of whom may enforce the obligation* ». Confermano la difficoltà di definire il fenomeno DE WAAL, *Trust law*, in SMITS (a cura di), *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Cheltenham, Northampton, 2006, 755, il quale conclude per l'impossibilità di dare una precisa definizione dell'istituto, essendo esso « *extremely adaptable and flexible* » nonché utilizzabile per raggiungere « *almost any lawful end* »; internamente, si veda PICCIOTTO, *Brevi note sull'art. 2645-ter: il trust e l'araba fenice, ovvero dell'inutile (e dannoso) "meritevole interesse"*, in *Contr. Impr.*, 2006, 1317; LUPOI, *Introduzione: Jersey e il modello internazionale*, in PANICO, PIGHI, BARLA DE GUGLIELMI (a cura di), *La legge di Jersey sul trust*, in *Quaderni Trusts e attività fiduciarie*, 2007, 10.

II.1. Il trust nel diritto inglese moderno. Brevi cenni.

Prima di esaminare lo sviluppo - se così si può dire - dell'istituto del trust all'interno dell'ordinamento italiano, è opportuno dar conto - seppur brevemente - della struttura e dell'utilizzo del trust nel diritto inglese moderno.

Differentemente dagli ordinamenti di *civil law* - che, come vedremo, accolgono tale istituto, con una certa diffidenza - negli ordinamenti di common law e più in particolare nell'ordinamento anglosassone, il trust ha avuto (e ha tuttora) molto successo.

Secondo la dottrina che ha analizzato il tema, tale successo è imputabile a due principali fattori: uno, strettamente economico, rappresentato dalla riduzione dei costi di transazione insiti in tale strumento rispetto a quelli inerenti della *contract law* nonché dell'*agency law*¹⁴⁰; un altro, di carattere prettamente giuridico rappresentato dall'ampia flessibilità di tale strumento nonché dai vantaggi che esso assicura (*i.e.*, separazione e segregazione patrimoniale)¹⁴¹.

In tale contesto, le forme di trust più utilizzate possono essere suddivise in quattro categorie principali in base ai loro diversi usi: trust a fini di investimento (c.d. "*trusts for investment purposes*"); trust per la protezione del patrimonio in caso di insolvenza (c.d. "*trusts protecting assets in insolvency*"); trust a garanzia di finanziamenti (c.d. "*trusts underpinning commercial loan arrangements*"); e trust relativi a partecipazioni azionarie (c.d., "*trusts relating to shareholdings*")¹⁴².

¹⁴⁰ HANSMANN, MATTEI, *The Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis*, in *New York Law Review*, 1998, 434; SITKOFF, *An Agency Costs Theory of Trust Law*, in *Cornell Law Review*, 2004, 621; GRAZIADEI, MATTEI, SMITH, *Commercial Trusts in European Private Law: The Interest and the Scope of the Enquiry* in GRAZIADEI, MATTEI, SMITH (a cura di), *Commercial Trusts in European Private Law*, Cambridge, 2005, 41; ZHANG, *Principal Forms of Commercial Trusts in the UK and the Rethinking of Traditional Approaches*, in *Trust & Trustees*, 2022, 787.

¹⁴¹ HANSMANN, MATTEI, *The Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis*, cit., 435. Dello stesso avviso, ma con specifico riferimento ai *pension trusts*, si veda HANNAH, *Inventing Retirement: The Development of Occupational Pensions in Britain*, Cambridge, 1986, 19.

¹⁴² Tale suddivisione è elaborata da ZHANG, *Principal Forms of Commercial Trusts in the UK and the Rethinking of Traditional Approaches*, cit., 788.

Tra i trust istituiti a fini di investimento è possibile annoverare lo “*unit trust*”, definito nella Sezione 237(1) del *Financial Services and Markets Act 2000* come uno “*schema di investimento collettivo in base al quale la proprietà è detenuta in trust per i partecipanti*”¹⁴³ e “*l’investment trust*” che può essere considerato come un fondo di investimento collettivo, che raggruppa denaro di numerosi investitori, distribuendolo in un portafoglio diversificato di azioni e quote selezionate, gestito da un gestore (*i.e.*, trustee) professionale¹⁴⁴. L’obiettivo di queste tipologie di trust è quello di consentire anche ai piccoli investitori di acquistare minime quote di un ampio portafoglio di investimenti¹⁴⁵.

Nella categoria dei trusts per la protezione del patrimonio in caso di insolvenza, rientrano i “*pension trust*”, gli “*employee benefit trusts*” nonché i “*client and customer money trusts*”.

Più in particolare: (i) il “*pension trust*” rappresenta una delle strutture più comuni scelte dal datore di lavoro per il pagamento dei contributi pensionistici dei suoi dipendenti. Si tratta di un normale trust, in cui il *settlor* è per l’appunto il datore di lavoro, mentre i beneficiari sono i dipendenti; (ii) gli “*employee benefit trusts*” vengono creati da un’azienda al fine di trattenere i propri dipendenti. Tramite tali tipi di trusts, difatti,

¹⁴³ Financial Services and Markets Act 2000, sezione 237(1).

¹⁴⁴ GRAZIADEI, MATTEI, SMITH, *Commercial Trusts in European Private Law: The Interest and the Scope of the Enquiry*, cit., 459; ZHANG, *Principal Forms of Commercial Trusts in the UK and the Rethinking of Traditional Approaches*, cit., 791.

¹⁴⁵ Più specificamente, nel caso dello *unit trust*, il promotore di tale *trust*, che di solito è il futuro gestore dello stesso, offre al pubblico la sottoscrizione di quote con un valore iniziale fisso. I fondi così ottenuti vengono affidati a un trustee, il quale li investe nel mercato azionario basandosi sulle indicazioni fornite dal gestore del fondo e distribuisce eventuali rendimenti tra i vari investitori in proporzione alle loro quote o li reinveste nel fondo per aumentarne il capitale e le quote degli investitori. In questo tipo di *trust*, dunque, il trustee, il proprietario formale del patrimonio fiduciario, è affiancato dal gestore: quest’ultimo, oltre a essere responsabile della gestione e delle scelte di investimento, è anche obbligato a riacquistare le quote del *trust* a un prezzo fisso basato sul valore complessivo del fondo. Il funzionamento dell’*investment trust* è abbastanza simile all’*unit trust*, ad eccezione di alcune differenze: il fondo non è diviso in quote, quindi il capitale che l’investitore desidera investire può essere di qualsiasi importo; non c’è alcun obbligo per il gestore di riacquistare quanto investito a un prezzo fisso, con la conseguenza, quindi, che se l’investitore desidera ritirare quanto ha investito, il valore di tale importo sarà determinato unicamente dal mercato. A riguardo, si veda WAIN, SHENKIN, *Trustee Investment Powers and the Use of Asset Managers*, in *Trust & Trustees*, 2009, 72, 76; sull’*investment trust*, si veda OAKLEY, Parker and Mellows: *The Modern Law of Trusts*, Londra, 2008, 10.

l'azienda conferisce le proprie azioni in un trust in modo che, a determinate condizioni, esse possano essere trasferite ai propri dipendenti; e (iii) il “*client and customer money trust*” è concepito come un trust avente mere finalità protettive: è volto cioè a proteggere il patrimonio del cliente da quello del proprio consulente finanziario ¹⁴⁶.

Tra i trust costituiti a garanzia di finanziamenti è possibile individuare il “*Quistclose trust*”, ossia una forma di trust che sorge comunemente quando l'erogazione di un prestito è soggetta a determinate condizioni per garantire che, qualora tali condizioni non siano soddisfatte, ciò che è stato conferito in trust ritorni al prestatore ¹⁴⁷, nonché il “*security trust*”, il quale viene utilizzato per detenere una garanzia sui beni del debitore a beneficio dei suoi investitori che, comunemente, sono i beneficiari del *trust* ¹⁴⁸.

Da ultimo, all'interno dei trust relativi a partecipazioni azionarie è possibile individuare il “*voting trust*”, in base al quale gli azionisti (solitamente di minoranza) di una società, in qualità di disponenti e beneficiari del *trust* stesso, conferiscono al trustee i loro diritti di voto nel *trust* per un certo periodo.

In questo modo, da un lato, gli azionisti possono mantenere un maggiore controllo sulla società (essendo azionisti di minoranza, la loro posizione sarebbe in qualche modo più debole se votassero individualmente); dall'altro lato, questo tipo di *trust* consente a questi

¹⁴⁶ Sul punto, si veda MOLONEY, *EC Securities Regulation*, in *Journal of Contemporary European Research*, 2010, 136, 137.

¹⁴⁷ Il termine Quistclose trae origine dal caso *Barclays Bank Ltd v Quistclose Investment Ltd* (cfr [1970] AC 567), in cui la società di investimento Quistclose aveva anticipato £ 209.000 alla Rolls Razor per consentire a quest'ultima di pagare un dividendo già dichiarato. Questo anticipo era stato versato su un conto speciale presso la Barclays Bank, con la quale la stessa Rolls Razor aveva un'apertura di credito (scoperto di conto). Prima del pagamento del dividendo, la Rolls Razor fu messa in liquidazione. A seguito di tale liquidazione, la Barclays cercò di addebitare il denaro depositato sul conto speciale allo scoperto di conto della Rolls Razor, ma la Camera dei Lord si oppose a tale azione, sostenendo che il denaro era di fatto detenuto in *trust* dalla Rolls Razor per pagare il dividendo e che, pertanto, in assenza di tale pagamento, il denaro era detenuto in *trust* per Quistclose. Più specificamente, Lord Wilberforce dichiarò: « *In the present case the intention to create a secondary trust for the benefit of the lender, to arise if the primary trust, to pay the dividend, could not be carried out, is clear and I can find no reason why the law should not give effect to it* ».

¹⁴⁸ Sul punto, HAYTON, KORTMANN, VERHAGEN, *Principles of European Trust Law*, L'Aia, Cambridge, 1999, 6.

azionisti di svolgere un ruolo passivo in azienda, il che è vantaggioso quando sono impegnati in altre attività commerciali ¹⁴⁹.

III. Il trust nell'ordinamento italiano.

III.1. La ratifica della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento.

Chiarite le origini storiche del trust, si evidenzia che tale istituto è stato introdotto all'interno del nostro ordinamento attraverso la legge 16 ottobre 1989, n. 364, con cui l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aia il 1° luglio 1985.

L'Italia è stata il secondo paese a ratificare la Convenzione (dopo il Regno Unito) ed essa è entrata in vigore, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione stessa ¹⁵⁰, dopo il deposito del terzo strumento di ratifica ad opera dell'Australia, il 1° gennaio 1992.

Come evidenziato dalla dottrina ¹⁵¹, tale ratifica ha dato vita ad una situazione singolare ¹⁵², dal momento che il nostro ordinamento (primo fra i

¹⁴⁹ A riguardo, si veda WILSON, *Todd & Wilson's Textbook on Trusts & Equity*, Oxford, 2015, 36 CUSHING, *Voting Trusts: A Chapter in Modern Corporate History*, New York, 1927; WOLOSZYN, *A Practical Guide to Voting Trusts*, in *University of Baltimore Law Review*, 1975, 245.

¹⁵⁰ L'art. 30 Convenzione de L'Aia, la cui traduzione è disponibile su www.tuttocamere.it prevede che « La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall'art. 27. Successivamente la Convenzione entrerà in vigore: a) per ogni Stato che la ratifichi, l'accetti, o l'approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza del termine di cui all'art. 28; c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità all'art. 29, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui a detto articolo ».

¹⁵¹ RISSO, MURITANO, *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in BASSI, TASSINARI (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 2007 disponibile www.fondazione-notariato.it.

¹⁵² A riguardo, si veda PETRELLI, *Trust interno, art. 2645 ter c.c. e « trust italiano »*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 169, 170, il quale attribuisce soprattutto alla dottrina la mancata soluzione del problema inerente il trust interno, sostenendo più in particolare come la stessa (i) da un lato « si è concentrata su alcuni problemi (in primis la trascrivibilità o meno del trust interno, e la sua compatibilità con i principi della responsabilità patrimoniale ex art. 2470 c.c. e del numero chiuso dei diritti reali, alla luce del disposto dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja), trascurando spesso anch'essa l'approfondimento della dimensione internazionalprivatistica » nonché dall'altro (ii) non abbia svolto « un'adeguata riflessione su come e quanto abbia inciso sulla vexata quaestio della riconoscibilità del trust interno l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'art.

paesi di *civil law*) si è impegnato a riconoscere al proprio interno gli effetti del trust, senza però avere una disciplina interna generale sulla materia ¹⁵³.

A seguito della ratifica della Convenzione, dunque, il riconoscimento di un rapporto riconducibile alla nozione di trust “*non passa [...] più attraverso altre qualificazioni del medesimo rapporto, come invece avveniva in precedenza nella prassi di numerosi paesi estranei al mondo di common law, tra cui, per l'appunto, l'Italia*” ¹⁵⁴.

III.2. Il trust interno: incertezze preliminari sulla natura giuridica della Convenzione de L'Aia.

La ratifica della Convenzione da parte dell'Italia ha fatto sorgere negli anni un vasto e - a tratti acceso - dibattito dottrinale ¹⁵⁵ in merito al grado di penetrazione dell'istituto anglosassone nel nostro ordinamento.

Più nello specifico, facendo leva sulle disposizioni contenute all'interno della Convenzione, si è indagata la possibilità di configurare un

2645 ter c.c., che ha dettato per la prima volta una disciplina generale — lacunosa ma comunque significativa - del vincolo reale di destinazione, dei suoi presupposti ed effetti, e del suo regime pubblicitario. Disciplina che [...] tuttavia non è stata presa in adeguata considerazione, anche a causa della (ingiustificata) ostilità che ha accolto l'emanazione della norma (di cui è stato predicato il contrasto quasi ontologico con la previsione dell'art. 2740 c.c.), [la quale] è stata sostanzialmente sterilizzata da interpretazioni fortemente restrittive del requisito dell' “interesse meritevole di tutela”, previsto dal suddetto art. 2645 ter c.c. ; ed anche a causa di ciò, dottrina e giurisprudenza non si sono sufficientemente interrogate sull'intrinseca contraddizione nascente dalla assunta coesistenza - nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano - di due istituti (il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. ed il trust interno) caratterizzati da profili funzionali del tutto sovrapponibili, ma (asseritamente) assoggettati a principi e discipline inderogabili differenti ». Ma *contra* si veda M. LUPOLI, Gli « atti di destinazione » nel nuovo art. 2645 ter cod. civ. quale frammento di trust, in *Trusts e att. fid.*, 2006, 173, il quale - relativamente a quest'ultimo punto ha attribuito all'art. 2645 ter c.c. « scarsi effetti » sulla operatività dei trusts interni, considerando « dati acquisiti » l'effetto segregativo e l'accesso del trust alla pubblicità legale.

¹⁵³ Il problema del riconoscimento dei trusts si poneva in Italia e in altri paesi già prima dell'entrata in vigore della Convenzione; per una ricognizione puntuale del problema si veda DYER, VAN LOON, *Rapport sur le trusts et institutions analogues*, in *Actes et documents de la Quinzième session, Trust - Loi applicable et reconnaissance*, L'Aia, 1985, 10, 77.

¹⁵⁴ RISSO, MURITANO, *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, cit.

¹⁵⁵ A riguardo, si veda WATERS, *The Hague trust convention twenty years on*, in GRAZIADEI, MATTEI, SMITH (a cura di), *Commercial trusts in european private law*, Cambridge, 2005, 92, il quale ha definito « affascinante » il relativo scenario, evidenziando - con il senno di poi, viene da dire, correttamente - che non sarebbe stato agevole leggere l'ultimo capitolo di tale « *mediterranean saga* ».

c.d. “trust interno” ¹⁵⁶, ossia un tipo di trust “i cui elementi caratterizzanti [o, per meglio dire, importanti ¹⁵⁷] siano tutti riferibili allo Stato italiano, eccezion fatta per la legge scelta dal disponente” ¹⁵⁸.

La tesi tuttora dominante - sebbene vi siano opinioni autorevoli contrarie ¹⁵⁹ - è quella per cui il trust interno può operare nel nostro ordinamento, solo se nell’atto istitutivo venga scelta una legge straniera come legge regolatrice ¹⁶⁰.

¹⁵⁶ IACCARINO, *Donazioni indirette e “ars stipulatoria”*, Torino, 2008, 81, nt. 139, evidenzia come la locuzione trust interno è stata coniata da Lupoi e individua il trust quale fonte di un rapporto giuridico i cui elementi significativi sono localizzati all’interno del nostro ordinamento, intendendosi con “elementi significativi” (i) il luogo in cui i beni in trust sono ubicati; (ii) quello in cui lo scopo del trust deve essere perseguito; nonché (iii) la cittadinanza e la residenza del disponente e del beneficiario. L’internazionalità resta pertanto confinata alla legge regolatrice del trust - considerata, per definizione, straniera - ed, eventualmente, al luogo di amministrazione del trust nonché al luogo di residenza abituale del trustee. Relativamente alla locuzione trust interno, si veda M. LUPOI, *Il trust nell’ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione de L’Aja del 10 luglio 1985*, in *Vita not.*, 1992, 976; Id., *Trusts*, Milano, 2001, 546 s; Id., *Istituzioni di diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008, 333.

¹⁵⁷ Questo il termine utilizzato nella traduzione italiana dell’art 13 Convenzione de L’Aja. Nella versione inglese si parla di *significant elements*. Quali siano in concreto questi elementi importanti/significativi del trust è specificato solo in parte nel testo dell’articolo 13 là dove si rinviene il riferimento alla scelta della legge da applicare, al luogo di amministrazione e alla residenza abituale del trustee. Per rinvenire gli altri elementi importanti si può e deve fare riferimento non solo all’art. 2 ma anche all’art. 7, co. 2, lett. b), d), Convenzione de L’Aja, dove si menzionano la situazione dei beni del trust, gli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati (ma anche – aggiunge GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010, 2 - la residenza ovvero la nazionalità delle persone coinvolte nella fattispecie trust; ad ulteriore conferma di tali aggiunte, si veda HAYTON, KORTMANN, VERHAGEN, *Principles of European Trust Law*, L’Aia, 1999, 9).

¹⁵⁸ M. LUPOI, *Istituzioni di diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit., 333.

¹⁵⁹ FIMMANÒ, *La Cassazione « ripudia » il trust concorsuale (nota a Cass. 9 maggio 2014, n. 10105)*, in *Fall.*, 2014, 1167 ss.; GATT, *Il trust c.d. interno: una questione ancora aperta*, cit., 280; GATT, *Dal trust al trust*, cit.; GAZZONI, *Trattato della trascrizione*, Torino, 2012, 488 ss.; MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, 125 ss., 285 ss.; MARICONDA, *Contrastanti decisioni sul trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l’ammissibilità (nota a Trib. Belluno 25 settembre 2002, Trib. Bologna 1 ottobre 2003, e Trib. Parma 21 ottobre 2003)*, in *Corr. giur.*, 2004, 57; CONTALDI, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano 2001, 123 ss.; BROGGINI, *Trust e fiducia nel diritto internazionale privato*, in *Trusts e att. fid.*, 2000, 399; RAGAZZINI, *Trust interno e ordinamento giuridico italiano*, in *Not.*, 1999, 279; CASTRONOVO, *Il trust e « sostiene Lupoi »*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, 441; MAZZAMUTO, *Il trust nell’ordinamento italiano dopo la Convenzione dell’Aja*, in *Vita not.*, 1998, 754; GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, Milano 1995, 638; LENZI, *Operatività del trust in Italia*, in *Not.*, 1995, 1381 ss.; PATON, GROSSO, *The Hague Convention on the law applicable to trusts and on their recognition: implementation in Italy*, in *ICLQ*, 1994, 655.

¹⁶⁰ A riguardo, senza alcuna pretesa di esautività, si vedano M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., 263; Id., *Legittimità dei trust interni*, in BENEVENTI (a cura di), *I Trust in Italia oggi*, Milano, 1996; Id., *Lettera a un notaio curioso di trusts*, in *Not.*, 1996, 343 ss.; Id., *Trusts*, Milano, 1997, 451 ss.; SCALISI, *Ancora in ordine alla ammissibilità del trust interno*, in ALCARO, TOMMASINI, *Mandato, fiducia e trust. Esperienze a confronto*, Milano, 2003, 187 ss.; M. LUPOI, *Osservazioni su due recenti pronunce in tema di trust*, in *Not.*, 2004, 568 ss. In giurisprudenza, esplicitate sul punto, appaiono Trib. Pisa, 22 dicembre 2001

Tale assunto si fonda, in particolare, sull'idea dell'Italia come paese “*non-trust*”, ossia privo di una disciplina specifica del trust, e sulla lettura, in combinato disposto, degli artt. 5, 6, 7 e 13 della Convenzione, i quali rispettivamente (i) subordinano il riconoscimento del trust alla condizione che la legge applicabile ai sensi degli artt. 6 e 7, preveda l'istituto *de quo* (art. 5); (ii) concedono al costituente la facoltà di scelta della legge regolatrice purché la normativa individuata preveda “*l'istituto del trust o la categoria di trust in questione*” e qualora la legge individuata non contempli tale istituto, rendono applicabili i criteri suppletivi individuati dall'art. 7 della Convenzione (art. 6); e (iii) escludono di riconoscere come trust una fattispecie negoziale i cui elementi importanti sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione e ciò anche se la legge regolatrice scelta sia, invece, quella di uno Stato che prevede l'istituto (art. 13) ¹⁶¹.

con nota di M. LUPOI, *I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust autodichiarato*, in *Not.*, 2002, 383, secondo cui « il trust che presenti quale unico elemento di estraneità rispetto al nostro ordinamento l'applicazione della legislazione inglese deve ritenersi valido in forza della Convenzione de L'Aja del 1985 »; Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, con nota di DI CIOMMO, *Ammissibilità del “trust” interno e giustificazione causale dell'effetto traslativo*, *Foro It.*, 2004, 1295, secondo cui « il trust può essere riconosciuto anche nei casi in cui lo stesso sia regolato unicamente da un legge straniera che rappresenta il solo elemento estraneo, necessario e sufficiente, per applicare la disciplina convenzionale e le norme di conflitto in essa contenute »; Trib. Cavalese, 20 luglio 2004, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2004, 1406, secondo cui « in forza della ratifica della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai “trusts” e sul loro riconoscimento, la quale non indica quale presupposto per la sua applicazione la presenza di elementi di estraneità ulteriori rispetto alla scelta della legge straniera, è possibile, e lecito il riconoscimento in Italia di un trust interno regolato da una legge straniera per scelta del disponente, libera e legittima ai sensi dell'art. 6 della Convenzione ». In sede di legittimità, a mero titolo esemplificativo, si vedano Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, in *Not.*, 2015, 79; Cass. 27 maggio 2014 n. 21621, in *Trusts e att. fid.*, 2014, 411, Cass., 15 aprile 2015 n. 15449, in *Trusts e att. fid.*, 2015, 611; Cass., 18 marzo 2015 n. 5322, in *Trusts e att. fid.*, 2015, 258; Cass., 20 febbraio 2015 n. 3456, in *Trusts e att. fid.*, 2015, 389 e Cass., 19 novembre 2012 n. 20254, in *Trusts e att. fid.*, 2013, 279, tutte le quali presuppongono la legittimità del trust interno.

¹⁶¹ Il testo è reperibile all'indirizzo www.assets.hcch.net.

Secondo una parte della dottrina ¹⁶², a cui, si badi bene, si sceglie di non aderire, tali previsioni confermerebbero che la Convenzione - avente natura di convenzione di diritto internazionale privato ¹⁶³ (e non di diritto sostanziale) ¹⁶⁴ - “non fa nascere un trust internazionale e non ne detta le

¹⁶² BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, Padova, 1996, 574; BROGGINI, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, in *Jus*, 1997, 11; MENGONI, *Successioni mortis causa e mezzi alternativi di trasmissione della ricchezza, Conclusioni*, in *Jus*, 1997, 310; GAMBARO, *Trust* (voce), in *Dig. disc. priv.*, Torino, 1999, 464; CASTRONOVO, *Il Trust “sostiene Lupoi”*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, 441; RESCIGNO, *Notazioni a chiusura di un seminario sul trust*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, 453, 457. Tra i sostenitori di questa tesi anche M. LUPOI, *Riflessioni comparatistiche sui trusts*, in *Eur. dir. Priv.*, 1998, 437, il quale - pur rifiutando di essere annoverato tra coloro che ritengono che la Convenzione permetta di disciplinare un trust di diritto interno, ritiene, tuttavia, che l'istituto non sia ignoto al nostro diritto come figura giuridica che l'autonomia privata è in grado di porre in essere. Prendendo le mosse da tali considerazioni giunge ad affermare che il nostro non sarebbe più un ordinamento tra quelli ai quali il trust è ignoto e financo che il diritto italiano potrebbe essere scelto dal costituente, o comunque ritenuto applicabile, secondo i criteri dell'art. 7 qualora il trust presenti i più stretti legami con esso.

¹⁶³ Osserva efficacemente GATT, *Il trust italiano*, in M. BIANCA, DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale*, Milano, 2013, 117 che « [la] tesi del “trust interno sottoposto a legge straniera”, non può non presupporre una qualificazione della Convenzione de L'Aja del 1985 come convenzione di diritto internazionale privato e non, invece, di diritto sostanziale. Ove, infatti, la Convenzione de L'Aja venisse qualificata come Convenzione di diritto sostanziale sul trust, cadrebbe l'assunto dell'assenza nel nostro ordinamento di una regolamentazione del trust che sarebbe, invece, rappresentata (almeno in parte) proprio dalla Convenzione medesima. In altre parole delle due l'una: o si qualifica la Convenzione de L'Aja come atto normativo di diritto internazionale privato ovvero si qualifica la stessa come atto normativo di diritto sostanziale uniforme, idoneo a legittimare tout court il “trust” italiano quale vera e propria fattispecie tipica, regolata a livello legislativo nazionale a seguito della ratifica della Convenzione de L'Aja, e non, invece, il c.d. trust interno (atipico?) regolato dal diritto straniero ».

¹⁶⁴ A riguardo, GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., 10, la quale rileva che « molto difficilmente può essere inquadrato con serenità nella cornice del diritto internazionale privato uniforme piuttosto che in quella del diritto sostanziale uniforme ». Sull'ambiguità del testo della Convenzione de L'Aja cfr. CARBONE, *Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione de L'Aja del 1985*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1999, 778, secondo il quale in riferimento alla Convenzione si può parlare di « effetti minimi di diritto sostanziale uniforme in essa previsti » pur restando essa una Convenzione di diritto internazionale privato uniforme; LUZZATTO, «Legge applicabile» e «riconoscimento» di trusts secondo la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1999, 7, là dove, pur ascrivendo la Convenzione de L'Aja alla categoria delle convenzioni di diritto internazionale privato, la definisce, tuttavia, un unicum nell'ambito di tale categoria in ragione delle caratteristiche peculiari del trust, tali da indurre i redattori a discostarsi in più punti dalla tecnica comunemente seguita. Più specificamente l'a. mette in luce la peculiarità degli art. 2 e 11 della Convenzione, contenenti, delle definizioni o descrizioni degli istituti giuridici che rientrano nel campo di applicazione della convenzione e ciò contrariamente a quanto accade in genere nelle convenzioni di diritto internazionale privato; PALAZZO, *Apparenza e pubblicità degli acquisti mortis causa e trans mortem*, in *Scritti in onore di Cesare Massimo Bianca*, Milano, 2006, 737 ss., là dove fa riferimento all'art. 12 della Convenzione quale norma di diritto sostanziale che potrebbe fondare il meccanismo di opponibilità ai terzi dell'effetto segregativo del trust; MONEGAT, *Trusts “interni” e trusts di diritto “interno”*, in MONEGAT, LEPORE, VALAS (a cura di), *Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, Torino, 2007, 43; VALAS, *La Convenzione de L'Aja e la legge regolatrice straniera*, in MONEGAT, LEPORE, VALAS (a cura di), *Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, Torino, 2007, 75 e nt. 62.

*regole, come fa la Convenzione di Vienna per la compravendita internazionale, ma pone i criteri per individuare il diritto applicabile ad un determinato trust nazionale e ne stabilisce i limiti di efficacia (il riconoscimento) negli altri Stati contraenti”*¹⁶⁵.

Lo scopo della ratifica di tale Convenzione, dunque, dovrebbe ravvisarsi ne “*l’individuazione del diritto applicabile: a quale ordinamento, cioè scelto dal costituente (art. 6) o rispetto al quale il trust presenti i più stretti legami (art. 7), occorra far capo per disciplinare un trust, sul presupposto che i suoi elementi rilevanti non siano più strettamente connessi con uno Stato che non conosca il detto istituto*”¹⁶⁶.

Tale linea interpretativa risulterebbe ulteriormente confermata: (i) dall’art. 1 della Convenzione, il quale - prevedendo che la “*Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento*” - sembrerebbe confermare come l’ambito di applicazione della medesima sia limitato a fattispecie connotate da elementi di internazionalità che presuppongono un conflitto tra leggi e ordinamenti diversi; nonché (ii) dai lavori preparatori della Convenzione, i quali - nel chiarire l’intenzione dei redattori - affermano che “[...] *in this connection it should be emphasized that there was never any question of introducing the trust into the civil law countries, but simply of furnishing to their judges the instruments which are appropriate to grasp this legal device*”.

Tale opinione è stata criticata da coloro¹⁶⁷ che - adottando un differente (e condivisibile) approccio e assegnando alla Convenzione natura

¹⁶⁵ BROGGINI, *Trust e fiducia nel diritto internazionale privato*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, 413.

¹⁶⁶ CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita not.*, 1998, 1328, il quale evidenzia che « una cosa, dunque è dire che il trust non sia più ignoto al nostro ordinamento, altra cosa è ritenere che esso sia diventato un istituto disciplinato o disciplinabile alla stregua di qualsiasi altro istituto del diritto interno italiano »; condivide questa opinione anche GAZZONI, *In Italia tutto è permesso, anche quello che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagatelle)*, in *Not.*, 2001, 1247.

¹⁶⁷ BROGGINI, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, in BENEVENTI (a cura di), *I trusts in Italia oggi*, Milano, 1996; CASTRONOVO, *Il trust e “sostiene Lupoi”*, in *Europa e diritto privato*, 1998, 441 ss.; GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (Osservazioni di un giurista “non vivente” su trust e trascrizione)*, in *Not.*, 2001, 11 ss.. Per una critica al concetto di trust interno, si veda REALI, *La disciplina dei trusts nell'ordinamento italiano*, cit., 5, 36-37 e 429 ss.

di diritto sostanziale - ritengono che la stessa sia “*un testo utile per provare a configurare e, quindi, ad individuare una fattispecie negoziale*”¹⁶⁸ definibile, in senso astratto, come trust¹⁶⁹: un testo, dunque, che consenta di isolare i principali elementi di ciò che la Convenzione definisce trust.

Costoro ritengono in primo luogo che (i) l’interpretazione *ex adverso* proposta dell’art. 13 della Convenzione sia riduttiva e non corretta, dal momento che sovrappone due piani applicativi diversi, ossia da un lato quello dell’art. 13 e, dall’altro lato, quello dell’art. 15 della Convenzione che, differentemente dall’art. 13, indica le norme imperative richiamate dalle norme di conflitto del foro, relative a materie collegate o interferenti con il trust¹⁷⁰; e che (ii) l’illimitata libertà di scelta della legge regolatrice,

¹⁶⁸ GATT, *Il trust italiano*, cit.

¹⁶⁹ PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 203. Nel medesimo senso, v. più di recente GATT, *Dal trust al trust*, 73 ss. Per un panorama delle opinioni dottrinali al riguardo, cfr. BARTOLI, *La Convenzione de L’Aja sul riconoscimento dei trusts. Gli effetti della ratifica*, in BIANCA, DE DONATO (a cura di), *Dal trust all’atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un’idea*, Milano 2013, 60 ss.

¹⁷⁰ Come rilevato da PETRELLI, *Trust interno, art. 2645 ter c.c. e « trust italiano »*, 185, coloro che ammettono che l’Italia sia un paese non trust e che dunque possa riconoscere unicamente trust interni regolati da legge straniera ritengono che l’art. 13 risulterebbe diretto ad evitare che mediante la creazione di un trust abusivo o « *ripugnante* », vengano eluse norme imperative degli Stati « non-trust ». L’art. 13 sarebbe volto ad impedire il riconoscimento dei trusts interni laddove l’utilizzo del trust « *si ponga, in concreto, come elusione di norme imperative dell’ordinamento italiano, ossia laddove la causa in concreto perseguita dal disponente con il programma negoziale non sia comunque meritevole di tutela* » (Trib. Milano, 17 luglio 2009 in *IlCaso*). L’art. 13, dunque, « *[si] pone nell’alveo dell’art. 1344 c.c. e può vanificare gli effetti di quei trust che costituiscono una frode alla legge « in quanto volti a creare situazioni in contrasto con l’ordinamento italiano »* (Trib. Milano 16 giugno 2009, in *Trusts e att. fid.*, 2009, 533). È dunque evidente - come correttamente affermato da Gallarati, *L’articolo 13 della Convenzione dell’Aja sui trusts. Competizione tra modelli e inefficacia dei trust “ripugnanti”*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 1510 - che tale linea interpretativa non si curi del fatto che « *l’art. 1344 c.c., come noto, rende illegittimi quei rapporti apparentemente legittimi, ma capaci di perseguire in maniera efficiente obiettivi preclusi dalla legge. Dunque, considerando che la stessa norma attiene alla liceità della causa e determina una violazione della regola inderogabile prevista dall’art. 1343 c.c., il giudizio su simili tipi di trust, nella logica della Convenzione, dovrebbe avvenire alla luce dell’art. 15* ». La differenza tra le due previsioni non è di poco conto. Il filtro creato dall’art. 13 della Convenzione è diverso e più intenso rispetto a quello creato dall’art. 15: a differenza dell’art. 15, l’art. 13 (che si applica solo negli Stati « non-trust ») paralizza anche il « contenuto minimo » del trust - quale individuato dall’art. 2, e dall’art. 11, § 2, della Convenzione - escludendone in radice il riconoscimento. L’ambito di applicazione del suddetto art. 13 va dunque individuato altrimenti: sul punto, sembra possibile ritenere che l’eventuale diniego di riconoscimento del trust non sia altro che la rimessione al libero convincimento del giudice dell’accertamento della rilevanza ponderata dei singoli elementi o criteri di collegamento, e della loro importanza nel caso di specie, con la conseguenza che il giudice potrà non riconoscere il trust nei soli casi in cui effettivamente non si configuri un livello minimale di internazionalità del trust. A conferma di tale interpretazione, si vedano FUMAGALLI, *Commento all’art. 13*, in GAMBARO, GIARDINA, PONZANELLI (a cura di), *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, in *Le nuove leggi civ. comm.*,

sancita dall'art. 6 della Convenzione è del tutto inconferente al fine di dimostrare l'ammissibilità del trust interno ¹⁷¹.

In secondo luogo, la tesi che qualifica l'Italia come “*paese non trust*” non risulta accettabile sul piano giuridico-metodologico, poiché considera un testo convenzionale quale unico e solo supporto normativo per risolvere un problema - cioè se nell'ordinamento italiano possa operare e sia previsto, ossia regolato, un atto negoziale idoneo a generare gli effetti indicati dall'art. 2 della Convenzione ¹⁷² - che non è di matrice internazionalprivatistica, ma semmai strettamente civilistica (come peraltro dimostrato dal fatto che gli argomenti contrari all'ammissibilità del trust

1993, 1283, il quale evidenzia che « *Al giudice è poi lasciato un notevole potere discrezionale sia in ordine all'individuazione degli elementi significativi che esprimano l'appartenenza di una determinata fattispecie ad un determinato ordinamento, sia allo scopo di valutare l'intensità del collegamento della fattispecie con l'ordinamento che non conosca il trust* »); HAYTON, *The Hague Convention on the law applicable to trusts and on their recognition*, in ICLQ, 1987, 274, secondo cui « *It seems that it is up to the court to decide in a particular case what are the significant elements which connect the trust closely to a non-trust State* »; HARRIS, *The Hague Trusts Convention*, Oxford, 2002, 183, che evidenzia l'esigenza di valutare anche lo sviluppo del trust nel tempo (esso potrebbe nascere come fattispecie meramente interna, e successivamente evolversi diversamente se, ad esempio, il trustee effettui investimenti all'estero, o in caso di mutamento del trustee). Per ulteriori interpretazioni di tale articolo, si rinvia a MANES, *Trust interni* (voce), in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, Torino, 2013, 769; PICCIOTTO, *La giurisprudenza italiana sui trust interni*, in *Trusts e att. fid.*, 2007, 10; FANTICINI, *La giurisprudenza recente sui trust interni*, in *Trusts e att. fid.*, 2005, 5; RISSO, MURITANO, *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in *Trusts e att. fid.*, 2006, 459; LUPOI, *Trusts*, cit., 520, 533. In un'ottica comparatistica, SMITH, *Stateless trusts*, in SMITH (a cura di), *The Worlds of the Trust*, Cambridge, 2013, 89.

¹⁷¹ Ma anche questa appare un'argomentazione non conferente. Sebbene difatti nel corso dei lavori preparatori della Convenzione dell'Aja sono stati respinti tutti i tentativi di limitare la scelta della legge applicabile alla sola legge con cui il trust avesse presentato uno stretto collegamento (sul punto, si veda LUPOI, *Trusts*, cit., 521 ss) è altresì vero che nella discussione dell'art. 6 fu sollevato il problema del carattere « artificiale » del trust che fosse strettamente collegato ad uno Stato « non-trust », e che avesse come suo unico elemento di estraneità la legge regolatrice. A riguardo, i redattori decisero semplicemente di non affrontare tale problema nella discussione dell'art. 6; in ogni caso, il fatto che tale ultimo articolo consente l'illimitata libertà di scelta della legge regolatrice non contraddice con la limitazione desumibile dall'art. 13, posto che tale libertà (i) da un lato, vale comunque per i trusts localizzati negli « Stati-trust »; nonché (ii) dall'altro lato, potrebbe valere anche nel caso di localizzazione in uno Stato « non-trust », nel caso in cui almeno un elemento importante - ad esempio, una parte consistente dei beni - sia collocato in un qualsiasi « Stato-trust » (anche diverso dallo Stato la cui legge è stata scelta).

¹⁷² CASTRONOVO, « *Trust e diritto civile italiano* », in *Vita not.*, 1998, 1328; ID., *Il trust e “sostiene Lupoi”*, cit., 449. Si veda altresì, GATT, *Il trust italiano*, cit., la quale evidenzia quanto segue: « *Va chiarito, infatti, una volta per tutte che fattispecie negoziale ignota ad un certo ordinamento non è sinonimo di fattispecie inammissibile nell'ordinamento medesimo e ciò indipendentemente dalla presenza di testi convenzionali che obblighino al riconoscimento della fattispecie stessa* ».

non sono stati individuati all'interno della Convenzione, bensì per l'appunto nel complesso del sistema privatistico italiano)¹⁷³.

Non si comprende, dunque, perché una fonte di matrice internazionale, quale la Convenzione, dovrebbe consentire di superare gli argomenti - prettamente interni - contrari all'ammissibilità del trust.

In terzo luogo, la tesi comporterebbe una disparità di trattamento tra il cittadino italiano, cui sarebbe preclusa la possibilità di istituire un trust su beni, di sua proprietà, siti in Italia, e, a titolo meramente esemplificativo, il cittadino britannico al quale - al contrario - la medesima operazione sarebbe permessa¹⁷⁴: esito questo del tutto inaccettabile.

¹⁷³ Sul punto, si veda GATT, *Il trust italiano*, cit., 116, 117; ID., *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., 111, la quale rileva che i principali argomenti contrari all'ammissibilità del trust interno sono stati identificati dagli interpreti ne: a) la non opponibilità a terzi degli accordi cosiddetti fiduciari (cfr. artt. 627 e 1372 c.c.) in ragione del numero chiuso dei vincoli di indisponibilità opponibili ai terzi; b) la tipicità delle cause di attribuzione traslativa e della idoneità delle stesse a fondare solo l'attribuzione cosiddetta pura, vale a dire definitiva con esclusione di quella strumentale; c) la tipicità degli effetti reali (art. 1376 c.c.) o obbligatori (art. 1173 c.c.) derivanti dai negozi di attribuzione; d) la tipicità (intesa come numero chiuso) dei diritti reali e dei negozi atti a produrli; e) la tipicità della destinazione patrimoniale senza personalità giuridica e della connessa separazione (in forma segregativa, cioè bilaterale), valutata ammissibile solo per il perseguimento di interessi che il legislatore qualifica come superiori a quello della tutela paritaria dei creditori e dell'infrazionabilità del patrimonio (cfr. art. 2740 c.c.); f) la tipicità degli atti trascrivibili ovvero degli effetti trascrivibili e dunque opponibili ai terzi (cfr. artt. 2643-2645 c.c.); g) l'inopponibilità della posizione del beneficiario della destinazione ai terzi creditori del e/o aventi causa dal proprietario-gestore ovvero dal disponente; nonché h) l'insussistenza di efficaci rimedi esperibili dal disponente e/o dal beneficiario in caso di abusi, inadempimenti o omissioni del proprietario-gestore.

¹⁷⁴ CALVO, *La tutela dei beneficiari nel «trust» interno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, 54; CALÒ, *Dal probate al family trust*, Milano, 1996, 99, nt. 86, ritiene la situazione descritta « una sorta di apartheid giuridico, nel quale vi siano cittadini che possono accedere ad un istituto ed altri ai quali è precluso. L'esperienza insegna che impostazioni di questo tipo sono anzitutto destinate a non trovare riscontro alcuno nella prassi negoziale ». CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, cit. 1324, nt. 2, il quale sottolinea che « cade in equivoco chi afferma che la Convenzione essendo divenuta legge dello Stato a seguito della ratifica, come qualunque altra legge di diritto interno non può andare contro il principio di uguaglianza tra cittadini e stranieri. [...] Ma, anzitutto, l'art. 3 Cost. nella prospettiva di diritto internazionale privato, come viene sottolineato dagli internazionalprivatisti, [...] riguarda soltanto i cittadini fra loro. Peraltro, l'art. 10, secondo comma, Cost. prevede per la condizione giuridica dello straniero la conformità alla legge e ai trattati internazionali, non al principio di uguaglianza di cui all'art. 3. Sul piano sostanziale, poi, la disuguaglianza, ipotizzata sull'assunto che la legge n. 364/1989 consentirebbe esclusivamente la costituzione di trust ad opera di cittadini stranieri, non sussiste perché non è la cittadinanza presupposto necessario o qualificazione preclusiva. Ai sensi dell'art. 7, infatti, la legge applicabile sarà quella con la quale il trust avrà i più stretti legami e tra questi non è indicata la cittadinanza onde ben potrà il cittadino italiano costituire un trust al quale risulti applicabile una legge straniera in quanto con questa esso presenti i più stretti legami ».

Da ultimo, la suddetta tesi risulterebbe altresì “*contraddittoria sul piano logico prima ancora che giuridico*”¹⁷⁵.

Difatti, mediante la ratifica della Convenzione de L’Aia, l’Italia si è obbligata a riconoscere i trust c.d. internazionali, ossia quei tipi di trust regolati da leggi straniere purché dotati di effettivi elementi di internazionalità, vale a dire effettivamente collegati con ordinamenti c.d. trust o, comunque, diversi da quello italiano; così facendo, dunque, l’Italia ha permesso che tali trust esplichino i propri effetti nel territorio italiano.

A fronte di ciò, appare “*bizzarro*”¹⁷⁶ che un paese si obblighi convenzionalmente a riconoscere fattispecie negoziali in senso lato straniero, negando poi che tali fattispecie possano esistere ed operare sotto la bandiera italiana.

Sembra, perciò, potersi concordare con chi¹⁷⁷ ritiene ragionevole ammettere che proprio in quanto Stato firmatario della Convenzione de L’Aia, “*l’Italia sia stata fin da allora consapevole di aprire le porte del proprio ordinamento a fattispecie straniere che fossero perlomeno simili,*

¹⁷⁵ Il punto è ben messo in luce da una pronuncia non più così recente del Tribunale di Brindisi. A riguardo, si veda Trib. Brindisi, 28 maggio 2011 in www.iltrustitalia.it, ove si rileva che « *non può sottacersi che - quand’anche si voglia ritenere che permanga, anche dopo l’istituzione del patrimonio con vincolo di destinazione, l’assenza di disciplina interna del trust - ai sensi dell’art. 6 Convenzione de L’Aja il trust è regolato dalla legge scelta dal contraente. Legge che, ove si ritenga che il trust non abbia cittadinanza del diritto italiano, non può che essere, per esclusione, quella di altro ordinamento estero. Ma, se così è, sarebbe del tutto contraddittorio un legislatore che, da un lato, non volesse riconoscere la validità del trust interno, e sotto altro profilo, ne prevedesse comunque l’applicazione all’interno dell’ordinamento, mercé riferimento alla legge scelta dal disponente (art. 6). Tali considerazioni consentono allora, a giudizio del decidente, di ritenere senz’altro astrattamente valido, all’interno dell’ordinamento, sia l’istituto generale del trust, e sia, in particolare, quello del trust interno* ». Ancora più esplicita, Trib. Velletri, 29 giugno 2005, con nota di MAZZAMUTO, *Trust interno e negozio di destinazione*, in *Europa dir. priv.*, 2005, 785: « *la Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con l. n. 364 del 16 ottobre 1989, consente esclusivamente il riconoscimento dei trust aventi un connotato di internazionalità, mentre ne restano esclusi i c.d. trust interni [...] È valido, e regolato dalla legge italiana, il trust che il disponente abbia istituito trasferendo beni al trustee affinché questi li gestisca e provveda al sostegno economico dei nipoti del disponente e della loro madre* ».

¹⁷⁶ GATT, *Il trust italiano*, cit.

¹⁷⁷ S. PATTI, *La ragionevolezza nel diritto civile*, in *Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa, Ciclo Lezioni Magistrali su La ragionevolezza del diritto*, Napoli, 2012; TROIANO, *La ragionevolezza nel diritto dei contratti*, Padova, 2006.

*analoghe ovvero, in alcuni casi, addirittura identiche a fattispecie già note al proprio ordinamento”*¹⁷⁸.

Ove così non fosse, non si comprende per quale motivo l'Italia avrebbe firmato la Convenzione e riconosciuto i trust stranieri. “[A]ppare, infatti, assurdo sul piano logico-giuridico obbligarsi a riconoscere ciò che non si conosce e che oltretutto si considera in contrasto con l'intero sistema di diritto privato vigente!”¹⁷⁹.

IV. Trust interno e trust italiano: il concetto di trust delineato dalla Convenzione de L'Aia e il ruolo unificante dell'art. 2645-ter c.c. Considerazioni sulla (errata) qualificazione dell'Italia quale “paese non trust”.

Al fine di corroborare ulteriormente la seconda delle tesi esposte nel paragrafo che precede, occorre delineare le caratteristiche principali del trust, indicate all'interno della Convenzione de L'Aia.

L'art. 2, § 1 della Convenzione dispone che “*ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una*

¹⁷⁸ Trib. Brindisi, 28 marzo 2011, già citata supra nota 4, si legge: « *in linea generale, il trust deve senz'altro essere positivamente valutato dall'ordinamento giuridico. Ciò in quanto, sotto un primo profilo, esso risulta espressamente riconosciuto, stante la suddetta legge n. 364/89, che ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione Aja del 1985. In secondo luogo, esso attua una segregazione di beni non dissimile a quella propria di analoghi istituti parimenti esistenti all'interno dell'ordinamento [corsivo nostro], e segnatamente - tra gli altri [corsivo nostro] - il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), l'eredità beneficiata (art. 484 e ss. c.c.), la separatio bonorum (art. 512 c.c.), i fondi comuni di investimento mobiliare (d. lgs. n. 58/98), i patrimoni con vincolo di destinazione (art. 2645 ter c.c.), i patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 bis e ss. c.c.). Infine, l'avere il legislatore fiscale espressamente riconosciuto il trust quale soggetto giuridico d'imposta (art. 73 d.p.r. n. 917/86), consente senz'altro di valutarlo positivamente all'interno dell'ordinamento. Né a tale conclusione osta il principio di responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c., atteso che il comma 2 del medesimo articolo ammette deroghe legali al richiamato principio. E nel caso di specie, la deroga legale al principio generale di cui all'art. 2740 1° co. c.c. è proprio quella riveniente dalla legge n. 364/89, di ratifica della Convenzione Aja, che prevede per l'appunto (art. 2 2° co. lett. a), quale elemento caratterizzante il trust, il fatto che i beni conferiti in trust costituiscono una massa distinta e autonoma, che non fa parte del patrimonio del trustee. Ancora, non costituisce ostacolo alla generale ed astratta ammissibilità del trust il principio del numerus clausus dei diritti reali, posto che il trust non deroga a tale principio, in quanto esso non realizza affatto un nuovo diritto reale atipico e innominato, ma si muove nel pieno solco della proprietà quiritaria (art. 832 c.c.), con la sola peculiarità che esso riconosce quale dominus un soggetto (il trustee) diverso dall'originario disponente ».*

¹⁷⁹ GATT, *Il trust italiano*, cit.

persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico”.

Il successivo § 2 dell'art. 2 specifica ulteriormente le caratteristiche del trust, evidenziando più in particolare che: “a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge”.

L'art. 11, § 2 della Convenzione specifica che il riconoscimento del trust “*implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica*”.

In altri termini, con il trust un soggetto, detto *settlor* o disponente, persona fisica o giuridica, “trasferisce”¹⁸⁰ ad altro soggetto detto *trustee*, anch'esso persona fisica o giuridica, beni di diversa natura del suo patrimonio affinché il trustee li amministri nell'interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico secondo quanto disposto dal *settlor* nell'atto costitutivo del trust¹⁸¹.

Come rilevato in dottrina¹⁸², tali caratteristiche non corrispondono esattamente a quelle del trust anglosassone, in quanto la Convenzione è

¹⁸⁰ Il termine è usato volutamente in maniera atecnica.

¹⁸¹ ROTA, BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, cit., 3. PONZANELLI, *Le annotazioni del comparatista*, in *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, in NGCC, 1993, 1222 ss.

¹⁸² LUPOL, «*The shapeless trust*» - *Il trust amorfo*, in *Vita not.*, 1995, 51; ID., *Trusts*, 498 ss. Per una critica - seppur parziale - di tale tesi, si veda THÉVENOZ, *Trusts: the rise of a global legal concept*, in Bussani, Werro (a cura di), *European private law: a handbook*, Berna, 2014, 31 ss.; HARRIS, *The Hague Trusts Convention*, Portland, 2002, 111 ss..

volta a regolamentare anche istituti analoghi al trust, compresi quelli creati da ordinamenti di *civil law* ¹⁸³.

Il trust “convenzionale”, difatti, non presuppone necessariamente un sistema giuridico di *equity* ¹⁸⁴, paragonabile a quello del diritto inglese e degli ordinamenti da esso derivati ¹⁸⁵, con la conseguenza dunque che il problema della suddivisione del dominio in *legal* ed *equitable ownership* ¹⁸⁶ - che ha per lungo tempo affannato gli interpreti ¹⁸⁷ - non si pone affatto negli ordinamenti di *civil law*, nei quali il ricorso alla nota categoria del patrimonio separato consente di concettualizzare diversamente il trust ¹⁸⁸.

Fatta tale precisazione, ai sensi della Convenzione sono dunque da considerarsi elementi essenziali ¹⁸⁹ del trust:

¹⁸³ Nel preambolo della Convenzione si precisa che « *il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche* ». Per la ricomprensione nella Convenzione delle istituzioni analoghe al trust anglosassone, si veda *inter alia* PATON, GROSSO, *The Hague Convention on the law applicable to trusts and on their recognition: implementation in Italy*, cit., 262; DYER, VAN LOON, *Report on trusts and analogous institutions*, L'Aia, 1985, 27.

¹⁸⁴ A conferma di tale circostanza, si consideri l'esistenza del trust in diversi ordinamenti c.d. misti (Scozia, Sudafrica, Jersey) o di diritto civile (Québec, Lussemburgo e San Marino).

¹⁸⁵ REALI, *Un modello di trust conforme all'ordinamento italiano. Il trust senza l'equity*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 161.

¹⁸⁶ Come rilevato da HONORÉ, *Trusts: the inessentials*, in Getzler (a cura di), *Rationalising property, equity and trusts: essays in honour of Edward Burn*, Oxford, 2003, 7, *equity* e *dual ownership* sono elementi *inessential* del trust. Parimenti *inessential* risultano gli effetti speciali richiamati dall'art.11 § 3 della Convenzione, ossia (i) la protezione dei beni in trust rispetto ai creditori personali del trustee; (ii) l'esclusione dei beni in trust dalla successione del trustee o dall'eventuale regime patrimoniale coniugale dello stesso nonché (iii) l'attribuzione al trustee del diritto di proprietà sui beni destinati; critico su quest'ultimo punto LUPOI, « *The shapeless trust* » - *Il trust amorfo*, cit., 51 ss.

¹⁸⁷ Circa il contrasto o meno del trust con l'ordine pubblico interno, si vedano FIMMANÒ, *La Cassazione « ripudia » il trust concorsuale*, in *Fall.*, 2014, 1169; LICINI, *Una proposta per strutturare in termini monistici l'appartenenza nel rapporto di « fiducia anglosassone » (trust)*, in *Not.*, 1996, 125; MARÈ, *Trust e scissione del diritto di proprietà (nota a C. giust. 17 maggio 1994 n. 294/92)*, in *Corr. giur.*, 1995, 162. Anche nei sistemi di *common law*, il problema è stato superato. Su quest'ultimo punto, si veda SMITH, *Trust and Patrimony*, in *Revue générale de droit*, 2008, 381 ss.; GRETTON, *Trusts without equity*, in *ICLQ*, 2000, 603 ss.; HONORÉ, *Trusts: the inessentials*, cit., 16.

¹⁸⁸ Il ricorso alla categoria del patrimonio separato permette di inquadrare in una categoria nota ai *civilians* la disciplina del trust. A riguardo, si vedano HONORÉ, *Obstacles to the reception of trust law? The examples of South Africa and Scotland*, in RABELLO (a cura di), *Aequitas and equity: equity in civil law and mixed jurisdictions*, Gerusalemme, 1997, 812; REID, *Patrimony not equity: the trust in Scotland*, in MILO, SMITH (a cura di), *Trusts in mixed legal systems*, Nijmegen 2001, 19 ss.; SHEEDY, *Civil law jurisdictions and the english trust idea: lost in translation?*, in *Denning Law Journal*, 2008, 177 ss..

¹⁸⁹ Per l'identificazione degli elementi essenziali del trust, si vedano, in un'ottica comparista, WATERS, *The institution of the trust in civil and common law*, in *Recueil des cours*, 1995, 427 ss.; DE WAAL, *In search of a model for the introduction of the trust into a civilian context*, cit., 63 ss.;

- a) la separazione patrimoniale, ossia la “*destinazione di un patrimonio - separato rispetto al patrimonio generale del soggetto - ad uno scopo determinato*”¹⁹⁰ ovvero, per ancor meglio inquadrare il vero elemento centrale del trust, l’esistenza di una proprietà funzionalizzata al perseguimento degli interessi dei beneficiari e/o dello scopo del trust¹⁹¹, caratterizzata in particolare dall’obbligazione negativa di non utilizzare i beni per fini diversi da quelli a cui sono destinati¹⁹²;
- b) il controllo sui beni attribuito al *trustee*, ossia l’ amministrazione esclusiva dei beni da parte del *trustee*¹⁹³;
- c) il potere-dovere di amministrazione, gestione e disposizione dei beni in capo al *trustee*, secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge¹⁹⁴.

THÉVENOZ, *Trusts: the rise of a global legal concept*, cit., 21; GRAZIADEI, *Recognition of common law trusts in civil law jurisdictions under the Hague Trusts Convention with particular regard to the Italian experience*, Cambridge, 2012, 29.

¹⁹⁰ PETRELLI, *Trust interno*, art. 2645 ter c.c. e « *trust italiano* », cit., 175.

¹⁹¹ Sulla proprietà nell’interesse altrui, si vedano SATURNO, *La proprietà nell’interesse altrui*, Napoli 1999; GRAZIADEI, *Diritti nell’interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell’esperienza giuridica inglese*, Trento 1995; Gambaro, *Appunti sulla proprietà nell’interesse altrui*, in *Trusts e att. fid.*, 2007, 169; SAMBUELLI, *La « proprietà » nell’interesse altrui (mandato generale e conflitto d’interessi)*, in *Giur. it.*, 1993, 1321.

¹⁹² Il concetto di vincolo, unitamente a quello di obbligazione reale, consente di tradurre adeguatamente, in termini civilistici, le peculiarità effettuali della proprietà del trustee, senza necessità di ipotizzare uno sdoppiamento della proprietà e/o un diritto reale in capo al beneficiario. A riguardo, si veda SMITH, *Trust and Patrimonio*, cit., 401.

¹⁹³ Sul punto si veda PETRELLI, *Trust interno*, art. 2645 ter c.c. e « *trust italiano* », cit., 177, il quale evidenzia che non è incompatibile con il trust la circostanza che « *il costituente conservi alcune prerogative* » (art. 2, § 3, della Convenzione). Tra tali prerogative e il potere di controllo del trustee è necessario effettuare un bilanciamento, il quale tuttavia non può mai spingersi sino ad attribuire al disponente poteri di iniziativa e decisione finale. Così facendo, difatti, il potere di controllo del trustee verrebbe posto nel nulla.

¹⁹⁴ Tali poteri sono chiaramente limitati, in quanto risultano “funzionalizzati” allo scopo del trust nonché agli interessi dei beneficiari. Sulla proprietà del trustee quale situazione giuridica funzionalizzata, si vedano GAMBARO, *La proprietà del trustee*, in *Studi in onore di G. Iudica*, Milano 2014, 661; BALDINI, *Proprietà fiduciaria e trust*, in CASSANO (a cura di), *Proprietà e diritti reali. Il sistema delle tutele*, Padova, 2007, 290; CATERINI, *Il trust anglosassone e la corruzione del rapporto proprietario*, in *Studi in onore di C.M. Bianca*, Milano, 2006, 757; COSTANTINO, *Titolarità giuridica e appartenenza economica: nozioni astratte e destinazioni specifiche per il trustee*, in *Trusts e att. fid.*, 2003, 15, 169; LA PORTA, *Cause traslative, autonomia privata ed opponibilità nel dibattito in materia di trust*, in *Il trust nell’ordinamento giuridico italiano*, Milano 2002, 35; GAMBARO, *I trusts e l’evoluzione del diritto di proprietà*, in BENEVENTI (a cura di), *I trusts in Italia oggi*, Milano, 1996, 57.

Ulteriore elemento essenziale riguarda la forma: l'art. 3 della Convenzione dell'Aja dispone che il trust deve essere costituito volontariamente e provato per iscritto. Come correttamente evidenziato in dottrina, *“alla luce dell’obbligo di riconoscimento sancito dall’art. 11, § 1, della Convenzione, [la forma scritta deve ritenersi] al contempo requisito necessario e sufficiente ai fini del riconoscimento di un trust straniero: richiedere a tal fine una maggiore solennità di forme equivarrebbe infatti a non adempiere all’obbligo di riconoscimento”*¹⁹⁵.

Seguendo un approccio interpretativo volto ad individuare le similitudini piuttosto che le differenze tra i vari sistemi giuridici¹⁹⁶ - approccio che appare peraltro coerente con quello teleologico adottato nel capitolo I del presente lavoro - è evidente che tutti gli elementi essenziali del trust sopra delineati sono rinvenibili all'interno dell'ordinamento italiano.

I suddetti elementi, difatti, definiscono *“una fattispecie negoziale ampia, a struttura variabile [...] (unilaterale¹⁹⁷ e/o bilaterale o trilaterale¹⁹⁸) [che - per poter essere definita trust - deve essere] produttiva di effetti di destinazione (= segregazione o separazione bilaterale) patrimoniale a scopi meritevoli di tutela, attuata, prevalentemente (ma non esclusivamente), mediante il trasferimento dei beni da un soggetto ad un*

¹⁹⁵ PETRELLI, *Trust interno*, art. 2645 ter c.c. e « trust italiano », cit., 178.

¹⁹⁶ A favore di un tale tipo di approccio, si veda SACCO, *Il diritto tra uniformazione e particolarismi*, Napoli, 2011, 36-39, il quale prendendo ad esempio il tema della circolazione della proprietà dei beni mobili e immobili in Francia, Germania, Italia ed Inghilterra, pone in luce come la soluzione operativa coincide ma viene presentata in modo diverso nei vari sistemi giuridici.

¹⁹⁷ Secondo LIPARI, *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964, 170, l'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. assume struttura unilaterale quando si è in presenza della c.d. autodesignazione o vincolo di destinazione autodichiarato o autodichiarazione di destinazione o, ancora, destinazione statica, a cui vanno ricondotte altresì tutte le ipotesi di destinazione unilaterale, cioè priva di trasferimento di beni da un soggetto all'altro, tra cui anche i c.d. trust autodichiarati (su quest'ultimo punto, si veda LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, cit., 213, 215 il quale evidenzia che le « dichiarazioni di fiducia » ovvero i « riconoscimenti di affidamento fiduciario », in cui si identificano le ipotesi sopra indicate, sono fattispecie identiche sul piano strutturale ai trust auto-dichiarati, ossia ai trust in cui conferente e gestore dei beni destinati coincidono, mentre il beneficiario della destinazione è soggetto diverso).

¹⁹⁸ Il rapporto diventa trilaterale là dove l'atto istitutivo si configuri non solo tra disponente e trustee/gestore ma anche tra costoro ed un eventuale protector/guardiano ovvero qualora i beneficiari non siano terzi ma diventino parte dell'atto istitutivo del trust.

*altro che ne acquisisce il controllo e la gestione in favore o, comunque, nell'interesse di terzi ovvero dello stesso disponente o dello stesso gestore (cfr. art. 2, ult. comma)”*¹⁹⁹.

Fattispecie negoziale che - se prima dell'introduzione dell'art. 2645-ter c.c. - poteva essere inquadrata “*come una sorta di variante di fattispecie già esistenti nel nostro sistema*” (si pensi al mandato *in primis*, con i dovuti adattamenti del caso) o, in alternativa, come una “*fattispecie di provenienza estera del tutto nuova e diversa rispetto alle fattispecie già esistenti nel sistema*” e dunque come una fattispecie atipica²⁰⁰ disciplinata in forza dei principi previsti dagli artt. 1322, comma 2, 1323 e 1324 c.c.²⁰¹,

¹⁹⁹ GATT, *Il trust italiano*, cit. Il termine trust, dunque, non può essere inteso in senso stretto e proprio di uno specifico ordinamento giuridico ma va, necessariamente, inteso in una prospettiva anche qui conforme: 1) alla tipologia di testo (una convenzione di diritto internazionale privato) in cui il termine stesso compare; 2) alla ragion d'essere del testo; 3) agli obiettivi ed agli scopi suoi propri. La prospettiva qui adottata appare confermata dall'art. 5 del testo convenzionale che parla di istituto o categoria del trust e non di un trust in particolare e, ancor prima, dalla lettura della premessa presente in apertura del testo convenzionale in cui si legge che: « *Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della common law, adottato da altri paesi [senza specificare quali e se di common o di civil law n.d.r.] con alcune modifiche [...]* ».

²⁰⁰ Sul punto, si veda ancora GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., 158 ss., la quale mette in luce come l'atipicità vada intesa in senso ampio e non dogmatico con riferimento a tutte quelle fattispecie negoziali non previste espressamente con un nome specifico ma comunque operanti nel mondo degli affari in quanto idonee a soddisfare interessi meritevoli di tutela in conformità con l'ordinamento giuridico secondo valutazioni che devono essere poste in essere, innanzitutto, dalle parti e dai professionisti di area legale coinvolti nella redazione e configurazione dell'atto, e, solo in seconda battuta ed in caso di patologia dell'atto, dai giudici.

²⁰¹ In dottrina si è registrato un dibattito sulla natura giuridica del trust. Due sono le tesi contrapposte: da un lato, vi è chi ritiene che il trust sia un negozio a formazione complessa, composto da un negozio unilaterale collegato ad un atto traslativo, intendendo così dire che l'istituzione del vincolo sul bene è atto del disponente che precede il trasferimento del bene in quanto può destinare solo il legittimato a disporre ma poi, dopo trasferimento, legittimato a destinare diviene l'avente causa; dall'altro lato, vi è chi ritiene invece che il trust abbia natura contrattuale. A favore della prima tesi di vedano *ex multis* RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645-ter: considerazioni sulla fattispecie*, in VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust (art. 2645-ter c.c.)*, Padova, 2008, 62; MORACE PINELLI, *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione revocatoria*, in *Contr. impr.*, 2009, 471; TONELLI, *Trascrivibilità nei registri immobiliari dell'atto istitutivo di trust*, in *Not.*, 2001, 45; a favore della seconda, si vedano GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., 227; CASTRONOVO, *Il trust e “sostiene Lupoi”*, cit., 451; LUPOI, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645 ter c.c. quale frammento di trust*, cit., 173; DI LANDRO, *L'art. 2645-ter c.c. e il trust. Spunti per una comparazione*, in *Riv. not.*, 2009, 583. A fronte di tali visioni contrapposte, pare opportuno aderire alla seconda delle due tesi. La tesi che qualifica il trust come negozio a formazione complessa risulta contraria al principio di unicità causale e strutturale dell'atto giuridico vigente in Italia (principio secondo il quale il compimento di un atto giuridico non può essere scisso in momenti cronologicamente distinti in quanto l'operazione, la sua causa e i suoi effetti sono un tutt'uno). Utilizzando le parole di GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., 227 « *è a dir poco ovvio che in capo all'autore di ogni atto negoziale debba sussistere una legittimazione a*

successivamente all'introduzione di tale norma, come rilevato da autorevole dottrina ²⁰², sembra poter essere inquadrabile (ma non sovrapponibile ²⁰³) in quel "contenente [rappresentato per l'appunto dalla previsione di cui all'art. 2645-ter c.c.] pronto ad ospitare i più vari contenuti (nel senso di *causae*) con l'unico limite - a dir poco ontologico - della «meritevolezza» alias rilevanza giuridica (e, quindi, idoneità a vincolare) di tali contenuti,

porre in essere l'atto medesimo e dunque a disporre dei beni che ne sono oggetto nella direzione effettuale propria dell'atto compiuto. Ciò non significa, però, che, in una prospettiva di diritto civile italiano, questo momento valga a caratterizzare in senso unilaterale la struttura di un atto che è e rimane contrattuale ove per il raggiungimento dell'obiettivo dell'autore (cioè della realizzazione del complesso effettuale proprio dell'atto) sia necessario ed imprescindibile il coinvolgimento di un altro soggetto: pensare il contrario condurrebbe ad affermare che ogni contratto è in realtà un atto unilaterale (la vendita sarebbe un atto unilaterale in quanto è l'alienante che intende cedere il bene e solo successivamente al manifestazione di codesta volontà che equivale al compimento di un atto, egli procede a trasferire il bene all'acquirente!). Nel caso di trust con trasferimento della proprietà dei beni al trustee è quest'ultimo che, accettando il programma proposto dal settlor, funzionalizza il diritto di proprietà sui beni trasferitegli al programma medesimo il quale vale a supportare causalmente lo stesso trasferimento che, come già posto in luce, non può essere astratto. L'atto istitutivo di trust si pone in essere sempre con la partecipazione del trustee cui vengono trasferiti i beni e che accetta l'incarico di gestirli nell'interesse del disponente e/o di terzi, vale a dire assume su di sé delle obbligazioni: sia il trasferimento sia l'assunzione di obbligazioni nel nostro sistema non sono consentiti se non tramite contratto (salvo le ipotesi di obbligazioni aventi fonte nella legge ovvero nell'atto illecito) ». A sostegno, si veda CASTRONOVO, *Il trust e "sostiene Lupoi"*, cit., 451, il quale rileva che il trust è uno dei possibili contratti innominati per il necessario intrecciarsi al momento della costituzione, dell'atto istitutivo e del trasferimento dei beni al trustee, il quale ultimo, ove posto in essere inter vivos, non può che avere forma di contratto; lo stesso Cfr. lo stesso LUPOI, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645 ter c.c. quale frammento di trust*, cit., 173, rileva che nulla impedisce che in un contesto civilistico l'equivalente funzionale dell'atto istitutivo di trust (atto, come si sa, unilaterale) sia un contratto.

²⁰² GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, 173, 174.

²⁰³ Sul punto, si veda PETRELLI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust. Quindici anni dopo*, cit., 1161, secondo cui il vincolo di destinazione di diritto italiano è certamente inquadrabile nel concetto di trust, definito dalla Convenzione de L'Aia. L'Autore difatti mette in luce come (i) il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter è istituito dal disponente, con atto tra vivi o *mortis causa*; (ii) i beni destinati sono posti sotto il controllo di un fiduciario (qualifica che può essere assunta dallo stesso disponente) nell'interesse di uno o più beneficiari; (iii) i beni destinati costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del fiduciario; (iv) i beni destinati sono intestati a nome del fiduciario; (v) il fiduciario è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni destinati secondo i termini dell'atto di destinazione e le norme particolari impostegli dalla legge; (vi) il fatto che il disponente conservi alcune prerogative o che il fiduciario stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un vincolo di destinazione. Alla luce di ciò, non appare invece incondivisibile l'opinione - espressa in dottrina da M. Bianca, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Not.*, 2006, 1178 ss. - che differenzia nettamente il trust dall'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., fondandosi sull'assunta mancanza (o non necessità), nel secondo caso, di un affidamento gestorio. L'art. 2645 ter c.c. è del tutto neutro quanto al profilo del trasferimento della proprietà a soggetto diverso dal disponente, ed anche ipotizzando come possibile una destinazione senza affidamento gestorio, nulla esclude che tale affidamento possa accompagnarsi alla destinazione, e sia in tal caso assoggettato alla generale disciplina codicistica delle obbligazioni e dell'amministrazione dei beni altrui.

prevista per ogni atto negoziale di diritto italiano in una norma cardine del sistema quale è appunto l'art. 1322, co. 2, c.c. » ²⁰⁴ .

La disposizione di cui all'art. 2645 *ter* c.c., oltre ad aver riconosciuto espressamente la meritevolezza del modello negoziale destinatorio di beni a beneficiari o a scopi, ha altresì imposto che tale schema venga utilizzato dal disponente per interessi che siano meritevoli di tutela, ossia per ogni interesse qualificabile come giuridicamente rilevante ai fini di una (eventuale) tutela giudiziaria e, dunque, quantomeno serio e apprezzabile (nel senso di: dotato di una certa consistenza giuridica) ²⁰⁵ .

Tale disposizione, dunque, è idonea a regolare una molteplicità di atti (tipici ²⁰⁶ o atipici) produttivi di vincoli di destinazione (tra cui il trust italiano), senza che la loro struttura ovvero gli interessi - purché meritevoli - con essi perseguiti possano rappresentare una barriera alla sua applicazione.

²⁰⁴ Avevano già confermato tale orientamento in passato, App. Roma, 4 febbraio 2009, in *Foro it.*, 2009, 2511: « [...] il nuovo art. 2645-ter c.c. si riferisce ad una categoria generale di atti di destinazione in grado di imprimere sulla res un vincolo per il perseguimento di interessi meritevoli; lo stesso risulta applicabile non solo al trust ma a qualsiasi atto innominato che persegua le finalità previste dalla nuova norma [...] »; Trib. Reggio Emilia, 23-26 marzo 2007, in *Trust e att. fid.*, 2007, 419: « il vincolo di cui all'art. 2645-ter c.c. può essere realizzato per mezzo tanto di negozi atipici quanto per mezzo di negozi aventi una causa normativamente disciplinata, purché venga rispettato il requisito della realizzazione di un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. »; Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in *Trust e att. fid.*, 2007, 425: « [...] l'art. 2645-ter c.c. ha contribuito in maniera decisiva a svuotare di significato la norma in questione consentendo la trascrivibilità e opponibilità ai terzi di atti, anche atipici, che imprimano su un certo bene un vincolo di destinazione volto a realizzare interessi meritevoli di tutela [...] ».

²⁰⁵ Ad ulteriore conferma di tale opinione, si vedano (i) la legge sul Dopo di Noi Legge 22 giugno 2016, n. 112, Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ove il trust viene menzionato quale ossia come mezzo per garantire la gestione di patrimoni di persone con disabilità grave e la cura di questi ultimi per il momento in cui i soggetti che solitamente li hanno sotto la propria responsabilità, in particolare i genitori, siano mancati o non possano più provvedervi (a riguardo, CENINI, *La c.d. legge "dopo di noi": l'utilizzo degli strumenti fiduciari e di destinazione per la tutela dei soggetti fragili*, in *Liber Amicorum per Paolo Zatti*, 2023, 1091 ss.); e (ii) la disciplina antiriciclaggio e, più in particolare, il regolamento che ha disciplinato il c.d. Registro dei trusts, ossia il Decreto 11 marzo 2022 del Ministero Economia e Finanze, Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

²⁰⁶ Si condivide l'impostazione di GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, 203, la quale ritiene che « l'art. 2645-ter c.c. si applica anche agli atti di destinazione tipici nei limiti in cui la disciplina speciale per essi prevista non ne rappresenti una deroga ammissibile. In altre parole, le norme ad hoc relative agli atti di destinazione tipici altro non sono che integrazioni ovvero deroghe ammesse alla disciplina generale dell'atto di destinazione contenuta nell'art. 2645-ter c.c. ».

A conferma di tale interpretazione, si è espressa di recente la giurisprudenza di merito, la quale ha evidenziato che “[...] *l’articolo 2645 ter c.c. [...], alla luce della nozione aspecifica di trust fatta propria dalla Convenzione all’articolo 2, consente di dare rilevanza, quali istituti idonei in parte ad anticipare gli effetti del trust convenzionale, a numerosi istituti già presenti nell’ordinamento nazionale, quali [...] il vincolo di destinazione di cui all’art.2645 ter c.c.*”, e che “*l’atto di destinazione presenta notevoli tratti comuni con il trust di diritto anglosassone, il che permette di affermare che offra anche copertura normativa al trust interno, il cui unico limite è che con lo stesso si miri a realizzare interessi leciti, in quanto non vietati da norme imperative di diritto nazionale*”²⁰⁷.

Nel raggio applicativo dell’art. 2645 *ter* c.c. si ritiene dunque debba essere ricondotto anche il «trust interno» o, meglio, il trust italiano²⁰⁸, vale a dire “*quell’operazione negoziale atipica a struttura variabile e causa variabile, caratterizzata da effetti di destinazione e di separazione patrimoniale bilaterale, che opera ormai da più di un decennio nel nostro*

²⁰⁷ App. Venezia, 29 ottobre 2024, inedita, la quale conferma l’opinione già espressa in passato da GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., 173, secondo cui il trust (come l’atto di destinazione) « *perde [...] la sua configurazione in termini causali per apparire per quello che di fatto è: uno schema, un procedimento, un’operazione che dir si voglia e, comunque, un contenente pronto ad ospitare i più vari contenuti (nel senso di causae) con l’unico limite – a dir poco ontologico – della “meritevolezza” alias rilevanza giuridica (e, quindi, idoneità a vincolare) di tali contenuti, prevista per ogni atto negoziale di diritto italiano in una norma cardine del sistema quale è appunto l’art. 1322, co. 2, c.c..* ». Sul punto, anche Cass., 19 aprile 2018, n. 9637, secondo cui « *Non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo negozio istitutivo di trust risponda al giudizio di meritevolezza previsto dall’articolo 1322 del c.c., poiché la valutazione (astratta) della meritevolezza è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore con la legge 16 ottobre 1989 n. 364, che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985* ».

²⁰⁸ Sul punto, si veda GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., 213, la quale evidenzia come « *la configurazione più attendibile del rapporto tra atto di destinazione e trust italiano è quella che considera quest’ultimo come uno degli atti negoziali idonei a produrre un «vincolo di destinazione» (con la conseguente separazione patrimoniale bilaterale), vale a dire come uno dei possibili atti di destinazione ammessi nel nostro sistema. Altri atti di destinazione inclusi nella sfera di applicazione dell’art. 2645-ter c.c. sono, infatti, il c.d. negozio fiduciario «attributivo» o «rinforzato» ovvero il «negozio di affidamento fiduciario», con o senza clausola a favore di terzo (che, dunque, si confondono o, meglio, si fondono, rispettivamente con il trust ovvero con il trust auto-destinato) nonché il mandato senza rappresentanza a compiere atti di gestione dei beni del mandante che implicino il trasferimento dei beni medesimi al mandatario* ».

*sistema giuridico e che non ha mai avuto e, a maggior ragione, non ha oggi motivo di essere sottoposta ad una legge straniera”*²⁰⁹.

A fronte di ciò, risulta dunque possibile identificare i complessi normativi che - a parere di chi scrive - appaiono idonei a regolare tale tipo di trust: oltre ai risultati interpretativi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, utili a tal fine risultano (i) la normativa inerente il contratto generale (artt. 1321-1469-*bis* c.c. con speciale attenzione agli artt. 1322 e 1323; in part. artt. 1324, 1334 c.c.), le vicende patrimoniali *mortis causa* (art. 456-768 c.c.) per i trust stipulati in tal senso, gli articoli sull'obbligazione in generale ed, in quanto compatibili, le previsioni in tema di mandato²¹⁰ e di negozio fiduciario, nonché le norme e i principi che disciplinano “*l'amministrazione dei beni altrui da parte di titolari di uffici di diritto privato*”²¹¹; (ii) tutte le norme relative alle singole fattispecie negoziali la cui causa rappresenta l'interesse che giustifica e sorregge il ricorso al trust ed ai suoi effetti essenziali di destinazione e separazione patrimoniale; (iii) “*le regole riguardanti le fattispecie tipiche di destinazione previste nel codice e/o in leggi extracodicistiche (dal fondo patrimoniale, alla cessione dei beni ai creditori, dal contratto estimatorio, alla cartolarizzazione, ai fondi pensione, alle società fiduciarie [e ... ai] contratti c.d. di rete [...])*” e le relative norme in materia di trascrizione; e (iv) la normativa generale dell'atto di destinazione di cui all'art. 2645 *ter* c.c.²¹².

²⁰⁹ GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., 211.

²¹⁰ Per un confronto analitico della disciplina del trust con quelle del mandato e dell'art. 2645 *ter* c.c., si veda in particolare SATURNO, *La proprietà nell'interesse altrui*, Napoli 1999, 93 ss.; GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., 223 ss.

²¹¹ A riguardo si veda PETRELLI, *Trust interno*, art. 2645 *ter* c.c. e « *trust italiano* », cit., 183. Sull'amministrazione dei beni altrui, si vedano *inter alia* TAMPONI, *L'atto non autorizzato nell'amministrazione dei patrimoni altrui*, Milano, 1992; CORSI, *Il concetto di amministrazione nel diritto privato*, Milano 1974; PANUCCIO, *Amministrazione dei beni altrui* (voce), in *Enc. dir.*, Milano, 1958, 168; GARUTTI, *Amministrazione di beni ereditari* (voce), in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, 1.

²¹² GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., 235 ss.; a conferma di tale assunto, si veda altresì PETRELLI, *Trust interno*, art. 2645 *ter* c.c. e « *trust italiano* », cit., 182, 183.

IV.1. Il trust (italiano) e l'asserita (quanto apparente) incompatibilità dello stesso con le norme imperative interne sulla destinazione patrimoniale.

Le considerazioni svolte nel paragrafo che precede paiono pertanto confermare che: (i) è possibile scegliere la legge italiana, quale legge regolatrice di un trust formato all'estero o, in alternativa, quale legge regolatrice di un trust istituito in Italia; (ii) la circostanza che tutti gli elementi importanti del trust - ad accezione della legge regolatrice - siano situati in Italia non comporta l'applicazione dell'art. 13 della Convenzione²¹³; e (iii) se gli elementi importanti del trust sono collegati ad uno Stato che non conosce il trust, il giudice italiano potrà negare il relativo riconoscimento, in applicazione dell'art. 13 della Convenzione de L'Aia.

È dunque possibile, ad avviso di chi scrive, istituire un trust italiano.

Tale tipo di trust è pienamente ammissibile all'interno del nostro ordinamento, non risultando nemmeno contrario con i principi inderogabili previsti all'interno del medesimo.

A riguardo, si evidenzia che in passato si era registrato un dibattito tra gli interpreti circa la compatibilità del trust interno (e non di quello italiano) con i principi inderogabili del nostro ordinamento, quali (i) la riserva di legge prevista dall'art. 2740, comma 2 c.c. per la limitazione di responsabilità del debitore; nonché (ii) il principio di tipicità dei diritti reali.

Sebbene l'ammissibilità del trust interno e la compatibilità dello stesso con i principi inderogabili dell'ordinamento risulti confermata dalla dottrina

²¹³ A riguardo, va escluso che sussista un divieto di scegliere una legge straniera per regolare un trust interno, e che tale scelta sia invalida perché difetterebbe un conflitto di leggi; un divieto di tal genere non sussiste né ai sensi dell'art. 13 (che non è destinato agli Stati che conoscono il trust), né in altra norma della Convenzione dell'Aja. Sul punto, si veda GATT, *Il trust italiano. La nullità della clausola di rinvio alla legge straniera nei trust interni*, in NGCC, 2013, 622; ID., *Il trust c.d. interno: una questione ancora aperta*, cit., 280; ID., *Dal trust al trust*, cit., 21 ss.

maggioritaria ²¹⁴, si ritiene che i risultati derivanti da tale dibattito possano essere estesi anche all'istituto del trust italiano.

Con riferimento all'asserito ostacolo rappresentato dal divieto previsto dall'art. 2740, comma 2 c.c., la dottrina ha ritenuto che tale divieto non fosse contrario al riconoscimento del trust interno (e dunque, analogicamente, al trust italiano) nell'ordinamento italiano ²¹⁵.

A tale medesima conclusione erano giunte due differenti correnti dottrinali, le quali fondavano la propria opinione su assunti del tutto differenti.

Da un lato, vi era chi ²¹⁶ - rintracciando negli artt. 2 e 11 della Convenzione de L'Aia la fonte della segregazione generata dal trust - riteneva che, mediante la ratifica della stessa Convenzione, quest'ultima fosse divenuta legge dello Stato, con la conseguenza che la deroga al divieto sancito dall'art. 2740 c.c. sarebbe derivata direttamente dalla legge

²¹⁴ Oltre alla dottrina e giurisprudenza già citata, si richiamano in dottrina M. LUPOL, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2016; ID., *Trusts*, Milano, 2001; ID., *I trusts nel diritto civile*, in SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 2004; DE NOVA, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, 162 ss.; ID., *Struttura causale del negozio di trust e ammissibilità del trust interno*, 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*, 178 ss.. Più recentemente, REALI, *La disciplina dei trusts nell'ordinamento italiano*, Milano, 2023.

²¹⁵ Critico, invece, GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter*, in *Giust. civ.*, 2006, 165, il quale, nell'analizzare la disposizione di cui all'art. 2645-ter c.c., rileva che « il vincolo di destinazione, di per sé, non è una novità, ma è una novità che ad esso si accompagna ora un tale ampliamento delle ipotesi collegate alla limitazione di responsabilità, da rischiare la completa vanificazione della riserva di legge posta a tutela dei creditori dall'art. 2740 comma c.c. Creare patrimoni separati è sempre un rischio, perché si offre al debitore una potenziale via di fuga, onde la creazione ad opera dell'autonomia privata, cui la legge attribuisca il relativo potere, deve rispondere ad esigenze effettive del mercato, come nel caso del patrimonio destinato delle società per azioni, o ad ineludibili meccanismi operativi, funzionali agli scopi prefissati, come nel caso della cartolarizzazione o, con qualche forzatura, ad esigenze della famiglia e dei suoi bisogni, in attuazione del dettato costituzionale (artt. 29 – 30 Cost.) come nel caso del fondo patrimoniale ». L'Autore continua come segue « ha senso viceversa limitare la responsabilità patrimoniale di qualsivoglia soggetto di diritto, potenziale debitore, per di più senza nemmeno il limite quantitativo previsto dall'art. 2447 bis c.c. e con riferimento ad interessi selezionati in base ad una formula, quella della meritevolezza degli interessi, solo apparentemente restrittiva, se si considera l'applicazione che di essa (non) è stata fatta e del significato puramente convenzionale che essa ha quindi assunto? L'interrogativo è retorico ed è facile profetizzare l'uso fraudolento che sarà fatto di questo strumento incautamente offerto dal legislatore ai più furbi, quegli stessi cui la ben nota e spregiudicata lobby del trust interno, assecondata dai giudici non rigorosi, già offre sotterfugi da disapprovare ».

²¹⁶ GAMBARO, *Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aia*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, 260.

e, dunque, non avrebbe apportato alcun *vulnus* al principio della garanzia patrimoniale generica ²¹⁷.

Dall'altro lato, vi era chi ²¹⁸ - ridimensionando la portata del divieto sancito dall'art. 2740 c.c. ²¹⁹ - rilevava che l'incompatibilità tra l'esigenza di permettere una separazione patrimoniale di fonte convenzionale e quella di tutelare i soggetti estranei all'atto, ossia i creditori, fosse soltanto apparente ²²⁰, sostenendo più in particolare come limitazione di responsabilità e separazione patrimoniale non fossero espressioni equipollenti.

A conferma di tale circostanza, tali autori evidenziavano che il dettato normativo dell'art. 2740 c.c. - nel sancire la regola di responsabilità

²¹⁷ Giunge allo stesso risultato LUPOI, *Lettera ad un notaio conoscitore di trust*, cit. 1165, il quale tuttavia, percorre un diverso itinerario ricostruttivo: « il capoverso dell'art. 2740 c.c. non c'entra per nulla, perché esso riguarda "le limitazioni della responsabilità". La fonte della segregazione è nell'art. 2 Convenzione: "i beni in trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee" e nei singoli commi dell'art. 11, ove la segregazione è individuata quale minima indispensabile conseguenza dell'applicazione della legge straniera regolatrice del trust. L'art. 2740 c.c. è fuori gioco nella sua interezza. Nessuno nega che la Convenzione, ratificata in forza di legge, sia legge dello Stato; essa non deroga all'art. 2740 c.c., ma introduce una disposizione diversa per una fattispecie diversa ».

²¹⁸ La dottrina aveva correttamente evidenziato che il principio conoscesse diverse eccezioni: a riguardo, l'art. 490 c.c., il quale prevede che il beneficio d'inventario tenga distinto il patrimonio del de cuius da quello dell'erede; l'art. 2117 c.c. che permette la creazione di patrimoni di destinazione come fondi speciali per la previdenza e l'assistenza; la disciplina delle società fiduciarie o dei fondi d'investimento; i patrimoni societari dedicati a uno specifico affare (art. 2447-bis c.c.) ovvero al fondo patrimoniale (art. 167 c.c.). In dottrina, MANES, *La segregazione patrimoniale nelle operazioni finanziarie*, in *Contr. impr.*, 2001, 1390 ; SALAMONE, *Gestione e separazione patrimoniale*, Padova, 2001; FERRO LUZZI, *La disciplina dei matrimoni separati*, in *Riv. soc.*, 2002, 121 ss..

²¹⁹ Sul punto, si veda Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, n. 4545, in *Trusts e att. fid.*, 2004, 67, secondo cui « l'unitarietà della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. non può valere come un dogma sacro ed intangibile del nostro ordinamento ». Ma, *contra*, si veda GALLUZZO, *Autonomia negoziale e causa istitutiva di un trust*, nota a Trib. Velletri, 29 giugno 2005, in *Corr. giur.*, 2006, 704, il quale rileva che nell'adesione alla tesi prospettata dalla giurisprudenza si annida il rischio di un'interpretatio abrogans dell'art. 2740 c.c. che vieta ogni forma di limitazione della responsabilità che non sia prevista dalla legge: « non si vede, infatti, per quale motivo, se ai privati fosse davvero concesso di realizzare liberamente ipotesi di separazione atipiche, venga conservata nel nostro codice una norma che, invece, chiaramente vieta di realizzare nuove forme di limitazione di responsabilità al di fuori delle fattispecie ammesse dalla norma ».

²²⁰ MAZZAMUTO, *Trust interno e negozio di destinazione*, cit., 813 ss. Negano l'esistenza di un conflitto tra le due esigenze anche PALERMO, *Contributo allo studio del trustee dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2001; ID., *Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione allo scopo*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo, strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003; FALZEA, *Introduzione e considerazioni conclusive*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo, strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, 23; GEMMA, *Destinazione e finanziamento*, Torino, 2005, 191 ss.

patrimoniale - non creerebbe una soluzione di carattere quantitativo tra patrimonio e responsabilità ²²¹: un incremento del patrimonio, difatti, non comporta un aumento della responsabilità né una riduzione del patrimonio si traduce in una diminuzione della responsabilità medesima ²²².

Tale interpretazione ha successivamente ottenuto l'avallo della giurisprudenza di merito, la quale - dopo aver affermato che l'art. 2740 c.c. *“è espressione di un principio generale che impone la tutela delle ragioni dei creditori contro gli atti fraudolenti dei debitori, ma non limita l'autonomia privata, essendo a questa complementare”* - ne ha individuato la ratio *“nella protezione dell'interesse del creditore a soddisfarsi sul patrimonio del debitore”*, rilevando inoltre che *“non è necessario, per conseguire tale obiettivo, individuare un limite all'autonomia privata, potendosi fare ricorso al sistema revocatorio”*.

La giurisprudenza, dunque, nell'aderire all'itinerario tracciato dalla dottrina, ha precisato che *“a rilevare è, dunque, la causa del trasferimento”* ovvero *“bisogna distinguere fra atti che mirano esclusivamente a ridurre la responsabilità dell'individuo, sottraendo, volutamente, i beni alla garanzia dei creditori, ed atti che incidono sul patrimonio del singolo, dando una specifica destinazione ai beni, senza, però, sottrarli ai creditori”* ²²³, realizzandosi nella prima ipotesi una violazione dell'art. 2740 c.c., con conseguente nullità dell'atto, mentre nel secondo caso conservando l'atto la propria validità.

Pertanto, il riconoscimento della compatibilità tra la separazione patrimoniale di fonte convenzionale e la tutela degli interessi dei creditori

²²¹ MAZZAMUTO, *Portata ed efficacia della Convenzione dell'Aja*, in CASTRONOVO, MAZZAMUTO, *Manuale di diritto privato europeo*, Torino, 2007, 627 s.; GEMMA, *Destinazione e finanziamento*, cit., 199.

²²² A riguardo, MAZZAMUTO, *Il trust nella Convenzione dell'Aja e nei principali ordinamenti europei di civil law*, in *Il dir. conc.*, 2009, 18, secondo il quale *« A tale stregua, non v'è conflitto tra tutela del credito ed autonomia negoziale e, di conseguenza, si può affermare che il trust, nella misura in cui dà vita ad una separazione patrimoniale non casualmente preordinata allo scopo di sottrarre contenuto alla garanzia generica in pregiudizio dei creditori, non contrasta con l'art. 2740 c.c. »*.

²²³ Trib. Velletri, 8 giugno 2005, in *Eur. dir. priv.*, 2005, 794.

impedisce “ogni automatismo fra consistenza del patrimonio e misura della responsabilità, due concetti che vanno intesi separatamente in modo da colpire, ai sensi dell’art. 2740 c.c., non ogni trasferimento, né ogni trasferimento che si colleghi ad una destinazione di alcuni beni, ma solo il pregiudizio che potrebbero patire i creditori”²²⁴.

L’interpretazione del divieto previsto dall’art. 2740, comma 2, c.c. deve essere senz’altro ridimensionata e non può dunque costituire alcun ostacolo ai fini dell’ammissione del trust (italiano) nel nostro ordinamento.

Ulteriore argomento su cui si è incentrato il dibattito era rappresentato dal principio del *numerus clausus* dei diritti reali.

A fronte della dottrina più risalente, che - definendo il trust come un “un rapporto fiduciario, derivante dalla volontà privata o dalla legge, in virtù del quale colui (fiduciario, trustee) che ha su determinati beni o diritti la proprietà formale (trust ownership, legal estate) o la titolarità è tenuto, per effetto della proprietà sostanziale (beneficiary ownership, equitable estate) che non è in lui, a custodirli e (o) ad amministrarli, o comunque a servirsene a vantaggio di uno o più beneficiari (beneficiaries or cestuis que trust), tra i quali può anche essere compreso, o di uno scopo”²²⁵ - aveva posto le basi per la teoria della scissione del diritto di proprietà²²⁶, evidenziando come l’unicità e l’assolutezza del diritto di proprietà impedirebbero il riconoscimento di un istituto connotato da una

²²⁴ Sempre Trib. Velletri, 8 giugno 2005.

²²⁵ FRANCESCHELLI, *Il trust nel diritto inglese*, cit., 138.

²²⁶ GRASSETTI, *Trusts anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, 550; MALAGUTI, *Il futuro del trust in Italia*, in *Contr. impr.*, 1990, 985; BUSATO, *La figura del trust negli ordinamenti di common law e di diritto continentale*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, 309 s., 316, 341 s.; AMATO, *Commento all’art. 11, AA.VV., Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, in GAMBARO, GIARDINA, PONZANELLI (a cura di), *Nuove leggi civ. comm.*, 1993, 1270. In giurisprudenza, si veda Trib. Oristano, 15 marzo 1956, in *Foro it.*, 1956, 1020, 1021.

fragmentation of ownership ²²⁷, altra parte della dottrina ha proposto motivazioni (convincenti) al fine di superare tale *impasse*.

Secondo alcuni ²²⁸, la Convenzione non poteva considerarsi legge dello Stato e l'istituto da essa disciplinato sarebbe stato connotato da una scissione proprietaria che avrebbe introdotto nel nostro ordinamento un nuovo diritto reale. Secondo altri, a seguito della ratifica la Convenzione sarebbe diventata legge interna e, come tale avrebbe introdotto una nuova forma di appartenenza ²²⁹.

Altri, ancora ²³⁰ - pur condividendo il fatto che la Convenzione fosse da considerarsi legge interna - hanno affermato che il problema era, in realtà, frutto di un equivoco.

Il trust non introdurrebbe alcuna nuova forma di appartenenza né di diritto reale bensì trasferirebbe lo stesso diritto di proprietà descritto dall'art. 832 c.c.

Secondo tale dottrina, il trust, difatti, altro non è che un' « *obbligazione non nascente dal ius civile, che grava sul titolare di un diritto, ha per oggetto le forme di godimento e di finale trasferimento del diritto a terzi ed è tutelata nell'ambito di un ordinamento distinto dallo ius civile, ma ad esso non contrapposto* » ²³¹.

²²⁷ A seguito del trasferimento dei beni ad opera del costituente il trustee acquisterebbe una proprietà fiduciaria, limitata dal difetto del potere di disporre liberamente del bene e inammissibile nel nostro ordinamento perché non prevista dalla legge. Sottolinea il fenomeno, realizzato dal trust, della scissione della proprietà in due titolarità CHESHIRE, *Il concetto del « trust » secondo la common law inglese*, cit., 13, ove rileva che con l'istituto del trust « ebbe origine quel concetto dualistico di proprietà che è fondamentale nel diritto inglese ed è ad esso peculiare » Di tale opinione anche CARINGELLA, *Studi di diritto civile*, Milano, 2003, 2542: « il negozio di trust comporta uno sdoppiamento tra la proprietà sostanziale (*equitable estate*) che spetta al beneficiario del trust, e proprietà formale (*legal estate*), che spetta, invece, al trustee, il quale pur essendo formalmente proprietario dei beni conferiti in trust, non potrà disporre e godere in maniera piena ed esclusiva degli stessi, costituendo essi un patrimonio separato a vantaggio del beneficiario ».

²²⁸ GAZZONI, *In Italia tutto è permesso, anche quello che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagatelle)*, cit., 1224.

²²⁹ GAMBARO, *Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aia*, cit.

²³⁰ M. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, in SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 2004, 12.

²³¹ M. LUPOI, *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985*, cit., 973.

Non v'è alcun accenno alla pluralità di domini: il costituente trasferisce i beni al trustee, il quale diviene unico titolare del *trust estate* seppur vincolato nell'esercizio e al trasferimento del suo diritto.

L'istituzione di un trust fa sorgere in capo al trustee un diritto di proprietà, sui beni oggetto del *trust fund*, identico a quello previsto dall'art. 832 c.c.

L'assunto è stato successivamente condiviso anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha riconosciuto che il trustee acquista « *la piena proprietà di ciò che è stato conferito al trust e può disporne liberamente con la pienezza di facoltà di un normale proprietario* » e dunque « *gli obblighi gravanti sul trustee [...] attengono ad un profilo diverso da quello relativo al trasferimento del diritto reale, rientrando, invece, nel rapporto obbligatorio esistente con i beneficiari* »²³².

In ogni caso, appare peraltro che il principio in esame debba essere depotenziato e non possa ostacolare il riconoscimento del trust italiano all'interno del nostro ordinamento²³³.

Si registra difatti una graduale erosione delle categorie dominicali classiche, come dimostra l'emersione di istituti nei quali il diritto di proprietà assume forme diverse da quelle tradizionali.

Non è dunque più possibile parlare di diritto di proprietà come concetto unitario²³⁴; vi sono, infatti, forme di proprietà caratterizzate dal fatto che le facoltà di godere e di disporre del bene sono attribuite al proprietario non per soddisfare un interesse proprio, bensì un interesse altrui²³⁵.

²³² Trib. Velletri decreto 8 giugno 2005, cit., 794.

²³³ LUZZATTO, *Le alienazioni delle parti di cosa immobile in vista della loro separazione futura e trascrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, 764 s.; NICOLÒ, *Diritto Civile*, in *Enc. dir.*, Milano, 1964, che definì il dogma del *numerus clausus* « *poco più di un pregiudizio* »; GIUFFRÉ, *L'emersione dei iura in re aliena ed il dogma del numero chiuso*, Napoli, 1992; SANTORO, *Il negozio fiduciario*, Torino, 2002, 236 ss.

²³⁴ GAMBARO, *I trust e l'evoluzione del diritto di proprietà*, in BENEVENTI (a cura di), *I trust in Italia oggi*, Milano, 1996, 57 ss.; ID., *Segregazione e unità del patrimonio*, in *Trusts e att. fid.*, 2000, 155.

²³⁵ GAMBARO, *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, in *Trusts e att. fid.*, 2007, 169 ss., secondo cui l'istituzione del trust realizza una forma di proprietà nell'interesse altrui analoga a figure già contemplate dal nostro sistema giuridico.

Anche sotto tale profilo, dunque, non sussiste alcun ostacolo.

V. La proposta di articolato sul trust formulata dall'Associazione Civilisti Italiani.

Essendo, a parere di chi scrive, ammissibile un trust italiano, risulta altresì necessario - prima di procedere a delineare i trasferimenti di titolarità che si verificano all'interno del trust al fine di comprendere, nel successivo ed ultimo capitolo del presente lavoro, se e, in caso positivo, con quali modalità, tali trasferimenti debbano essere adattati quando abbiano ad oggetto beni digitali - delineare i caratteri principali del trust contenuti nella proposta di articolato, elaborata dall'Associazione Civilisti Italiani.

L'enunciazione dei caratteri essenziali del trust, oltre a mettere in luce che i trasferimenti di titolarità dei beni conferiti in un tale strumento - come delineati all'interno di entrambe le normative (ossia, Convenzione de L'Aia e proposta dell'Associazione dei Civilisti Italiani) - sono i medesimi, appare altresì utile al fine identificare (o, per meglio dire, configurare) la disciplina interna applicabile ai trasferimenti di *digital assets* presenti nel trust (italiano).

Come già anticipato, dunque, in data 19 marzo 2019 è stato presentato in Senato il disegno di legge n. 1151, che prevede una delega al Governo per l'adozione di *“uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] p) disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, garantendo un'adeguata tutela dei beneficiari”*²³⁶.

A fronte di tale delega, l'Associazione dei Civilisti Italiani ha proposto un progetto di legge volto a disciplinare il trust²³⁷.

²³⁶ Sul punto si veda, www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51488.htm.

²³⁷ La proposta completa è contenuta in GATT, M. BIANCA, CENINI, CAGGIANO, MONTINARO, VALLE, *Trust*, cit., 301.

La proposta di articolato prevede l'inserimento - all'interno del Libro IV, Titolo III, Capo IX-*bis* - di ventotto articoli volti a disciplinare il trust (art. 1741-*bis* - art. 1741-*noviesvicies*): il trust diviene dunque un contratto tipico, rispetto al quale si applicano - per quanto non previsto da tale articolato e per quanto compatibili - le norme in materia di mandato ²³⁸.

Gli elementi essenziali di tale tipo di trust ricalcano (salvi i minimi necessari adattamenti richiesti dalla normativa interna, di cui si darà conto - ove necessario - nel capitolo successivo) quelli della fattispecie regolata dalla Convenzione de L'Aia.

In entrambi i casi, difatti:

²³⁸ Sul punto si veda l'art. 1741-*octiesvicies*, comma 1, il quale prevede che « *per quanto non regolato dal presente Titolo, si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro IV c.c. e, nei limiti della compatibilità, gli artt. 1703- 1730* ».

- a) il trust viene definito come un atto ²³⁹ *inter vivos* o *mortis causa* ²⁴⁰ che non richiede necessariamente il trasferimento della proprietà tra disponente e trustee ²⁴¹;
- b) il trust dà vita ad una separazione patrimoniale: entrambe le discipline fanno riferimento a destinazioni di un patrimonio - separato rispetto al patrimonio generale del soggetto - funzionale al perseguimento degli interessi dei beneficiari e/o dello scopo

²³⁹ Ai sensi dell'art. 1741-*sexies*, l'atto di trust deve indicare a pena di nullità « a) i beni e i diritti oggetto dell'atto di trust, che devono essere determinati o determinabili. Possono costituire oggetto di trust i beni digitali compresi i dati personali e non personali. Ove si tratti di dati personali, trova applicazione il Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, anche nel caso di trust costituito mediante testamento b) l'identità del settlor, che può essere sia persona fisica che persona giuridica c) l'identità del trustee, che può essere sia persona fisica che persona giuridica [...] d) L'identità del beneficiario o i criteri per la sua individuazione e i diritti che gli competono in base al rapporto di trust, salvo quanto disposto nel successivo art. 1741-*septies*. e) L'indicazione dello scopo che si intende realizzare se il contratto di trust non è stipulato nell'interesse di uno o più beneficiari individuabili, nonché il soggetto legittimato all'attuazione dello scopo medesimo. Va, altresì, determinata la destinazione dei beni in trust in caso di impossibilità o mancata realizzazione dello scopo. f) L'identità del soggetto o dei soggetti legittimati alla nomina, alla sostituzione e al controllo dei trustee. h) La durata del contratto che non può mai essere superiore a 90 anni o alla vita dei beneficiari, o dei loro discendenti, purché espressamente nominati. Il limite temporale dei 90 anni non si applica in caso di contratto stipulato per la realizzazione di uno scopo di utilità sociale. h) I diritti, i poteri e gli obblighi del settlor, del trustee, dei beneficiari o, in mancanza, dei soggetti legittimati a far valere le obbligazioni del trustee e, in caso di cessazione dall'incarico, i loro sostituti [...] ». La disposizione sembra fare espresso riferimento alla necessità che l'atto istitutivo di trust contenga le c.d. *three certainties*, necessarie per la validità di trust di common law: tali sono (i) la *certainty of intention*, sottintesa nella definizione di contratto; (ii) la *certainty of subject-matter*, che ai sensi dell'art. 1346 c.c. può essere determinato o determinabile; e (iii) la *certainty of beneficiaries or of the objects*. Il principio è stato espresso per la prima volta in *Knight v Knight* (1840) 49 ER 58; per un approfondimento a riguardo, si veda WILLIAMS, *The Three Certainties*, in *The Modern Law Review*, 1940, 20.

²⁴⁰ A riguardo, si veda l'art. 1741-*ter*, comma 1, il quale prevede che «Salvo diverse disposizioni di legge, le norme del presente titolo si applicano ai rapporti di trust costituiti in base ad un contratto ovvero ad una dichiarazione unilaterale o per testamento».

²⁴¹ Sul punto, l'art. 2 della Convenzione de L'Aia prevede che i beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. La proposta, invece, distingue nettamente l'ipotesi in cui la costituzione del patrimonio in trust avvenga con trasferimento della proprietà (art. 1741-*undecies*) da quella in cui tale costituzione avvenga senza trasferimento della proprietà (art. 1741-*duodecies*, il quale si riferisce espressamente all'ipotesi di trust autodichiarato). Critico sulla formula impiegata dall'art. 2 della Convenzione de L'Aia proprio per il mancato espresso riferimento alla titolarità del diritto di proprietà in capo al trustee è M. LUPOI, « *The shapeless trust* » - *Il trust amorfo*, in *Vita not.*, 1995, 51 ss.; ma sul punto, già PETRELLI, *Trust interno*, art. 2645 *ter* c.c. e « *trust italiano* », cit., 174, nt. 28, il quale evidenzia che « *La critica non appare, peraltro, condivisibile: nel panorama comparatistico esistono modelli di trust che - ferma l'attribuzione del controllo al trustee - sono caratterizzati dall'attribuzione della proprietà ai beneficiari (cfr. la sez. 1(b) del Trust Property Control Act 1987 sudafricano), o al disponente (cfr. l'art. 2 della Trust law 2001 cinese), o addirittura da un « patrimonio senza soggetto », come nel caso del Québec (artt. 2, 302, 1260 e 1261 del Code civil del Québec)* ». Per un approfondimento sul tema, si veda SMITH, *Trust and Patrimony*, in *Revue générale de droit*, 2008, 398.

determinato ²⁴² e caratterizzato dall'obbligazione negativa, in capo al trustee, di non utilizzare i beni per fini diversi da quelli a cui sono destinati ²⁴³;

- c) il trust comporta una destinazione dei beni nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno scopo specifico ²⁴⁴;

²⁴² Un patrimonio separato può concepirsi soltanto in presenza di una destinazione dello stesso ad uno scopo determinato, che si ricollegi ad un centro di interessi distinto ed autonomo rispetto a quello del disponente, e che escluda l'uso personale dei beni destinati da parte del titolare (e dei suoi creditori): in tal senso, si veda FALZEA, *Introduzione e considerazioni conclusive*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (a cura di), *Destinazione dei beni allo scopo*, Milano, 2003, 28; IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003, 13 ss.; AMATO, *Commento all'art. 11*, cit., 1269; BIGLIAZZI GERI, *Patrimonio autonomo e separato* (voce), in *Enc. dir.*, Milano, 1982, 280. Parla di derivazione della separazione dalla destinazione M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996, 189 ss. Si veda inoltre, sempre PETRELLI, *Trust interno*, art. 2645 ter c.c. e « *trust italiano* », cit., 175, nt. 29, il quale rileva che « *La separazione patrimoniale, elemento essenziale del trust, costituisce quindi l'altro volto della destinazione dei beni ad uno scopo e - sul presupposto che i trust assets non rientrano tra i beni propri del trustee - è da sola sufficiente a giustificare importanti profili di disciplina (l'opponibilità del fine di destinazione agli aventi causa dal trustee, i limiti di carattere reale ai poteri dominicali, la surrogazione reale in caso di alienazione dei beni destinati), i quali possono ricorrere a prescindere dalla sussistenza o meno di ulteriori ed eventuali effetti speciali del trust, espressamente contemplati dalla Convenzione dell'Aja (come l'esclusione dalla successione e dal regime patrimoniale del trustee, o la segregazione dei beni rispetto ai creditori personali del trustee). Effetti speciali che presuppongono - a norma dell'art. 11, § 3, della Convenzione - una previsione della legge regolatrice che li contempli, ma il cui fondamento si rinviene pur sempre nella destinazione e quindi nella separazione patrimoniale* ».

²⁴³ Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione de L'Aia, « *il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge* »: ciò significa che i suoi poteri di godimento e disposizione sono necessariamente limitati, in quanto « funzionalizzati » in vista dello scopo del trust e degli interessi dei beneficiari. Sulla proprietà del trustee quale situazione giuridica funzionalizzata, si veda *ex multis* GAMBARO, *La proprietà del trustee*, in *Studi in onore di G. Iudica*, Milano, 2014, 661; BALDINI, *Proprietà fiduciaria e trust*, in CASSANO (a cura di), *Proprietà e diritti reali. Il sistema delle tutele*, Padova, 2007, 290; CATERINI, *Il trust anglosassone e la corruzione del rapporto proprietario*, in *Studi in onore di C.M. Bianca*, Milano, 2006, 757. Gli stessi obblighi sono previsti all'interno della proposta di articolato. Sul punto, si veda l'art. 1741-*quinqüiesdecies*, comma 4, secondo cui « *il trustee è tenuto ad agire in conformità e nei limiti dei poteri conferitigli dall'atto di trust e, nei rapporti con i terzi, a menzionare il vincolo di destinazione. In mancanza, egli è tenuto a rispondere con il suo patrimonio dei danni prodotti al terzo in buona fede* » nonché il comma 7 del medesimo articolo, secondo cui « *Il trustee è tenuto nei confronti del beneficiario, di ogni altra persona cui la legge o il contratto di trust attribuisce il diritto, a redigere ogni sei mesi un rendiconto della gestione* ». Che il potere di godimento e disposizione del trustee siano funzionalizzati risulta altresì confermato dall'art. 1741-*duovicies*, il quale prevede che « *in caso di inadempimento da parte del trustee degli obblighi di cui all'art. 1741-*quinqüiesdecies*, si applicano le disposizioni degli artt. 1218 e ss. c.c.* ».

²⁴⁴ Il requisito dell'interesse, o dello scopo, è centrale nella configurazione del trust, e la sua qualificazione rientra nell'ambito di applicazione della legge regolatrice del trust. A riguardo, si precisa che la proposta di articolato dell'Associazione dei Civilisti Italiani fa espresso riferimento agli interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. (art. 1741-*bis*), così confermando l'opinione di quella parte della dottrina che - nel dibattito inerente la configurazione di un trust interno nonché di un trust italiano a seguito della ratifica della Convenzione de L'Aia - con riferimento al requisito dell'interesse evidenziava come tale requisito non dovesse essere interpretato troppo rigorosamente, ma, al contrario, come lo stesso non rappresentasse altro che

- d) il potere/dovere di gestione, amministrazione e controllo dei beni in trust è affidato al trustee e, conseguentemente, è escluso in capo al disponente (al quale, comunque, possono essere riservate alcune prerogative)²⁴⁵;
- e) è prevista la forma scritta ai fini della validità dell'atto istitutivo del trust²⁴⁶.

La messa in luce di tali (comuni) caratteri essenziali tra le due discipline conferma - ad avviso di chi scrive - come sia in realtà possibile configurare un trust italiano (e, si badi bene, non interno)²⁴⁷ che, oltre ad essere coerente con quanto disciplinato dalla Convenzione de L'Aia, risulti altresì conforme ai principi, ritenuti in passato ostativi all'accoglimento dell'istituto generico del trust, presenti all'interno del nostro ordinamento

248

l'interesse lecito caratterizzato, semplicemente, dalla sua necessaria alterità rispetto al mero interesse a proteggere il patrimonio: o, detto in altri termini, un interesse serio ed apprezzabile, causalmente distinto rispetto a quello (non lecito) a sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, o a limitare la circolazione dei beni stessi. Sul punto, si veda PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., 179, 180.

²⁴⁵ Anche l'articolato proposto dall'Associazione Civilisti Italiani sembra confermare che il *settlor* non possa in ogni caso avere in ogni caso l'ultima parola nella gestione della trust property. In ogni caso (ossia, dunque, anche nel caso di trust autodichiarato), a tutela del beneficiario, l'art. 1741-*quatervicies* prevede l'annullamento degli atti compiuti dal trust in conflitto di interesse nonché la tutela risarcitoria in caso di inadempimento.

²⁴⁶ Sul punto, si rileva che mentre l'art. 3 della Convenzione de L'Aia dispone che il trust deve essere costituito volontariamente e provato per iscritto l'art. 1741-*septies* prevede che « *il trust avente ad oggetto beni immobili e beni mobili registrati può essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sempre che siano rispettati gli oneri di forma a pena di nullità previsti dall'art. 1350 c.c. Il contratto di trust avente ad oggetto beni o diritti di natura mobiliare o quote societarie deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Per i trust costituiti mediante testamento, [è prevista la forma del testamento pubblico o del testamento segreto]* ».

²⁴⁷ Si veda l'art. 1741-*octiesvicies* della proposta, il quale prevede chiaramente che « *qualora il trust presenti legami con ordinamenti diversi da quello italiano, si applicano le norme di cui alla legge 16 ottobre 1989, n. 364 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento" adottata a L'Aja 1 luglio 1985* ».

²⁴⁸ A riguardo, si consideri peraltro che l'art. 1741-*decies*, comma 5 fa salve « *le disposizioni previste nell'art. 2929-bis c.c. a tutela dei creditori del settlor* ». La proposta di articolato realizza dunque un bilanciamento degli interessi riferibili rispettivamente ai creditori anteriori del disponente nonché ai beneficiari del trust. A valle di tale tutela riconosciuta ai creditori del disponente (già peraltro riconosciuta da parte della dottrina) risultano eccessive e ingiustificate quelle interpretazioni restrittive della Convenzione de L'Aia che limitino indebitamente e *contra legem* l'operatività dei trusts e l'area degli interessi meritevoli di tutela. Sul punto, PETRELLI, *Trust interno*, art. 2645 *ter* c.c. e « *trust italiano* », cit., 216.

Peraltro, una tipizzazione di un articolato specifico sul trust (i) faciliterebbe il ricorso a tale istituto che rappresenta ad oggi una delle più importanti figure negoziali per la regolamentazione del patrimonio; (ii) porrebbe fine a tutte le incertezze (per la maggior parte) dottrinali legate all'ammissibilità nonché alla configurazione di tale istituto all'interno del nostro ordinamento; e (iii) consentirebbe all'Italia di *“restare al passo con altri paesi non solo europei, ma [...] del mondo e [...] giustificerebbe anche la firma della Convenzione dell'Aia in modo tale da rendere reciproco questo riconoscimento della figura specifica del trust tra noi e altri paesi del pianeta”*²⁴⁹.

VI. Riflessioni conclusive: l'individuazione (preliminare) dei trasferimenti di titolarità dei beni tra i soggetti coinvolti nel trust.

L'analisi effettuata nei precedenti paragrafi, oltre a confermare che l'Italia risulta, contrariamente a quanto si ritiene, un *“trust country”*, ha messo in luce - a parere di chi scrive - come l'individuazione dei trasferimenti di titolarità dei beni tra i soggetti coinvolti nel trust sia identica in tutti i modelli di trust esposti e adottabili dal disponente.

Difatti, sia che il disponente intenda istituire un trust interno sottoposto a legge regolatrice straniera ai sensi della Convenzione de L'Aia (ove si intenda seguire la linea tracciata dalla dottrina maggioritaria e da parte della giurisprudenza) sia che quest'ultimo istituisca un trust italiano regolato per l'appunto da legge italiana (ove in questo secondo caso se ne ammetta - come fa chi scrive il presente contributo - la configurabilità all'interno dell'ordinamento italiano), non sembra che tali circostanze determinino trasferimenti di titolarità differenti, considerato che in entrambi i casi (i) il trust può essere costituito sia con atto *inter vivos* sia con atto *mortis causa*; (ii) il disponente può trasferire la titolarità del bene al trustee

²⁴⁹ Queste le parole della Prof.ssa Lucilla Gatt, tratte dal podcast *“Lucilla Gatt e le prospettive di sviluppo del trust interno”*, la cui trascrizione è disponibile in www.studiogaeta.com.

o, in alternativa, mantenerne il controllo (nel caso di trust c.d. autodichiarato); (iii) gli effetti principali del trust sono i medesimi, ovverosia separazione e segregazione patrimoniale; (iv) il ruolo, i poteri e i doveri del trustee - salvo qualche variazione inerente le particolarità del caso concreto - sono i medesimi (vanno chiaramente distinte, in entrambi i casi, le ipotesi in cui costui ha la piena titolarità dei beni conferiti in trust da quelle in cui gli venga affidato unicamente il controllo degli stessi); e (v) si verifica un trasferimento finale o, nel caso di trust di scopo, una devoluzione dei beni conferiti in trust.

Nell'ambito dei trust *inter vivos* e *mortis causa* ²⁵⁰ appare dunque possibile individuare i seguenti trasferimenti:

- a) un trasferimento dei beni dal *settlor* al trustee;
- b) un eventuale ulteriore trasferimento dal trustee ad un altro trustee, nel caso di sostituzione o successione tra trustees; e
- c) un ultimo trasferimento dal trustee ad uno o più beneficiari (ove ciò sia previsto all'interno dell'atto istitutivo) ovvero una devoluzione dei beni ad un determinato scopo (in conformità a quanto indicato nell'atto istitutivo medesimo).

A fronte di tale sommaria individuazione, nel successivo capitolo si procederà dunque - dopo aver individuato i *digital assets* che appaiono più idonei ad essere conferiti in trust - a (auspicabilmente) delineare i principi giuridici (interni) che governano la circolazione di tali assets durante la vita del trust.

²⁵⁰ GATT, Il Trust nel mondo digitale Trust di dati e data trust, in BOCCHINI (a cura di), *Manuale di diritto privato dell'informatica*, Napoli, 2023, 240; GATT, CAGGIANO, *Trust e digital asset*, in CASSANO, DI CIOMMO (a cura di), *Gli atti digitali di "Gli Stati Generali del Diritto di Internet"* su www.dirittodinternet.it, le quali peraltro evidenziano come non risulta opportuno arginare l'analisi solamente ad una delle due modalità di trasmissione (*inter vivos* o *mortis causa*) dei *digital assets*, dal momento che entrambi tali tipi di modalità di trasferimento presentano una serie di profili problematici, che devono essere indagati. Peraltro, tale ultimo concetto era già stato espresso dall'intervento di GATT, *Il trustee e la segregazione dei digital asset*, San Marino, 2021, all'interno del quale l'Autrice evidenziava come sebbene alcuni ordinamenti statunitensi, quello della California in particolare, avessero disciplinato il conferimento e la successiva gestione di digital assets in trust, questi ultimi avevano esaminato la sola prospettiva *mortis causa*, senza tuttavia considerare che eguali problematiche si pongono altresì in caso di trasferimenti *inter vivos*.

CAPITOLO III

TRUST E *DIGITAL ASSETS*: UNA POSSIBILE CONFIGURAZIONE (CONCRETA) DELLE REGOLE DI TRASFERIMENTO IDONEE A DISCIPLINARE I CONFERIMENTI IN TRUST DI CRIPTOVALUTE E *NON FUNGIBLE TOKENS*

I. Premessa. - II. Glossario: cripto-attività, token e tecnologie a registro distribuito. - III. Il conferimento di *digital assets* in trust. - III.1. *Segue*: le criptovalute. - III.2. *Segue*: *Non Fungible Tokens (NTFs)*. - III.3. Una configurazione concreta delle regole comuni di trasferimento idonee a disciplinare i conferimenti in trust di patrimoni di criptovalute e NFTs. - IV. La conservazione e la gestione in trust dei *digital assets*. Il necessario sviluppo di nuove competenze in capo al trustee (cenni). - V. Brevi riflessioni conclusive preliminari.

*

I. Premessa.

L'analisi condotta nel secondo capitolo del presente lavoro ha messo in luce come all'interno del trust (interno e/o italiano) sia possibile individuare i seguenti trasferimenti: (i) un primo trasferimento dei beni dal *settlor* al trustee; (ii) un eventuale ulteriore trasferimento dal trustee ad un altro trustee, nel caso di sostituzione o successione tra trustees; e (iii) un ultimo trasferimento dal trustee ad uno o più beneficiari (ove ciò sia previsto all'interno dell'atto istitutivo) ovvero una devoluzione dei beni ad un determinato scopo (in conformità a quanto indicato nell'atto istitutivo medesimo).

In un tale scenario, dopo aver analizzato i profili strutturali e funzionali dei *digital assets* oggetto di analisi (*i.e.*, criptovalute e *Non Fungible Tokens*), si tenterà di offrire una configurazione

pratico-applicativa delle regole di trasferimento idonee a disciplinare i conferimenti dei suddetti *assets* in trust, evidenziando altresì - seppur brevemente - la necessità di nuove competenze in capo al trustee.

II. Glossario: cripto-attività, *token* e tecnologie a registro distribuito.

Al fine di configurare le regole che disciplinano le modalità di trasferimento della titolarità dei predetti digital assets all'interno del trust, occorre preliminarmente definire i concetti di: (i) cripto-attività, ossia il *genus* di cui i *digital assets* sono una *species*; (ii) *token*, che altro non rappresentano che la manifestazione fattuale della cripto-attività²⁵¹; nonché di (iii) tecnologie a registro distribuito (*i.e.*, *Distributed Ledger Technologies*, più comunemente definite come DLT), le quali rappresentano per l'appunto le tecnologie in cui le cripto-attività circolano e vengono memorizzate.

Dopo aver definito tali concetti, appare altresì opportuno illustrare - seppur brevemente - il funzionamento operativo di tali tecnologie a registro distribuito, in modo tale da comprendere come si svolgano in concreto le transazioni di *digital assets*.

Fatte tali premesse, con il termine cripto-attività²⁵² si intende “una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga”²⁵³.

²⁵¹ RUGGIRELLO, *Cripto-attività, cripto-valute e obbligazioni pecuniarie*, Napoli, 2025, 13.

²⁵² La prima e più famosa cripto-attività al mondo è stata bitcoin, ideata da Satoshi Nakamoto e i cui dettagli sono evidenziati all'interno del documento intitolato *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, consultabile su www.bitcoin.org. Su bitcoin, la letteratura è vastissima. *Ex multis*, si veda PERNICE, *La controversa natura giuridica di Bitcoin un'ipotesi ricostruttiva*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, 334; MANCINI, *Bitcoin: rischi e difficoltà*, in *Banca impr. soc.*, 2016; Id., *Valute virtuali e Bitcoin*, in *Anal. giur. econom.*, 2015, 117; CICLOSI, GASPARI, *Bitcoin. Genesi e funzionamento di una criptovaluta*, Macerata, 2017; CHIAPPETTA, *Universo bitcoin*, Roma, 2019; LEMME, PELUSO, *Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, 2; FELIS, *Bitcoin: tra economia e diritto*, in *Jus civile*, 2020, 964.

²⁵³ A riguardo, si veda l'art. 3 par. 1 n. 5 del Regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (c.d. “MiCAR” o “Regolamento MiCA”). Il MiCAR è entrato in vigore dal giugno 2023, ma si applica in via differita dal 30 giugno 2024 per

Tale concetto non coincide minimamente con quello di *token*, il quale letteralmente indica un “gettone”, che contiene “*informazioni digitali registrate su blockchain le quali certificano che un dato partecipante alla rete (identificato attraverso il suo account) ha una posizione giuridica su un certo bene ovvero il diritto di esigere certe prestazioni dall’emittente o da terzi ovvero di utilizzare un servizio/asset nei termini e alle condizioni concordate nel contratto*”²⁵⁴.

emittenti e offerenti di EMT (Electronic Money Token – art. 3, par. 3, punto 7, MiCAR) e ART (Asset Referenced Token – art. 3, par. 3, punto 6, MiCAR), nonché dal 30 dicembre 2024 per i prestatori di servizi in crypto-attività (c.d. Crypto Asset Service Provider – art. 3, par. 3, punto 15, MiCAR). Tale nozione, sebbene recepisca quella della proposta originaria della Commissione europea, non recepisce la proposta di definizione più ampia adottata dal Parlamento UE nella sua posizione in prima lettura ai sensi dell’art. 294, par. 2, TFUE, secondo cui con il termine crypto-attività indicava « *una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che utilizza la crittografia a scopo di sicurezza e si presenta sotto forma di moneta o token o qualsiasi altro supporto digitale e che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga* ». Per un commento sul Regolamento MiCA, anche antecedentemente alla sua entrata in vigore, si vedano - senza alcuna pretesa di esaustività - LENER, FURNARI, *Contributo alla qualificazione giuridica dell’offerta al pubblico di Utility Token (anche) alla luce della proposta di Regolamento Europeo sulle crypto-attività*, in *Bocconi Legal Papers*, 2021, 16, 63 ss.; ID., *Crypto-attività: prime riflessioni sulla proposta della commissione europea. Nasce una nuova disciplina dei servizi finanziari “crittografati”?*, in *www.dirittobancario.it*, 2020; ANNUNZIATA, *Verso una disciplina europea delle crypto-attività. Riflessioni a margine della recente proposta della Commissione UE*, in *www.dirittobancario.it*, 2020; CARRIÈRE, *Crypto-assets: le proposte di regolamentazione della Commissione UE. Opportunità e sfide per il mercato italiano*, in *www.dirittobancario.it*, 2020; FERRARI, *The regulation of crypto-assets in the EU – investment and payment tokens under the radar*, in *Maastricht Journal and Comparative Law*, 2020, 325 ss.; ZETZSCHE, ANNUNZIATA, ARNER, BUCKLEY, *The Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) and the EU Digital Finance Strategy*, in *EBI (European Banking Institute), Working Paper Series*, 2020, 77, 1 ss.; MATTASSOGLIO, *Le proposte europee in tema di crypto-asset e DLT. Prime prove di regolazione del mondo crypto o tentativo di tokenizzazione del mercato finanziario (ignorando bitcoin?)*, in *Riv. dir. banc.*, 2021, 413 ss.; MASI, *Le crypto attività: proposte di qualificazione giuridica e primi approcci regolatori*, in *Banca imp. soc.*, 2021, 241 ss.

²⁵⁴ LOPPOLO, *Sull’ammissibilità del conferimento di Non-Fungible Token nelle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2025, 97, 98. Si può dunque concordare con SANDEI, *Initial Coin Offering e appello al pubblico risparmio*, in CIAN, SANDEI (a cura di), *Diritto del Fintech*, Padova, 2020, 280, la quale evidenzia come il token altro non sia che « *un documento, ossia la rappresentazione di una posizione giuridica su un bene o di una pretesa verso un determinato oggetto* ».

Secondo una classificazione accolta a livello internazionale ed europeo ²⁵⁵, precedente all'entrata in vigore del Regolamento MiCAR ²⁵⁶, i *token* si identificano in base alle funzioni da essi assunte: vi sono dunque i *payment token*) che sostanzialmente coincidono con le valute virtuali; gli *utility token* - generalmente emessi nell'ambito delle *Initial Coin Offerings* e legati a specifici servizi - i quali conferiscono un diritto (o una licenza d'uso) legato alla possibilità di utilizzare un servizio o prodotto che l'emittente vuole realizzare; nonché i *security token*, assimilabili ad asset di natura non patrimoniale e caratterizzati dall'attribuzione di diritti di credito o sociali connessi all'attività imprenditoriale ²⁵⁷.

²⁵⁵ OECD, *Regulatory Approaches to the Tokenisation of Assets*, *OECD Blockchain Policy Series*, in www.oecd.org; *EuBlockchain Observatory and forum Report*, 2021, 2, in www.eublockchainforum.eu. Tale tripartizione è stata altresì accolta dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) con il Rapporto con consigli per la Commissione europea sui crypto-asset del 9 gennaio 2019, dalla Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) con il suo Advice: Initial Coin Offering and Crypto-Assets del 9 gennaio 2019 e dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) con le Linee guida per le ICO del 16 febbraio 2018.

²⁵⁶ L'art. 3 del Regolamento MiCAR prevede una tripartizione dei crypto-asset e più in particolare dei token in (i) *electronic money token* (EMT), ossia un « tipo di crypto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali »; (ii) *asset referenced token* (ART), ossia un « tipo di crypto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una sola valuta ufficiale »; (iii) *utility token*, ossia un tipo di crypto-attività, differente dalle precedenti, « destinato unicamente a fornire l'accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente ».

²⁵⁷ AQUARO, *Tassazione in Italia delle operazioni in valuta virtuale: panoramica degli aspetti fiscali e concetti chiave*, in LORENZINI, ZULBERTI, IMBROSCIANO (a cura di), *Criptovalute. Profili storico-economici e giuridici*, Torino, 2023, 213; RULLI, *Incorporazione senza res e dematerializzazione senza accentratore: appunti sui token*, in ODC, 2019, 121; FERRAIS, *Le Initial Coin Offerings: fattispecie in cerca d'autore*, in PARACAMPO, *Fintech*, Torino, 2019, 274 ss.; SANDEI, *L'offerta iniziale di crypto-attività*, Torino, Giappichelli, 2022, 5 ss.

Quanto invece al termine *Distributed Ledger Technologies*²⁵⁸ - di cui la *blockchain*²⁵⁹ costituisce l'esempio più famoso - tale termine indica “le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetture decentralizzate su basi crittografiche” che consentono “la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”²⁶⁰.

²⁵⁸ Per gli aspetti tecnici riguardanti il funzionamento delle DLT e delle modalità delle cripto-attività, con specifico riferimento a blockchain, si vedano MAUME, MAUTE, FROMBERGER, *The Law of Crypto Assets*, Monaco, 2022; CHIU, *Regulating the Crypto Economy*, Oxford, 2021; DE FILIPPI, WRIGHT, *Blockchain and the Law*, Cambridge, 2018; CUCCURU, «Blockchain» ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli «smart contract», in NGCC, 2017, 107; NARAYANAN, BONNEAU, FELTEN, MILLER, GOLDFEDER, *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*, Princeton, 2016; CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015; DONADIO, *Dalla “nota di banco” all'informazione via blockchain: profili civilistici e problemi applicativi della criptovaluta*, in *Giust. civ.*, 2020, 177; G. GITTI, *Emissione e circolazione di criptoattività tra tipicità e atipicità nei nuovi mercati finanziari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2020, 13 ss; MORO VISCONTI, *La valutazione delle blockchain: Internet of Value, network digitali e smart transaction*, in *Dir. ind.*, 2019, 301.

²⁵⁹ CONTALDO, CAMPARA, *Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0*, Pisa, 2019, 1, i quali hanno definito blockchain come « la nuova internet »; si veda anche BOWER, CHRISTENSEN, *Disrupting Technologies: Catching the Wave*, in *Harvard Business Review*, 1995, 43, i quali hanno definito tale fenomeno come « disruptive ». Secondo NARAYANAN, BONNEAU, FELTEN, MILLER, GOLDFEDER, *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*, cit., 20, l'idea sottostante al funzionamento della blockchain è abbastanza datata e sarebbe da ricondursi agli studi di due crittografi, Stuart Haber e Scott Stonetta, i quali, a partire dal 1991, elaborarono un sistema di marcatura temporale (o time stamping) per fornire validità legale alla data ed all'ora di pubblicazione di documenti digitali. Obiettivo fondamentale del timestamping non era soltanto quello di dare indicazioni circa il momento in cui il documento era venuto ad esistenza ma, soprattutto, quello di riprodurre l'ordine di creazione dei documenti. Comunicando l'ordine cronologico di creazione delle diverse versioni di un documento, mediante un sistema che associasse al documento data ed ora (c.d. data certa) ed un pointer al documento precedente, il timestamping dotava i documenti digitali di assoluta autenticità.

²⁶⁰ Una prima definizione di tali tecnologie è stata fornita dal legislatore italiano nell'art. 8-ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 di conversione del decreto legge 135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante « disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione » (G.U. Serie generale, n. 36 del 12 febbraio 2019). Tuttavia, la definizione offerta dall'art. 8-ter, comma 1, della legge 12/2019 ha suscitato alcune perplessità. La norma, infatti, è stata criticata per l'infelice scelta (terminologica) del legislatore statale di disciplinare la categoria generale delle tecnologie a base distribuita riferendosi (erroneamente) a caratteristiche che, invece, sono proprie della specifica tecnologia blockchain. Così facendo, secondo la dottrina, il legislatore ha non solo sovrapposto due distinte figure (che stanno invece in rapporto di genere a specie tra loro) ma ha, di fatto, introdotto una definizione « statica » di un fenomeno mobile e dinamico, ora per imprecisioni o carenze nella sua formulazione. Sul punto si veda BENATTI, *Un nuevo paradigma contractual: el caso de los smart contracts*, in CATALÁN (a cura di), *Derecho y nuevas tecnologías. El impacto de una nueva era*, Lima, 2019, 274 ss.; RINALDI, *Smart contracts: meccanizzazione del contratto nel paradigma della blockchain*, in ALPA (a cura di), *Diritto e Intelligenza artificiale*, Roma, 2020, 365 ss.

Si tratta dunque di una catena di blocchi a struttura decentrata, che consente, tramite canali *peer-to-peer* ed uso di sistemi di crittografia asimmetrica ²⁶¹, di effettuare transazioni. Le unità fondamentali di questa rete sono i cc.dd. blocchi o nodi ²⁶², collegati tra loro in maniera concatenata mediante algoritmi e tecniche crittografiche che, tramite *hash* ²⁶³, mettono

²⁶¹ La crittografia è una branca della matematica che viene utilizzata per escludere dall'accesso a determinate informazioni chi non vi è autorizzato. La protezione dell'informazione mediante l'utilizzo di sistemi crittografici avviene rendendo l'informazione illeggibile e fornendo unicamente al destinatario gli strumenti idonei a decifrare l'informazione. I sistemi di crittografia si differenziano in crittografia simmetrica ed asimmetrica (o chiave pubblica), a seconda che venga utilizzata, rispettivamente, la stessa chiave oppure due diverse chiavi per cifrare e decifrare il messaggio. Nel sistema di crittografia simmetrica (anche detto, a chiave privata, in quanto il criterio per cifrare e decifrare l'informazione è condiviso soltanto tra gli utenti interessati), la principale criticità è rappresentata dalla modalità di scambio della chiave in modo sicuro. Se un soggetto dovesse immettersi all'interno del flusso di comunicazione e venire in possesso della chiave condivisa fra gli utenti la protezione fornita dal sistema crittografico verrebbe meno. Per ovviare al problema della sicurezza dello scambio della chiave sono stati elaborati metodi di crittografia asimmetrica (o, a doppia chiave, o, ancora, a chiave pubblica). In questo sistema, ogni utente è in possesso di una doppia chiave, una pubblica ed una privata, abbinate fra loro: se la chiave pubblica verrà utilizzata per cifrare (o decifrare) il messaggio, l'azione opposta della decifrazione (o cifratura) avverrà mediante l'utilizzo della corrispondente chiave privata. La chiave privata, come si evince dal nome stesso, è conosciuta unicamente dal relativo titolare. La chiave pubblica, all'opposto, di pubblico dominio. Per un approfondimento sul tema, si vedano CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, cit., 56; CONTALDO, CAMPARA, *Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0*, cit., 160; DE LUCA, *Documentazione crittografica e circolazione della ricchezza assente*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 109.

²⁶² Sul punto, si veda MAUME, MAUTE, FROMBERGER, *The Law of Crypto Assets*, cit., 5, i quali evidenziano come i nodi della rete sono i partecipanti al registro a tecnologia distribuito. Nel corso dell'opera, gli Autori suddividono i nodi in nodi c.d. forti (o completi) e nodi deboli (non completamente funzionanti). Questa distinzione deriva dal loro posizionamento e funzione all'interno del network. La rete di un registro a tecnologia distribuito è infatti dislocata unicamente tra i nodi pieni che mantengono una versione costantemente completa ed aggiornata delle transazioni che avvengono all'interno del network. I nodi pieni non soltanto inviano e ricevono token ma, comunemente, supervisionano e mantengono il registro verificandone le transazioni che si svolgono al suo interno. I nodi deboli, invece, non partecipano attivamente al processo di espansione e protezione delle informazioni circolanti all'interno della rete del registro. La loro funzione all'interno della rete è limitata ed essi vengono considerati meri utenti della rete.

²⁶³ La funzione di *hash* garantisce integrità e inalterabilità a ciascuna operazione effettuata all'interno del registro. Le funzioni di *hash* (o di *hashing*) sono funzioni in grado di ricevere come input qualsiasi file (ossia una stringa numerica di "0" e di "1" di lunghezza variabile) e restituire come output una stringa di lunghezza prefissata. Queste funzioni godono di tre proprietà: in primo luogo, lo stesso input restituirà sempre lo stesso output quando viene applicata una funzione basata sullo stesso algoritmo di *hash*; inoltre, l'inserimento di due input differenti determina la restituzione di due stringhe completamente diverse; infine, la funzione di *hash* è una funzione irreversibile in quanto la conoscenza dell'out della funzione non consente di risalire all'input inserito. L'utilità della funzione sta nella possibilità di confrontare velocemente ed in modo sicuro due informazioni. L'inserimento dello stesso input genera infatti il medesimo output, quando viene utilizzato il medesimo algoritmo della funzione di *hash* (esistono infatti diverse tipologie di algoritmi tra cui, a titolo esemplificativo, si citano: MD5, sha1, Sha256, CRC32). Ciò determina la possibilità di verificare rapidamente, e non manualmente, che le due informazioni immesse coincidono. Non soltanto. Tale caratteristica consente, altresì, di appurare che un'informazione non sia stata alterata nel corso del tempo.

in relazione ogni blocco con il precedente e così via, fino a raggiungere il blocco di genesi (c.d. origine della catena).

La funzione principale di ciascun nodo della rete è validare, tramite un processo definito *mining* ²⁶⁴, le transazioni che avvengono al suo interno e archiviare le informazioni del sistema, rendendo il database inalterabile: una volta che le informazioni e gli scambi sono stati registrati nella rete, infatti, non possono più essere modificati autonomamente da nessun componente e sono irrevocabili. Peraltro, la circostanza che la validazione di ciascuna transazione dipenda da uno specifico meccanismo di consenso concordato tra tutti i blocchi della rete (c.d. “*consensus mechanism*” ²⁶⁵) non dà luogo a opportunità di frode.

La registrazione dei dati presso i nodi di tale sistema consente, altresì, attraverso una marcatura temporale (c.d. *timestamp*), di tracciare le operazioni svolte, cosicché ciascun nodo della rete può risalire con esattezza alla serie di scambi effettuati in relazione ad un determinato

²⁶⁴ L'operazione di *mining* si compone di due fasi: una prima, rappresentata dalla risoluzione di un problema matematico molto complesso mediante metodo probabilistico che consiste nel sottoporre di volta in volta al sistema un ipotetico risultato finché quest'ultimo non trovi la soluzione esatta; una seconda fase di verifica della soluzione e validazione dell'operazione da parte di tanti nodi della rete quanto sia il quorum fissato nel protocollo.

²⁶⁵ Si tratta di un meccanismo che definisce la sicurezza e la coerenza della rete, consentendo di raggiungere un alto livello di fiducia tra i diversi nodi che garantisce l'affidabilità dell'intera rete. Il consenso può essere raggiunto attraverso vari modelli, il più noto dei quali è il Proof of Work (PoW), utilizzato per l'emissione e la circolazione di Bitcoin, che richiede a determinati computer (cc.dd. miners) di risolvere complessi quesiti matematici, mentre altri nodi verificano che la soluzione offerta non corrisponda ad una precedente transazione all'interno della catena di blocchi. Se accettata, un nuovo blocco viene aggiunto alla rete, senza passare per il controllo di un soggetto esterno o di un'autorità centrale (come una banca, un'Autorità pubblica o un fornitore tecnologico). Accanto alla proof of work, la comunità di sviluppatori, al fine di ottimizzare l'energia necessaria per aggiungere altri blocchi alla catena e aumentare la sicurezza delle transazioni, ha elaborato sistemi di consenso alternativi come la: a) Proof of stake (PoS), che presuppone un coinvolgimento economico dell'utente poiché richiede di dimostrare il possesso di un determinato ammontare di criptovaluta al fine di disincentivare comportamenti fraudolenti degli utenti; b) Proof by authority (PbA), che richiede ai nodi della rete di rendere «visibile» al proprietario o gestore della catena la propria identità per poterla verificare al di fuori della rete e considerarla attendibile; c) Round Robin che opera su reti *permissionless* nell'ambito delle quali l'identità dei nodi è conosciuta e verificata off-chain. Per un approfondimento sui meccanismi di consenso alternativi alla PoW si veda WIPO, *Blockchain technologies and IP ecosystems*, 2022, 16,17 in www.wipo.int.

“bene”²⁶⁶, senza però accedere all’identità dei partecipanti cui è garantito l’anonimato²⁶⁷.

III. Il conferimento di *digital assets* in trust.

Dopo aver definito i concetti di cripto-attività e di *token* nonché i principi di matrice tecnico-informatica che governano la circolazione dei *digital assets*, risulta ora opportuno entrare nel vivo della trattazione oggetto del presente capitolo.

A tal riguardo, in via preliminare si rileva che non vi sono limitazioni circa la natura dei beni e dei diritti che possono formare oggetto dell’atto di dotazione di un trust: il disponente, pertanto, può affidare al trustee “*ogni tipo di bene (e diritto)*”²⁶⁸: denaro (comprese le criptovalute²⁶⁹), polizze assicurative, strumenti finanziari (ad esempio, obbligazioni e quote di fondi comuni di investimento) , quote di partecipazione al capitale di società di qualsiasi tipo (ad esempio, quote di società semplice e di s.r.l. nonché azioni

²⁶⁶ Ogni nodo possiede infatti un indirizzo alfanumerico unico che lo identifica e a ciascuna transazione viene attribuito un «timestamp», ossia una certificazione temporale che permette di verificare il momento esatto in cui la transazione è avvenuta, e la validazione della transazione stessa, che avviene ad opera di un c.d. miner, attraverso una specifica operazione matematica. Sul punto, si vedano PILKINGTON, *Blockchain technology: Principles and Applications*, in OLLEROS, ZHEGU (a cura di), *Research Handbook on Digital Transformations*, 2016, in www.papers.ssn.com; ZHENG, XIE, DAIX. CHEN, WANG, *An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus and Future Trends*, in *Proceedings of the 2017 IEEE 6th International Congress on Big Data*, Honolulu, 2017 in www.scirp.org.

²⁶⁷ Circa l’impatto che i sistemi blockchain possono avere in termini di riservatezza si vedano il report EUROPEAN BLOCKCHAIN OBSERVATORY AND FORUM, *Blockchain and GDPR*, 2018, in www.eublockchainforum.eu, nonché lo studio commissionato dal PARLAMENTO EUROPEO, *Blockchain and the General Data Protection Regulation. Can distributed ledgers be squared with European data protection law?*, in www.europarl.europa.eu.

²⁶⁸ BUSANI, *Trust*, cit., 248. A conferma di tale circostanza si veda nuovamente GATT, M. BIANCA, CENINI, CAGGIANO, MONTINARO, VALLE, *Trust*, cit., 302 e più nello specifico l’art. 1741-sexies, comma 1 lett. a), il quale prevede espressamente che « *possono costituire oggetto di trust i beni digitali compresi i dati personali e non personali* ».

²⁶⁹ CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Quesito di diritto dell’informatica n. 10-2022/DI e Antiriciclaggio n. 15-2022/B, Conferimento di criptovaluta in trust*, in *CNN Notizie*, 21 luglio 2022; BAZZONI, *I riflessi del regime proprietario delle criptovalute sul trust (ByBit Fintech Limited v Ho Kai Xin, 25 luglio 2023)*, in *Trusts e att. fid.*, 2024, 25; GIULIANO, *Criptovaluta e trust*, in *Trusts e att. fid.*, 2021, 381; TRAMONTANO, CINETTO, *Attività di cambiavalute digitali ed express trust*, in *Trusts e att. fid.*, 2021, 419.

di s.p.a.)²⁷⁰, diritti di proprietà intellettuale (come diritti d'autore²⁷¹, marchi, brevetti), beni immobili e beni mobili (opere d'arte²⁷², automezzi²⁷³, biblioteche, collezioni di francobolli o di monete, diamanti, lingotti, gioielli, pezzi di antiquariato, eccetera)²⁷⁴. Evidentemente, si deve trattare, per regola generale (espressa, in materia contrattuale, nell'art. 1346 c.c.), di un oggetto possibile, lecito, determinato o determinabile²⁷⁵.

Occorre altresì preliminarmente rilevare che i beni oggetto del trust non costituiscono necessariamente un patrimonio statico, dal momento che - se le regole del trust consentono (o impongono) al trustee di gestire i beni al fine di ricavarne un reddito in vista della loro devoluzione ai beneficiari - quest'ultimo può anche svolgere (o deve svolgere) un'attività di "movimentazione" dei beni del trust (ad esempio, usare il denaro del trust per comprare nuovi beni oppure vendere i beni del trust per ricavarne denaro da impiegare per il trust o da investire altrimenti).

In un tale scenario, dunque, dove i beni conferibili in trust sono molteplici e svariati²⁷⁶ (con l'unico limite del rispetto dei principi indicati

²⁷⁰ Sul punto BUSANI, *Trust*, cit., 249 evidenzia come sia meno frequente che sia conferita in trust un'intera azienda, confermando per l'appunto come « *in effetti, nella normalità dei casi, in trust vengono vincolate quote di partecipazione al capitale di società* ».

²⁷¹ Sul punto, si veda Trib. Milano, 29 agosto 2018, n. 8768, in *Trust e att. fid.*, 2019, 169, secondo cui « *i trustee di un trust il cui fondo comprenda la totalità dei diritti di proprietà letteraria del disponente, inclusi i diritti patrimoniali e morali d'autore, sono legittimati ad agire in giudizio per sentire dichiarare e accertare la violazione di tali diritti* ».

²⁷² MARCHESE, *Trust di una collezione di opere d'arte*, in *Trust e att. fid.*, 2001, 641.

²⁷³ BERRETTAROSSA, *Autoveicolo in trust per l'uso da parte di un disabile*, in *Trust e att. fid.*, 2015, 428. Sull'iscrizione del trustee al Pubblico Registro Automobilistico, cfr. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, *Circolare 10 febbraio 2009*, in *Trust e att. fid.*, 2009, 2, 216.

²⁷⁴ ROTA, BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, cit., 66, secondo cui « *non vi sono limiti per la determinazione dell'oggetto di un trust, purché sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2°, c.c., unitamente al rispetto delle norme imperative e della pubblica sicurezza* ».

²⁷⁵ Trib. Reggio Emilia, 2 maggio 2012, in *Trusts e att. fid.*, 2012, 5, 496, secondo cui « *il trasferimento al trustee dell'intero patrimonio societario attivo e passivo della società disponente deve, per la validità del trasferimento, portare alla individuazione concreta della consistenza del patrimonio ceduto. Questo requisito non è soddisfatto ove, anziché allegare un inventario dei cespiti aziendali ed un estratto dei libri contabili riportanti debiti e crediti, vi sia uno specchietto del bilancio che indichi voci prive di significato. Infatti, questa indeterminazione sull'effettivo trasferimento anche delle posizioni creditorie, nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata presso terzi, impedisce al giudice di assegnare il credito oggetto di pignoramento al creditore procedente* ».

²⁷⁶ A conferma di quanto evidenziato nel paragrafo precedente, si veda GATT, *Il trust nel mondo digitale*, cit., 238, la quale evidenzia come - oltre a tali digital asset - risultano conferibili in trust

dagli artt. 1322 e 1346 c.c.) - considerata peraltro la (ampia) nozione di bene giuridico accolta all'esito della trattazione effettuata nel capitolo I del presente lavoro - appare opportuno concentrare la nostra analisi sul conferimento dei *digital assets* più diffusi e che più hanno attirato

anche gli strumenti finanziari, ossia « *qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell' Allegato I* [del d.lgs. 1998 n. 58], *compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito* [(DLT)] » nonché i nomi a dominio e siti web. A riguardo si precisa che con riferimento al conferimento in trust di strumenti finanziari basati su DLT, tale conferimento dovrà essere analizzato coordinando le norme che disciplinano il funzionamento del trust stesso con quelle recentemente previste dal d.l. 25/2023, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale (il decreto è consultabile in www.gazzettaufficiale.it). Tale decreto, difatti, prevede *inter alia* che l'emissione e il trasferimento degli strumenti digitali siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro. Si tratta quindi di comprendere se e come tale recente normativa possa essere integrata con le regole che disciplinano la circolazione dei beni all'interno del trust. Con riferimento al conferimento di nomi a dominio e siti web, sarà necessario coordinare le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del trust, incluse quelle relative ai trasferimenti *inter vivos* e *mortis causa* insiti in esso, con quelle relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, che caratterizzano tali assets: da un lato, difatti, i nomi a dominio sono qualificabili come segni distintivi ai sensi dell'art. 22 del Codice della Proprietà Industriale e dunque suscettibili di essere oggetto di diritti proprietà intellettuale (PALAZZOLO, *Alcuni spunti in tema di regolamentazione dei nomi di dominio: la pignorabilità, il potere di disposizione del titolare registrante e la disciplina pubblicistica*, in NGCC, 2002, 41, 43 ss.; MORO VISCONTI, *La valutazione dei nomi a dominio su Internet*, in CASSANO (a cura di), *Diritto di Internet nell'era digitale*, Milano, 2020, 35 ss.; MAIETTA, *Nomi a dominio e soluzioni giurisprudenziali. Cronaca di un finale annunciato*, in *Corr. giur.*, 2004, 790); dall'altro lato, anche i siti web - ove siano caratterizzati da creatività - sono qualificabili come opere dell'ingegno (STABILE, *Le attività di comunicazione nei siti web*, in *Dir. ind.*, 2000, 85, MAZZEI, *Diritto d'autore del «web designer» e utilizzazione economica mediante immissione in Internet dell'opera protetta*, in *Dir. ind.*, 2001, 166, BONELLI, *Il sito web quale opera dell'ingegno*, in *Dir. inf.*, 2002, 199). Parimenti, si veda sempre GATT, *Il trust nel mondo digitale*, cit., 238, la quale evidenzia come risultano altresì conferibili in trust anche i *data packages* ossia grosse raccolte di *big data* nonché banche dati di *personal data*. A tal proposito, l'Autrice - dopo aver differenziato i concetti di *data trust* e *trust on data* rilevando più in particolare come con la prima espressione si fa riferimento a « *realtà di grandi dimensione che, basandosi su un trust, raccolgono e sfruttano grandi masse di dati personali [...]* in maniera differente e più etica rispetto a quella dei colossi del web » mentre con la seconda ci si riferisce al trust finalizzato alla gestione di *digital assets*, tra cui *data packages* - evidenzia come in tal caso due sono gli scenari su cui dovrebbe concentrarsi l'analisi: un primo scenario, in cui il complesso di dati personali del *settlor* viene trasferito al *trustee* per finalità di carattere successorio e un secondo scenario in cui il complesso di dati personali oggetto di trasferimento al *trustee* non sia composto dai dati personali del *settlor*, bensì da dati personali di terzi interessati di cui il *settlor* risulta essere il titolare di trattamento (quest'ultima è l'ipotesi chiara delle banche dati aventi finalità di marketing all'interno dell'azienda).

l'attenzione della dottrina: criptovalute ²⁷⁷ e *Non Fungible Tokens* (NFTs)

²⁷⁸.

III.1. *Segue*: le criptovalute.

Il primo *digital asset* - conferibile in trust - che si intende esaminare è rappresentato dalle criptovalute.

Con tale termine si definiscono le “*valute virtuali, sganciate dai sistemi monetari nazionali o sovranazionali, non basate su riserve d'oro*

²⁷⁷ A mero titolo esemplificativo, oltre ai contributi successivamente richiamati, sulle criptovalute e più in particolare sui bitcoin, si vedano: VARDI, *Criptovalute e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin*, in *Dir. inf.*, 2015, 448; CARRIÈRE, *Le criptovalute sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche di strumenti finanziari, valori mobiliari e prodotti finanziari: tra tradizione e innovazione*, in *Riv. dir. banc.*, 2019, 135; MANCINI, *Valute virtuali e Bitcoin*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2015, 117; CALONI, *Bitcoin: profili civilistici e tutela dell'investitore*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 169; CIAN, *La criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2019, 331; GIRINO, *Criptovalute: un problema di legalità funzionale*, in *Riv. dir. banc.*, 2019, 733; RAHMATIAN, *Electronic Money and Cryptocurrencies (Bitcoin): Suggestions for Definitions*, in *Journal of International Banking Law and Regulation*, 2019, 115; RINALDI, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, in *Contr. impr.*, 2019, 257; GUASTADISEGNI, *Criptovaluta e prodotto finanziario*, in *Danno e resp.*, 2022, 492.

²⁷⁸ NAVA, *I non-fungible token*, in GIORDANO, PANZAROLA, POLICE, PREZIOSI, PROTO (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano, 2022, 265 ss.; FREZZA, *Blockchain, autenticazioni e arte contemporanea*, in *Dir. fam. pers.*, 2020, 489 ss.; MORO VISCONTI, *La valutazione dell'arte digitale*, in *Dir. ind.*, 2021, 472; TROVATORE, *L'opera d'arte e il suo valore nell'epoca della blockchain*, in *Arte e dir.*, 2022, 81 ss.; DAMIANI, *Cripto-arte e non fungible tokens: i problemi del civilista*, in *Rass. dir. moda e arti*, 2022; VULPIANI, *NFTs e cryptofashion: profili giuridici*, in *Rass. dir. moda e arti*, 2022, 47 ss.; IORIO, *Artwork circulation and blockchain: a legal overview*, in *Dir. mercato e tecnologia*, 2022, 1; LIBERANOME, *Criptoarte e nuove sfide alla tutela dei diritti autoriali*, in *Contr.*, 2022, 93 ss.; MUCIACCIA, *Prime riflessioni sul rapporto tra NFT e proprietà intellettuale*, in *Dir. inf.*, 2022, 839 ss.; ALPINI, *Dalla platform economy alla cloud economy. La discussa natura giuridica degli NFTs*, in *Rass. dir. mod. art.*, 2022, 365.

quale garanzia della moneta”²⁷⁹, il cui trasferimento avviene “per mezzo dell’architettura blockchain”²⁸⁰.

Sebbene nel corso degli anni si sia registrato in dottrina e in giurisprudenza un ampio dibattito in merito alla natura di tali asset digitali²⁸¹, a fronte delle considerazioni effettuate nel capitolo I del presente lavoro

²⁷⁹ Il tema è stato affrontato dalla letteratura interna con particolare riferimento alla criptovaluta più famosa, ossia bitcoin. Sul punto, tra i primi si vedano CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica*, Milano 2015; GASPARRI, *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, in *Dir. inf.*, 2015, 415 ss.; VARDI, “*Criptovalute*” e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin, cit.,; BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, cit.; MANCINI, *Valute virtuali e Bitcoin*, cit.; Id., *Bitcoin: rischi e difficoltà normative*, in *Banca impr. e soc.*, 2016, 111 ss.; SCALCIONE, *Perché i bitcoin preoccupano i «regulators»*, in *Dir. inf.*, 2015, 139 ss.; PALUMBO, *Il trattamento tributario dei «bitcoin»*, nota a CGUE 22 ottobre 2015, n. 264, in *Dir. prat. trib.*, 2016, 279 ss.; LEMME, PELUSO, *Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, 1; PASSARETTA, *Bitcoin: il leading case italiano*, nota a Trib. Verona, 24 gennaio 2017, in *Banca borsa tit. cred.*, 2017, 471 ss. Id., *Il primo intervento del legislatore italiano in materia di “valute virtuali”*, in NGCC, 2018, 1171 ss. Bitcoin ha destato l’interesse tanto di enti sovranazionali, come la European Banking Authority (EBA), che ha pubblicato nel 2014 una Opinion on “virtual currencies”, quanto di enti nazionali di molti Paesi. I problemi affrontati sono sempre connessi alla natura delle criptovalute e ai rischi loro connessi. Per una rassegna si veda, ad esempio, PELLEGRINO, *Le valute virtuali nella prospettiva delle autorità di vigilanza comunitarie nazionali*, in *Riv. dir. banc.*, 2015, 1. Sul fronte dottrinale straniero, senza alcuna pretesa di completezza, si possono ricordare i seguenti contributi: HOEGNER, BRITO, *The Law of Bitcoin*, Bloomington 2015; ALLEN, *\$=€=Bitcoin?*, in *Maryland law rev.*, 2017, 887.

²⁸⁰ La definizione è di GATT, *Il trust nel mondo digitale*, cit., 237 e ricalca quanto previsto a livello interno dall’art. 1, 2° comma, lett. qq), d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, così come modificato dall’art. 1 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 ove la valuta virtuale viene definita come « rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente » nonché quanto previsto a livello europeo dall’art. 1, punto 2, lett. d), dir. UE 2018/843, a modifica dell’art. 3, dir. UE 2015/849 il quale, con la locuzione valute virtuali, si riferisce ad una « rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente ». Ci si trova in ogni caso di fronte a definizioni volutamente ampie che evidenziano i tratti distintivi delle criptovalute (sul punto, si veda PERNICE, *Criptovalute, tra legislazione vigente e diritto vivente*, in *Ianus, Diritto e Finanza*, 2020, 46; NICOTRA, *Criptovalute*, in BASSOLI (a cura di), *Smart Contract criptovalute e blockchain*, Pisa, 2021, 124).

²⁸¹ Nel momento in cui la diffusione delle criptovalute e i problemi ad essa connessi hanno interessato l’ordinamento italiano, le prime ricostruzioni hanno qualificato le criptovalute (i) come strumenti di pagamento (sul punto, si rinvia a EUROPEAN CENTRAL BANK, *Virtual currency schemes - a further analysis*, in www.ecb.europa.eu; IMF STAFF DISCUSSION, *Note, Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*, in www.imf.org; AGENZIA DELLE ENTRATE, *Risoluzione 72/E del 2 settembre 2016* - confermata altresì dall’interpello n. 956-39/2018 - disponibile su www.agenziaentrate.gov.it, relativa al trattamento fiscale applicabile alle operazioni di acquisto e cessione di bitcoin ai fini dell’IVA e delle imposte dirette; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B*, 2018 in www.notartel.it, concernente il quesito se il pagamento del prezzo di un immobile in bitcoin ai fini dell’IVA e delle imposte dirette configuri una violazione delle norme in materia di limitazione all’uso del contante e/o di quelle in materia di

²⁸², gli stessi - ad avviso di chi scrive - devono essere ricondotti alla categoria di bene giuridico di cui all'art. 810 c.c. ²⁸³.

Il trasferimento di tali criptovalute avviene mediante un protocollo crittografico a chiavi asimmetriche ²⁸⁴, all'interno del quale è l'utente che, accedendo al sistema con una chiave privata e interfacciandosi con altri utenti con una chiave pubblica, conferma direttamente il trasferimento: si

indicazione analitica dei mezzi di pagamento; in giurisprudenza, si veda la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sent. 22 ottobre 2015, *Skatteverket c. David Hedqvist*, causa C-264/2014, in www.eurlex.europa.eu); (ii) valorizzando la componente di riserva di valore, come strumenti finanziari (tra i primi, Trib. Verona, 24 gennaio 2017 n. 195 in *Il Caso*, che, nell'affrontare il tema della qualificazione giuridica di un contratto che prevedeva l'acquisto di criptovaluta contro euro, qualifica i bitcoin come uno « strumento finanziario utilizzato per compiere una serie di particolari forme di transazioni online ». Ma, *contra* si veda RINALDI, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, in *Cont. impr.*, 2019, 287, 288); e (iii) come prodotti finanziari (PASSARETTA, *Bitcoin: il leading case italiano*, cit., 471, 482; VARDI, *"Criptovalute" e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin*, cit., 449. Pari incertezza, si è registrata anche nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito che, affrontando il tema, hanno qualificato la criptovaluta come strumento finanziario (Trib. Verona, 24 gennaio 2017, cit.), come bene giuridico (Trib. Firenze, 19 dicembre 2018, in *Il Caso*) nonché come moneta (App. Brescia, 18 luglio 2018 n. 7556 in *Il Caso*).

²⁸² Sul punto, si rinvia alle considerazioni esposte nel capitolo I del presente lavoro. In questa sede, è sufficiente ribadire come sia del tutto inattuale l'assunto secondo cui il concetto di cosa implicherebbe l'esistenza fisica del bene, ossia la sua tangibilità. A sostegno di tale (tradizionale, ma non più attuale) assunto, si rinvia a COMPORTI, *Diritti reali in generale*, cit., 125; ZENO ZENCOVICH, *Cosa (voce)*, cit., 438; sulla non attualità di tale principio, si rinvia a CAMARDI, *Cose, beni e nuovi beni, tra diritto europeo e diritto interno*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, 955; GIULIANO, *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain*, cit., 1214.

²⁸³ Confermano tale interpretazione, MASI, *Le cryptoattività: proposte di qualificazione giuridica e primi approcci regolatori*, in *Banca impr. soc.*, 2021, 247; NORI, *Bitcoin, tra moneta e investimento*, in *Banca impr. soc.*, 2021, 173; CALZOLAIO, *La qualificazione del bitcoin: appunti di comparazione giuridica*, in *Danno e resp.*, 2021, 188; FAUCEGLIA, *La moneta privata, le situazioni giuridiche di appartenenza e i fenomeni contrattuali*, in *Contratto e impr.*, 2020, 1253; PERNICE, *Digital currency e obbligazioni pecuniarie*, Napoli, 2018; ID., *La controversa natura giuridica di Bitcoin*, cit., 334; BECHINI, *Bitcoin e la paura dell'innominato*, in *NGCC*, 2022, 503; M. AMATO, BONETTI, *Bitcoin, o le vicissitudini della sfiducia in Criptovalute. Profili storico-economici e giuridici*, cit., 2023, 65; FELIS, *Bitcoin: tra economia e diritto*, cit., 964-1012. Li considera new properties BATTELLI, *Epistemologia dei beni immateriali: inquadramento sistematico e spunti critici*, cit., 49 il quale rileva che « la forma di manifestazione della ricchezza moderna è costituita per un gran numero da valori mobiliari, quali prodotti puramente finanziari dove l'assenza di materialità non mette in dubbio la relativa natura patrimoniale, così manifestando un processo di "patrimonializzazione dell'immateriale" e di valorizzazione dei "nuovi beni" ». Su tale ultimo concetto, si veda REICH, *The New Property*, in *Yale Law Journal*, 1964, 733.

²⁸⁴ A prescindere dalla sua applicazione più famosa, ossia il bitcoin, la blockchain, a causa dei suoi caratteri di tracciabilità, sicurezza e irreversibilità, desta l'interesse degli operatori di numerosi settori: basti pensare a quante attività necessitano di registri sicuri e indelebili. Per quanto riguarda il mondo del diritto, un'applicazione di questa tecnologia che ha attirato l'attenzione dei giuristi sono i c.d. smart contracts, i contratti « auto esecutivi »: programmi informatizzati, basati sulla blockchain, che, una volta conclusi, possono gestire autonomamente gli sviluppi del rapporto. A riguardo, si vedano CUCCURU, *Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contracts*, in *NGCC*, 2017, 107; DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Contratto e impr.*, 2017, p. 378.

tratta quindi di un trasferimento che avviene direttamente tra i contraenti ²⁸⁵, senza l'intervento di alcun intermediario ²⁸⁶.

Nella “*stragrande maggioranza dei casi*” ²⁸⁷ le chiavi private dei token, necessarie ad effettuare il trasferimento di tali asset sono conservate in portafogli digitali (c.d. “*wallet*”); tali portafogli altro non sono che applicazioni software - gestite da soggetti terzi, quali specifiche piattaforme - che consentono all'utente di gestire il proprio salvadanaio di criptovalute ²⁸⁸.

Tali portafogli possono essere classificati in base alle modalità di memorizzazione delle chiavi private: sulla base di tale criterio, difatti, è possibile distinguere *hardware wallets*, che memorizzano le chiavi private “*in un dispositivo fisico, [all'interno del quale] vengono firmate le transazioni e quindi comunicate ai nodi, garantendo con ciò la segretezza delle chiavi private anche nel caso in cui il wallet venisse collegato a una macchina compromessa*”; *software wallets*, ossia applicazioni - che possono essere installate su un computer o su uno smartphone - in cui la “*chiave privata è codificata con una password e memorizzata sulla macchina stessa*”; e *paper wallets*, in cui le chiavi private sono stampate su carta ²⁸⁹.

È parimenti possibile classificare i predetti portafogli digitali sulla base delle modalità di conservazione delle chiavi private: seguendo tale criterio, dunque, è possibile suddividere i *wallet* in portafogli freddi (c.d. “*cold wallet*”) e portafogli caldi (c.d. “*hot wallet*”). Con i primi si fa riferimento a portafogli basati su software che non sono collegati al web, mentre con i secondi ci si riferisce a portafogli in cui le chiavi private sono

²⁸⁵ BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, cit., 27.

²⁸⁶ Come già chiarito in precedenza, l'attività di verifica e di convalida di questa catena crittografica funzionale a garantire il buon esito dell'operazione è definita *mining* e consiste nell'elaborazione di complessi calcoli che, sviluppando l'originario algoritmo della criptovaluta di riferimento, consentono di aggiungere un nuovo tassello alla sequenza crittografica.

²⁸⁷ MALVAGNA, SARTORI, *Cryptocurrencies as “Fungible Digital Assets” Within the Italian Legal System: Regulatory and Private Law Issues*, in *The Italian Law Journal*, 2022, 490.

²⁸⁸ GIULIANO, *La blockchain e gli smart contracts nell'innovazione del diritto nel terzo millennio*, in *Dir. inf.*, 2018, 989.

²⁸⁹ GIULIANO, *Criptovaluta e trust*, in *Trusts e att. fid.*, 2021, 381.

conservate nei server del gestore della piattaforma, in modo che i detentori di criptovalute, per spendere i loro *token*, debbano accedere a un conto tramite una connessione a Internet.

Effettuate - seppur brevemente - tali precisazioni, è necessario comprendere chi sia l'effettivo proprietario delle criptovalute quando per l'appunto le chiavi private siano conservate in portafogli elettronici (sembra chiaro difatti che tali dubbi non sorgano quando le chiavi private siano conservate in un dispositivo hardware fisico o stampate su carta) nonché come avviene - a livello pratico - il trasferimento *inter vivos* e *mortis causa* delle criptovalute: ci si chiede cioè “*se il possesso della chiave privata [possa] costituire titolo di proprietà delle unità di conto ai sensi e per gli effetti della legge italiana*” nonché, in caso di risposta positiva, in che modo l'utente possa “*dar prova di detto possesso, ovvero dimostrare che la chiave privata sia a lui esclusivamente riferibile senza pregiudicarne la segretezza*”²⁹⁰.

Rispondendo a tali interrogativi, sarà difatti possibile adattare le regole che governano la titolarità e la circolazione delle criptovalute con quelle che governano il trust.

Nel tentativo di dare risposta alla prima delle domande sopra riportate, sembra doveroso distinguere il caso in cui le chiavi private siano conservate in portafogli freddi da quello in cui le stesse siano conservate in portafogli caldi.

Nel primo caso, i possessori di criptovalute mantengono la proprietà sulle stesse nella misura in cui il gestore del *wallet* (ossia la piattaforma) non apprende o controlla le chiavi private degli stessi: in questo caso difatti è tecnicamente impossibile per il gestore spendere un *token* senza il

²⁹⁰ CINETTO, TRAMONTANO, *Trust interno di criptovalute: un approccio critico - I parte*, in *Trusts, Impresa, Famiglia*, 2022, 7.

consenso del proprietario, che dunque mantiene il controllo esclusivo sulla chiave privata ²⁹¹.

Nel caso invece di chiavi private detenute in portafogli caldi, la questione è più complessa: come evidenziato in precedenza, difatti, i proprietari di criptovalute conservate in un “*hot wallet*” possono spendere i loro *token* solo accedendo al loro portafoglio attraverso internet e istruendo il gestore della piattaforma ad eseguire una determinata transazione.

In quest’ultimo caso, tra il proprietario di criptovalute e il gestore della piattaforma si instaura un rapporto di deposito ²⁹², il quale è stato qualificato dalla giurisprudenza di merito - in uno dei pochi casi che ha affrontato il tema (*i.e.*, custodia di criptovalute in portafogli caldi) - come irregolare ²⁹³.

²⁹¹ DE STASIO, *Prestazione di servizi di portafoglio digitale relativi alla valuta virtuale “Nanocoin” e qualificazione del rapporto tra prestatore e utente*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2021, 399; MALVAGNA, SARTORI, *Cryptocurrencies as “Fungible Digital Assets” Within the Italian Legal System: Regulatory and Private Law Issues*, cit., 490.

²⁹² In passato si sosteneva che il deposito potesse avere ad oggetto i soli beni mobili materiali purché fossero « suscettibili di detenzione e vigilanza » (MASTROPAOLO, *Custodia* (voce), in *Enc. giur.*, Roma, 1988, 1; FIORENTINO, *Deposito*, in SCIALOJA, BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna, 1970, 71). Così ragionando, dunque, risultava difficile ammettere la custodia di beni immateriali (sul punto, si veda MASTROPAOLO, *Custodia* (voce), cit., 3, secondo il quale ciò escluderebbe « i beni immateriali, quelli incorporali, le energie che, per una ragione naturale prima che giuridica, non ammettono di essere affidati in custodia »). La tesi ebbe non pochi ripensamenti, perché già negli anni Quaranta dello scorso secolo, qualche autore (DE GENNARO, *Del deposito in generale*, in D’AMELIO, FINZI (a cura di), *Codice Civile. Libro delle obbligazioni. Commentario*, Firenze, 1949) - con particolare lungimiranza - ebbe ad affermare che il contratto di deposito riguardasse cose corporali, ma non poteva escludere che in futuro esso avrebbe potuto riguardare anche le energie, qualora queste fossero divenute immagazzinabili (sul punto, SCOZZAFAVA, *Dei beni*, cit., 79 - nel passato « l’energia, essendo sempre e necessariamente contenuta in un recipiente, non sembrava presentare autonomia rispetto a quest’ultimo »). Il deposito di beni immateriali è oggetto di studio della dottrina recente. Il caso più esemplare è il rapporto tra chi mette a disposizione il proprio server e chi carica un file, si tratterebbe del rapporto che intercorre tra il gestore dell’i-cloud e l’utente che vi carica (e dunque dà in custodia) i files. Ebbene, è opinione comune che il rapporto che intercorra tra i due soggetti (utente depositante del file e custode dello stesso) debba qualificarsi come un contratto di deposito (SICCHIERO, *Il contratto di deposito di beni immateriali: i-cloud e files upload*, in *Contr. impr.*, 2, 2018, 681 ss.).

²⁹³ Critico nei confronti di tale qualificazione è CALONI, *Deposito di criptoattività presso una piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, in *Giur. comm.*, 2020, 1073, secondo il quale, la funzione di trading sottesa al rapporto comporterebbe la mancanza del potere di disposizione del gestore della piattaforma e la qualificazione del deposito come regolare ai sensi dell’art. 1766 del Codice Civile. Per un inquadramento del deposito irregolare si vedano, *ex multis*, CIATTI, *Il deposito*, in SIRENA (a cura di), *I contratti di collaborazione*, Torino, 2011, 907; DALMARTELLO, PORTALE, *Deposito* (voce), in *Enc. dir.*, Milano, 1964, 269 ss.; DELLA BELLA, *Deposito irregolare e facoltà di servirsi delle cose depositate, nota a Cass.*, 14 ottobre 1999, n. 11540, in *Cont.*, 2000, 605 ss.; FIORENTINO, *Deposito - conto corrente - contratti bancari*, SCIALOJA,

A fronte di tale circostanza, dunque, al fine di individuare il legittimo titolare delle criptovalute è necessario comprendere se il depositario abbia o meno la facoltà di servirsi delle criptovalute depositate: come evidenziato in dottrina, difatti, non è dalla natura delle cose depositate che dipende il passaggio di proprietà, bensì *“dalla concessione della facoltà di servirsene che implica anche un intento traslativo per via della peculiare natura delle cose che non possono essere godute (ossia il depositario non può servirsene) senza esserne proprietario”*²⁹⁴.

Sarà quindi necessario verificare se le parti abbiano o meno convenuto di attribuire al depositario il diritto di usare e disporre dei beni: in caso positivo, il legittimo proprietario delle criptovalute sarà il depositario, mentre in caso negativo - ove cioè le parti abbiano concordato, come solitamente accade, che il depositario non possa disporre delle criptovalute se non in esecuzione delle istruzioni del depositante - proprietario rimarrà il depositante²⁹⁵.

Riassumendo dunque: nel caso di portafogli freddi, l'esistenza di un diritto di proprietà sulle criptovalute è strettamente subordinata al controllo

BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, cit., 96 ss.; MAJELLO, *Custodia e deposito*, Napoli, 1958, 265; MASTROPAOLO, *Il deposito*, in RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1985, 489 ss.; SCALISI, *Il contratto di deposito*, in BUSNELLI (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, Milano, 2011, 233 ss.; SIMONETTO, *Deposito irregolare* (voce), in *Dig. disc. priv.*, Torino, 1989, 279 ss..

²⁹⁴ SIMONETTO, *Deposito irregolare* (voce), cit., 261, il quale evidenzia che « quest'ultimo punto non è privo della sua importanza al fine della retta qualificazione giuridica del contratto che, nell'intento delle parti, come in quello della legge, è e rimane deposito. La facoltà di servirsi delle cose si aggiunge alla costituzione di una situazione qualificata come deposito, arricchisce insomma la funzione pratica del negozio senza alterarla ». Ad ulteriore conferma di tale circostanza - oltre al dispositivo dell'art. 1782 c.c., il quale prevede espressamente che il depositario acquista la proprietà delle cose depositate quando il deposito abbia ad oggetto « una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene » - è intervenuta Cass. 14 ottobre 1999 n. 11540 in *OneLegale*, la quale ha evidenziato che « nel deposito irregolare di cui all'art. 1782 cc. il depositario acquista la proprietà del denaro solo se ha la facoltà di servirsene. In caso contrario, la proprietà resta al depositante ».

²⁹⁵ Ma sul punto, si veda MALVAGNA, SARTORI, *Cryptocurrencies as "Fungible Digital Assets" Within the Italian Legal System: Regulatory and Private Law Issues*, cit., 492, i quali evidenziano che il tipo di contratto che meglio riflette gli interessi sottostanti delle parti è il contratto di deposito regolare, in cui la consegna delle chiavi private al depositante non implica né il trasferimento della proprietà sulle criptovalute, che rimangono del depositante, né il trasferimento del possesso delle criptovalute dal proprietario al depositario; infatti, continuano gli Autori, in presenza di un contratto di deposito regolare, il depositario ha solo la custodia o la detenzione dell'oggetto del contratto, mentre il possesso rimane in capo al depositante.

della chiave privata; nel caso di portafogli caldi, invece, l'esistenza di tale diritto dipende dalla concessione, effettuata dal possessore della chiave privata nei confronti della piattaforma, di disporre in autonomia delle criptovalute depositate.

Passando al secondo degli interrogativi precedentemente riportati - ovvero sia come avviene a livello pratico il trasferimento di criptovalute - è necessario anzitutto premettere che il titolare di criptovalute può disporre delle stesse a titolo oneroso ²⁹⁶ (compreso lo scambio di una criptovaluta con un'altra criptovaluta) o a titolo gratuito (*i.e.*, donazione), secondo le regole generali sul contratto ²⁹⁷.

²⁹⁶ Si sostiene che la qualificazione giuridica come contratto di vendita, piuttosto che come contratto di permuta/permuta con conguaglio, di qualsiasi contratto in cui le criptovalute vengono trasferite come corrispettivo per una controprestazione, non dipenda dalla questione se le criptovalute si qualifichino, o meno, come vere e proprie valute (estere). Sulla questione se le criptovalute siano, o meno, denaro da una prospettiva di diritto privato, si vedano PASSARETTA, *Virtual currencies in a private law perspective: between payment instruments, alternative forms of investment and improper securities*, in CERRATO, MORONE, DAL CHECCO (a cura di), *Cryptoactivity, currencies and bitcoin*, Milano, 2021, 101; VARDI, *Criptovalute e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei Bitcoin*, cit., 445; GRECO, *Monete complementari e valute virtuali*, in PARACAMPO (a cura di), *Fintech*, Torino, 2017, 210; BOCCHINI, *The development of virtual currency: first attempts at framing and discipline between economic and legal perspectives*, in *Diritto inf.*, 2017, 27; LEMME, PELUSO, *Cryptocurrency and detachment from legal money: the bitcoin case*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, 407; De STASIO, *Verso un concetto europeo di moneta legale: valute virtuali, monete complementari e regole di adempimento*, cit., 747; KROGH, *Transazioni in valute virtuali e rischi riciclaggio. Ruolo e responsabilità del Notaio*, in *Not.*, 2018, 157; CIAN, *La criptovaluta - Alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia spunti preliminari*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2019, 315. Infatti, quando le parti concordano che un bene (ovvero, le criptovalute) sia accettato come mezzo di pagamento (la cosiddetta moneta convenzionale), ciò è sufficiente a considerare tale contratto come una vendita piuttosto che una permuta. Naturalmente, ciò non implicherebbe che tali beni si qualifichino come moneta a corso legale (né nazionale né estera). Su questo argomento, si veda SEMERARO, *Moneta legale, moneta virtuale e rilevanza dei conflitti*, in *Riv. dir. banc.*, 2019, 137.

²⁹⁷ Incluse le regole generali inerenti i contratti di sottoscrizione di quote societarie. Sul punto, si veda App. Brescia 30 ottobre 2018 in *Il Caso*, che ha affrontato la questione se le criptovalute (in quel caso, OneCoin) siano idonee a formare oggetto di conferimento ai fini dell'aumento del capitale sociale di una società a responsabilità limitata. La Corte ha negato tale possibilità, basandosi sul presupposto che la OneCoin non possiede un mercato secondario liquido che consenta la formazione dei valori di mercato di tale criptovaluta. Si vedano: NATALE, *Dal "cripto-conferimento" al "cripto-capitale"*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2019, 741; FLAIM, *Nuove frontiere del conferimento in società a responsabilità limitata: il caso delle criptovalute*, in *Giur. comm.*, 2020, 900; BATTAGLINI, *Conferimento di criptovalute in sede di aumento del capitale sociale*, *Giur. comm.*, 2020, 913.

Trattandosi di beni mobili fungibili ²⁹⁸, la proprietà delle criptovalute si trasmette attraverso l'individuazione ai sensi dell'art. 1378 c.c. ²⁹⁹, la quale tipicamente viene posta in essere mediante la consegna al ricevente ³⁰⁰: tale consegna si concretizza nel mettere l'acquirente in condizione di controllare il potere di spesa associato a un determinato *token*.

Un tale risultato può essere raggiunto attraverso un trasferimento *on-chain* o, in alternativa, attraverso un trasferimento *off-chain*.

Il trasferimento *on-chain* implica una transazione valida che avviene sulla catena, attraverso la quale uno o più *token* vengono inviati dall'indirizzo del venditore (*i.e.*, un *hash* che identifica la chiave pubblica associata alla chiave privata del venditore) all'indirizzo dell'acquirente.

Al contrario, il trasferimento *off-chain* implica unicamente che il possesso effettivo delle chiavi private venga trasferito all'acquirente,

²⁹⁸ FAUCEGLIA, *La moneta privata, le situazioni giuridiche di appartenenza e i fenomeni contrattuali*, cit., 1271; CALONI, *Bitcoin: profili civilistici e tutela dell'investitore*, cit., 172; GIULIANO, *Criptovaluta e trust*, cit., 388; GIULIANO, *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain*, cit., 1465; *contra* GASPARRI, *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, cit., 428, secondo cui il codice informatico che individua univocamente ciascun bitcoin varrebbe a rendere ciascun « pezzo » di **criptovaluta** unico e insostituibile. Il fatto che un bene generico possa essere reso riconoscibile non fa venir meno, tuttavia, la circostanza che esso sia perfettamente sostituibile con gli altri dello stesso genere. Si pensi al fatto che ogni pezzo cartaceo di denaro è identificato da un numero di serie, cosa che non incide minimamente sulla pacifica definizione del denaro come bene fungibile (di tale circostanza peraltro è pienamente consapevole anche l'Autore citato), o ai prodotti in serie, i quali, per finalità di magazzino o distribuzione, possono essere tracciati con un codice identificativo ma che, finché non vengono resi unici dall'uso, sono perfettamente intercambiabili. A contraddistinguere la categoria è l'equivalenza o sostituibilità dei beni « *ai fini dell'utilizzazione* » (TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2014, 89). Non si vede quindi quale unicità o insostituibilità nell'ottica dell'utilizzo possa presentare una singola criptovaluta per il solo fatto di essere stata emessa con un codice informatico identificativo diverso da quello di tutti gli altri.

²⁹⁹ L'individuazione dei beni - necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà - deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genus e ad assicurare la non sostituibilità da parte del venditore. Secondo l'art. 1378 c.c. la proprietà del genus passa solamente col distacco materiale della parte che si separa dal tutto. Qualora l'individuazione non venga eseguita, il contratto non spiega alcuna efficacia reale, ma solamente quella obbligatoria. La Suprema Corte, in una pronuncia datata (Cass. 22 ottobre 1981 n. 5537, in *Mass. giur. it.*, 1981) ha affermato che la configurazione della vendita di genere postula che la cosa venga dedotta nel negozio per la sua appartenenza ad una determinata categoria merceologica, così da comportare il differimento della trasmissione della proprietà al compratore al momento della individuazione dell'oggetto.

³⁰⁰ MALVAGNA, SARTORI, *Cryptocurrencies as "Fungible Digital Assets" Within the Italian Legal System: Regulatory and Private Law Issues*, cit., 494.

mentre non accade nulla sulla catena e i *token* rimangono registrati sotto le stesse chiavi pubbliche. In tal caso, è quindi necessario consegnare all'acquirente la chiave privata: tale consegna non pone particolari problemi di sorta nel caso in cui le chiavi siano conservate su un dispositivo *hardware* o siano stampate su carta, essendo in tal caso necessaria (e sufficiente) la consegna fisica. Al contrario, nel caso in cui la chiave privata sia conservata in un *digital wallet*, va distinta l'ipotesi in cui tale chiave sia custodita in un *cold wallet* da quella in cui sia custodita in un *hot wallet*: nel primo caso, è necessario che le credenziali o le chiavi private siano consegnate al destinatario (nel caso di chiavi private, previa estrazione), mentre nel secondo caso la consegna avviene quando la piattaforma in cui è depositata la chiave privata del venditore trasferisce quest'ultima alla piattaforma depositaria del destinatario (nel caso in cui il depositario sia il medesimo, è sufficiente che il conto del venditore sia addebitato e il conto del destinatario accreditato)³⁰¹.

Le considerazioni sin qui esposte relative alle regole di trasferimento delle criptovalute valgono sia per i trasferimenti *inter vivos* sia per i trasferimenti *mortis causa*³⁰².

³⁰¹ MALVAGNA, SARTORI, *Cryptocurrencies as "Fungible Digital Assets" Within the Italian Legal System: Regulatory and Private Law Issues*, cit., 496.

³⁰² In dottrina si è registrato un dibattito in merito a che significato attribuire a disposizioni testamentarie che assegnano determinate credenziali (nel caso di criptovalute, si fa riferimento alle chiavi private associate alle chiavi pubbliche che conferiscono a chi le possiede un potere di spesa sulle criptovalute) a persone specifiche. A riguardo, gli interpreti che si sono occupati del tema chiarito che è importante distinguere situazioni in cui il testatore intende attribuire al beneficiario la proprietà dell'asset digitale protetto dalle credenziali (in tal caso, l'assegnazione della password equivale all'assegnazione dell'asset digitale stesso) da situazioni in cui l'assegnazione di una password ad una persona è strumentale all'esecuzione di un determinato incarico a favore di un altro soggetto (in tal caso si configura un mandato *post mortem exequendum*). Sul punto, si vedano *ex multis* BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, in CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO, *Studio CNN n. 6-2007*, disponibile su www.notariato.it; GRECO, *Il diritto alla trasmissione dei dati digitali post mortem: il problema della disposizione mortis causa delle credenziali di accesso a risorse digitali*, in M. BIANCA, GAMBINO, MESSINETTI (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali*, Milano, 2016, 195; MASTROBERARDINO, *Il patrimonio digitale*, Napoli, 2019, 204; PALAZZO, *La successione nei rapporti digitali*, in *Vita not.*, 2019, 1321, 1329; D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, Pisa, 2019, 135; MAGNANI, *Il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale*, *Atti e quaestiones notarili nell'era contemporanea e digitale*, Bari, 2020, 100; PUTORTI, *Patrimonio digitale e successione mortis causa*, in *Giust. Civ.*, 2021, 173; DI LORENZO, *L'eredità digitale*, cit., 2021, 146.

Con riferimento a tali ultimi trasferimenti - ritenendo superati i dubbi che hanno interessato la dottrina che si è occupata della successione digitale ³⁰³ circa il contenuto del testamento ³⁰⁴ nonché le modalità concrete con cui effettuare il trasferimento *mortis causa* di tali *assets* ³⁰⁵ - va tuttavia evidenziato come nel caso di custodia tramite *hot wallet*, la consegna delle chiavi private dal depositario del *de cuius* al depositario dell'erede richiede di affrontare anche il tema della successione nel rapporto contrattuale tra il *de cuius* e l'intermediario. Tema quest'ultimo che - considerata la regola generale che prevede la trasmissibilità *mortis causa* dei rapporti contrattuali ³⁰⁶ - non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile al trasferimento

³⁰³ A riguardo, si rinvia a ZOPPINI, *Le nuove proprietà nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, cit.; MARTINO, *Le nuove proprietà*, in Bonilini (diretto da), *Trattato delle successioni e donazioni*, Milano, 2009, 355 ss.; CORAPI, *Successione. La trasmissione ereditaria delle c.d. nuove proprietà*, in *Fam., pers. succ.*, 2011, 379; ZENO-ZENCOVICH, *La successione nei dati personali e nei beni digitali*, in *Riv. giur. sarda*, 2014, 448 ss.; RESTA, *La morte digitale*, cit., Torino, 2014, 375 ss.; LORENZO, *Il legato di password*, in *Not.*, 2014, 147 ss.; ID., *L'eredità digitale*, in *Not.*, 2021, 138 ss.; DE PLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in PERLINGIERI, RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, 427; NARDI, *Volontà oltre la morte e rapporto contrattuale*, Napoli, 2019, 77 ss.; ID., *Successione digitale e successione nel patrimonio digitale*, in DEL PRATO (a cura di), *Le successioni*, Bologna, 2020, 592 ss.; F. P. PATTI, BARTOLINI, *Digital Inheritance and Post Mortem Data Protection: The Italian Reform*, in *European Review of Private Law*, 2019, 1181 ss.; MASTROBERARDINO, *Il patrimonio digitale*, cit.; SPATUZZI, *Patrimoni digitali e vicenda successoria*, in *Not.*, 2020, 402 ss.; DE ROSA, *Trasmissibilità mortis causa del patrimonio digitale*, cit.; PINTO, *Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive digitali*, in *Riv. not.*, 2021, 701.

³⁰⁴ Va messa da parte l'idea che il testamento debba essere un atto a contenuto esclusivamente patrimoniale e che il contenuto atipico possa essere solo quello normativamente previsto. In argomento, si veda GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, Milano, 1954, 12; CICU, *Il testamento*, Milano, 1942, 13; BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, 303; GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano, 1962, 27; BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 340; DAMIANI, *Il contenuto atipico del testamento*, in DEL PRATO (a cura di), *Le successioni*, cit., 339 ss.

³⁰⁵ Parte della dottrina ritiene che la disposizione con cui un soggetto dispone delle credenziali di un account digitale per trasmetterne il contenuto sia qualificabile come un legato di specie a contenuto atipico: il c.d. legato di password. La sola messa a disposizione delle credenziali per la gestione del proprio account configurerebbe invece un mandato post mortem, con cui si affida al soggetto designato di compiere determinati atti. Sul punto, si rinvia a DI LORENZO, *Il legato di password*, cit., 144; DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, cit., 461, il quale ritiene concepibile il legato di password solo nel caso in cui la messa a disposizione della password faccia riferimento a beni di natura patrimoniale e sia, dunque, rappresentativa del trasferimento del bene. In argomento, si veda anche BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, cit.

³⁰⁶ La successione *mortis causa* nei rapporti contrattuali trovava esplicita disciplina nel Codice civile del 1865, il quale all'art. 1127 stabiliva che: « *si presume che ciascuno abbia contratto per sé e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura del contratto* ». Secondo la dottrina, tale articolo derivava direttamente dall'art. 1122 del *Code Napoléon* del 1804, secondo cui « *On est censé avoir stipulé pour soi et*

mortis causa di tali assets, salvo il caso in cui ricorrano specifiche eccezioni previste dalla legge che impongono lo scioglimento del rapporto

pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». Sul punto, si rinvia a PADOVINI, *Le posizioni contrattuali*, in BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Milano, 2009, 525 ss.; CACCAVALE, *Contratto e successioni*, in ROPPO (a cura di), *Trattato del contratto*, Milano, 2006, 605 ss.. Al contrario del codice del 1865, il codice civile del 1942 scelse di non prevedere alcuna norma in tal senso, sicché ad oggi nel nostro ordinamento non si riscontra alcuna disposizione di carattere generale che stabilisca in modo espresso la trasmissibilità dei rapporti contrattuali dopo la morte di una delle parti. La dottrina è tuttavia unanime nel ritenere che, malgrado tale mancanza, quella della trasmissibilità dei rapporti contrattuali costituisca tuttora la regola generale, immanente nel sistema (a riguardo, si rinvia a PASCUCCI, *La successione per causa di morte nei rapporti contrattuali facenti capo al de cuius*, in *Fam. dir.*, 2012, 513. PADOVINI, *Rapporto contrattuale e successione per causa di morte*, Milano, 1990, 7-8; CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in CICU, MESSINEO (diretto da), *Tratt. dir. civ. e comm.*, cit., 71 ss.; GROSSO, BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in VASSALLI (diretto da), *Tratt. dir. civ.*, Torino, 1977, 21 ss.; FERRI, *Successioni in generale*, in SCIALOJA, BRANCA (a cura di), *Comm. cod. civ.*, 27 ss.; BIANCA, *Diritto civile. La famiglia. Le successioni*, Milano, 1985, 490 ss.). Come rilevato dalla dottrina, difatti, il concetto fondamentale per mantenere ferma la regola generale della trasmissibilità dei rapporti contrattuali, confermando la sua immanenza al nostro sistema civilistico, è quello della globalità del patrimonio ereditario, tale per cui « nel nostro sistema successorio l'erede subentra in tutte le situazioni giuridiche trasmissibili, che fanno capo al de cuius sia dal lato attivo che passivo », compresi i contratti stipulati dal *de cuius*, rispetto ai quali l'erede « viene a trovarsi nell'identica situazione giuridica dello stipulante scomparso » (sul punto, Cass. 13 febbraio 1988 n. 1552, in *Contr.*, 1988, 256). Lo stesso termine eredità indica pertanto l'insieme dei rapporti giuridici trasmissibili *mortis causa*, fra i quali non v'è ragione di escludere, in linea generale, i rapporti contrattuali (BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle successioni*, cit., 6; MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., 178).

contrattuale vigente al momento della morte del *de cuius*³⁰⁷ o in cui le parti abbiano stabilito contrattualmente la non trasmissibilità del rapporto³⁰⁸.

III.2. Segue: *Non Fungible Tokens (NFTs)*.

Il secondo *digital asset* - conferibile in trust - che si intende esaminare è rappresentato dai *Non Fungible Tokens*.

Come per le criptovalute, difatti, anche i *Non Fungible Tokens* hanno registrato un grande interesse da parte degli studiosi: in un primo momento,

³⁰⁷ L'art. 24 c.c. stabilisce che la qualità di associato non è trasmissibile, salva diversa previsione dell'atto costitutivo o dello statuto. L'art. 772 c.c. prevede l'estinzione della donazione di prestazioni periodiche alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà. L'art. 1722, n. 4), c.c. prevede l'estinzione del mandato per morte del mandante (salvo il diverso regime del mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa sopra esaminato, e comunque con norma generalmente intesa come derogabile; in quest'ultimo senso, rilevantissima Cass. 15 maggio 2018 n. 11763 in *DeJure*). L'art. 1873 c.c. stabilisce che la rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona. Molto rilevante – anche per la diffusione nella pratica di clausole statutarie di senso contrario – è poi l'art. 2284 c.c. il quale dispone per il caso di morte del socio nelle società di persone che i soci superstiti, salva contraria disposizione del contratto sociale, debbano liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi vi acconsentono (sulle clausole di continuazione, si rinvia a, oltre al classico e fondamentale saggio di AULETTA, *Clausole di continuazione della società coll'erede del socio personalmente responsabile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1951, 891 ss., a: NAGAR, *Gli effetti della morte del socio: una questione ancora aperta*, in *Not.*, 2016, 220 ss.; CACCAVALE, *Contratto e successioni*, cit., 622; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Milano, 2020, 106 segg.; PFNISTER, *Le clausole degli statuti di società di persone in tema di morte del socio*, in *Contr. e impr.*, 1999, 1416 ss.; DE GIORGI, *Morte del socio e clausole di continuazione con gli eredi*, in *Giur. comm.*, 1975, 81 ss.; IUDICA, *Clausole di continuazione della società con gli eredi dell'accomandatario*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, 215 ss.; GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1962, 100 ss.; VENDITTI, *L'erede del socio a responsabilità illimitata e la continuazione della società*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, 217 ss.; COTTINO, *Le società di persone*, Bologna, 2021, 278; FREGONARA, *Cause di scioglimento e disciplina*, in COTTINO, CAGNASSO (diretto da), *Le nuove società di persone*, Bologna, 2014, 259; SPADA, *Problemi attuali delle società di persone*, Padova, 1989, 73; GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano*, Torino, 1959, 343 ss.; FERRI, *Le società*, in VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1987, 275; FERRARA, CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2011, 233.

³⁰⁸ A riguardo, dunque si può concludere che la successione *mortis causa* nel contratto è la norma, ma che tale regola è destinata a cedere il passo all'esigenza opposta o nei casi espressamente previsti dalla legge oppure, in forza di una valutazione concreta caso per caso, allorché sia ravvisabile un interesse perseguito dalle parti in tutto o in parte riconducibile a quelli sottesi ai divieti legali di prosecuzione del rapporto. A riguardo, si veda PASCUCCI, *La successione per causa di morte nei rapporti contrattuali facenti capo al de cuius*, cit., 517, secondo cui « [...] pur non essendo riconducibili ad un unico ed identico principio, ma espressione di ragioni di tutela ben diverse tra loro, ognuna di queste deroghe contribuisce alla individuazione della disciplina (inespressa) con cui risolvere le fattispecie contrattuali prive di puntuale regolamentazione: il regime ordinario di trasmissibilità sarà destinato a cedere all'opposta regola legale ogni qualvolta, alla luce di una valutazione da compiersi caso per caso, emergerà la presenza, in capo ad una o a entrambe le parti, di un interesse assimilabile a quelli - sopra individuati - su cui poggiano i divieti legali di prosecuzione del rapporto ».

a seguito della diffusione dei *CryptoKitties* ³⁰⁹, ossia piccoli animali virtuali - creati dall'utente sulla piattaforma *Dapper Labs*, rendendoli dunque "pezzi" digitali unici - potenzialmente oggetto di transazioni eseguibili mediante *smart contracts* e regolate in valuta digitale ³¹⁰; successivamente, quando l'utilizzo di tecnologia analoga a quella usata per i *kitties* si è esteso al mondo dell'arte ³¹¹, della moda ³¹² nonché di altri ambiti ancora ³¹³.

Prima di analizzare le regole di trasferimento di tali *digital assets* nel tentativo di adattare ai trasferimenti presenti all'interno del trust, è

³⁰⁹ Il fenomeno è stato definito da alcuni autori come una vera e propria « bolla digitale »; sul punto si veda ROSENBUSH, *Ethereum Blockchain Faces Test as CryptoKitties Go Viral*, in *The Wall Street Journal*, 2017, disponibile su www.wsj.com; ROBERTS, *The Blockchain Bubble's Latest Victim: Digital Cats*, in *Fortune*, 2018, in www.fortune.com, dove si riporta che, all'apice della diffusione di questi oggetti digitali, il prezzo mediano di un kitty era intorno a 45 USD (ma con picchi superiori a 100.000 USD), con un volume di 1,3 milioni di operazioni nel dicembre 2017; nel maggio 2018, il prezzo mediano era calato intorno ai 5 USD, con 115.000 operazioni; MORINGIELLO, ODINET, *The Property Law of Tokens*, in *Florida Law Review*, 2022, 607.

³¹⁰ Per un inquadramento del fenomeno dei *CryptoKitties* si rinvia a ORTEGA, *The NFT Origin Story, Starring Digital Cats*, in *The Wall Street Journal*, 2021, in www.wsj.com. Per una prima analisi di taluni profili giuridici, si veda EVANS, *Cryptokitties, Cryptography and Copyright*, in *AIPLA Quarterly Journal*, 2019, 219 ss.; MARINOTTI, *Tangibility as Technology*, in *Georgia State University Law Review*, 2021, 728.

³¹¹ L'esempio più famoso è indubbiamente quello dell'opera di Beeple, *Everyday's: The First 5000 Days*, venduto all'asta (digitale) da Christie's per 69 milioni di dollari, una cifra - per intendersi - superiore di 15 milioni di dollari a quella cui la stessa casa d'aste ha battuto *Nymphéas* di Claude Monet (1909) nel 2014. Prima di sviluppare NFT, il prezzo cui erano vendute le opere di Beeple non eccedeva i 100 dollari. A riguardo, si veda KASTRENAKES, *Beeple sold an NFT for \$69 million*, 2021, su www.theverge.com. Per una panoramica sull'impatto culturale dei non fungible token nel mondo dell'arte, COLELLA, *Disrupting the Art Market? Blockchain, NFTs and the Promise of Inclusion*, in *Il Capitale Culturale: Studies on the Value of Cultural Heritage*, 2022, 233.

³¹² A riguardo, si pensi al brevetto *CryptoKicks* ottenuto da Nike. Per un approfondimento sul suo funzionamento, si veda FRIES, *CryptoKicks: Nike to Tokenize Shoe Ownership on Ethereum*, 2021, su www.tokenist.com.

³¹³ Ci si riferisce all'utilizzo di NFTs per la creazione o personalizzazione di protagonisti con cui partecipare a videogiochi molto diffusi in rete, come *Fortnite*: con la caratteristica - derivante dalla c.d. interoperabilità dei *tokens* in questione - che questi personaggi sono "esportabili" su piattaforme diverse da quelle su cui il gioco si svolge e hanno, quindi, potenzialità di circolazione autonoma. Sempre nell'ambito del collezionismo, molto diffusi appaiono gli NFTs che riproducono (come foto o video) gli *highlights* di eventi sportivi. Ad esempio *DapperLabs* crea *tokens* di questo tipo per NBA. A quest'ultimo riguardo, si veda Young, *People have spent more than \$230 million buying and trading digital collectibles of NBA highlights*, 2021, su www.cnn.com. Sul punto, si rinvia a MAGRI, *La blockchain può rendere più sicuro il mercato dell'arte?*, 2019, in www.aedon.mulino.it; FREZZA, *Blockchain, autenticazioni e arte contemporanea*, in *Dir. fam. pers.*, 2020, 489 ss.; MORO VISCONTI, *La valutazione dell'arte digitale*, in *Dir. ind.*, 2021, 472; TROVATORE, *L'opera d'arte e il suo valore nell'epoca della blockchain*, in *Arte e dir.*, 2022, 81 ss.; DAMIANI, *Cripto-arte e non fungible tokens: i problemi del civilista*, in *Rass. dir. moda e arti*, 2022; VULPIANI, *NFTs e cryptofashion: profili giuridici*, in *Rass. dir. moda e arti*, 2022, 47 ss.; IORIO, *Artwork circulation and blockchain: a legal overview*, in *Dir. mercato e tecnologia*, 2022, 1; LIBERANOME, *Criptoarte e nuove sfide alla tutela dei diritti autoriali*, in *Contr.*, 2022, 93 ss.; MUCIACCIA, *Prime riflessioni sul rapporto tra NFT e proprietà intellettuale*, in *Dir. inf.*, 2022, 839 ss.

necessario - dopo averne fornito una definizione - “*tener[ne] presenti alcuni dati strutturali*”³¹⁴ nonché alcune caratteristiche funzionali comuni.

Il termine *NFTs* indica “*token infungibili, unici ed irripetibili che si sostanziano in una serie di dati crittografati su una blockchain contenenti un certificato identificativo unico*”³¹⁵: tali asset si collocano nell’ambito degli *utility tokens*³¹⁶ e sono un particolare tipo di *token* crittografico che consente al loro proprietario di possedere la rappresentazione (digitale e virtuale) di un oggetto unico, inequivocabilmente associato al suo portafoglio o al suo utente nello spazio virtuale.

A livello strutturale, il *token* va tenuto distinto dal bene o dalle utilità che lo stesso rappresenta, ossia dai c.d. *metadata*³¹⁷: il *token* difatti - come già evidenziato - indica un “*passo di codice*” che si concretizza “*in una sequenza di informazioni digitali registrate su blockchain che permettono di identificare univocamente il titolare di un account quale soggetto di una situazione giuridica*”³¹⁸; i *metadata* invece costituiscono l’oggetto a cui rinvia il *token*, ossia più precisamente il bene o l’utilità che quest’ultimo rappresenta. Essi possono riferirsi ad un bene virtuale (si pensi ad un’opera d’arte virtuale o al diritto di chi possiede il *token* di compiere certe operazioni su una piattaforma) o, in alternativa, ad un bene non digitale, mobile o immobile, che pre-esiste alla tokenizzazione, con la conseguenza dunque che mentre nel primo caso, la relazione tra il titolare del *token* e i *metadata* si instaura su un piano completamente virtuale³¹⁹, nel secondo

³¹⁴ GUACCERO, SANDRELLI, *Non-Fungible Tokens (NFTs)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2022, 824. Per una ricostruzione attenta ai profili tecnologici, ma accessibile anche ai non tecnici, si rinvia a OPENSEA BLOG, *The Non-Fungible Token Bible: Everything you need to know about NFs*, su www.blog.opensea.io.

³¹⁵ VULPIANI, *Blockchain, smart contracts e non fungible token: tutele e responsabilità*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2023, 1328; QIN, RUJIA, SHIPPING, QI, *Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*, in www.researchgate.net.

³¹⁶ GUACCERO, SANDRELLI, *Non-Fungible Tokens (NFTs)*, cit., 829.

³¹⁷ SIRGIOVANNI, *Il non fungible token nella cripto-arte: la recinzione dell’oggetto digitale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 241 ss.; GUACCERO, SANDRELLI, *Non-Fungible Tokens (NFTs)*, cit., 825; D’ONOFRIO, *La versatilità degli NFT e le loro funzionalità nel campo della circolazione e catalogazione delle opere d’arte*, 2024, in www.aedon.mulino.it.

³¹⁸ MARCHEGIANI, *Non Fungible Tokens e diritto d’autore*, in *Rass. dir. moda e arti*, 2023, 37.

³¹⁹ MORONE, *Smart Properties*, in BATTAGLINI, GIORDANO (a cura di), *Blockchain e smart contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche*, Milano, 2019, 449, il

caso, invece, il token rappresenta lo strumento mediante il quale si realizza la relazione di appartenenza con l' "owner".

Il *NFT* è pertanto un asset unico ed irripetibile, in quanto il codice che associa i metadati al relativo *token* (o ad una serie limitata di essi) non è riproducibile, con la conseguenza dunque che lo strumento viene emesso in un unico esemplare ³²⁰. Il *NFT* crea dunque una relazione esclusiva con il suo titolare (il possesso del *token* da parte dell'utente, difatti, impedisce ed esclude il possesso da parte di altri utenti ³²¹).

L'emissione e la circolazione di *NFTs* presuppongono l'intervento di uno *smart contract* ³²², ossia di un programma che "*opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente le parti sulla base degli effetti predefiniti dalle stesse*" ³²³.

quale parla proprio di smart property « *nativa* », in cui il bene nasce con la sua stessa rappresentazione nel token.

³²⁰ EUROPEAN BLOCKCHAIN OBSERVATORY AND FORUM, *Demystifying Non-Fungible Tokens (NFTs)*, 2021 in www.eublockchainforum.eu, ove si evidenzia che « *the uniqueness of the NFT [is] determined by its code, or the specifics of its issuance* ».

³²¹ Sul punto, si vedano GUACCERO, SANDRELLI, *Non-Fungible Tokens (NFTs)*, cit., 854, i quali rilevano come tale effetto deriva dalla scritturazione digitale, la quale - così facendo - riproduce « *nella realtà virtuale la "rivalità" nell'utilizzo, tipica della relazione di appartenenza tra un soggetto e un bene tangibile* ». Nella letteratura americana, MARINOTTI, *Tangibility as Technology*, cit., 11, fa espresso riferimento al concetto di « *rivalry* ». Tuttavia, va evidenziato come tale esclusività non preclude che vengano creati diritti di comproprietà o diritti reali limitati sulla res digitale; descrive tale fenomeno, evidenziando come nella prassi sia diffuso che il NFT sia frazionato in quote emesse nei confronti di una pluralità di utenti, NAVA, *I non-fungible token*, in GIORDANO, PANZAROLA, POLICE, PREZIOSI, PROTO (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano, 2022, 265 ss 244, 254.

³²² Il termine è stato coniato da SZABO, *Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets*, 1996, in www.fon.hum.uva.nl, il quale definisce uno smart contract come « *a set of promises, specified in digital form, including protocols within which the parties perform on these premises* », così teorizzando la possibilità di costruire contratti giuridicamente vincolanti rappresentati da programmi per elaboratori che eseguono istruzioni impartite dai redattori al ricorrere di condizioni predeterminate e intelligibili secondo il principio causale dell'« *if and then* ». In generale sugli smart contract si vedano MIK, *Smart Contracts: Terminology, Technical Limitations and Real World Complexity*, in *Law, Innovation and Technology*, 2017, 277 ss., disponibile al seguente indirizzo www.papers.ssrn.com; RASKIN, *The Law and Legality of Smart Contracts*, in *Georgetown Law Technology Review*, 2017, 309, disponibile al seguente indirizzo www.georgetownlawtechreview.org; CUCCURU, *Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract*, in *NGCC*, 2017, 107 ss.; DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Contr. e impr.*, 2017, 378 ss.; PARDOLESI, DAVOLA, *Smart contract: lusinghe ed equivoci dell'innovazione purchase*, in CAPRIGLIONE (a cura di), *Liber amicorum Guido Alpa*, Padova, 2019, 297 ss.; BENATTI, *Un nuevo paradigma contractual: el caso de los smart contracts*, in CATALAN (a cura di), *Derecho y Nuevas Tecnologías. El impacto de una nueva era*, 2019, 268; CERRATO, *Appunti su smart contract e diritto dei contratti*, cit., 370 ss.

³²³ Questa la definizione sancita dall' art. 8-ter, comma 2, della L. 12/2019, ha precisato « *si definisce smart contract un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri*

Per meglio comprendere, la transazione mediante *smart contract* avviene in tre fasi: una prima fase (inizializzazione della transazione) nella quale il titolare del NFT inserisce all'interno dello *smart contract* l'indirizzo pubblico del destinatario a cui intende trasferire tale *asset* e procede a firmare la transazione con la propria chiave privata, in modo tale da dimostrare in maniera inequivocabile che è il legittimo proprietario ad autorizzare lo spostamento dell'*asset*; una seconda fase (esecuzione dello *smart contract*) in cui la richiesta firmata viene inviata alla rete *blockchain* e interagisce con lo *smart contract* che governa il *NFT* specifico, all'interno del quale è presente una funzione specifica denominata “*transferFrom*” che verifica che il mittente sia effettivamente l'attuale proprietario dell'ID del *token NFT* e che la firma sia valida. Nel caso in cui tali verifiche si concludano positivamente, lo *smart contract* aggiorna il registro interno della *blockchain*, sostituendo l'indirizzo del cedente con quello del cessionario; e una terza fase (convalida e registrazione permanente), in cui la transazione - contenente la modifica di proprietà - viene inviata alla rete

distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse », prevedendo altresì che « *gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* ». Sul punto, si veda CERRATO, *Appunti su smart contract e diritto dei contratti*, cit., 370 ss, ove l'Autore, nel tentativo di inquadrare da un punto di vista giuridico la figura dello *smart contract*, sostiene che « *lo smart contract (inteso come fattispecie astratta) non è un contratto (cioè un accordo con il quale le parti regolano un rapporto giuridico patrimoniale) e in particolare non è un contratto atipico nei termini fissati dall'art. 1322 c.c., poiché non ha un contenuto precettivo prefissato ex ante o comunque ricorrente per prassi commerciale a cui le parti si affidano per soddisfare una specifica esigenza, come invece accade per esempio con un contratto di franchising o di leasing* »; al contrario si tratta di « *uno strumento di esercizio dell'attività negoziale, che le parti possono utilizzare in via esclusiva o unitamente alle altre note modalità di negoziazione (di persona o a distanza, anche eventualmente usando mezzi telematici), conclusione (con scambio contestuale o differito di proposta o accettazione, mediante firma in presenza o trasmessa) o esecuzione (diretta o tramite intermediari) di un contratto* ». Sulla qualificazione giuridica dello *smart contract* si veda altresì CAPACCIOLI, *Smart contracts: traiettoria di un'utopia divenuta attuabile*, in *Cyberspazio e diritto*, 2016, 25 ss., che esclude in radice la possibilità di equiparare uno *smart contract* ad un contratto, anche sulla scorta della definizione offertane dal suo ideatore; CUCCURU, *Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract*, cit., 110 ss.; PAROLA, MERATI, GAVOTTI, *Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte*, in *Contr.*, 2018, 685, secondo cui « *lo smart contract afferisca non alla fase di formazione del contratto, che è e resta costituita dall'accordo fra le parti, ma a quella dell'adempimento, con la conseguenza che lo smart contract non integrerebbe neppure una fattispecie di contratto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c.* »; FAUCEGLIA, *Il problema dell'integrazione dello smart contract*, in *Contr.*, 2020, 591 ss.

dei validatori (*i.e.*, nodi) che procedono a validarla. Una volta convalidata, la transazione viene raggruppata in un nuovo blocco della *blockchain*, il quale viene aggiunto alla catena e riceve un *timestamp* che ne identifica in modo univoco l'ora e la data. A questo punto, l'indirizzo del cessionario è associato in modo immutabile e pubblicamente verificabile al *NFT*³²⁴.

Chiarite tali circostanze, sulla scorta delle considerazioni effettuate all'interno del capitolo I del presente lavoro³²⁵, i *NFTs* paiono poter essere

³²⁴ Sul punto, si veda DE LUCA, *Documentazione crittografica e circolazione della ricchezza*, in CIAN, SANDEI (a cura di), *Diritto del Fintech*, cit., 416.

³²⁵ In dottrina, si è registrato un dibattito in merito alla qualificazione dei Non Fungible Token. Tra i primi che si sono concentrati sul punto, si veda CARRIÈRE, *La crypto-arte e i non fungible tokens (NFTs): tentativi di inquadramento giuridico*, 2021, in www.dirittobancario.it; DAMIANI, *Crypto-arte e non fungible tokens: i problemi del civilista*, in *Rass. dir. moda e delle arti*, 2022 in www.dirittomodaearti.it; in linea generale, sulla natura dei crypto assets, si veda GIULIANO, *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain. Parte prima*, cit.; ID., *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain. Parte seconda*, in NGCC, 2021, 1456 ss. Circa la natura giuridica di tali asset, si rileva che (i) parte della dottrina statunitense qualifica il NFT come una *digital personal property* (sposano questa tesi, *ex multis*, REIS, *Toward a Digital transfer doctrine? The first sale doctrine in the digital era*, in *Northwestern University Law Review*, 2015, 173; FAIRFIELD, *The law of non fungible tokens and unique digital property*, in *Indiana Law Journal*, 7 aprile 2021. A conferma di tale impostazione, si veda inoltre la pronuncia della High Court del Regno Unito nel caso *Osbourne v Persons Unknown & Anor*, 2022, EWHC 1021 in www.bailii.org che ha stabilito che i non fungible tokens “are to be treated as property as a matter of English law”: più precisamente il caso ha avuto ad oggetto il furto di due NFTs dal crypto wallet della ricorrente che ha dunque richiesto al giudice di “congelare” i cryptoasset sottratti e di intimare alla piattaforma gestita da Ozone Network, ossia Opensea – nota piattaforma di scambio di Nfts – di fornire le informazioni utili ad identificare gli account che controllano i wallet in cui gli Nfts rubati erano stati trasferiti. La Corte ha rilevato che i non fungible token vanno considerati come localizzati presso il domicilio del proprietario, e dunque in Inghilterra, in quanto vanno considerati “as property”. È, inoltre, interessante evidenziare come la Corte abbia statuito che il risarcimento del danno non sarebbe stato un rimedio adeguato, data la particolare natura dei non fungible tokens “which have a particular, personal and unique value to the claimant which extends beyond their mere Fiat currency value” e che sia pertanto opportuno concedere l’ingiunzione, onde evitare il rischio che i crypto assets vengano trasferiti “through multiple different accounts at great speed, and in a way which will make it practically either very difficult, or possibly even impossible, for the claimant to trace and retrieve her assets”. La qualificazione dei NFTs quali digital property è stata altresì accolta dalla Corte di Singapore nel caso *Janesh s/o Rajkumar v Unknown Person*, 2022, SGHC 264 in www.judiciary.gov.sg. A fronte di tale tesi, anche la dottrina interna ha tentato di ricondurre i NFTs alla categoria dei beni prevista dall’art. 810 c.c.: coloro che hanno tentato di ricondurre tali assets a quest’ultima categoria hanno tuttavia evidenziato che tale qualifica lascerebbe comunque impregiudicata la questione relativa alla situazione di appartenenza di tali beni, in quanto della proprietà sarebbe inapplicabile la disciplina della doppia alienazione e del possesso vale titolo, oltre al fatto che per la circolazione di tali beni varrebbe un particolare “regime di pubblicità dichiarativa di soft law, essendo necessario che ogni passaggio risulti tramite Blockchain” (DAMIANI, *Crypto-arte e non fungible tokens: i problemi del civilista*, cit.; a sostegno di tale opinione, si vedano altresì PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, 1971, 37 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Cosa* (voce), cit., 438; DE NOVA, INZITARI, TREMONTI, VISINTINI, *Dalle res alle new properties*, cit.; ZOPPINI, *Le “nuove proprietà” nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, cit., 191; CLARIZIA, *Il diritto di proprietà dal codice civile alle nuove forme di appartenenza*, in PAGLIANTINI, QUADRI, SINESIO (a cura di), *Scritti*

inquadrabili nell'ambito della categoria dei beni giuridici, prevista dall'art. 810 c.c.

in onore di Marco Comporti, Milano, 2008, 787; MATTEI, *Proprietà (nuove forme di)*, in *Enc. dir.*, Milano, 2012, 1118; RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, cit.; PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, cit., 470; CAMARDI, *Proprietà, appartenenza e processo di oggettivazione dei beni. Suggestioni a partire dalla «Introduzione alla problematica della proprietà» di Pietro Perlingieri*, in CARAPEZZA FIGLIA, FREZZA, VIRGADAMO (a cura di), *A 50 anni dalla Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, 2021, 63 ss.). Tali rilievi, tuttavia, non appaiono ostativi all'inserimento dei NFTs all'interno della predetta categoria: al fine di risolvere eventuali conflitti in caso di doppia alienazione, difatti, pare potersi concordare con chi ritiene che nel « *nel caso di proprietà digitali native, interamente on-chain* » la relazione indissolubile di tali proprietà con lo smart contract risulta « *e idonea a risolvere il conflitto fra acquirenti secondo un meccanismo che realizza, nei fatti, una situazione analoga a quella divisata dall'art. 1155 c.c.: solo il trasferitario dell'NFT riesce in concreto ad accedere al bene digitale e quindi a possederlo* »; nel caso di in cui l'NFT incorpori posizioni giuridiche riferite a beni off-chain, il conflitto viene risolto applicando le ordinarie norme civilistiche (a questo riguardo, si veda GUACCERO, SANDRELLI, *Non-Fungible Tokens (NFTs)*, cit., 841 nonché CARBONI, *Le tecnologie di base della blockchain*, in BATTAGLINI, GIORDANO (a cura di), *Blockchain e smart contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche*, Milano, 2019, 41, il quale individua nella blockchain il rimedio al problema della doppia alienazione). Quanto all'asserita inapplicabilità dell'art. 1153 c.c., anche sulla scorta delle considerazioni effettuate all'interno del capitolo I del presente lavoro, pare potersi concordare con chi ritiene - considerando il *token* come un'appendice digitale (e dunque come tale suscettibile di possesso) del bene fisico, che avrebbe mutato la sua stessa natura assumendo parzialmente quella, appunto, di bene digitale - di poter applicare, secondo adeguatezza o in via analogica che dir si voglia, le regole di circolazione dei beni mobili registrati, individuando nella circolazione dei *token* un'eccezione implicita all'art. 1153 c.c.; a quest'ultimo riguardo, si veda *inter alia* AZARA, *Gli automi nel diritto privato: dal distributore automatico al fenomeno della tokenizzazione*, in *Foro napoletano*, 2022, 323 ss.; pone corretti interrogativi sulla fisionomia del possesso come tradizionalmente concepito rispetto al fenomeno delle cryptoattività anche TRAVIA, *La tecnologia blockchain*, in BATTELLI (a cura di), *Diritto privato digitale*, Torino, 2022, 289; (ii) secondo una diversa tesi, i non fungible tokens sarebbero qualificabili come titoli di credito atipici: più specificamente, un nft non incorporerebbe il contenuto digitale che viene trasferito tra le parti, ma si tradurrebbe unicamente in un titolo abilitativo che consente l'accesso al contenuto digitale. Tale impostazione riconduce pertanto l'nft ad una sorta di "chiave digitale" che consente di accedere alla « *camera di albergo prenotata sulla base di un contratto stipulato in linguaggio naturale con il gestore della struttura ricettiva* », permettendo a chi viene identificato come avente diritto alla prestazione di fruire del contenuto digitale (sul punto, *ex multis*, si veda NAVA, *I non-fungible token*, cit., 237); (iii) vi è ancora un'opinione dottrinale che li riconduce ai titoli di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c., ossia « *documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza osservare le forme proprie della cessione* » (a quest'ultimo riguardo, si veda ANNUNZIATA, CONSO, BORSA, BRACCIONI, CAROZZI, DI GIORGIO, LUCCHINI, SERI, *NFT. L'arte e il suo doppio. Non fungible token: l'importanza delle regole, oltre i confini dell'arte*, Milano, 2021, 40; e (iv) altri ne enfatizzano la natura di strumenti finanziari, giungendo a paragonarli a prodotti derivati (TROVATORE, *L'opera d'arte e il suo valore nell'epoca della blockchain*, cit., 81 ss).

Tale inquadramento ³²⁶ se da un lato consente di ritenere configurabile un diritto di proprietà su tali *assets*, dall'altro lato non risolve automaticamente i numerosi interrogativi inerenti alle modalità tramite cui concretamente configurare tale diritto di appartenenza: si tratta cioè di capire se il possessore del *token* sia proprietario del bene rappresentato nel gettone virtuale nonché se il trasferimento del gettone determini anche il trasferimento delle posizioni giuridiche in esso rappresentate.

Al fine di dare una risposta a tali interrogativi, è necessario operare una distinzione tra *NFTs* che hanno ad oggetto contenuti che nascono su piattaforma digitale e che sono destinati a circolare esclusivamente sulla stessa (*on-chain*) da quelli che - al contrario - hanno ad oggetto beni o servizi tangibili, destinati a circolare al di fuori della piattaforma digitale (*off-chain*).

Nel primo caso, sembra potersi concordare con chi ritiene che “*la relazione proprietaria del titolare del token si estenda anche al contenuto*” ³²⁷ dei metadati in esso contenuti: questi ultimi, difatti, sono “*informazioni che hanno un valore [... il quale] può essere oggetto di diritti; il che ne fa probabilmente un “bene mobile immateriale, suscettibile, in senso lato, di possesso, o come minimo di tutela giuridica”*” ³²⁸.

Nel secondo caso, cioè qualora il *NFT* costituisca una rappresentazione digitale equivalente ad un bene originale fisico, due appaiono le soluzioni agli interrogativi precedentemente riportati: secondo alcuni interpreti, il possesso e il trasferimento del *token* non potrebbe

³²⁶ Giungono a tale conclusione l'ordinamento anglosassone nonché anche l'ordinamento francese. Con riferimento al primo, si veda UK JURISDICTION TASKFORCE, *Legal statement on cryptoassets and smart contracts*, 2019 in www.technation.io, dove la sussistenza del diritto reale discende dall'osservazione di caratteristiche della relazione di appartenenza, le quali tendono a prevalere anche sulle tradizionali tassonomie elaborate dalla giurisprudenza di common law (quale la suddivisione fra things in possession e things in action) nonché LAW COMMISSION, *Digital assets - Call for evidence*, in www.lawcom.gov.uk. Con riferimento all'ordinamento francese, si veda l'art. 552-3 del Code Monétaire et Financier, introdotto con la legge n. 2019-486 del 22 mai 2019, dove ai *jetons* viene attribuita la qualificazione di *biens incorporels*.

³²⁷ GUACCERO, SANDRELLI, *Non-Fungible Tokens (NTFs)*, cit., 840.

³²⁸ MORONE, *Smart Properties*, in BATTAGLINI, GIORDANO (a cura di), *Blockchain e smart contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche*, cit., 449.

implicare il trasferimento del bene fisico, dal momento che - aderendo a tale opzione - verrebbe a crearsi un'asimmetria tra la *“circolazione della proprietà sul bene nel mondo reale”* e la circolazione dei *token “rappresentativi del bene in questione sulla piattaforma decentralizzata virtuale”*³²⁹; altri autori, al contrario, evidenziano come - anche in tal caso - *“il trasferimento del token rappresentativo di beni fisici, realizzato nel contesto di uno smart contract, sembra integrare una forma di traditio, se pur mediata da un “digital asset”, che dà diritto a colui che abbia nel proprio wallet la disponibilità del token di ottenere la disponibilità materiale dei beni che esso rappresenta”*³³⁰.

A fronte di tali differenti interpretazioni - considerato peraltro che *“il progresso tecnologico inevitabilmente induce a ripensare agli istituti e alle categorie giuridiche tradizionali”* che pertanto *“subiscono radicali modificazioni al fine di disciplinare la nuova realtà che avanza”*³³¹ - pare potersi concordare con chi ritiene che, anche nel caso in cui il NFT costituisca una rappresentazione digitale di un bene destinato a circolare *off-chain*, il trasferimento del *token* sia idoneo a determinare il trasferimento delle posizioni giuridiche in esso rappresentate³³²: il possesso di quest'ultimo, difatti, costituisce *“una tecnica di appropriazione in forma esclusiva dell'oggetto digitale, in quanto conferisce al titolare della chiave privata il diritto di escludere gli altri dalla disponibilità e dall'utilizzo”*³³³,

³²⁹ Sul punto GUACCERO, SANDRELLI, *Non-Fungible Tokens (NTFs)*, cit., 840; FREDDI, DE LEO, *Asset tokenization e cartolarizzazione: un'applicazione pratica*, in AMMANNATI, CANEPA, GRECO, MINNECI (a cura di), *Algoritmi, Big Data, piattaforme digitali*, Torino, 2021, 329, i quali evidenziano che in tali casi sembrano prevalere schemi di tokenizzazione che non attribuiscono al possessore del NFT la proprietà del bene tangibile sottostante; piuttosto, si creano vincoli di indisponibilità sul bene favorendo la circolazione di diritti di utilizzo sullo stesso: ciò al fine di riconciliare circolazione della proprietà sul bene nel mondo reale (che viene in questo modo impedita) e circolazione dei token rappresentativi del bene in questione sulla piattaforma decentralizzata virtuale.

³³⁰ DE CARIA, *L'impatto della tokenizzazione sui diritti di proprietà*, in *Media Laws*, 2021, 91.

³³¹ GIULIANO, *Regolare l'infosfera*, in *Contr. impr.*, 2021, 889.

³³² La correttezza di tale tesi appare ulteriormente confermata dal fatto che in tal caso si pongono vincoli di indisponibilità sul bene esistente nel mondo reale. Sul punto, si rinvia nuovamente a GUACCERO, SANDRELLI, *Non-Fungible Tokens (NTFs)*, cit., 840; FREDDI, DE LEO, *Asset tokenization e cartolarizzazione: un'applicazione pratica*, cit., 329.

³³³ Sul punto, si veda SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, cit., 1198, 199 secondo cui « l'emersione di forme di godimento, caratterizzate dallo *ius excludendi*, risale a tempi relativamente recenti [...], il diritto di proprietà emerge per dare assetto giuridico a taluni

attribuendo più nello specifico a quest'ultimo “il diritto di fruire dell'oggetto [...] sotteso [...]”³³⁴.

In entrambi i casi dunque è possibile ritenere che il trasferimento del gettone determini il trasferimento delle posizioni giuridiche in esso rappresentate con l'unico limite derivante dalla presenza di eventuali clausole contrattuali poste dalla piattaforma di NFT al fine di limitare la circolazione di tali assets³³⁵: si pensi a riguardo sia alle limitazioni derivanti dai diritti dell'autore dell'opera³³⁶ (tra i quali pare peraltro possibile includere anche il c.d. diritto di seguito³³⁷) sia alle limitazioni di carattere obbligatorio derivanti dai termini contrattuali in forza dei quali è stato emesso o acquistato il NFT³³⁸.

processi in corso nella realtà, processi che, come è noto, si identificano con il diffondersi della chiusura delle terre comuni e con la connessa rilevanza che andavano acquistando le tecniche di appropriazione in forma esclusiva».

³³⁴ SIRGIOVANNI, *Il Non Fungible Token nella cripto-arte: la recinzione dell'oggetto digitale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 249.

³³⁵ A riguardo, a titolo esemplificativo, si vedano i Terms of Service di NBA Top Shot in www.nbatopshot.com secondo i quali «*Because each Moment [si tratta del brand name dei tokens associati a video NBA] is an NFT [...], when you purchase a Moment in accordance with these Terms [...], you own the underlying NFT completely. This means that you have the right to swap your Moment, sell it, or give it away. [...] Except as otherwise permitted by these Terms where we determine that the Moment has not been rightfully acquired from a legitimate source [...], at no point we will seize, freeze, or otherwise modify the ownership of any Moment*».

³³⁶ VULPIANI, *NFTs e cryptofashion: profili giuridici*, cit., 62, ove viene correttamente evidenziato che se si considerano gli NFTs quali opere creative ed espressive di un'arte visiva, spettano al crypto artist sia il diritto morale dell'opera sia i diritti di sfruttamento economico dell'opera stessa.

³³⁷ Si tratta di un particolare diritto patrimoniale che riconosce agli autori di opere dell'arte figurativa, il diritto di ottenere un compenso su ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore. Sul punto, si veda SPREDICATO, *Principi di diritto d'autore*, Bologna, 2020, 121 ss, il quale a tal riguardo precisa che «*se per un verso, infatti, quest'ultimo preclude all'autore la possibilità giuridica di controllare in modo esclusivo l'ulteriore circolazione degli originali e delle copie dell'opera allorché essi siano stati messi sul mercato, il diritto di seguito affievolisce le conseguenze economiche di tale perdita di controllo riconoscendo all'autore una percentuale sul prezzo di vendita degli originali o delle copie prodotte in numero limitato dall'autore o sotto la sua autorità*».

³³⁸ Nel proprio intervento effettuato alla Tavola Rotonda Annuale organizzata dall'Accademia del Trust di San Marino, GATT, *Il trustee e la segregazione dei digital asset*, San Marino, 2021 evidenzia come tali limitazioni potrebbero concretizzarsi, a mero titolo esemplificativo, in un divieto di sfruttamento delle immagini grafiche associate al token con finalità di profitto o - con specifico riferimento ai trasferimenti *mortis causa* - all'intrasmissibilità *mortis causa* per l'appunto della posizione contrattuale.

III.3. Una configurazione concreta delle regole comuni di trasferimento idonee a disciplinare i conferimenti in trust di patrimoni di criptovalute e NFTs.

I precedenti paragrafi hanno messo in luce i caratteri strutturali e funzionali dei *digital assets* analizzati nonché le regole che governano la circolazione degli stessi.

In un tale scenario, non resta che trasporre e, ove necessario, adattare tali ultime regole operative all'interno di quelle che governano i trasferimenti nel trust ³³⁹.

A riguardo, preme sin da subito evidenziare come sia possibile proporre regole comuni per il conferimento e la gestione in trust di criptovalute e *Non Fungible Tokens*, non sussistendo grosse differenze nella meccanica dispositiva del trasferimento del controllo, la quale permane omogenea.

Ciò posto, al fine di conseguire gli effetti che l'istituzione di un trust comporta ai sensi dell'art. 2 della Convenzione de L'Aia nonché dell'art. 1741-*decies* della proposta di articolato elaborata dall'Associazione Civilisti Italiani, nel caso di conferimento di criptovalute e/o *Non Fungible Tokens* in trust con trasferimento di proprietà ³⁴⁰, risulta opportuno che:

- a) precedentemente all'istituzione del trust, il *settlor* crei un nuovo *cold wallet* dedicato esclusivamente al trust, trasferendovi - mediante un trasferimento *on-chain* - la quantità di criptovalute

³³⁹ Regole queste ultime che, sebbene siano contenute all'interno della Convenzione de L'Aia, non appaiono differire - per ciò che in questa sede rileva - dalle disposizioni elaborate dall'Associazione Civilisti Italiani in materia di istituzione del trust, conferimento degli assets e attribuzione / destinazione di questi ultimi ai beneficiari o allo scopo indicati all'interno dell'atto istitutivo.

³⁴⁰ I principi di seguito riportati appaiono applicabili con i necessari adattamenti anche nel caso di trust autodichiarato. In tal caso, tuttavia, si rileva che la creazione di un *cold wallet* dedicato al trust appare indispensabile, al fine di garantire un'effettiva segregazione del patrimonio in trust da quello personale del settlor e che la presenza di un guardiano, se facoltativa nel caso di trust con trasferimento di proprietà, diventa un elemento cruciale in tal caso, dal momento che la stessa assicura che il settlor/trustee non possa agire liberamente sui fondi, garantendo dunque l'opponibilità del vincolo.

³⁴¹ o di *Non Fungible Tokens* ³⁴² che intende conferire in quest'ultimo; così facendo - diversamente da quanto accadrebbe nel caso di trasferimento mediante transazione *off-chain* - si giunge ad un effettivo spossessamento dei *digital assets* che il *settlor* intende conferire in trust e dunque ad un'effettiva separazione e segregazione patrimoniale tra il patrimonio personale del *settlor* e il patrimonio che quest'ultimo intende per l'appunto conferire in trust;

- b) con l'atto di trust, la gestione di tale *cold wallet* venga affidata ad un trustee coadiuvato da un guardiano che - come noto - ha “l'esclusivo compito di garantire l'effettivo perseguimento dell'interesse cui è finalizzata l'istituzione del trust e di sorvegliare la correttezza del trustee nei compiti a lui deputati” ³⁴³ e venga attuata mediante l'adozione di sistemi dotati di *multisignature keys* ³⁴⁴, che impongono, ai fini della validità di una transazione di criptovalute, la firma crittografica non solo del trustee ma anche di tale ultimo soggetto;
- c) al momento della stipula dell'atto di trust, il *settlor* consegna al trustee le chiavi private del *cold wallet* dedicato ³⁴⁵, dichiarando

³⁴¹ KUO CHUEN, *Handbook of Digital Currency*, Amsterdam, 2015, 541, secondo cui « *The trust custody account was established by the trust agreement, which enjoins the trustee to maintain daily reports and produce monthly statement on bitcoin movements in and out the trust custody account, to hold bitcoins for the trust custody account in digital wallets in the security system's administrative portal. Those wallets were to be used only for that purpose* ».

³⁴² TAMPI, *Non-Fungible Tokens for Trustees*, in *Private Client Business*, 2021, 211.

³⁴³ App. Torino, 18 maggio 2020, n. 535 in *Banca Dati di Merito* su www.bdp.giustizia.it.

³⁴⁴ BATTELLI, INCUTTI, *Gli smart contracts nel diritto bancario tra esigenze di tutela e innovativi profili di applicazione*, in *Contr. impr.*, 2019, 934; PARKER, *NFT and Crypto Collectibles: Understanding the Future of Digital Assets*, 2025, 116.

³⁴⁵ È evidente che la scelta, quale atto istitutivo del trust, tra contratto (*inter vivos*) e testamento (*mortis causa*) incide sul momento del trasferimento delle criptovalute o dei Non Fungible Tokens conferiti in trust nonché sulle modalità di garanzia della segretezza delle chiavi private. Difatti, nel caso di trust costituito con atto *inter vivos* il conferimento di tali digital assets (tramite transazione *on chain* ovvero *off chain*) avviene immediatamente alla stipula del contratto, così come la consegna delle chiavi. Al contrario, nel caso di trust testamentario, il trasferimento della proprietà avviene solo al momento della morte e necessita dell'accettazione del trustee; il trasferimento delle chiavi non può avvenire mentre il testatore è in vita, ma quest'ultimo deve predisporre un protocollo di rilascio *post mortem*, affidando le chiavi (crittografate e divise) ad un custode terzo (esecutore testamentario o Notaio), con l'ordine di rilasciarle al trustee solo dopo il decesso.

altresì di aver distrutto ogni loro copia e di non avere alcun modo per accedere ai fondi oggetto del trust;

- d) al fine di mantenere la segretezza delle chiavi private, la consegna delle stesse avvenga in una o più buste sigillate, che dovranno essere depositate in un luogo neutrale e sicuro (a titolo meramente esemplificativo, la cassetta di sicurezza di una banca intestata al trustee o in deposito fiduciario presso un professionista nominato dal *settlor* o congiuntamente dalle parti)³⁴⁶.

- e) l'atto di trust faccia espresso riferimento a tali buste sigillate, stabilendo che in esse sono contenute le chiavi private del *wallet* in trust, che le chiavi (private) non devono mai essere aperte o utilizzate se non per le finalità indicate nell'atto istitutivo e in ogni caso che il trustee è responsabile civilmente e penalmente in caso di uso improprio o di compromissione della segretezza.

Quanto all'attribuzione o alla destinazione di tali *digital assets* ai beneficiari indicati nell'atto di trust³⁴⁷, appare opportuno che quest'ultimo atto non si limiti alla mera individuazione di questi ultimi, bensì al contrario chiarisca espressamente le modalità di tale trasferimento.

Difatti, nel caso in cui l'atto di trust preveda la distribuzione delle criptovalute e dei *NFTs* "in natura", il trustee - dopo aver ottenuto dal beneficiario l'indirizzo pubblico del *digital wallet* su cui accreditare l'asset - non dovrà fare altro che accedere al *cold wallet* del trust (eventualmente con l'ausilio del guardiano, in caso di adozione - come appare preferibile - di protocolli dotati di *multisignature keys*), eseguire la transazione di invio

³⁴⁶ TAMPI, *Non-Fungible Tokens for Trustees*, cit., 208, 209 secondo cui « *Trustees acquiring and holding [cryptoassets] ought to consider different safe storage mechanisms, including, for example, depositing the security key in a bank vault, or with a cryptocurrency vault provider [...]* ».

³⁴⁷ Ove il trust fosse costituito per il raggiungimento di un determinato fine, i meccanismi di trasferimento dei digital assets o, come spesso accade, del controvalore degli stessi sono i medesimi. È chiara in questo caso l'importanza che assume la funzione del guardiano, considerato che quest'ultimo (tramite la sua firma crittografica nel caso di sistemi *multisignature*), diviene l'unico garante dell'effettiva destinazione degli *assets* al perseguimento dello scopo determinato all'interno dell'atto istitutivo.

(ossia il trasferimento *on-chain*) al *wallet* del beneficiario e registrare la transazione sull'estratto conto del trust.

Al contrario, nel caso in cui l'atto di trust preveda che venga liquidato ai beneficiari il controvalore dei *digital asset* conferiti, il trustee dovrà eseguire un ordine di vendita delle criptovalute o dei *NFTs* all'interno della piattaforma di *exchange* o *marketplace* prescelta, trasferire l'ammontare ricavato dalla vendita sul conto corrente bancario dedicato ed intestato al trust e, successivamente, procedere ad accreditare tale ammontare ai beneficiari individuati.

IV. La conservazione e la gestione in trust dei *digital assets*. Il necessario sviluppo di nuove competenze in capo al trustee (cenni).

Da ultimo, appare opportuno evidenziare - quanto meno sommariamente - che l'influenza delle caratteristiche ontologiche dei *digital assets* non si ripercuote solamente sulle regole che disciplinano la costituzione del trust e i successivi trasferimenti all'interno di esso, bensì anche sul ruolo dei soggetti che presidiano tali vicende circolatorie, ossia il trustee e il guardiano.

Difatti, il trustee è l'unico soggetto che è presente in tutte le fasi di circolazione dei beni all'interno del trust (sia nell'atto di conferimento, sia nella fase di gestione, sia nella fase di assegnazione e / o distribuzione), mentre il guardiano - qualora venga nominato (come suggerito nel precedente paragrafo) - ha il compito di controllare l'operato del trustee: ne deriva dunque che se le caratteristiche dei *digital assets* sopra esaminati incidono sulle normali regole di circolazione dei beni, le stesse incidono anche sul ruolo e sulle necessarie competenze del soggetto su cui incombe l'obbligo di conservare e gestire tali beni all'interno del trust ³⁴⁸ e, di

³⁴⁸ A tal proposito, appare opportuno osservare come anche qualora vi siano leggi regolatrici che consentano al trustee di delegare l'esecuzione dei propri obblighi nonché l'esercizio dei propri poteri, tale delega non esime da responsabilità il trustee, qualora il c.d. sub trustee, dovesse risultare inadempiente ai propri obblighi. Più precisamente se nell'atto istitutivo tale possibilità non è prevista, il trustee risponde personalmente dell'eventuale inadempimento del sub trustee;

conseguenza, del soggetto a cui sono affidati poteri di controllo sulla gestione.

Se sino ad oggi, dunque, tali competenze hanno avuto ad oggetto la gestione di beni materiali, ora sarà necessario che le stesse risultino idonee alla gestione (e al controllo sulla gestione) di beni non tangibili, di beni immateriali: beni con caratteristiche differenti richiedono difatti competenze differenti ³⁴⁹.

Tralasciando in questo caso l'esame delle nuove competenze che dovrebbero essere acquisite dal guardiano (le quali in ogni caso possono essere dedotte *per relationem* da quelle del trustee), si rileva che, trattandosi di beni afferenti il mondo informatico, da un lato sarà necessario che il trustee acquisisca competenze di tipo tecnico-informatico, idonee a consentirgli un'esatta identificazione dei *digital assets* nonché una comprensione circa le caratteristiche strutturali degli stessi; dall'altro lato, sarà altresì necessario che lo stesso acquisisca nuove competenze in ambito di *cyber security* ³⁵⁰.

In assenza di tali competenze, difatti, in primo luogo non si comprende in che modo il trustee possa provvedere all'obbligo, sullo stesso incombente, di conservazione dei *digital assets* conferiti in trust ³⁵¹: obbligo

ove, al contrario, vi fosse una previsione di tal tipo, in caso di inadempimento de sub trustee, il trustee dovrebbe comunque rispondere per colpa nella scelta. Sul punto, si veda, GATT, CAGGIANO, *Trust e digital asset*, in CASSANO, DI CIOMMO (diretto da), *Gli atti digitali di Gli Stati Generali del Diritto di Internet*, Roma, 2021, in www.dirittodiinternet.it.

³⁴⁹ Ben mette in luce tale aspetto, GATT, CAGGIANO, *Trust e digital asset*, cit.; GATT, *Il trust nel mondo digitale*, cit.. In precedenza, sempre GATT, *Il trustee e la segregazione dei digital asset*, San Marino, 2021, aveva rilevato come tali nuovi beni necessitano di policy di investimento e di utilizzazione decisamente peculiari e particolari, che oltre a richiedere una conoscenza della fintech, richiedono altresì lo sviluppo di competenze professionali adeguate.

³⁵⁰ CINETTO, TRAMONTANO, *Trust interno di criptovalute: un approccio critico - Il parte*, cit., 37.

³⁵¹ Relativamente agli obblighi del trustee, si rinvia a BARTOLI, *Il trust*, cit., 215; VALAS, *Il trustee: funzioni, obblighi e poteri*, in MONEGAT, LEPORE, VALAS (a cura di), *Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, Torino, 2010, 215; GRAZIADEI, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995, 343. Tali obblighi, sebbene siano implicitamente desumibili sia dalle disposizioni della Convenzione de L'Aia sia da quelle della proposta di articolato formulata dall'Associazione Civilisti Italiani, sono sanciti espressamente anche a livello normativo da alcune leggi che spesso vengono adottate dagli operatori professionali. Sul punto, si veda a mero titolo esemplificativo, l'art. 21, comma 3, della legge sul trust del Jersey, disponibile in www.jerseylaw.je, il quale prevede *inter alia* che « *Subject to the terms of the trust, a trustee shall - (a) so far as is reasonable preserve the value of trust property* »; una previsione simile è contenuta anche nella legge 1°

che non si traduce solamente nell'esercizio di azioni a tutela della proprietà, del possesso e dei diritti che costituiscono la c.d. "*trust property*", bensì anche nella conoscenza e, in caso di necessità, nell'utilizzo di tutte quelle misure idonee a proteggere l'intero sistema informatico dal rischio di *cyber attacks*, che mirano a "*lucrare su spionaggio industriale, violazioni o furto di dati, informazioni e identità (data breaches), furto di credenziali bancarie, furto di denaro o di altri asset aziendali [...]*"³⁵².

L'acquisizione di competenze in ambito di *cyber security* dunque è rivolta a proteggere i *digital assets* conferiti in trust dalle minacce che dal *cyber* spazio possono colpire i medesimi nonché le infrastrutture del trust che ne veicolano il trasferimento, l'analisi e la conservazione.

In secondo luogo, non si comprende nemmeno come il suddetto obbligo di conservazione e, per quanto possibile, il conseguente obbligo di incremento del patrimonio in trust possa essere adempiuto dal trustee, ove lo stesso non abbia compreso le caratteristiche strutturali di tali beni digitali nonché le specifiche modalità di circolazione degli stessi (a mero titolo esemplificativo, si pensi al conferimento di criptovalute in trust: come può un trustee gestire tale patrimonio, al fine di conservarlo e soprattutto, incrementarlo, ove non abbia compreso l'ampia volatilità di tale bene nonché il funzionamento del mercato di riferimento? La domanda è retorica: ovviamente; non può!; parimenti si pensi alla conservazione e alla gestione dei *NFTs*, in cui appare evidente che il trustee - prima di esporsi al relativo mercato di riferimento, caratterizzato anch'esso da ampia volatilità - dovrebbe quanto meno aver compreso la tecnologia *blockchain* che sta alla base del mercato *NFTs* nonché la tecnologia e le misure di sicurezza che risulta necessario adottare per detenere e negoziare tali beni³⁵³).

marzo 2010 n. 42 (legge sul trust della Repubblica di San Marino), disponibile su www.cortetrust.sm, la quale all'art. 22, comma 1 stabilisce che, ove l'atto istitutivo non disponga diversamente e la natura dei beni lo consenta, « *il trustee gestisce i beni con l'obiettivo di preservarne [...] il valore* ».

³⁵² DE NICOLA, *Difendere e creare valore con la cybersecurity*, in *Controllo di Gestione*, 2023, 38.

³⁵³ Quest'ultimo punto è ben messo in luce da TAMPI, *Non-Fungible Tokens for Trustees*, in *Private Client Business*, 2021, 211, dove l'Autrice afferma quanto segue: « *NFTs are not a simple asset* ».

Da ultimo, appare altresì difficile da comprendere come - in assenza di tali competenze - il trustee potrebbe essere in grado di adempiere i propri obblighi di rendicontazione: si pensi al c.d. rendiconto di gestione, previsto dalle più importanti normative internazionali, all'interno del quale devono essere descritti i movimenti finanziari relativi al patrimonio in trust, la consistenza del patrimonio vincolato in trust nonché il riepilogo dell'attività concretamente esercitata dal trustee ³⁵⁴; o, in alternativa, all'inventario e alla sua trascrizione nel libro degli eventi - libro in cui si registrano in ordine cronologico, gli atti e gli eventi relativi al trust dei quali il trustee sia attore, o comunque abbia conoscenza ³⁵⁵.

In entrambi i casi, è chiaro che si tratta di attività che presuppongono un'esatta comprensione delle caratteristiche strutturali dei beni digitali conferiti in trust.

which can be held by a trust without careful consideration. They are diverse, with different value drivers and, compared to stocks for example, NFTs are sparsely traded. Before seeking exposure to the NFT market, trustees ought to understand the blockchain technology infrastructure underlying the NFT market as well as the technology and security that the trustee must possess to hold and trade NFTs. Regulation of NFTs globally is still catching up to the rapidly developing digital market, and trustees ought to regularly obtain legal, taxation and regulatory advice to ensure that they are acting in compliance with any applicable NFT regulations as well as meeting their fiduciary duties. [...] ».

³⁵⁴ Sul punto, a mero titolo esemplificativo, si veda l'art. 1741-*quinquiesdecies* della proposta di articolato formulata dall'Associazione Civilisti Italiani, secondo il quale « *Il trustee è tenuto nei confronti del beneficiario, di ogni altra persona cui la legge o il contratto di trust attribuisce il diritto, a redigere ogni sei mesi un rendiconto della gestione* ». A riguardo, peraltro, come evidenziato da importanti normative internazionali, pare opportuno evidenziare che, salve differenti previsioni nell'atto istitutivo o un ordine da parte dell'Autorità Giudiziaria - il trustee non è tenuto a rivelare (ai beneficiari o al guardiano) le motivazioni che hanno determinato il compimento di determinati atti di gestione o l'esercizio di taluni poteri. A mero titolo esemplificativo, si veda *ex multis* l'art. 29, comma 4 della legge sul trust del Jersey, disponibile in www.jerseylaw.je, la quale prevede: « *Notwithstanding paragraphs (1), (2) and (3), subject to the terms of the trust and to any order of the court, a trustee shall not be required to disclose to any person information or a document which (a) discloses the trustee's deliberations as to the manner in which the trustee has exercised a power or discretion or performed a duty conferred or imposed upon the trustee; (b) discloses the reason for any particular exercise of a power or discretion or performance of a duty referred to in sub-paragraph (a), or the material upon which such reason shall or might have been based; or (c) relates to the exercise or proposed exercise of a power or discretion, or the performance or proposed performance of a duty, referred to in sub-paragraph (a)* ».

³⁵⁵ Si veda, a questo specifico riguardo, l'art. 26, comma 3, l. 1° marzo 2010 n. 42 in www.cortetrust.sm, secondo il quale, fatte salve le disposizioni dell'atto istitutivo, « *Il trustee redige annualmente e trascrive nel Libro degli eventi entro il 31 marzo dell'anno successivo: a) il bilancio del trust; b) l'inventario del fondo in trust; c) una relazione contenente il riepilogo e la descrizione dei principali eventi modificativi della consistenza e della composizione del fondo in trust* ».

Oltre alle competenze di tipo tecnico-informatico ³⁵⁶, appare altresì doveroso che il trustee sviluppi ulteriori competenze di tipo giuridico, non limitate esclusivamente alla conoscenza della normativa nazionale, bensì anche alla conoscenza del diritto internazionale (inteso come diritto dei vari stati di diritto straniero) applicabile: come si evince da quanto esposto in precedenza, difatti, l'esistenza e l'operatività dei *digital assets* avviene in spazi virtuali, i cui confini con la realtà fisica, oltre a non risultare chiaramente identificati o identificabili ³⁵⁷, si snodano in diversi ordinamenti.

Oltre al diritto internazionale applicabile, appare altresì necessario che il trustee provveda ad aggiornarsi sui costanti sviluppi della normativa europea in materia di cripto-attività.

A tal proposito, difatti, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, nell'ambito del pacchetto per la finanza digitale definito dalla Commissione Europea, è stato approvato il Regolamento (UE) 2023/1114

³⁵⁶ A tal proposito, peraltro, si evidenzia come l'acquisizione di tali competenze tecnico-informatiche appaia quanto mai necessaria, se sol si considera che le caratteristiche di alcuni dei digital assets - a mero titolo esemplificativo, criptovalute e NFTs - sono tali da consentirne una gestione tramite sistemi automatizzati (questi ultimi già presenti in ambito bancario e finanziario, ove si assiste a piattaforme gestite da consulenti umani, che utilizzano algoritmi e tecnologie per la profilazione dei clienti). Ecco che quindi l'acquisizione delle predette competenze risulta necessaria non solo per la gestione dei digital assets, ma anche per la comprensione del funzionamento di tali sistemi di automazione. Sul punto, si veda GATT, *Il trust nel mondo digitale. Trust di dati e data trust*, cit., 240, 241, la quale peraltro - oltre ad evidenziare l'esistenza di sistemi di gestione patrimoniale a basso livello di automazione - rileva altresì come sia possibile ipotizzare che in futuro il trustee possa venire sostituito da sistemi di automazione piuttosto che essere affiancato da questi ultimi. Si configurerebbe quindi la figura del robot trustee, in cui il programma informatico diventerebbe de facto il trustee, con evidenti riflessi (quanto mai problematici) inerenti la qualificazione e l'imputazione della responsabilità civile. Sulla possibilità di configurare un robot trustee, si vedano l'intervento di GATT, *Robot trustee: uno scenario possibile?*, San Marino, 2022, alla Tavola Rotonda Annuale organizzata dall'Accademia del Trust di San Marino.

³⁵⁷ Sul punto si veda MALVAGNA, SARTORI, *Cryptocurrencies as "Fungible Digital Assets" Within the Italian Legal System: Regulatory and Private Law Issues*, cit., 495 i quali tentano di comprendere quando un token di criptovaluta possa essere considerato in Italia; la stessa questione si pone anche con riferimento agli NFTs, rispetto ai quali « il criterio di localizzazione del bene si scontra con le difficoltà dovute alla struttura decentralizzata delle piattaforme », le quali peraltro si accentuano nei casi di piattaforma *permissionless*, ossia in quelle piattaforme che non hanno un intermediario o gestore presso cui localizzare gli strumenti che transitano nel sistema. Sui riflessi che tale circostanza ha nell'ambito del diritto internazionale privato, si veda LEHMANN, *Who Owns Bitcoin? Private Law Facing the Blockchain*, in *Minnesota Journal of Law Science & Technology*, 2019, 93 ss.

relativo ai mercati MiCA ³⁵⁸, il quale prevede una serie di requisiti uniformi per l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nonché, in secondo luogo, ulteriori requisiti per i prestatori di servizi di cripto-attività (tra questi ultimi, appare possibile far rientrare anche il trustee, ove lo stesso - nell'ambito della propria gestione - intenda offrire a terze parti tali servizi)

³⁵⁹.

V. Brevi riflessioni conclusive preliminari.

Le risultanze dell'analisi condotta nel presente capitolo in merito all'istituto del trust e alla sua configurabilità nel caso di conferimento di *assets* digitali, quali Criptovalute e *Non-Fungible Tokens (NFTs)*, dimostrano chiaramente una piena capacità di adattamento di tale istituto alle sfide poste dalla Rivoluzione Digitale.

Attraverso una rigorosa integrazione tra i principi legali che governano il trust e i meccanismi tecnologici sottesi al funzionamento e alla circolazione dei *digital assets* esaminati nel presente capitolo (ovverosia i

³⁵⁸ GATT, CAGGIANO, *Trust e digital asset*, cit. Si veda altresì GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, cit., 29, la quale già in precedenza aveva già messo in luce tale problema con riferimento all'ammissibilità del trust nel nostro ordinamento. Problema che sebbene l'Autrice avesse riferito espressamente a notai e giudici, ben può essere riferito anche al trustee. Sul punto, veniva evidenziato come « *non appare del tutto inverosimile sostenere che un notaio italiano il quale si accinga a redigere un atto istitutivo di trust interno accogliendo l'indicazione del disponente sulla scelta della legge inglese ovvero di Jersey come legge regolatrice del trust, dovrebbe essere a conoscenza non solo degli atti legislativi inglesi ovvero di Jersey sul trust ma anche delle soluzioni giurisprudenziali adottate dalle corti locali, vale a dire dei rimedi da queste concessi in caso di conflitti sorti in merito all'applicazione di una clausola che pure, in astratto, possa considerarsi compatibile con il diritto italiano perché autorizzata dai testi legislativi stranieri prescelti* » nonché come « *l'applicazione della legge straniera in un processo italiano pone infatti, un ulteriore grosso problema oltre a quello, già rilevato, della conoscenza da parte del giudice del diritto straniero* ». Il punto è messo in luce anche da LUPOLI, *Profili processuali del trust*, in *Trusts e att. fid.*, 2009, 164, 166.

³⁵⁹ Con riferimento ai requisiti uniformi per l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, si veda il titolo II del Regolamento (in relazione all'offerta e la commercializzazione al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica), il titolo III del Regolamento (relativamente alla procedura di autorizzazione degli emittenti di token collegati ad attività) nonché il titolo IV del Regolamento (per quanto riguarda l'offerta al pubblico di token di moneta elettronica). Con riferimento ai requisiti previsti per i prestatori di servizi di cripto-attività, si veda il titolo V del Regolamento.

digital assets più diffusi), è difatti possibile assicurare la piena validità ed efficacia dell'istituto del trust nel panorama della finanza decentralizzata, garantendo il raggiungimento degli effetti segregativi e separativi che rendono così appetibile tale strumento.

CONCLUSIONI

Le considerazioni esposte nei precedenti capitoli rendono evidente come ci si trovi di fronte ad una nuova era digitale, caratterizzata dalla presenza preponderante di asset immateriali.

Sebbene in virtù delle considerazioni esposte nel capitolo I del presente lavoro, i *digital assets* (e, più in particolare, le criptovalute e i *Non Fungible Tokens*) ben possono essere ricondotti alla categoria dei beni giuridici prevista dall'art. 810 c.c. mediante un'interpretazione differente da quella tradizionale dei concetti giuridici di "beni", "cose" e "proprietà" - si è avuto modo di evidenziare, difatti, che l'evoluzione del concetto di patrimonializzazione ha superato la necessità della corporeità del bene originariamente sancita dalla dottrina al fine di qualificare le cose come beni, permettendo così di includere in tale ultima categoria quelle entità intangibili che possono formare oggetto di interessi giuridicamente rilevanti - la diffusione e l'espansione dell'immaterialità risulta un'occasione propizia per elaborare (i) una teoria dei beni che, oltre ad adattare le categorie giuridiche tradizionali o la loro interpretazione al nuovo contesto socio-economico, faciliti - anziché complicare - la circolazione di tali asset digitali; nonché (ii) una classificazione unanimemente condivisa dei *digital assets*.

Ad avviso di chi scrive, difatti, rifiutarsi di eseguire tali operazioni significa negare "*l'esistenza dell'oggetto di diritto della maggior parte dei rapporti giuridici*" ³⁶⁰ che caratterizzano la società odierna nonché, dall'altro lato, non cogliere - differentemente da quanto sta accadendo negli ordinamenti stranieri - il mutamento dei bisogni dell'individuo in conseguenza del mutamento del contesto economico in cui la vita di quest'ultimo si esplica.

³⁶⁰ GIULIANO, *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain. Parte prima.*, cit., 1219.

Parimenti, la predetta diffusione dei *digital assets* appare altresì l'occasione favorevole (vista peraltro la presenza di una proposta normativa completa che tenta di superare - peraltro riuscendoci ad avviso di chi scrive - le numerose criticità che il conferimento in trust di tali asset implica) per elaborare una disciplina definitiva del trust interno, che tenga in considerazione non solo le numerose riflessioni degli interpreti circa l'ammissibilità di tale strumento nell'ordinamento italiano, quanto altresì le peculiarità concrete di tali assets. Difatti, l'analisi effettuata all'interno del Capitolo II del presente lavoro ha dimostrato che l'Italia non solo non è qualificabile come “*non trust country*”, essendo quest'ultima dotata di istituti giuridici interni che consentono a colui che ne abbia interesse di conseguire i medesimi effetti del trust, ma altresì che non sussistono principi inderogabili interni che possano ostacolare l'operatività di tale ultimo strumento nell'ordinamento giuridico italiano (chiaramente ove l'istituzione del trust non sia preordinata al raggiungimento di scopi vietati).

Tuttavia, al fine di rendere effettiva l'applicazione del trust in caso di conferimento di *digital assets*, appare opportuno delineare - sulla scorta di quanto evidenziato nel capitolo III del presente lavoro, il quale ha confermato la piena capacità di adattamento di tale istituto alle sfide poste dalla finanza decentralizzata - regole operative idonee a realizzare gli effetti segregativi di tale istituto, specificando più nel dettaglio meccanismi idonei a garantire l'effettivo trasferimento del controllo degli asset conferiti nonché la sicurezza e la segregazione di questi ultimi.

Una disciplina (interna) di tale istituto, integrata con specifiche regole operative che tengano conto delle peculiarità strutturali e funzionali dei *digital assets* garantirebbe - ad avviso di chi scrive - un effettivo utilizzo di tale strumento, confermandone flessibilità ed efficacia non solo nell'ambito di una pianificazione patrimoniale tradizionale, bensì anche nella gestione e protezione di patrimoni composti da asset digitali.

NOTA BIBLIOGRAFICA

- AGENZIA DELLE ENTRATE, *Risoluzione 72/E del 2 settembre 2016*, in www.agenziaentrate.gov.it.
- ALLARA, *Dei beni*, Torino, 1984;
- ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, Milano, 1958.
- ALLARA, *Osservazioni sul progetto preliminare del secondo libro del codice civile*, Torino, 1938.
- ALLEN, *\$ € Bitcoin?*, in *Maryland Law Review*, 2017.
- ALPA, *Le stagioni del contratto*, Bologna, 2012.
- ALPINI, *Dalla platform economy alla cloud economy. La discussa natura giuridica degli NFTs*, in *Rass. dir. mod. art.*, 2022.
- AMATO, *Commento all'art. 11*, in AA.VV., *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, a cura di GAMBARO, GIARDINA, PONZANELLI, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1993.
- AMATO, BONETTI, *Bitcoin, o le vicissitudini della sfiducia*, in LORENZINI, ZULBERTI, IMBROSCIANO (a cura di), *Criptovalute. Profili storico-economici e giuridici*, 2023.
- AMES BARR, *The origin of uses and trusts*, in *Harvard Law Review*, 1908.
- ANNUNZIATA, *Verso una disciplina europea delle cripto-attività. Riflessioni a margine della recente proposta della Commissione UE*, in www.dirittobancario.it, 2020.
- AQUARO, *Tassazione in Italia delle operazioni in valuta virtuale: panoramica degli aspetti fiscali e concetti chiave*, in LORENZINI, ZULBERTI, IMBROSCIANO (a cura di), *Criptovalute. Profili storico-economici e giuridici*, Torino, 2023.
- ARE, *Beni immateriali*, in *Enc. dir.*, Milano, 1959.
- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, *Circolare 10 febbraio 2009*, in *Trust e att. fid.*, 2009.
- AVINI, *The Origins of the Modern English Trust Revisited*, in *Tulane Law Review*, 1995-1996.
- BAKER, *An Introduction to English Legal History*, Oxford, 2019.
- BAKER-MILSOM, *Sources of english legal history. private law to 1750*, Londra, 1986.
- BALBI, *L'ultima ideologia. Breve storia della rivoluzione digitale*, Roma-Bari, 2022.
- BALDINI, *Proprietà fiduciaria e trust*, in CASSANO (a cura di), *Proprietà e diritti reali. Il sistema delle tutele*, Padova, 2007.

- BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, Padova, 1996.
- BANCONE, *Il trust dalla Convenzione de L'Aja al Draft Common Frame of Reference*, Napoli, 2012.
- BARASSI, *Diritti reali e possesso*, Milano, 1952.
- BARCELLONA, *Per una teoria dei beni giuridici*, in *Scritti in onore di Giuseppe Auletta*, 1988.
- BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001.
- BARTOLI, *La Convenzione de L'Aja sul riconoscimento dei trusts. Gli effetti della ratifica*, in BIANCA, DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, Milano, 2013.
- BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011.
- BARTOLI, *Trust, negozi di destinazione e legge fallimentare*, Milano, 2017.
- BARTOLI, GRAZIADEI, MURITANO, RISSO, *I trust interni e le loro clausole*, Roma, 2007.
- BARTOLI, MURITANO, ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, Milano, 2014.
- BATTELLI, *Epistemologia dei beni immateriali: inquadramento sistematico e spunti critici*, in *Giust. civ.*, 2022.
- BAZZONI, *I riflessi del regime proprietario delle criptovalute sul trust (ByBit Fintech Limited v Ho Kai Xin, 25 luglio 2023)*, in *Trusts e att. fid.*, 2024.
- BEAN, *The Decline of English Feudalism 1215-1540*, New York, 1968.
- BECHINI, *Bitcoin e la paura dell'innominato*, in *NGCC*, 2022.
- BELFIORE, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza. A proposito di una recente indagine*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983.
- BENATTI, *Un nuevo paradigma contractual: el caso de los smart contracts*, in CATALÁN (a cura di), *Derecho y nuevas tecnologías. El impacto de una nueva era*, Lima, 2019.
- BERRETTAROSSA, *Autoveicolo in trust per l'uso da parte di un disabile*, in *Trust e att. fid.*, 2015.
- BESSONE, *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2007.
- BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Not.*, 2006.
- BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996.
- BIGLIAZZI GERI, *Patrimonio autonomo e separato (voce)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1982.
- BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto Civile 2 Diritti reali*, Torino, 2007.
- BIONDI, *Cosa (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1968.

BIONDI, *I beni*, in VASSALLI (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1953.

BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Dir. inf.*, 2017.

BOGERT, BOGERT, *The law of trusts and trustees*, Chicago, 1965.

BONELLI, *Il sito web quale opera dell'ingegno*, in *Dir. inf.*, 2002.

BOWER, CHRISTENSEN, *Disrupting Technologies: Catching the Wave*, in *Harvard Business Review*, 1995.

BROGGINI, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, in *Jus*, 1997.

BROGGINI, *Trust e fiducia nel diritto internazionale privato*, in *Trusts e att. fid.*, 2000.

BUCKLAND, *Equity in Roman Law*, Londra, 1911.

BURDESE, *Manuale di diritto privato italiano*, Torino, 1974.

BUSACCA, *I beni digitali nella tassonomia dei beni giuridici*, Bari, 2023.

BUSANI, *Il Trust*, Milano, 2022.

BUSATO, *La figura del trust negli ordinamenti di common law e di diritto continentale*, in *Riv. dir. civ.*, 1992.

BUTERA, *Il codice civile commentato. Libro della proprietà*, Torino, 1941.

CACCAVALE, *Contratto e successioni*, in ROPPO (a cura di), *Trattato del contratto*, Milano, 2006.

CAHN, *Digital Planning*, in *Probate & Property*, 2014.

CAHN, *Postmortem Life On-Line*, in *Probate&Property*, 2011.

CAHN, BEYER, *When You Pass On, Don't Leave the Passwords Behind: Planning for Digital Assets*, in *Probate & Property*, 2012.

CAHN, DUDLEY, *Part I: Planning for a Client's Digital Assets*, in *Elder Law Report*, 2013.

CALONI, *Bitcoin: profili civilistici e tutela dell'investitore*, in *Riv. dir. civ.*, 2019.

CALONI, *Deposito di criptoattività presso una piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, in *Giur. comm.*, 2020.

CALVO, *Dal probate al family trust*, Milano, 1996.

CALVO, *La tutela dei beneficiari nel «trust» interno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998.

CALZOLAIO, *La qualificazione del bitcoin: appunti di comparazione giuridica*, in *Danno e resp.*, 2021.

CAMARDI, *Cose, beni e nuovi beni, tra diritto europeo e diritto interno*, in *Eur. dir. priv.*, 2018.

CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Dir. inf.*, 2018.

CAMARDI, *Proprietà, appartenenza e processo di oggettivazione dei beni. Suggestioni a partire dalla «Introduzione alla problematica della proprietà» di Pietro Perlingieri*, in CARAPEZZA FIGLIA, FREZZA, VIRGADAMO (a cura di), *A 50 anni dalla Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, 2021.

CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015.

CARBONE, *Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione de L'Aja del 1985*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1999.

CARINGELLA, *Studi di diritto civile*, Milano, 2003.

CARON, *The trust in Quebec*, in *McGill L.J.*, 1980.

CARRIÈRE, *Crypto-assets: le proposte di regolamentazione della Commissione UE. Opportunità e sfide per il mercato italiano*, in *www.dirittobancario.it*, 2020.

CARRIÈRE, *La cripto-arte e i non fungible tokens (NFTs): tentativi di inquadramento giuridico*, 2021, in *www.dirittobancario.it*.

CARRIÈRE, *Le criptovalute sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche di strumenti finanziari, valori mobiliari e prodotti finanziari: tra tradizione e innovazione*, in *Riv. dir. banc.*, 2019.

CASTRONOVO, *Il trust e "sostiene Lupoi"*, in *Eur e dir. priv.*, 1998.

CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita not.*, 1998.

CATERINI, *Il trust anglosassone e la corruzione del rapporto proprietario*, in *Studi in onore di C.M. Bianca*, Milano, 2006.

CATTAN, *The Law of Waqf*, in KHADDURI, LIEBESNY (a cura di), *Law in the Middle East, Vol. I: Origin and Development of Islamic Law*, Washington, 1995.

CAVICCHI, *Dei beni in generale. Art. 810-951*, in CENDON (a cura di), *Commentario al Codice civile*, Milano, 2009.

CENINI, *La c.d. legge "dopo di noi": l'utilizzo degli strumenti fiduciari e di destinazione per la tutela dei soggetti fragili*, in *Liber Amicorum per Paolo Zatti*, 2023.

CERRI, *Trust affidamento fiduciario e fiducie*, Milano, 2015.

CHESHIRE, *Il concetto del "trust" secondo la common law inglese*, Torino, 1998.

CHIARI, *Fattispecie e disciplina dei servizi*, Milano, 2011.

CHIAPPETTA, *Universo bitcoin*, Roma, 2019.

CHIU, *Regulating the Crypto Economy*, Oxford, 2021.

CHRISTENSEN, *The innovator's dilemma. When new technology causes great firms to fail*, Boston, 1997.

- CIATTI, *Il deposito*, in Sirena (a cura di), *I contratti di collaborazione*, Torino, 2011.
- CIAN, *La criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*, in Banca, borsa tit. cred., 2019.
- CICLOSI, GASPARI, *Bitcoin. Genesi e funzionamento di una criptovaluta*, Macerata, 2017.
- CICU, *Successioni a causa di morte*, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1961.
- CINQUE, *L'eredità digitale alla prova delle riforme*, in Riv. dir. civ., 2020.
- CINQUE, *La successione nel «patrimonio digitale»: prime considerazioni*, in Nuova giur. civ. comm., 2012.
- CINETTO, TRAMONTANO, *Trust interno di criptovalute: un approccio critico I parte*, in Trusts, Impresa, Famiglia, 2022.
- COMPORTI, *Le cose, i beni ed i diritti reali*, in BESSONE (a cura di), *Manuale dir. priv.*, Torino, 2007.
- CONNER, *Digital Life After Death: The Issue of Planning for a Person's Digital Assets After Death*, in Texas Tech Estate Planning & Community Property Law Journal, 2011.
- CONFORTINI, *Persona e patrimonio nella successione digitale*, Torino, 2023.
- CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B*, 2018 in www.notartel.it.
- CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Quesito di diritto dell'informatica n. 10-2022/DI e Antiriciclaggio n. 15-2022/B, Conferimento di criptovaluta in trust*, in CNN Notizie, 21 luglio 2022.
- CONTALDI, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2001.
- CONTALDO, CAMPARA, *Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0*, Pisa, 2019.
- COPPS, *Disruptive technology... Disruptive regulation*, in Michigan State Law Review, 2005.
- CORSI, *Il concetto di amministrazione nel diritto privato*, Milano, 1974.
- COSTANTINO, *I beni in generale*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 2005.
- COSTANTINO, *Titolarità giuridica e appartenenza economica: nozioni astratte e destinazioni specifiche per il trustee*, in Trusts e att. fid., 2003.
- COSTANTINO, PARDOLESI, BELLANTUOMO, *I beni in generale*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di dir. priv.*, Torino, 2005.
- CRUISE, *An Essay on Uses*, Londra, 1795.
- CUCCURU, *«Blockchain» ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli «smart contract»*, in NGCC, 2017.

- CUSHING, *Voting Trusts: A Chapter in Modern Corporate History*, New York, 1927.
- DALMARTELLO, PORTALE, *Deposito (voce)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1964.
- DAMIANI, *Cripto-arte e non fungible tokens: i problemi del civilista*, in *Rass. dir. moda e arti*, 2022.
- DE CARO, *L'era delle macchine: tre problemi morali e politici*, in PERLINGIERI, GIOVA e PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia. Atti del 14° Convegno Nazionale*, Napoli, 2020.
- DE FILIPPI, WRIGHT, *Blockchain and the Law*, Cambridge, 2018.
- DE FRANCESCO, *La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull'art. 2 terdecies codice privacy e sull'eredità "digitale"*, in *Contr. impr.*, 2022.
- DE GENNARO, *Del deposito in generale*, in D'AMELIO, FINZI (a cura di), *Codice Civile. Libro delle obbligazioni. Commentario*, Firenze, 1949.
- DE LUCA, *Documentazione crittografica e circolazione della ricchezza assente*, in *Riv. dir. civ.*, 2020.
- DE NOVA, *I nuovi beni come categoria giuridica*, in DE NOVA, INZITARI, TREMONTI, VISINTINI (a cura di), *Dalle res alle new properties*, Milano, 1991.
- DE NOVA, *Struttura causale del negozio di trust e ammissibilità del trust interno*, 2003, in *Trusts e attività fiduciarie*.
- DE NOVA, *Trust: negozio istitutivi e negozi dispositivi*, in *Trust e att. fid.*, 2000.
- DE RUGGIERO, MAROI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Messina, 1948.
- DE STASIO, *Prestazione di servizi di portafoglio digitale relativi alla valuta virtuale "Nanocoin" e qualificazione del rapporto tra prestatore e utente*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2021.
- DE WAAL, *In Search of a Model for the Introduction of the Trust into a Civilian Context*, in *Stellenbosch Law Review*, 2001.
- DE WAAL, *The Core Elements of the Trust: Aspects of the English, Scottish and South African Trusts Compared*, in *South African Law Journal*, 2000.
- DE WULF, *The Trust and Corresponding Institutions in the Civil Law*, Bruxelles, 1965.
- DELLA BELLA, *Deposito irregolare e facoltà di servirsi delle cose depositate*, nota a Cass., 14 ottobre 1999, n. 11540, in *Cont.*, 2000.
- DELLE MONACHE, *Successione mortis causa e patrimonio digitale*, in *NGGC*, 2020.
- DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in C. PERLINGIERI, RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015.

DEVINE, *The Franciscan friars, the feoffment to uses, and canonical theories of property enjoyment before 1535*, in *The Journal of Legal History*, 1989.

DI LANDRO, *L'art. 2645-ter c.c. e il trust. Spunti per una comparazione*, in *Riv. not.*, 2009.

DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Contratto e impr.*, 2017.

DOSCH, BOUCHER, *E-Legacy: Estate Planning for Digital Assets*, in www.wisbar.org.

DU TOIT, *The Fiduciary Office of Trustee and the Protection of Contingent Trust Beneficiaries*, in *Stellenbosch Law Review*, 2007.

DYER, VAN LOON, *Rapport sur le trusts et institutions analogues*, in *Actes et documents de la Quinzième session, Trust - Loi applicable et reconnaissance*, L'Aia, 1985.

DYER, Van Loon, *Report on Trusts and analogous Institutions*, 1982.

EDWARDS, STOCKWELL, *Trusts and Equity*, Edimburgo, 2004.

EMERICH, *Trusts and fiducia*, in *Conceptualising Property Law. Integrating Common Law and Civil Law Traditions*, Cheltenham-Northampton, 2018.

EUROPEAN BLOCKCHAIN OBSERVATORY AND FORUM, 2021, in www.eublockchainforum.eu.

EUROPEAN BLOCKCHAIN OBSERVATORY AND FORUM, *Blockchain and GDPR*, 2018, in www.eublockchainforum.eu.

EUROPEAN CENTRAL BANK, *Virtual currency schemes - a further analysis*, in www.ecb.europa.eu.

FALZEA, *Introduzione e considerazioni conclusive*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo, strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003.

FANTICINI, *La giurisprudenza recente sui trust interni*, in *Trusts e att. fid.*, 2005.

FAUCEGLIA, *La moneta privata, le situazioni giuridiche di appartenenza e i fenomeni contrattuali*, in *Contratto e impr.*, 2020.

FELIS, *Bitcoin: tra economia e diritto*, in *Jus civile*, 2020.

FERRAIS, *Le Initial Coin Offerings: fattispecie in cerca d'autore*, in PARACAMPO, *Fintech*, Torino, 2019.

FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Teoria del diritto*, Bari, 2007.

FERRO LUZZI, *La disciplina dei matrimoni separati*, in *Riv. soc.*, 2002.

FERORELLI, *Acquisto dei frutti*, in IANNARELLI, MACARIO (a cura di), *Della Proprietà*, in GABRIELLI (diretto da) *Commentario al Codice Civile*, Torino, 2012.

FERORELLI, *La rete dei beni nel sistema dei diritti*, Bari, 2006.

FIMMANÒ, *La Cassazione « ripudia » il trust concorsuale (nota a Cass. 9 maggio 2014, n. 10105)*, in *Fall.*, 2014.

FIorentino, *Deposito*, in SCIALOJA, BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna, 1970.

FRATCHER, *Trusts*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, 1973.

FRANCESCHELLI, *Il trust nel diritto inglese*, Padova, 1935.

FREZZA, *Blockchain, autenticazioni e arte contemporanea*, in *Dir. fam. pers.*, 2020.

FUMAGALLI, *Commento all'art. 13*, in GAMBARO, GIARDINA, PONZANELLI (a cura di), *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1993.

GALASSO, *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, Napoli, 1974.

GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Padova, 2009.

GALGANO, *Diritto privato*, Padova, 2008.

GALLARATI, *Fiducie v trust. Spunti per una riflessione sull'adozione di modelli fiduciari in diritto italiano*, in *Trusts att. fid.*, 2010.

GALLARATI, *L'articolo 13 della Convenzione dell'Aja sui trusts. Competizione tra modelli e inefficacia dei trust "ripugnanti"*, in *Riv. dir. civ.*, 2015.

GALLUZZO, *Autonomia negoziale e causa istitutiva di un trust*, nota a Trib. Velletri, 29 giugno 2005, in *Corr giur.*, 2006.

GAMBARO, *I beni*, in CICU, MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, 2023.

GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1995.

GAMBARO, *La proprietà del trustee*, in *Studi in onore di G. Iudica*, Milano, 2014.

GAMBARO, *Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aia*, in *Riv. dir. civ.*, 2000.

GAMBARO, *Segregazione e unità del patrimonio*, in *Trusts e att. fid.*, 2000.

GAMBARO, *Trust (voce)*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 1999.

GAMBARO, *Trust e diritto di proprietà*, in BENEVENTI (a cura di), *I trust in Italia oggi*, Milano, 1996.

GAMBARO, *Trusts e l'evoluzione del diritto di proprietà*, in BENEVENTI (a cura di), *I trusts in Italia oggi*, Milano, 1996.

GARUTTI, *Amministrazione di beni ereditari (voce)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988.

GASPARRI, *Tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, in *Dir. inf.*, 2015.

GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010.

GATT, *Dei beni in generale. Commento agli artt. 810-812 c.c.*, in GATT, TROIANO (a cura di), *Commentario del codice civile*, Roma, 2014.

GATT, *Il trust c.d. interno: una questione ancora aperta*, in *Not.*, 2011.

GATT, *Il trust italiano. La nullità della clausola di rinvio alla legge straniera nei trust interni*, in NGCC, 2013.

GATT, *Il trust italiano*, in M. BIANCA, DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale*, Milano, 2013.

GATT, *Il trust nel mondo digitale Trust di dati e data trust*, in BOCCHINI (a cura di), *Manuale di diritto privato dell'informatica*, Napoli, 2023.

GATT, *Il trustee e la segregazione dei digital asset*, San Marino, 2021.

GATT, *intervento al Convegno Trust, Prospettive di diritto comparato*, Milano, 2022.

GATT, Caggiano, *Trust e digital asset*, in CASSANO, DI CIOMMO (a cura di), *Gli atti digitali di "Gli Stati Generali del Diritto di Internet"*, Roma, 2021, disponibile su www.dirittodiinternet.it.

GATT, M. BIANCA, CENINI, CAGGIANO, MONTINARO, VALLE, *Trust*, in CUFFARO, GENTILI (a cura di), *Materiali per una revisione del codice civile*, Milano, 2022.

GAUDIOSI, *The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England*, in 136 U. Pa. L. Rev., 1988.

GAZZONI, *Il cammello, il leone e il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Riv. not.*, 2002.

GAZZONI, *Il cammello, la cruna dell'ago e la trascrizione del trust*, in *Riv. not.*, 2003.

GAZZONI, *In Italia tutto è permesso, anche quello che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagatelle)*, in *Not.*, 2001.

GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009.

GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter*, in *Giust. civ.*, 2006.

GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (Osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione)*, in *Not.*, 2001.

GAZZONI, *Trattato della trascrizione*, Torino, 2012.

GEMMA, *Destinazione e finanziamento*, Torino, 2005.

GERBO, *Dell'eredità informatica e di altri idola ignaviae*, in *Vita not.*, 2015.

GERBO, *Dell'eredità informatica*, in *Dir. succ. fam.*, 2016.

GILDEN, *The social afterlife*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 2020.

GIRINO, *Criptovalute: un problema di legalità funzionale*, in *Riv. dir. banc.*, 2019.

GITTI, *Emissione e circolazione di criptoattività tra tipicità e atipicità nei*

nuovi mercati finanziari, in *Banca borsa tit. cred.*, 2020.

GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, Torino, 2016.

GIULIANO, *Criptovaluta e trust*, in *Trusts e att. fid.*, 2021.

GIULIANO, *La blockchain e gli smart contracts nell'innovazione del diritto nel terzo millennio*, in *Dir. inf.*, 2018.

GIULIANO, *Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain*, in *NGCC*, 2021.

GIULIANO, *Trust e dintorni: la necessaria chiarezza*, in *Trusts att. fid.*, 2017.

GRASSETTI, *Osservazioni e proposte sul progetto del secondo libro del Codice civile*, Milano, 1938.

GRASSETTI, *Trusts anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario*, in *Riv. dir. comm.*, 1936.

GRAZIADEI, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995.

GRAZIADEI, *Recognition of common law trusts in civil law jurisdictions under the Hague Trusts Convention with particular regard to the Italian experience*, Cambridge, 2012.

GRAZIADEI, MATTEI, SMITH, *Commercial Trusts in European Private Law: The Interest and the Scope of the Enquiry*, in GRAZIADEI, MATTEI, SMITH (a cura di), *Commercial Trusts in European Private Law*, Cambridge, 2005.

GRETTON, *Trusts without equity*, in *ICLQ*, 2000.

GROSSI, *I beni: itinerari tra "moderno" e "post-moderno"*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012.

GRUNDMANN, HACKER, *Digital Technology as a Challenge to European Contract Law. From the Existing to the Future Architecture*, in *European Review of Contract Law*, 2017.

GUASTADISEGNI, *Criptovaluta e prodotto finanziario*, in *Danno e resp.*, 2022.

HANNAH, *Inventing Retirement: The Development of Occupational Pensions in Britain*, Cambridge, 1986.

HANSMANN, MATTEI, *The Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis*, in *New York Law Review*, 1998.

HARBINJA, *Digital death, digital assets and post-mortem privacy*, Edimburgo, 2023.

HARBINJA, *Digital Inheritance in the United Kingdom*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, 2017.

HARDING, *The Law Courts of Medieval England*, Londra-New York, 1973.

HARRIS, *The Hague Trusts Convention*, Oxford, 2002.

- HAWORTH, *Laying Your Online Self to Reset: Evaluating the Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act*, in 68 *Miami L. Rev.*, 2014.
- HAYTON, MATTHEWS, MITCHELL, *Underhill and Hayton Law of Trusts and Trustees*, Londra, 2010.
- HAYTON, MITCHELL, *The law of trust and equitable remedies*, Londra, 2005.
- HAYTON, KORTMANN, VERHAGEN, *Principles of European Trust Law*, L'Aia, 1999.
- HAYTON, *The Hague Convention on the law applicable to trusts and on their recognition*, in *ICLQ*, 1987.
- HAYES, *A short introduction to conveyancing and the new statutes concerning real property with precedents and practical notes*, Londra, 1834.
- HELMHOLZ, ZIMMERMANN, *Views of Trust and Treuhand: An Introduction*, in HELMHOLZ, ZIMMERMANN (a cura di), *Itinera Fiducia: Trust and Treuhand in Historical Perspective*, Berlino, 1998.
- HOEGNER, BRITO, *The Law of Bitcoin*, Bloomington, 2015.
- HOLDSWORTH, *A History of English Law*, Londra, 1923.
- HONORÉ, *Obstacles to the reception of trust law? The examples of South Africa and Scotland*, in RABELLO (a cura di), *Aequitas and equity: equity in civil law and mixed jurisdictions*, Gerusalemme, 1997.
- HONORÉ, *Trusts: the inessentials*, in GETZLER (a cura di), *Rationalising property, equity and trusts: essays in honour of Edward Burn*, Oxford, 2003.
- HUDSON, *Equity & Trusts*, Londra, 2005.
- IACCARINO, *Donazioni indirette e "ars stipulatoria"*, Torino, 2008.
- IANNARELLI, *La disciplina dei beni tra proprietà e impresa nel codice del 1942*, in AA.VV., *Lecture di diritto privato*, Bari, 1994.
- IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003.
- IMF STAFF DISCUSSION NOTE, *Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*, in www.imf.org.
- IORIO, *Artwork circulation and blockchain: a legal overview*, in *Dir. mercato e tecnologia*, 2022.
- JENK, *Short history of English law from the earliest time to the end of the year 1938*, Londra, 1949.
- JOHNSTON, *The Roman Law of Trust*, Oxford, 1988.
- JOHNSTON, *Trusts and Trusts-like Devices in Roman Law*, in *Itinera Fiducia: Trust and Treuhand in Historical Perspective*, Berlino, 1998.
- KATYAL, *Disruptive Technologies and the law*, in *Georgetown Law Journal*, 2014.

- KEETON, SHERIDAN, *Law of trusts*, Chichester, 1993.
- LACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England*, Londra, 1857.
- LA PORTA, *Cause traslative, autonomia privata ed opponibilità nel dibattito in materia di trust*, in *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2002.
- LA PORTA, *Il negozio di destinazione di beni allo scopo: la risposta italiana al trust*, in *Federnotizie*, 2001.
- LEMME, PELUSO, *Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin*, in *Riv. dir. banc.*, 2016.
- LENER, FURNARI, *Contributo alla qualificazione giuridica dell'offerta al pubblico di Utility Token (anche) alla luce della proposta di Regolamento Europeo sulle crypto-attività*, in *Bocconi Legal Papers*, 2021.
- LENER, FURNARI, *Crypto-attività: prime riflessioni sulla proposta della commissione europea. Nasce una nuova disciplina dei servizi finanziari "crittografati"?*, in *www.dirittobancario.it*, 2020.
- LENZI, *Operatività del trust in Italia*, in *Not.*, 1995.
- Levi, *Teoria generale del diritto*, Padova, 1950.
- LIBERANOME, *Criptoarte e nuove sfide alla tutela dei diritti autoriali*, in *Contr.*, 2022.
- LICINI, *Una proposta per strutturare in termini monistici l'appartenenza nel rapporto di « fiducia anglosassone » (trust)*, in *Not.*, 1996.
- LIPARI, *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Roma, 2004.
- LIPARI, *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964.
- LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013.
- LITTLE, *The Franciscans and the Statute of Mortmain*, in *English Historical Review*, 1934.
- LOPOPOLO, *Sull'ammissibilità del conferimento di Non-Fungible Token nelle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2025.
- LUISI, *Brevi considerazioni sull'origine romanistica della struttura negoziale*, in BICCARO (a cura di), *Fiducia, Trusts, Affidamenti. Un percorso storico comparatistico*, Urbino, 2015.
- LUPOI, *Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese*, Milano, 1971.
- LUPOI, *Gli « atti di destinazione » nel nuovo art. 2645 ter cod. civ. quale frammento di trust*, in *Trusts e att. fid.*, 2006.
- LUPOI, *I trust nel diritto civile*, in Sacco (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 2004.

- LUPOI, *I trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985*, in *Vita not.*, 1992.
- LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Milano, 2011.
- LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 2016.
- LUPOI, *L'atto istitutivo di trust*, Milano, 2005.
- LUPOI, *Legittimità dei trust interni*, in BENEVENTI (a cura di), *I Trust in Italia oggi*, Milano, 1996.
- LUPOI, *Lettera ad un notaio curioso di trusts*, in *Not.*, 1996.
- LUPOI, *Origine civilistica dei Trusts: una prima indagine*, in FURFUELE (diretto da), *Diritto Privato, Del rapporto successorio: aspetti*, Padova, 1999.
- LUPOI, *Osservazioni su due recenti pronunce in tema di trust*, in *Not.*, 2004.
- LUPOI, *Riflessioni comparatistiche sui trusts*, in *Eur. dir. Priv.*, 1998.
- LUPOI, *Si fa presto a dire «trust»*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017.
- LUPOI, *Trust e sistema italiano: problemi e prospettive*, in AA.VV., *Fiducia, trust, mandato ed agency*, Milano, 1991.
- LUPOI, *Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?*, in *Trusts att. fid.*, 2019.
- LUPOI, *Trusts*, Milano, 1997.
- LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001.
- LUPOI, «*The shapeless trust*» - *Il trust amorfo*, in *Vita not.*, 1995.
- LUZZATTO, «*Legge applicabile*» e «*riconoscimento*» di trusts secondo la *Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1999.
- LUZZATTO, *Le alienazioni delle parti di cosa immobile in vista della loro separazione futura e trascrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 1913.
- MAGNANI, *Il patrimonio digitale e la sua devoluzione ereditaria*, in *Vita not.*, 2019. MAGNANI, *L'eredità digitale*, in *Not.*, 2014.
- MAITLAND, *Equity, also the forms of action Two courses of lectures*, Cambridge, 1929.
- MAITLAND, *The Origin of Uses*, in *Harvard Law Review*, 1984.
- MAITLAND, POLLOCK, *The History of English Law before the time of Edward I*, Cambridge, 1968.
- MAIETTA, *Nomi a dominio e soluzioni giurisprudenziali. Cronaca di un finale annunciato*, in *Corr. giur.*, 2004.
- MAIORCA, *La cosa in senso giuridico*, Napoli, 1937.
- MAIORCA, *L'oggetto dei diritti*, Milano, 1939.
- MALAGUTI, *Il futuro del trust in Italia*, in *Contr. impr.*, 1990.
- MALAGUTI, *Il trust*, in GALGANO (a cura di), *Atlante di diritto privato comparato*, Bologna, 1992.

MALVAGNA, SARTORI, *Cryptocurrencies as "Fungible Digital Assets" Within the Italian Legal System: Regulatory and Private Law Issues*, in *The Italian Law Journal*, 2022.

MANES, *La segregazione patrimoniale nelle operazioni finanziarie*, in *Contr. impr.*, 2001.

MANES, *Trust interni (voce)*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, Torino, 2013.

MANIACI, D'ARMINIO MONFORTE, *L'eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione*, in *Corriere Giur.*, 2020.

MANCINI, *Bitcoin: rischi e difficoltà normative*, in *Banca impr. e soc.*, 2016.

MANCINI, *Valute virtuali e Bitcoin*, in *Anal. giur. econon.*, 2015.

MARÈ, *Trust e scissione del diritto di proprietà (nota a C. giust. 17 maggio 1994 n. 294/92)*, in *Corr. giur.*, 1995.

MARINO, *La «successione digitale»*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2018.

MAROL, *Cosa*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, 1938.

MARCHESE, *Trust di una collezione di opere d'arte*, in *Trust e att. fid.*, 2001.

MARICONDA, *Contrastanti decisioni sul trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l'ammissibilità (nota a Trib. Belluno 25 settembre 2002, Trib. Bologna 1 ottobre 2003, e Trib. Parma 21 ottobre 2003)*, in *Corr. giur.*, 2004.

MASI, *Le criptoattività: proposte di qualificazione giuridica e primi approcci regolatori*, in *Banca imp. soc.*, 2021.

MASPES, *Morte "digitale" e persistenza dei diritti oltre la persona fisica*, in *Giur. It.*, 2021.

MASTROBERNARDINO, *Il patrimonio digitale*, Napoli, 2019.

MASTROPAOLO, *Custodia (voce)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988.

MATTASSOGLIO, *Le proposte europee in tema di crypto-asset e DLT. Prime prove di regolazione del mondo crypto o tentativo di tokenizzazione del mercato finanziario (ignorando bitcoin)?*, in *Riv. dir. banc.*, 2021.

MATTEI, *Proprietà (nuove forme di)*, in *Enc. dir.*, Milano, 2012.

MAUME, MAUTE, FROMBERGER, *The Law of Crypto Assets*, Monaco, 2022.

MAZZEI, *Diritto d'autore del «web designer» e utilizzazione economica mediante immissione in Internet dell'opera protetta*, in *Dir. ind.*, 2001.

MAZZAMUTO, *Il trust nella Convenzione dell'Aja e nei principali ordinamenti europei di civil law*, in *Il dir. conc.*, 2009.

MAZZAMUTO, *Il trust nell'ordinamento italiano dopo la Convenzione dell'Aja*, in *Vita not.*, 1998.

MAZZAMUTO, *Portata ed efficacia della Convenzione dell'Aja*, in CASTRONOVO, MAZZAMUTO, *Manuale di diritto privato europeo*, Torino, 2007.

MAZZAMUTO, *Trust interno e negozio di destinazione*, in *Europa dir. priv.*, 2005.

MENGONI, *Successioni mortis causa e mezzi alternativi di trasmissione della ricchezza, Conclusioni*, in *Jus*, 1997.

MESSINETTI, *Oggetto dei diritti (voce)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1979.

MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1970.

MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1950.

MILO SMITS, *Trusts in Mixed Legal Systems*, Nijmegen, 2001.

MILSOM, *Historical Foundations of the Common Law*, Londra, 1981.

MOLONEY, *EC Securities Regulation*, in *Journal of Contemporary European Research*, 2010.

MOLLO, *Eredità digitale e piattaforme online. Tutela e profili di pianificazione*, Napoli, 2021.

MOLLO, *Il diritto alla protezione dei dati personali quale limite alla successione mortis causa*, in *Jus Civile*, 2020.

MOLLO, *Successione "mortis causa" nel patrimonio digitale e diritto alla protezione dei dati personali*, in *Famiglia*, 2020.

MONEGAT, *Trusts "interni" e trusts di diritto "interno"*, in MONEGAT, LEPORE, VALAS (a cura di), *Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, Torino, 2007.

MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007.

MORACE PINELLI, *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione revocatoria*, in *Contr. impr.*, 2009.

MORO VISCONTI, *La valutazione dei nomi a dominio su Internet*, in CASSANO (a cura di), *Diritto di Internet nell'era digitale*, Milano, 2020.

MORO VISCONTI, *La valutazione delle blockchain: Internet of Value, network digitali e smart transaction*, in *Dir. ind.*, 2019.

MORO VISCONTI, *La valutazione dell'arte digitale*, in *Dir. ind.*, 2021.

MOWBRAY, TUCKER, LE POIDEVIN, SIMPSON, BRIGHTWELL, *Lewin on Trusts*, Londra, 2008.

MUCIACCIA, *Prime riflessioni sul rapporto tra NFT e proprietà intellettuale*, in *Dir. inf.*, 2022.

NARDI, *"Successione digitale" e successione nel patrimonio digitale*, in *Dir. succ. fam.*, 2020.

NARAYANAN, BONNEAU, FELTEN, MILLER, GOLDFEDER, *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*, Princeton, 2016.

NATOLI, *La proprietà*, Milano, 1976.

NAVA, *I non-fungible token*, in GIORDANO, PANZAROLA, POLICE, PREZIOSI, PROTO (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano, 2022.

NICOLÒ, *Diritto Civile*, in *Enc. dir.*, Milano, 1964.

NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936.

NICOTRA, *Criptovalute*, in BASSOLI (a cura di), *Smart Contract criptovalute e blockchain*, Pisa, 2021.

NONNE, *La fiducie nel codice civile del Québec come competitore del trust*, in FODDA (a cura di), *Il Canada come laboratorio giuridico. Spunti di riflessione per l'Italia*, Napoli, 2013.

NORI, *Bitcoin, tra moneta e investimento*, in *Banca impr. soc.*, 2021.

OAKLEY, *Parker and Mellows: The Modern Law of Trusts*, Londra, 2008.

OECD, *Regulatory Approaches to the Tokenisation of Assets*, *OECD Blockchain Policy Series*, in www.oecd.org.

PADOVINI, *Le posizioni contrattuali*, in BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Milano, 2009.

PALAZZO, *Apparenza e pubblicità degli acquisti mortis causa e trans mortem*, in *Scritti in onore di Cesare Massimo Bianca*, Milano, 2006.

PALAZZO, *La successione nei rapporti digitali*, in *Vit. Not.*, 2019.

PALERMO, *Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione allo scopo*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo, strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003.

PALERMO, *Contributo allo studio del trustee dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2001.

PALAZZOLO, *Alcuni spunti in tema di regolamentazione dei nomi di dominio: la pignorabilità, il potere di disposizione del titolare registrante e la disciplina pubblicistica*, in *NGCC*, 2002.

PALUMBO, *Il trattamento tributario dei «bitcoin»*, nota a CGUE 22 ottobre 2015, n. 264, in *Dir. prat. trib.*, 2016.

PANUCCIO, *Amministrazione dei beni altrui (voce)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958.

PASCUCCI, *La successione per causa di morte nei rapporti contrattuali facenti capo al.*

PASSARETTA, *Bitcoin: il leading case italiano*, nota a Trib. Verona, 24 gennaio 2017, in *Banca borsa tit. cred.*, 2017.

PASSARETTA, *Il primo intervento del legislatore italiano in materia di "valute virtuali"*, in *NGCC*, 2018.

PATON, GROSSO, *The Hague Convention on the law applicable to trusts and on their recognition: implementation in Italy*, in *ICLO*, 1994.

PATTI, *La ragionevolezza nel diritto civile*, in *Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Suor Orsola Benincasa, Ciclo Lezioni Magistrali su La ragionevolezza del diritto*, Napoli, 2012.

PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979.

PELLEGRINO, *Le valute virtuali nella prospettiva delle autorità di vigilanza comunitarie nazionali*, in *Riv. dir. banc.*, 2015.

PEPPE, *Alcune considerazioni circa la fiducia romana*, in PEPPE (a cura di), *Fides, fiducia, fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica*, Padova, 2008.

PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005.

PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1982.

PERLINGIERI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2007.

PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995.

PERNICE, *Criptovalute, tra legislazione vigente e diritto vivente*, in *Ianus, Diritto e Finanza*, 2020.

PERNICE, *Digital currency e obbligazioni pecuniarie*, Napoli, 2018.

PERNICE, *La controversa natura giuridica di Bitcoin un'ipotesi ricostruttiva*, in *Rass. dir. civ.*, 2018.

PERRILLO, *Lo sham trust nell'ordinamento giuridico italiano. Meritevolezza degli interessi e tecniche di tutela*, Napoli, 2017.

PERRONE, *What Happens When We Die: Estate Planning of Digital Assets*, in *CommLaw Conspectus*, 2012.

PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006.

PETRELLI, *Trust interno, art. 2645 ter c.c. e « trust italiano »*, in *Riv. dir. civ.*, 2016.

PETRELLI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust. Quindici anni dopo*, in *Not.*, 2020.

PETITT, *Equity and the law of trusts*, Londra, 2006.

PICCIOTTO, *Brevi note sull'art. 2645-ter: il trust e l'araba fenice, ovvero dell'inutile (e dannoso) "meritevole interesse"*, in *Contr. Impr.*, 2006.

PICCIOTTO, *La giurisprudenza italiana sui trust interni*, in *Trusts e att. fid.*, 2007.

PILKINGTON, *Blockchain technology: Principles and Applications*, in Olleros, Zhegu (a cura di), *Research Handbook on Digital Transformations*, 2016, in www.papers.ssrn.com.

PINCH, *Protecting digital assets after death: issues to consider in planning for your digital estate*, in *Wayne Law Review*, 2014.

PINO, *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, in *RTPC*, 1948.

PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2012.

PLUNCKNETT, *A Concise History of the Common Law*, Londra, 1956.

PLUNCKNETT, *Legislation of Edward I*, Oxford, 1962.

PONZANELLI, *Le annotazioni del comparatista, in Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, in *NGCC*, 1993.

PORCELLI, *Successioni e trust*, Napoli, 2005.

PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1962.

PUGLIATTI, *Beni immobili e beni mobili*, Milano, 1967.

PUGLIATTI, *Cosa (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1962.

PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954.

PwC, *Digital Assets an emerging trend in capital markets*, in www.pwc.com.

PUTORTÌ, *Patrimonio digitale e successione mortis causa*, in *Giust. civ.*, 2021.

RABELLO, *Aequitas and Equity: Equity in Civil Law and Mixed Jurisdictions*, Gerusalemme, 1997.

RADCLIFFE, CROSS, *The English Legal System*, Londra, 1971.

RAGAZZINI, *Trust interno e ordinamento giuridico italiano*, in *Not.*, 1999.

RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645-ter: considerazioni sulla fattispecie*, in VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust (art. 2645-ter c.c.)*, Padova, 2008.

RAHMATIAN, *Electronic Money and Cryptocurrencies (Bitcoin): Suggestions for Definitions*, in *Journal of International Banking Law and Regulation*, 2019.

REALI, *La disciplina dei trusts nell'ordinamento italiano*, Milano, 2023.

REALI, *Un modello di trust conforme all'ordinamento italiano: il trust senza l'equity*, in *Riv. dir. civ.*, 2011.

REICH, *The New Property*, in *Yale Law Journal*, 1964.

REID, *Patrimony not equity: the trust in Scotland*, in Milo, Smith (a cura di), *Trusts in mixed legal systems*, Nijmegen, 2001.

RESCIGNO, *Disciplina dei beni e situazioni della persona*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1976-1977.

RESCIGNO, *Notazioni a chiusura di un seminario sul trust*, in *Eur. dir. priv.*, 1998.

RESTA, *La "morte" digitale*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 2014.

RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contr. e impr.*, 2019.

RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, cit..

RIDDALL, *The Law of Trusts*, Londra, Dublino, Edimburgo, 1992.

RINALDI, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, in *Contr. impr.*, 2019.

RINALDI, *Smart contracts: meccanizzazione del contratto nel paradigma della blockchain*, in ALPA (a cura di), *Diritto e Intelligenza artificiale*, Roma, 2020.

RISSO, MURITANO, *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in BASSI, TASSINARI (a cura di), *I trust interni e le loro clausole*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, disponibile www.fondazionenotariato.it.

RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004.

ROPPO, *Istituzioni di diritto privato*, 2010.

ROTA, BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2017.

RUGGIRELLO, *Cripto-attività, cripto-valute e obbligazioni pecuniarie*, Napoli, 2025.

RULLI, *Incorporazione senza res e dematerializzazione senza accentratore: appunti sui token*, in *ODC*, 2019.

SACCO, *Il diritto tra uniformazione e particolarismi*, Napoli, 2011.

- SALAMONE, *Gestione e separazione patrimoniale*, Padova, 2001.
- SAMBUELI, *La « proprietà » nell'interesse altrui (mandato generale e conflitto d'interessi)*, in *Giur. it.*, 1993.
- SANDEI, *Initial Coin Offering e appello al pubblico risparmio*, in CIAN, SANDEI (a cura di), *Diritto del Fintech*, Padova, 2020.
- SANDEI, *L'offerta iniziale di cripto-attività*, Torino, Giappichelli, 2022.
- SANTORO, *Il negozio fiduciario*, Torino, 2002.
- SANTORO, *Il trust in Italia*, Milano, 2004.
- SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2002.
- SANTORO PASSARELLI, *Vocazione legale dell'eredità (Lezioni sul diritto civile sul nuovo codice)*, Padova, 1940.
- SATURNO, *La proprietà nell'interesse altrui*, Napoli, 1999.
- SATTA, *Beni e cose nell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. comm.*, 1964.
- SCALCIONI, *Perché i bitcoin preoccupano i «regulators»*, in *Dir. inf.*, 2015.
- SCALISI, *Ancora in ordine alla ammissibilità del trust interno*, in ALCARO, TOMMASINI, *Mandato, fiducia e trust. Esperienze a confronto*, Milano, 2003.
- SCOZZAFAVA, *Dei beni, sub art. 810 c.c.*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1999.
- SCOZZAFAVA, *I beni*, in PERLINGIERI (diretto da), *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2007.
- SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982.
- SCOZZAFAVA, *Oggetto dei diritti (voce)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1990.
- SCUTÒ, *Istituzioni di diritto privato*, Napoli, 1943.
- SHEEDY, *Civil law jurisdictions and the english trust idea: lost in translation?*, in *Denning Law Journal*, 2008.
- SICCHIERO, *Il contratto di deposito di beni immateriali: i-cloud e files upload*, in *Contr. impr.*, 2, 2018.
- SITKOFF, *An Agency Costs Theory of Trust Law*, in *Cornell Law Review*, 2004.
- SMITH, *Stateless trusts*, in SMITH (a cura di), *The Worlds of the Trust*, Cambridge, 2013. Smith, *The Worlds of the Trust*, Cambridge, 2013.
- SMITH, *Trust and Patrimony*, in *Revue générale de droit*, 2008.
- SMITH, *Trust in Civil Law*, Cambridge, 2012.
- STABILE, *Le attività di comunicazione nei siti web*, in *Dir. ind.*, 2000.
- St. GERMAN, *St. German's Doctor and Student*, in PLUCKNETT, BARTON (a cura di), *Doctor and Student*, Londra, 1974.
- STUBBS, *Select Charters*, Oxford, 1913.
- TAMPONI, *L'atto non autorizzato nell'amministrazione dei patrimoni altrui*, Milano, 1992.
- THÉVENOZ, *Trusts: the rise of a global legal concept*, in BUSSANI, WERRO (a cura di), *European private law: a handbook*, Berna, 2014.
- THOMAS, *Note on the Origin of Uses and Trusts Waqf*, in *Southwestern Law Journal*, 1949.
- TOMMASINI, *I servizi come beni*, in *Rass. dir. civ.*, 2012.

- TONELLI, *Trascrivibilità nei registri immobiliari dell'atto istitutivo di trust*, in *Not.*, 2001.
- TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2011.
- TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2009.
- TRAMONTANO, CINETTO, *Attività di cambiavalute digitali ed express trust*, in *Trusts e att. fid.*, 2021.
- TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, 2011.
- TROIANO, *La ragionevolezza nel diritto dei contratti*, Padova, 2006.
- TROLLI, *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e i limiti al loro trattamento*, in *Not.*, 2019.
- TROVATORE, *L'opera d'arte e il suo valore nell'epoca della blockchain*, in *Arte e dir.*, 2022.
- TURELLI, *Res incorporales e beni immateriali: categorie affini ma non congruenti*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 2012.
- TWIGG-FLESNER, *Disruptive technology disrupted law? How the digital revolution affects (contract) law*, in DE FRANCESCHI (a cura di), *European Contract Law and the Digital Single Market. The implications of the digital revolution*, Cambridge, 2016.
- UNDERHILL, HAYTON, *Law of trusts and trustees*, Londra, 2007.
- VALAS, *La Convenzione de L'Aja e la legge regolatrice straniera*, in MONEGAT, LEPORE, VALAS (a cura di), *Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, Torino, 2007.
- VARDI, *Criptovalute e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin*, in *Dir. inf.*, 2015.
- VERGA, *Osservazioni sul progetto del libro secondo del cod. civ.*, Parma, 1938.
- VESTRI, *Successione digitale e circolazione dei beni online, Note in tema di eredità digitale*, Napoli, 2020.
- VETTORI, *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.
- VULPIANI, *NFTS e cryptofashion: profili giuridici*, in *Rass. dir. moda e arti*, 2022.
- WAIN, SHENKIN, *Trustee Investment Powers and the Use of Asset Managers*, in *Trust & Trustees*, 2009.
- WATERS, *The Hague trust convention twenty years on*, in GRAZIADEI, MATTEI, SMITH (a cura di), *Commercial trusts in european private law*, Cambridge, 2005.
- WATERS, *The institution of the trust in civil and common law*, in *Recueil des cours*, 1995.
- WATERS, *The role of the trust treatise in the 1990s*, in *Missouri Law Review*, 1994.
- WATKINS, *Digital Properties and Death: What Will Your Heirs Have Access to after You Die?*, in *Buffalo Law Review*, 2015.
- WEISER, *Trusts on the Continent of Europe*, Londra, 1936.
- WILLIAMS, *The Three Certainties*, in *The Modern Law Review*, 1940.

WILSON, *Todd & Wilson's Textbook on Trusts & Equity*, Oxford, 2015.

WILSON, *Trusts e Trust-Like Devices*, Londra, 1981.

WIPO, *Blockchain technologies and IP ecosystems*, 2022, in www.wipo.int.

WOLOSHYN, *A Practical Guide to Voting Trusts*, in *University of Baltimore Law Review*, 1975.

ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Padova, 1988.

ZENO ZENCOVICH, *Cosa (voce)*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile*, Torino, 1989.

ZENO ZENCOVICH, *Il futuro dell'Accademia*, Roma, 2024.

ZENO ZENCOVICH, *La successione nei dati personali e nei beni digitali*, in *Riv. giur. sarda*, 2013.

ZETZSCHE, ANNUNZIATA, ARNER, BUCKLEY, *The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA) and the EU Digital Finance Strategy*, in *EBI (European Banking Institute), Working Paper Series*, 2020.

ZHANG, *Principal Forms of Commercial Trusts in the UK and the Rethinking of Traditional Approaches*, in *Trust & Trustees*, 2022.

ZHENG, XIE, DAIX., CHEN, WANG, *An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus and Future Trends*, in *Proceedings of the 2017 IEEE 6th International Congress on Big Data, Honolulu, 2017*, in www.scirp.org.

ZICCARDI, *Beni digitali e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2022.

ZOPPINI, *Le «nuove proprietà» nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Riv. dir. civ.*.

ZWEIGERT, KOTZ, *An Introduction to Comparative Law*, Amsterdam - New York - Oxford, 1977.

Fonti Normative, Giurisprudenziali e Istituzionali

App. Brescia 18 luglio 2018 n. 7556, in *Il Caso*.

App. Brescia 30 ottobre 2018, in *Il Caso*.

App. Roma 4 febbraio 2009, in *Foro it.*, 2009, 2511.

App. Venezia 29 ottobre 2024, inedita.

Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, in *Trust e att. fid.*, 2014, 416.

Cass. 19 novembre 2012 n. 20254, in *Trusts e att. fid.*, 2013, 279.

Cass. 27 maggio 2014 n. 21621, in *Trusts e att. fid.*, 2014, 411.

Cass. 18 marzo 2015 n. 5322, in *Trusts e att. fid.*, 2015, 258.

Cass. 20 febbraio 2015 n. 3456, in *Trusts e att. fid.*, 2015, 389.

Cass. 15 aprile 2015 n. 15449, in *Trusts e att. fid.*, 2015, 611.

Cass. 19 aprile 2018, n. 9637.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sent. 22 ottobre 2015, *Skatteverket c. David Hedqvist, causa C-264/2014*, in www.eur-lex.europa.eu.

Trib. Bologna 1 ottobre 2003, *Foro It.*, 2004, 1295.

Trib. Bologna 1 ottobre 2003, n. 4545, in *Trusts e att. fid.*, 2004, 67.

Trib. Brindisi 28 maggio 2011, in www.iltrustinitalia.it.

Trib. Cavalese 20 luglio 2004, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2004, 1406.
Trib. Firenze 19 dicembre 2018, in *IlCaso*.
Trib. Milano 16 giugno 2009, in *Trusts e att. fid.*, 2009, 533.
Trib. Milano 17 luglio 2009, in *IlCaso*.
Trib. Milano 29 agosto 2018, n. 8768, in *Trust e att. fid.*, 2019, 169.
Trib. Oristano 15 marzo 1956, in *Foro it.*, 1956, 1020, 1021.
Trib. Pisa 22 dicembre 2001, in *Not.*, 2002, 383.
Trib. Reggio Emilia 23-26 marzo 2007, in *Trust e att. fid.*, 2007, 419.
Trib. Reggio Emilia 14 maggio 2007, in *Trust e att. fid.*, 2007, 425.
Trib. Reggio Emilia 2 maggio 2012, in *Trusts e att. fid.*, 2012, 5, 496.
Trib. Velletri 29 giugno 2005, in *Europa dir. priv.*, 2005, 785.
Trib. Velletri decreto 8 giugno 2005.
Trib. Verona 24 gennaio 2017 n. 195, in *IlCaso*.